SAGGIO COMPENDIOSO
DELLA DOTTRINA
DI
GIUSTINO FEBBRONIO
E CONFUTAZIONE DELLA MEDESIMA
Aggiontavi un' Apologia in favore
DEI CETI RELIGIOSI;
La confutazione del libro intitolato
STORIA DELLO STABILIMENTO
DEI MONACI MENDICANTI;
Quella delle riflessioni di un' Italiano
SOPRA IL CLERO REGOLARE;
E in fine alcune osservazioni
SOPRA IL RAGIONAMENTO
INTORNO LE MANI MORTE;
Il tutto diviso in due parti.
PARTE I.

IN LUCA,
M. DCC. LXX.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Neque aliunde hæreſes obortæ ſunt aut nata ſunt ſchiſmata, quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, neque unus in Eccleſia Sacerdos, ad tempus judex vice Chriſti cogitatur, cui ſecundum magiſteria divina obtemperet Fraternitas univerſa.

S. Cyprianus Epiſ. 55. ad Cornelium.

AL LEGGITORE.

NIENTE *più frequente vedesi a giorni nostri, che uscire dalle stampe alla pubblica luce libri di ogni natura, i quali però versano per lo più sopra punti di Ecclesiastica disciplina e di Religione. Qual frutto possano i medesimi alla Cristiana pietà arreccare, a me non stà un ragionevole e adequato giudizio formare; Dirò solo, che il Signor Marchese* Caraccioli *noto non meno per i suoi natali, che per le illustri opere da suoi studj tramandate, in Parigi dove da qualche tempo, dimora un piccolo*

volume alla letteraria repubblica preſentò, con queſto titolo: Le grida della verità contro la ſeduzione del ſecolo, *col quale cerca d' inſpirare l' amore della Religione, che pur troppo, come egli dice, è aſſai decaduta: e vorrebbe della compaſſione eccitare verſo gl' increduli, ed un vero orrore alle loro maſſime inſtillare. Queſto libro, che nella Franceſe favella compoſe, e fu molto bene, da chi della verità intereſſato ſi trova, accolto, ora colle ſtampe di Antonio* Baſsaneſe *in Venezia è uſcito nel noſtro Italiano idioma, dove premeſſo vedeſi un* diſcorſo ſopra i libri moderni, *nel quale tra le molte ottime coſe leggeſi,*

„ *che il Signor Marcheſe ha pubblicata la*
„ *ſua opera per illuminare i pervertiti e*
„ *rendere avveduti li non pervertiti con-*
„ *tro la corruzione, che innonda col mez-*
„ *zo di tanti libri ripieni di maſſime lu-*
„ *ſinghevoli, ſeducenti, favorevoli a tutte*
„ *le paſſioni. Libri, quali riproducono*
„ *errori ed opinioni dannate non meno ne-*
„ *gli ultimi, che ne' primi ſecoli della*

„ *Chie-*

„ *Chieſa . Libri che inſpirano ſentimenti*
„ *oppoſti alle verità intimate da S. Paolo*
„ *nella lettera a' Romani. Libri che di-*
„ *moſtrano evidentemente i loro autori pri-*
„ *vi del carattere, che diſtingue i ſeguaci*
„ *di Gesù Criſto, cioè della carità vicen-*
„ *devole, ſatirici, maligni, invaſati dalli*
„ *ſpiriti chi di partito, chi d' invidia,*
„ *chi di odio, chi di bugìa, chi d' indi-*
„ *pendenza da ogni podeſtà, chi di libi-*
„ *dine, e chi fino d' avarizia; non aven-*
„ *do qualcuno di queſti miſerabili ſcritto-*
„ *ri altro fine nell' inventar e produrre i*
„ *loro entuſiaſmi o ſatire, che il viliſſi-*
„ *mo ſtimolo d' un qualche tenuiſſimo gua-*
„ *dagno, il quale può nel loro cuore aſſai*
„ *più di tutto lo ſcandalo, ch' eſſi preſen-*
„ *tano a ſuoi proſſimi, e di tutta la ſom-*
„ *ma difficoltà, alla quale riducono ſe me-*
„ *deſimi di ſalvarſi. Libri pieni di te-*
„ *merità, d' impoſtura e d' empietà; qua-*
„ *li non curando autorità, frammiſchian-*
„ *do ſentenze morali ed aſtuti motteggi*
„ *ſulla Religione, prendono in rete i ſem-*

„ *plici; e mentre ſembra che riprovino i*
„ *vizj tolgano i pregiudizi, riparino i*
„ *danni della ſocietà, corregano gli abuſi*
„ *nel culto e nella gerarchìa: in ſomma*
„ *aſſegnino i giuſti confini ad ogni claſſe*
„ *di Agenti e di azioni: tutto al contra-*
„ *rio tentano anzi di dar il ſalvo condotto*
„ *ad ogni ſceleraggine, corrompono i prin-*
„ *cipj più ſacroſanti, ſconvolgono ogni or-*
„ *dine, diſtruggono la Religione, confon-*
„ *dono finalmente ogni coſa* „ Così egli

Un' altro ſimile teſtimonio dei pregiudizi ſommi che arreccano queſti peſſimi libri, che tutto giorno girano per le mani degli ozioſi, e che con tanta avidità li leggono, ci dà uno, che pur non è del grembo di S. Chieſa, cioè Ædmondo Gibron *Veſcovo di Londra in una ſua lettera Paſtorale, che dirige al ſuo popolo: e riporta il celebre P. Antonino* Valſecchi *Teologo pubblico di Padova nella ſua erudita e molto proficua opera dei fondamenti della Religione, volume 3., lib. 3. par. 1. cap. 16. nu. 6., ſtampata in Padova*

nella

nella ſtamperìa di quel Seminario nel 1765. *Così dunque parla il* Gibron *al ſuo Popolo.* „ *Richiamate alla mente miei cari* „ *Fratelli ciò, che ſotto degli occhi voſtri* „ *è paſſato. Queſti libri infami, di cui* „ *il nome ſolo reca orrore, e che ſi ſo-* „ *no pubblicati ſenza roſſore in un ſecolo* „ *sì illuminato, qual' è il noſtro. Qual* „ *lacci teſi all' innocenza! Quali beſtemie* „ *vomitate contro la Divinità! Quali di-* „ *ſpute intorno alle verità più certe della* „ *Religione! Qual ridicolo non ſi è ſparſo* „ *fin ſopra la ſteſſa Rivelazione! Non* „ *entriamo in alcun minuto racconto, e* „ *gittiamo un velo ſopra tutte queſte ab-* „ *bominazioni, che vi ſono pur troppo* „ *note. Piaceſſe però al Cielo che il male* „ *ridondato foſſe ſoltanto ſovra gli Auto-* „ *ri! Ma la premura, con cui cercati* „ *ſi ſon queſti libri, il piacere con cui* „ *ſono ſtati accolti, l' approvazione che lor* „ *ſi è data, ſono indizj così ſenſibili del* „ *guſto generale, che diſſimular non ſi poſ-* „ *ſono. L' induſtria che ſi è adoprata per*

„ *ispargere questi libri è pruova di un'*
„ *odio così aperto contra il Vangelo e il*
„ *santo di lui Autore, che appena si tol-*
„ *lererebbe nelle Nazioni più nemiche del*
„ *nome Cristiano* „ *Non può invero par-*
lare con termini più energici.

Comunque la cosa sia io pure pen-
so di dare alla luce un piccolo ma su-
goso libro, che guida non alla distruzio-
ne, ma all' edificazione: libro che rende gra-
devole la Religione, non disgustosa: libro
che instilla massime salutevoli, non perico-
lose: ed eccone il soggetto. L' autore Fran-
cescano Min. Conv. delle Gesta Pontifizie
la cui opera feconda della più soda e più
autorevole erudizione, colla quale si è posto
in pensiero di dare una giusta idea del go-
verno della Chiesa voluto da Gesù Cristo,
osservato dalla più antica rispettabile anti-
chità, e tuttavia quanto all' essenziale con-
servato dalla Romana Chiesa, viene assai
favorevolmente accolta dal pubblico, e im-
impaziente dimostrasi di averla tutta com-
piuta. E inoltre ha data al pubblico un'

Apologia contro Giuſtino Febbronio, *colla quale per opinione univerſale ha più di tutti colto nel ſegno nel confutarlo: di maniera che non è coſa sì facile, che poſſa il ſuo Avverſario riaverſi, troppo forti eſſendo le ſue ragioni e chiari i monumenti più riſpettabili che produce. Queſt' Autore diſſi al Tomo IV. delle prefate geſta pensò di unirvi una prefazione, nella quale dà una ſuccinta idea del vero ſentimento di* Febbronio *intorno particolarmente il Pontefice, i Veſcovi, i Concilj: a cui contrapone quello egli ſente intorno queſti sì rilevanti punti, con fatti ſingolarmente e monumenti in eſſo Tomo IV. pienamente eſpoſti. Poi paſſa a formare un' Apologetica difeſa degli Ordini Regolari, che non ſi può abbaſtanza eſprimere, quanto ſia riuſcita aggradevole ad ogni ſorta di perſone. E in fine dà il ſuo giudizio aſſai proprio co' calcoli, che non ammettono oppoſizione di ſorte, ſopra il* Ragionamento intorno le mani morte.

Queſta Prefazione viene con ſomma

anſietà ricercata da tutti, ma non fu poſſibile appagare la curioſità univerſale, non eſſendo ſtati ſtampati a parte che pochiſſimi eſemplari. Quindi è che ho penſato di far coſa grata ad ogni uno, formando di eſſa Prefazione un libro, della qual mia idea fattone conſapevole, com' era il dovere, l' Autore, egli con gentilezza per vie più ſecondare le mie brame, e nel tempo ſteſſo rendere più accetta l' opera, pensò di fare delle notabili giunte in tutte le parti, dando una più compiuta idea del ſiſtema Febbroniano, e facendo ad evidenza vedere, quanto manchi egli della buona fede in quaſi tutta l' opera, tanto negli argomenti che propone, quanto nel produrre i monumenti, eſpor i fatti, e dar il peſo dovuto agli autori, ai quali vorrebbe il ſuo Leggitore rimeſſo. Dimoſtra in buona forma, che le Iſidoriane decretali non meritano quell' aſpra cenſura che fa ad eſſe: e li tre gran Concilj Piſano, Coſtanzienſe e Baſileenſe, tanto da Febbronio *eſaltati, e ſopra i quali principalmente l' autorità con-*

cilia-

ciliare poggia, niuna forza poſſano ad eſſo dare, perchè privi della dovuta legittimità. Per rapporto poi agli Iſtituti Religioſi ſi è fatto a riſpondere non ſolo a Febbronio, ma ad altri Autori ancora di ſimil tempra, che lacerano in un modo aſſai ſtrano così ſanti Iſtituti. E queſta fatica ancora non potrà a meno di non incontrare un diſtinto accoglimento: tanta eſſendo la preciſione, colla quale queſt' Autore redarguiſce i ſuoi avverſarj, tanto chiara dimoſtra la verità che prende a difendere, che non può a meno di non reſtarne convinto chi che ſia. Vivi felice

***

PAR-

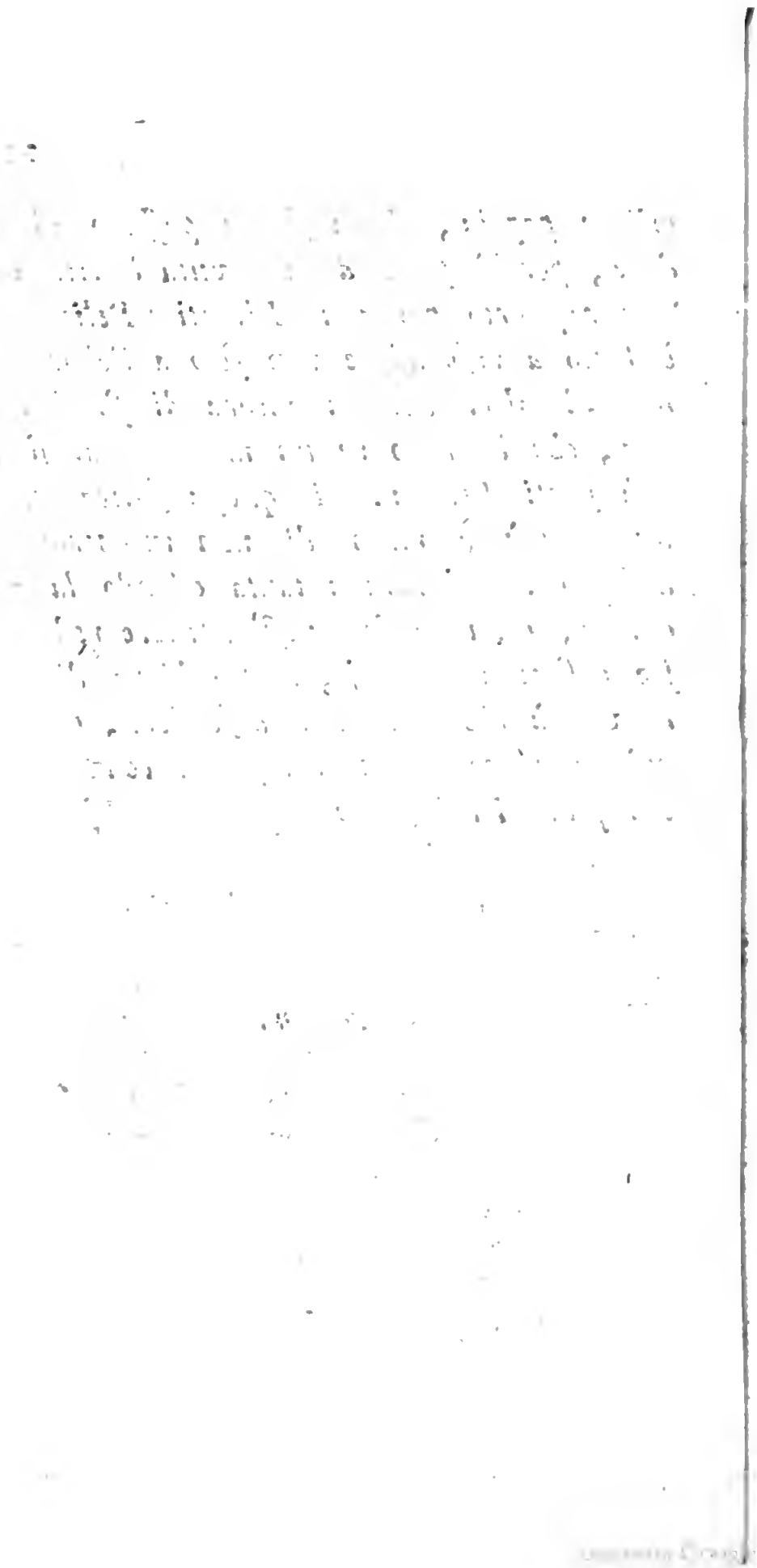

PARTE I.

Saggio di tutto il Febbroniano ſiſtema,

I.

SE dagli applauſi onorevoli e dalle Molte comendazioni glorioſe, che talvolta udir ſi ſentano ad una qualche letteraria fatica tributate formar si poteſſe un ſicuro argomento di vera eſtimazione e giuſto merito dell' opra encomiata, dubbio veruno eſſer non puote, che pregiatiſſima, meritevoliſſima, ſublime ed inſigne ſopra ogni credere e più di qualſivoglia altra dir ſi dovrebbe quella, che il Signor GIUSTINO FEBBRONIO col ſuo ſingolar libro: *De ſtatu Eccleſiæ, & legitima poteſtate Romani Pontificis*, agli uomini ſtudioſi, e che

e che di formare una giuſta cenſura valevoli ſono, di preſentare inteſe: e a gran ragione l' Autore eſiger potrebbe per eſſa le più diſtinte laudi, che dar ſi poſſono, e gloriarſi che niuno certamente ardir dovrebbe ne' noſtri tempi, quantunque di ſingolariſſimi talenti, e di menti aggiuſtatiſſime ſopra modo dovizioſi, il primo ſeggio tra Letterati contraſtargli, e la prima corona tra gli Accademici, anche forſe di molti trapaſſati ſecoli, contendergli o giuſtamente involargli.

II. Tanta a dir vero è la fama che di lui per ogni dove ſi è ſparſa, tanta è la ſtima che con queſt' opra ſi procacciò, manifeſtatrice, dicono i ſuoi partigiani, della verità da tanto tempo ſepolta, e che meravigliosamente ſervir puote per riſtorare la S. Chieſa nella buona diſciplina, far riſplendere con più decoro l' Eccleſiaſtica Gerarchia, e richiamare e rimettere nella ſanta unione della Chieſa noſtra comun Madre, anche i più contumaci *Diſſidenti*: così bene, diſſi, il pregio e la riputazione sì dell' opra che dell' Autore ſi è vantaggioſamente raſſodato, che di più ſenza dubbio deſiderar non può.

III. Ma vaglia la verità la coſa non è così, l' argomento da una volgare abbenchè molto eſteſa e ben raſſodata buona opinione preſo, non ſta ſempre a dovere, alcune volte è del tutto fallace. Quai ſegnalatiſſimi applauſi non incontrò il Periarco *d' Origine*, la

Ta-

Talaja di *Ario*, i ſcritti di *Teodoro* di Mopſueſtia, e ſingolarmente il ſuo ſimbolo *Giudaico*; il Pentalogio di *Teodoreto*; i ſermoni ſmeſcaldiani di *Lutero* e cento e mille altre opere di ſimil razza? così bene ſono maſcherate, con tante belle apparenze di zelo, di ſoda pietà, di amore pel vero compariſcono, che anche per ſecoli ſeppero conſervarſi un' alta ſtima eziandio preſſo le perſone di gran conto, e per dignità e per dottrina. Ma poi ben ravviſate da vicino ſi ritrovarono eſſere non altro che una ſentina d'infami errori, di ſozzi penſamenti, delle più ardimentoſe ereticali dottrine: e fu duopo contro gli Autori anche da queſto mondo trapaſſati procedere coi fulmini della ſcomunica, e ſino coll' incendio delle loro oſſa.

IV. Ma quello che più d' ogni coſa richiamar deve la noſtra meraviglia, e inſieme il noſtro pianto è che per quanto ſtravaganti, inſulſi e fuori di ragione foſſero di tanti Eretici i penſamenti, come quello de' *Gnoſtici* che al dire di S. *Epifanio* (1) permettevano ogni ſorte di libidine: de' Carpocraziani, che per teſtimonio del medeſimo (2) ſuggerivano qualſivoglia genere di ſceleraggine, per arrivare, dicevano, alla perfezione de' ſagri arcani: de'

Mon-

(1) Hær. 26. (2) Hær. 27.

Montanisti che al riferire di S. *Agostino* (1) celebravano il sagrifizio col sangue di un fanciullo di un' anno; e così di quasi tutti; ciò non ostante ebbero tutti il loro gran partito, tutti ritrovarono una gran moltitudine di seguaci. Bastava che comparissero co' nuovi pensamenti per incontrare l' aggradimento di molti. Quante Chiese non indussero *Ario*, *Sabellio*, *Macedonio*, *Neostorio*, *Eutichete* a seguire coi Vescovi i loro perniciosissimi dogmi? Quante Nazioni intiere, Re e Principi non sottomisero alla loro credenza un *Lutero*, un *Calvino*? Quanti onori, quanti applausi, quante laudi non riscossero costoro? E pure chi è tra Cattolici che non vegga, che le loro dottrine sono di ogni buon fondamento destituite? Contrarie ai divini Oracoli, opposte alle Apostoliche tradizioni, niente conformi alle venerabili sanzioni de' Padri: anzi contraddicenti a se medesime, piene di sciocchezze, di bugie, di machinamenti contro gli stessi Sovrani, di derisioni delle cose anche più sagre: così che i medesimi loro discepoli ben rimarcano la troppo avvanzata arditezza e sfrenatezza nel dire. Ebbero perciò a chiamare " pazzo, insensato, il più grosso di tutti i Porci e di tutti gli Asini (2), e gli odier-

(1) Hær. 25. (2) Vedi Storia delle Eresie di Ermant Curato di Maltot.

odierni loro ſeguaci conoſcono abbaſtanza l'incoſtanza e l' inſuſſiſtenza della dottrina de' loro Maeſtri, di modo che ſono ancor eſſi tutto giorno varianti nel credere : ma impegnati nell' errore o per meglio dire adeſcati dalla libertà dello ſpirito nel credere, dalla indipendenza del Giudice Supremo in terra, e dai piaceri del ſenſo, che ad arte le ſette de' Novatori permettono, non ſanno riſolverſi di abbandonarli, malgrado l' eterna loro rovina. Bensì volendo tutti farla da Maeſtri, non hanno tuttavia riguardo alcuno ora di levare un' articolo della loro confeſſione, ora di accreſcere, ora di alterare, così che Carlo Federico Baardt Catechiſta di Lipſia, del quale in appreſſo parlaremo, ebbe a dire: *Homines non exiguo numero, quod fatemur, hodie Lutheranas Eccleſias complent, qui a Luthero præter nomen nihil acceperunt.*

V. E perchè non ſi creda, che voglia io l' odioſo confronto fare di *Febbronio* coi nemici della vera religione, quaſi uno di eſſi egli foſſe, la qual coſa neppur mi è venuta in penſiero. Dal ſolo Vaticano ſi deve una ſimil cenſura aſpettare. Anche tra Cattolici ſi annoverano e ben molti di quelli in ogni genere, che ſi odono ſaliti ſino al colmo dell' auge e della gloria, e poi ſcendono ſino al fondo dell' oblivione. Qual ſtima non ſi acquiſtò colla ſua Filoſofia *Renato de' Cartes*,

che Samuelo *Mareſio* (1) chiama il corifeo tra i Filoſofi del ſuo tempo. Iſaco *Bullarchio* (2) dice che niuno trattò l' argomento dell' eſiſtenza di Dio, dell' immortalità dell' anima tanto profondamente, quanto lui Ma poi fu tacciato pubblicamente di atteiſmo, d' empietà. Molte ſue aſſerzioni ſono ſtate condannate dall' Univerſità di *Parigi* ſua Patria, come ſi ha dalle Efemeridi Gallicane (3), dove anche ſi nota che non ſi dee preſtar fede a quello egli dice delle opere de' ſuoi avverſarj, perchè parla di eſſe con troppo diſprezzo, quando tutti gli eruditi formano un' aſſai diverſo giudizio, come fa del *Galileo*. Ebbe moltiſſimi oppoſitori, vale a dire un *Catero* delle Fiandre; un' *Obbeſio* d' Inghilterra; un' *Arnaldo* Andillio della Sorbona, un Pietro *Gaſſendo*, e infiniti altri.

VI. Raimondo *Lullo*, che ſcriſſe più di quatro mila volumi; e da *Rabini* vien paragonato a *Salomone* nella ſcienza; anzi da ſuoi cittadini di *Majorica* vien venerato qual ſanto. Ma eſaminata a fondo la ſua dottrina, fu conoſciuto, dice *Arigo Cornelio Agrippa* (4) che fu più arte di *Lullo* per far pompa dell' inge-

(1) Theolo. Eleneth: Nov. Sino.
(2) In aca ſcien. Gall.
(3) 30. Gen. 1667.
(4) De vanitate ſcientiarum.

ingegno, che oſtentazion di dottrina; e i ſuoi argomenti ſono più di audacia che di efficacia, volendoſi diſtinguere colla novità della dottrina, eſſendo ſtato il primo ad inalzare nella ſua Patria la cattedra contro *Ariſtotele*, del quale parlando *Giuſto Lipſio* diſſe: *Ab octingentis & amplius annis ſolus in Philoſophia apud Græcos & Latinos regnavit* (1) avendo ſuggerito nel 1300. al Re di Francia di farla proſcrivere, come dice Carlo *Bovillo* nella di lui vita. Ma non ſolo non fu il ſuo penſamento applaudito, dice Gio. *Gerſone*. (2) ma fu inoltre l' aſſurda ſua novita nel filoſofare dalla ſagra facoltà condannata. Fu egli, dice *Eimerico*, accuſato preſſo di *Gregorio* XI. di più di 300. errori: e *Lauſio* (3) non ſa capire, come il *Lullo* ſia tra i Dottori annoverato.

VII. Chi più applaudito di un Alfonſo *Toſtato*, del quale il *Bellarmino* (4) applica quel verſo: *Hic ſtupor eſt mundi, qui ſcibile diſcutit omne*. Lo celebrano di una ſantità e dottrina incomparabile: e pure nell'appendice alla ſtoria letteraria di Guglielmo *Cave* gli ſi nota queſta cenſura: *Nonnulli in eo debitam erga Ss. Trinitatis myſterium venerationem; Plu-*

(1) Manudu. ad Philo. diſt. 4.
(2) Liq. de exami. doc. conſid. 1.
(3) Orat. con. Hiſa. pag. 377.
(4) De ſcript.

res majorem erga Patres reverentiam; omnes ſtyli nitorem atque elegantiam deſiderant. Ben difcuſſe le ſue opere da *Ricardo* Simon (1) le trovò pregne di molte coſe inutili. Michele *Avvemanno*, (2) lo ſcorge ignaro della lingua Ebraica, di cui pure facevaſi pregio.

VIII. Chi finalmente nel maneggio degli intereſſi de' Principi ſi ſegnalò più di un Card. di *Fleurj* primo miniſtro di Francia: ma inſieme dir potevaſi l' oracolo di tutte le corti Europee; poichè ogn' uno ammirava i ſuoi conſigli, faceva applauſo a ſuoi ſuggerimenti, era premuroſo di ſentire il ſuo parere, di modo che pochi erano gl' intereſſi più rilevanti, che nell' Europa maneggiavanſi ſenza il ſuo influſſo. Ma poi tanta gloria mondana finì in lui con una può dirſi oblivione, poichè alla ſua morte gli fu fatto quel lugubre motto, che diceva: *Fleurius floruit ſine fructu, defloruit ſine luctu.* Bell' ammaeſtramento di chi dal Mondo aſpetta la gloria.

IX. Un certo ſcrittor moderno cercò nelle letterarie novelle ſtampate in *Coira* di attaccarmi nella mia Apologia contro *Febbronio*, ma con ſole declamazioni affatto incompetenti ed importune, ſenza addurre nella ſoſtanza alcuna ragione o monumento o fatto. Tutto il ſuo

(1) Hiſt. criſ. vet. teſt. lib. 3. cap. 9.
(2) Theogn. pa. 81.

il ſuo ſtudio è di portar per quanto può in trionfo il ſuo *Febbronio*, e cerca farſi ſtrada per le molte edizioni ſeguite della di lui opera. Ma nè pur queſto è argomento ſufficiente per dar peſo all' opra: i romanzi, le canzoni, che ad altro non ſervono ſe non a dar paſcolo all' ozio, ſtancano per così dire i torchi. *Collineo* ſtampatore di Parigi nell' anno 1527. impreſſe ben venti quattro mille eſemplari de' colloqui di Deſiderio *Eraſmo* di Roterdam; che pur non ſtanno a dovere colla religione cattolica. Baſta guardare il Fregio poſto in fronte dell' eſemplare, in cui vien rappreſentato Eraſmo, che col cannochiale guarda Dio eterno Padre aſſiſo in cielo, dietro a cui leggeſi queſto moto: *Vidit, revidit, riſit*. Tutta la edizione fu conſunta, nè fu la ſola che ſi fece. Nella parte 2. a cap. 10. adoprerò qualche ſtudio col riſpondere ad una di lui opera.

X. Un' altro Scrittore ancora più moderno, cioè l' Autore, qualunque egli ſia, che non ſta a me l' indagare, nè prendermi la briga d' impugnare la di lui opera; che porta il titolo di *Rifleſſioni ſopra la Bolla in Cœna Domini*, pretende di abbattere non ſolo la mia apologia contro Febbronio, ma tutti quanti ſono i trattati compreſi nella Biblioteca Pontifizia di Angiolo *Roccaberti* in 21. Tomo in Foglio compreſi, quantunque parto riſpettabile di moltiſſimi inſigni Letterati in tutti i

tempi da qualſivoglia perſona illuminata commendati. Lo ſteſſo giudizio forma di un numero, come egli dice, innumerabile de' Canoniſti, che formerebbe, ſoggiugne, raccolta a diſmiſura più voluminoſa. E in fine tutti quelli, che neceſſario crederono di rintuzzare l' animoſità di tanti odierni ſcritturanti, pretendendo di poter dar legge all' antichità medeſima, ſono da lui notati col bel titolo di *Scipiti* e *Infelici*: e non riſparmiandola neppure al non mai abbaſtanza commendato Pietro *Ballerino*; lo dichiara fabbricatore di *nuovi dogmi*. Ha ragione di chiamare le dottrine di queſt' inſigne Letterato, e di quelli che per la difeſa delle antiche tradizioni ſtanno, nuovi dogmi, perchè ſembra per lui, e per gli altri ad eſſo ſimili novità quello che fino da primi ſecoli della Chieſa ſi oſſervò: onde per eſſo ſembra tutto nuovo quello che a ſuoi pellegrini penſamenti ſi oppone. Crede nuove le regole dal ſuppoſto *Iſidoro* Mercatore compillate, quando per confeſſione dello ſteſſo Natal *Aleſſandro*, di Pietro de' *Marca*, anzi dello ſteſſo David *Blondello* ſono ricavate dai più venerabili antichi Romani Pontefici, dalle più riſpettabili Paterne ſanzioni. S' immagina che non abbia più luogo il riclamo contro l' autorità dei ſuoi due Concili di *Coſtanza*, e di *Baſilea*; quando molto vi vuole per dileguare le tante irregolarità, la aſſurdità, le inconvenienze di queſti Concilj: ne ſicura-

mente

mente verranno mai a capo i Novatori per farli credere in tutte le ſue parti legittimi. Non creda già, che baſti un tratto di penna per atterrare gli argomenti da' ſplendidi fonti ricavati.

XI. Ritornando al noſtro Febbronio laſciamolo pure ſenza invidia nel ſuo auge il Signor *Febbronio*. Gli eſempli da me addotti tendono ſolo a far rimarcare, che per formare una giuſta eſtimazione di alcun Autore e di qualche opera, quando particolarmente venga rappreſentata con veſte di novità, non convien precipitare di balzo il giudizio, duopo non è ſoffermarſi a quello dice il volgo, perſuaderſi al ſolo rimbombo degli applauſi. Ma neceſſario è inveſtirſi prima di una ſincera premura per rilevare la verità; ſpogliarſi di ogni prevenzione, anche di quelle, che ſuggerir poteſſero le paſſioni, che con avidità inclinano a tutto quello porta la marca di novita; niente fidarſi dell' amor proprio, che ſe ha potuto ſovvertire miſeramente un *Tertulliano*, un' *Origene*, non ſarà difficil coſa che conduca e l' autore e chi lo ſegue nell' errore.

XII. Ora poichè ſi tratta nel caſo noſtro di materie Eccleſiaſtiche, e che riguardano la Religione; materie, che più d' ogn' altra impegnano l' uomo per non fallare, per rilevar il vero, duopo è vedere con diligenza, dove *Febbronio* poggia i ſuoi aſſiomi, qual tradizio-

ne abbia egli ſeguita, quali dottrine conſultate; ſe abbia il vero ſentimento de' Padri propoſto; i fatti con la dovuta ſincerità eſpoſti; ſe niente vi ſia alla buona fede contrario; ſe uniformi e ben ordinati i penſamenti; ſe le teſtimonianze degli Autori, che adotta poſſono alcuna cenſura incontrare. In una parola convien vedere ſe abbia poſte in effetto le maſſime che egli ſteſſo ci propoſe nel Capo 1. §. 1. nu. 7. dicendo: *Traditione antiqua & perpetua Eccleſiæ conſenſione niti debent rerum Theologicarum & Canonicarum veræque Sophiæ Myſtæ; eo totam animi aciem impendere ut quidquid ibi deprehenderint, pro certo ſinceroque habeant. Quidquid illinc alienum viderint, pro novo & peregrino averſentur, quicunque hominum quocunque nomine præditorum reclament, vel in alios tramites abjerint: non enim hominum judiciis vel arbitriis ſunt Dei placita, ſed Divina Chriſti, Apoſtolorumque traditione incorrupta Eccleſiæ propagine ad nos delapſa*: Così egli, ora ſtà a vedere, ſe quello inſegna, ponga in effetto. Ma pur troppo, così non foſſe, lo vedremo mancare in tutto.

..*.

C A-

CAPITOLO I.

Qual fine abbia Febbronio nella ſua opera aſſonto.

I. Il Signor *Febbronio* con un grande apparato di zelo per l'onor di Dio, per la gloria della Chieſa, pel maggior eſaltamento e vantaggio del ſommo Pontefice, per veder rimeſſa la diſciplina, per render illuminati i Fedeli, per richiamare all' unione i Diſſidenti è comparſo in ſcena con diviſe aſſai nuove, ſtrane e pellegrine. Pretende di dar ſcuola a tutti i dotti, niuno eccettuato, a tutti i Canoniſti e Teologi particolarmente Regolari, non ha riguardo di giudicarli immerſi nell' errore; non fa perciò conto alcuno dei loro aſſerti, neppure di quello di un *Pietro* Lombardo, di un S. *Tommaſo* l' Angelico, di un S. *Bonaventura* il ſeraſico, di un *Alberto* Magno, di un *Alenſe* e tanti altri tenuti ſempre da qualſivoglia Teologo in gran ſtima. Tenta di ſcuotere la da lui creduta puſillanimità de' Veſcovi, che con ingannevoli ſperanze ſi laſciano, dice, involare le belle prerogative, che affidò ad eſſi G. C. E fino ha coraggio di accoſtarſi al Trono Pontifizio, offerendo a queſto Capo della Chieſa, al Vicario di Criſto in terra, al Maeſtro e Dottore di tutti i fe-

i fedeli altro ſiſtema per governare il gregge di Criſto: gl' inſinua di laſciare le guaſte, ſecondo quello egli penſa, ciſterne delle *Iſidoriane* Decretali, per ſucchiare i fonti puriſſimi degli eſempli de' primi Pontefici, che ſantamente la Chieſa di Dio direſſero, perſuaſo eſſendo, che queſti niente penſaſſero di pretendere un' autorità Monarcale, ma ſi contentaſſero di quella ſola, ch' egli indur vorrebbe col ſuo ſiſtema: ſebben però non laſcia di prenderſela anche con i più venerabili Pontefici.

II. Tutto per tanto quello, che da capo a fondo nel ſuo gran volume ritrovaſi è una continua declamazione contro gli uſi moderni della Corte o ſia Curia Romana, tutto tende a voler riformato il Papa con ſottometterlo al Concilio, con inſinuargli a non ingerirſi nella giuriſdizione de' Veſcovi, con allontanarſi da quelle maſſime, che crede affatto nuove. A ſentir lui la pace delle Chieſe è il ſuo fine primario; altro non dimanda a Dio ſe non la conſolazione di vedere la ſua puriſſima intenzione poſta in effetto. *Quantum ad me pax Eccleſiarum primarius finis eſt, quem mihi in hoc tractatu proponit. Quantum mihi gaudium ſi Dominus puriſſimæ huic meæ intentioni ad perfectionem tanti operis benedicere dignaretur!* (1)

Ma

(1) In Præf. prope finem.

Ma come mai può ſtare queſta puriſſima intenzione colle tante aperte contradizioni, che ad ogni momento s' incontrano nella ſua opera, colla mala fede, con la quale tanto ingiuſtamente eſagera contro i Papi, contro la Curia Romana; con produrre dottrine di Autori, ed o qual ſorte di Autori! che ci propone per iſtruirci, con mutilare i teſti più ſagroſanti de' Padri della Chieſa, de' venerandi Concilj, alienare i veri loro ſentimenti, corrompere i fatti, e tacere quelli che non fanno per lui, i quali ben condurrebbero alla chiara cognizione della verità combattuta; e finalmente con formare raziocini affatto dalle vere regole deviami? Queſta è la ſua arte, queſto il ſuo ſtudio. E potrà egli farſi con ciò ſtrada a meritare con giuſtizia tanti applauſi, tante laudi? Io dirò con più verità, qual frutto abbia egli ricavato dalle ſue fatiche: ha poſta in graviſſime agitazioni la Chieſa ſanta, contriſtati altamente i buoni Cattolici, amareggiati al ſommo i ceti Religioſi, che cerca in tutte le forme di denigrare, nè può vederli di buon occhio, perchè ben conoſce di dover più di tutti temere.

III. Un' altro male rilevantiſſimo ha *Febbronio* arrecato co' ſuoi ſcritti, ed è di aver riſvegliata la penna di una quantità di ſpiriti a lui ſimili, con dare ſuggerimenti a miſura de' loro penſamenti prendendoſi la libertà di proporre nuovi piani nella Gerarchia eccle-

ſia-

ſiaſtica, metter in viſta i pregiudizj del Celibato nel clero per tentar di levarlo; proponer leggi per un miglior regolamento negli Eccleſiaſtici per render più ſcarſo il numero de' medeſimi, per diminuire la grandezza della corte di Roma. Ma ſopra tutto ſembra ſianſi tutti ſcatenati per far aſpra guerra contro gl' Iſtituti Religioſi, combattendoli in tutte le viſte, cioè riporto all' origine, ai loro provvedimenti, agli impieghi, ai privilegi, al numero: quando è noto a tutti eſſere piene le ſtorie di fatti illuſtri, d' immenſe fatiche impiegate da così degni operaj, per la gloria di Dio, per la converſione degl' infedeli, per guidar anime innumerevoli, come fecero, al cielo, così che furono ſempre e ſono tuttavia le Religioni ſcuola non meno di dottrina, che di ſantità.

IV. Ora tanto *Febbronio*, quanto sì fatti ſcrittori adoprarono tutto l' ingegno, l' arte, i ſtratagemi, i varj preteſti per comparire, non con brutte diviſe, ma con finto zelo di Criſtiana pietà, con affettata *puriſſima intenzione* di eſſere al proſſimo di giovamento, iſtruendolo nel conoſcimento della verità, diſingannando i da loro creduti mal avveduti, provedendo ai biſogni di una più giuſta diſciplina nella Chieſa, ad un più regolato ſervizio di Dio, ad un più facile e più ſicuro ſecondo eſſi ſiſtema per condurre la navicella di S. Pietro al porto felice dell' eterna ſalute.

Ma

Ma in fine altro non fanno coſtoro, ſe non mettere in gran perpleſſità gli animi de' veri Cattolici, anzi lo ſteſſo intereſſe importantiſſimo della Religione, por in rivolta la polizia, l' ordine, il governo, la diſciplina ſteſſa piantata da Gesù Criſto e conſervataſi, mercè la divina ſua aſſiſtenza, ſino a' giorni noſtri, vale a dire per quaſi 18. ſecoli: *opus tot annorum fregiſti*, o per meglio dire, *frangere tentaſti*, potrebbe dirſi a *Febbronio* quello che in altra occaſione diſſe il B. *Alberto* Magno. I ſuoi penſamenti, i ſuoi ritrovati non ſervono nò per unire, per fabbricare, per ſalvare, ma piuttoſto per diſpergere, per diſſipare, per metter in rovina.

V. Ma ſi diſingannino pur una volta sì fatti finti zelanti, che Dio il quale veglia attento per la ſua Chieſa farà si che ſiano le loro animoſità, i loro ſforzi repreſſi, farà cadere le loro macchine, farà diſcoprire per quelle che ſono le ingegnoſiſſime loro falſe aſtuzie. Si perſuadano che non ſono nò da Dio chiamati a quello eſſi penſano, non ſono da lui preſcelti Pilotti per guidare, per condur a ſalvamento, come eſſi pretendono, la ſua Chieſa creduta in pericolo di naufragare. La dottrina, la ſantità, l' autorità, l' ordine da Gesù Criſto ſtabilito nella ſua Chieſa ſi è ſempre conſervato in forza delle immancabili ſue promeſſe: Egli fu ſempre il medeſimo quanto al ſoſtanziale, onde non vi è biſogno del loro drizzamento.

CAPITOLO II.

Fu sempre la Chiesa bersagliata, ma da Dio coll' opra particolarmente de' sommi Pontefici assistita e conservata.

I. Si trovò non può negarsi la Chiesa di Dio qual navicella in mezzo al mare fino ne' primi tempi esposta a soffrire gli urti dei più spaventevoli flutti delle tempeste più crudeli, onde fu in pericolo quasi evidente di sommergersi. Non mancarono ancora pessimi ministri, che spinti dall' ambizione, dall' interesse, dal fasto tentarono di oscurare il bel splendore, di profanare ciò che era più sacro. Ma Dio solo che la governa ha saputo ne' bisogni provvedere a tutto: e in ogni tempo si è veduto aver egli destinata principalmente la mano Apostolica del Romano Pontefice per sottrarla dai pericoli. Fa giustizia alla causa lo stesso Calvinista *Casaubono*, parla prima di S. *Leon* Magno dicendo che a suoi tempi si erano insinuati nella vigna del Signore i malvagi Eretici come Porci selvaggi, per devastarla: nè altri poterono così iniqui operatori cacciar fuori, fuorchè il Romano Pontefice: *vastabant ætate Leonis Ecclesias perditissimi Hæretici, qui magnas quotidie strages, ut Apri vineam ingressi, edebant: neque erat*

erat qui progreſſibus eorum ſe ſe opponere, qui quidem cauſam bonam poſſet adjuvare, præter Romanum Epiſcopum (1) poi ſegue a dire, che lo ſteſſo ſi è veduto per molti ſecoli: *Nemo autem peritus rerum Eccleſiæ ignorat, opera Romanorum Pontificum per multa ſæcula Deum eſſe uſum in conſervanda ſarta tecta fidei doctrina.*

II. In fatti coſa non fecero i Tiranni per ſottomettere la Religione Criſtiana, ſino a tentare, che reſtaſſe nell' oblivione il nome ſteſſo? Quante arti, quanta forza, quante ſorte di tormenti inventarono per pur ſtrappare dal cuore de' fedeli la profeſſata Fede? Ma per combattere tanta potenza, per far argine a tanto furore, chi ha Dio preſcelti, ſe non i Romani Pontefici, umili bensì, ed abietti, e che ſagrificarono ſino le loro vite, incontrando come per eredità, in ricompenſa delle loro fatiche, la palma del Martirio: ma pure anche naſcoſti nelle catacombe, anche ritenuti nelle più orride prigioni, anche rilegati nelle più rimote parti del Mondo iſtruivano i Fedeli, li animavano a patire per Gesù Criſto, governavano la Chieſa co' ſavi provvedimenti, con tenere ſagre adunanze, con dirigere paterne lettere ai Paſtori delle Chieſe particolari. Colà non tralaſciavano d' invigilare

(1) Exerc. 15. ad annal. Eccl. Card. Baronii.

gilare per la cuſtodia della diſciplina, di ſoſtituire colle ſagre ordinazioni idonei Miniſtri; d'imporre ancora pene eccleſiaſtiche ai traſgreſſori de' propri doveri. Ad eſſi ricorrevano i Neofiti per eſſer iniziati, i criſtiani per eſſer confortati, i Paſtori per eſſer iſtruiti. In una parola ſi ſono veduti quai Monarchi e principali direttori della gran nave della Chieſa, ſenza ſentire, che neppur un Padre, un Paſtore abbia preteſo di contraſtare ad eſſi la ſovranità del governo, la prima autorità, l' indipendenza, l' irrefragabile loro dottrina.

II. La ſteſſa coſa fu praticata dai ſupremi Pontefici allora quando debellata la idolatria viddeſi la Croce del Signore inalberata nei diademi Imperiali. Ma perchè alla ſuperſtizione de' Gentili ſubentrò la perfidia eretica-le, ſoſtenuta per lo più dagli ſteſſi Miniſtri del Vangelo, per arrecar travagli alla ſpoſa di Criſto, i ſoli Romani Pontefici conſervatiſi ſempre puri, ſenza laſciarſi dal contaggio dell' errore contaminare, ebbero la cura di vigilare attenti per la difeſa di una ſpoſa così ſanta, giacchè ad eſſi ſingolarmente l' affidò il Divin ſpoſo. Onde non tralaſciarono di reprimere l' audacia di quelli falſi Dottori, e banditori dell' errore, dichiarare e diffendere i ſagroſanti dogmi, eſtender Canoni, emanar leggi per ſoſtenere l' apoſtolica diſciplina, rintuzzare l' animoſità de' cattivi, richiamare

dall'

dall' errore i traviati, accogliere i penitenti: Invigilarono ancora ſopra gl' inferiori Paſtori, acciò i loro doveri compiſſero: l' iſtruivano ne' dubbi, li aſſiſtevano nelle deliberazioni, li difendevano negl' incontri, e li gaſtigavano ancora colla rimozione ſteſſa dalle proprie Sedi, quando a ciò fare la neceſſità li coſtringeva. E tutto queſto ſi faceva da eſſi colla veſte Primiziale diſpenſata da Gesù Criſto con quel diritto, e giuriſdizione, autorita prima, Monarchica e indipendente, giudizio irreformabile, e ſicuro, che per ſentenza non umana ma divina accordarono a medeſimi, non ſolo i Veſcovi, i Padri, gl' Imperadori, ma i Concilj anche Ecumenici, e gli ſteſſi Eretici.

IV. Bensì dall'altra parte ſe riandiamo colla memoria gli antichi fatti troveremo non ſenza gran dolore che quaſi niuna Cattedra Veſcovile, particolarmente delle più ſublimi, fù in qualche tempo eſente dal vederſi profanata da vergognoſiſſime ereſie, o contaminata da crudeli ſciſmi con infinito pregiudizio del gregge di Criſto, che andava errando ſenza la ſcorta de' veri Paſtori, nè ſapeva come potere di ſane dottrine alimentarſi. Incontraremo tante adunanze de' Veſcovi ne' Concilj Provinciali, Nazionali, ed anche Generali, che bruttamente fallarono, poſero in diſordine la Chieſa, e in luogo di penſare a ſavi provvedimenti, fecero trionfare la ereſia,

animarono i nemici della Religione a incrudelire e imperversare contro i buoni fedeli, adulterarono le Apostoliche tradizioni, le venerabili Paterne sanzioni. Si sà gia che tutto questo è avvenuto solo quando i Vescovi non consultarono l' oracolo del Vaticano, non si sottomisero a suoi comandi, deviarono da suoi insegnamenti. Le sagre adunanze degenerarono in veri conciliaboli, quando solamente non furono dalla sovrana autorità corredati, quando le loro deliberazioni non si viddero dalla conferma della Sede Apostolica munite.

V. Non si trovera nò, dicano pure quel che vogliono i nostri Avversarj, un solo esemplo convincente, che il Papa o prononciando dalla sua Cattedra le dottrinali definizioni abbia mai errato, o i Vescovi seguendo i di lui insegnamenti siano restati ingannati, o i Concilj avvalorati dalla sua approvazione si siano dai sagrosanti dogmi allontanati: E' pur questo un' Argomento de' più brillanti per credere il Romano Pontefice con particolar modo assistito dallo spirito Santo di maniera che nè fallar possa in se stesso, nè ingannar gl' altri? Cosi che di lui propriamente creder dobbiamo abbia Gesù Cristo detto: *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando confirma Fratres tuos* (1). Dobbiamo pure restar da ciò persuasi, che avendo la Chie-

1) Lucæ 22 32.

Chieſa tutta biſogno del ſuo oracolo, abbia Dio in lui ſtabilita la prima autorità, da cui tutti dipendono, il primo e pieno potere, acciò ne' biſogni, *aliquando*, come preſcrive Gesù, poſſa dar mano a tutto, poſſa a tutto provvedere, con quella giuriſdizione, che ricevè da Dio, allora che gli diſſe: *Paſce Agnos meos*, cioè i fedeli, che ſono come i figliuoli; *Paſce oves meas*, cioè i Veſcovi e Paſtori, che ſono come le Madri, così interpretando il teſto *S. Eucherio* Veſcovo di Lione (1).

VI. Riguardo poi agli Iſtituti de' Religioſi ſarebbe un togliere la fede alle ſtorie tutte, ſe ſi voleſſero gl' innumerabili beni negare, reſi dai medeſimi alla Chieſa ſanta, a Fedeli di Criſto co' loro ſtudj, colle fatiche, con una ſanta vita, coi ſudori, col ſangue medeſimo, con debellare i nemici di Dio; ſolcare iſtancabili mari e monti per far de' proſeliti, per ſpargere la luce del Vangelo, per cavar dall' errore e dalla ſuperſtizione gl' Idolatri, con far bene a tutti, niun male ad alcuno. E pure contro queſti tanto ſi declama, tanto ſi dice, come ſe niuna utilità preſtata aveſſero, come ſe non vi foſſe di eſſi biſogno, ſe pure qui le loro invettive terminaſſero. Si notano i difetti, ſi eſpongono i pregiudizj o veri o finti, ſi mettono in viſta le difficoltà, ed o

(1) Ser. in vigi. S. Petri.

con quanta esagerazione, con quanti fatti della verità privi, anzi con aperte false imputazioni.

VII. Vuole pertanto ogni ragione, che la giustizia, e verità sia difesa, l'innocenza conosciuta, le menzogne siano rese manifeste, le male arti appalesate, la causa di Dio protetta: convien ben scandagliare il merito di questo scrittore, verificare le sue dottrine, come egli medesimo insegna. Questi furono i riflessi da' quali son stato guidato nell' estendere la mia Apologia contro di lui: e più precisamente nel narrare le geste Pontifizie secondo le occorrenze: e così vado facendo in una più ampla Apologia, colla quale niente ometto per renderlo intieramente redarguito. Qui intanto penso di dare un semplice saggio delle incongruenze, che anderò notando in quest' Autore dell' insussistenza del suo sistema, dell' ingiustizia che fa ai ceti religiosi resi sempre celebri. E con questa occasione accorrerò compendiosamente riparando que' colpi, che dietro a lui vanno scagliando parecchi odierni scrittori: colla protesta di niente altro qui fare, se non metter in vista i fatti incontrastabili, e monumenti indubitati, che possono l'assunta mia causa patrocinare.

CA-

CAPITOLO III.

Si nota la mala fede di Febbronio.

I. Se tutti i fatti narrar voleſſi, ne' quali la mala fede di *Febbronio* ſi rappreſenta converebbe tutte le ſue pagine traſcorrere: baſta dire, che tutti i punti che aſſume di provare lo fa con produrre monumenti, che ben conſiderati ſono dalla buona fede deſtituiti. Io qui ne darò un ſemplice ſaggio, nel decorſo dell' opera ſi vedrà che niente affatto eſagero. L' aſſunto medeſimo porta ſeco un così rimarcabile difetto. Promette in buona fede, che ogniqualvolta il Romano Pontefice laſciar voglia il *Diſpotiſmo* tanto eſecrato dagli *Eretici* e *Diſſidenti* tutti di buona voglia ricorrerebbero a ſuoi piedi, e come al Primate e capo della Chieſa ſi ſottometterebbero, i contraſti ceſſarebbero, e la ſanta unione e pace a maraviglia riſplenderebbe. Se alla fede di *Febbronio* ſtar voleſſimo duopo ſarebbe tener per coſa indubitata, e che il Romano Pontefice nel governar la Chieſa un' aſſoluto diſpotiſmo affettaſſe, e che per tale lo riconoſceſſero gli eretici, e lo abbominaſſero in maniera che per queſta ſola ragione altro partito di Religione prendeſſero. Ma con qual fede tutto queſto egli ci aſſicu-

ra? Facciamo un giuſto eſame delle propoſizioni.

II. Diſpotico ſarebbe il governo del Romano Pontefice, ogni qual volta pretendeſſe, che tutta la giuriſdizione Eccleſiaſtica reſiedeſſe unicamente in lui, ſiccome ſtà la poteſtà ſecolare preſſo l' Imperator Monarca: che tutti i Veſcovi, Arciveſcovi, e Patriarchi foſſero puri ſuoi offiziali: che il ſuo dominio foſſe ſopra ogni diritto, ſopra le leggi, ſopra i canoni: che poteſſe ogni coſa contro il diritto e fuori del diritto: che la ſua volontà ſtaſſe ſopra la ragione: che non foſſe tenuto ai concordati: che poteſſe dell' ingiuſtizia fare una giuſtizia: che non dipendeſſe dai canoni, e ſimili coſe. Dice è vero (1) che ſono queſte propoſizioni di varj Dottori, che anche produce, ma tronche, ma eſtorto il ſentimento, ma eſagerate, e queſte ſpaccia come già dai Pontefici adottate: a queſti autori rende tutta la fede, ſecondo quello egli penſa. Ma baſta conſultare la profeſſion di fede, che fa il Pontefice eletto per chiarirci della verità che i Papi mai penſarono di far valere il Diſpotiſmo nel ſenſo da *Febbronio* inteſo, e sfido tanto lui, quanto qualſivoglia altro, ſe può un ſolo caſo addurre, nel qual uſato abbia quell' aſſoluto Diſpotiſmo, che vorrebbe far credere *Febbronio*.

III.

(1) Cap. 3. §. 11.

III. Udiamo le belle dottrine, che sù tal propoſito ci danno i Pontefici tanto innanzi, quanto dopo *Iſidoro* Mercatore. I ſucceſſori di San Pietro, dice *Innocenzo I.* nella Lettera ai Veſcovi di Macedonia raunati in Concilio, dirigono la Chieſa colle antiche regole che riceverono dagli Apoſtoli, e dagli Uomini Apoſtolici, e che geloſamente cuſtodiſcono. *S. Leone* per far conoſcere, che quello inſegnava e voleva dai Veſcovi non era di ſuo capriſzio, rende conto della dottrina che inſegnò *Flaviano*, e nella lettera decima ai Veſcovi delle Gallie eſprime le ſue premure di veder conſervati i loro diritti. Così fa S. Gregorio in molti luoghi, e particolarmente ſcrivendo a *Domenico* Veſc. di Cartagine: *Sicut noſtra Privilegia* dice, *defendimus, ita ſingulis quibuſque Eccleſiis ſua jura ſervamus: nec cuilibet favente gratia ultra quam meretur impertior, nec ulli hoc quod ſui juris eſt ambitu ſtimulante derogo* (1) e nella lettera a *Natal* di Salona: *Abſit hoc a me ut ſtatuta majorum conſacerdotibus meis in qualibet Eccleſia infringam: quia mihi injuriam facio, ſi fratrum meorum jura perturbo* (2) ma di ciò parlerò più diſuſamente al Cap. 18. Erano geloſiſſimi i Pontefici per la cuſtodia de' ſagri canoni, dei quali non

(1) Lib. 2. Epiſt. 41.
(2) Lib. 2. Epiſt. 52.

diſpenſarono ſe non in caſo di urgente neceſſità o prudente economia.

IV. Ora vediamo ſe i *Diſſidenti* hanno quella averſione verſo l' autorità Pontifizia; che ci fa ſupporre colla ſua buona fede *Febbronio*, e ſe mitigata che foſſe queſta, di buon animo ſi ridurrebbero all' unità. Dell' aperta falſità abbiamo un teſtimonio maggiore di ogni eccezione. Queſto è Carlo Federico *Baardt*, impegnatiſſimo per il Luteraniſmo, e catechiſta di *Lipſia*. Subito che ſentì dato alla luce il Singolar libro di *Febbronio*, non tralaſciò di traſcorrerlo, perchè in fatti ſingolare: nè potè contenerſi dal por mano alla penna. Gl' indirizzò ſubito una ſua diſſertazione ſotto li 14. Dicembre 1763., dove al §. 1. così dice: *Sopitos paſſim Proteſtantium animos Febronius excitat, de qua hoſtium præſentia monet.* E al §. 4. *Nihil Febbronium, toto ſuo opuſculo effeciſſe, quam ut faciem novam* (notiſi bene, che queſto ſteſſo Eretico riconoſce per nuovo il ſiſtema di *Febbronio*) *induceret nefandæ* (così chiama la Cattolica Religione) *Religioni incautiſque hominibus, ut ſunt hodie Lutheranorum permulti, eum commendaret.* Al §. 6. eſpone l' idea di *Febbronio* nel ſuo volume concepita, cioè che i Proteſtanti depoſto l' errore ſi unirebbero ai cattolici toſto che ſcorgeſſero nel Papa un Impero più dimeſſo, e ne' Veſcovi una poteſtà più libera. *Poteſtates cum Romano-Catholicis ita conjungantur, ut leniori*

Pa-

Papæ imperio, & Epiſcoporum liberiori poteſtati ſubiecti, expulſos divino beneficio errores recipiant.

V. Paſſa poi al giudizio di queſto gran progetto Febbroniano, e dice che può riuſcire a molti gradevole sì perchè la novità trova facilmente de' ſeguaci, e ciò maggiormente, quando ſi tratta di Religione; *ita eſſe ſuos homines, ut non id tantum, quod NOVUM eſt accipiant, verum etiam in Religionis potiſſimum cauſa faciles ſint in concedendo.* E' anche rimarcabile quello ſoggiunge: A riſerva, dice, di pochi, riſpetto alla maggior parte ſi riſente *Febbronio* di concedere prebende, femmine, dinaro, commercio, privilegi, tutti ſi faranno di buona voglia del ſuo partito: *expellite paucos ſeverioris diſciplinæ ſanctioriſque animi Chriſtianos, reliquis cujuſcunque artis ſexus, ætatis, ſtatuſque hominibus præbendas, fæminas, redditus, commercia, munera, privilegia date, & Febbronium ſtatim ad ovile Pontificium ſequentur*, e chi non vede che con queſta eſpreſſione giudica il Catechiſta degni di deriſione i penſamenti di Febbronio? Ma ei, proſiegue, e gli altri tenaci della Riforma non ſi riconoſcono a *Febbronio* debitori neppur di rendergli grazie: *Nos autem & nobiſcum omnes qui Reformationis beneficium grata mente reponimus, ſacris revelationibus edocti, Febbronio nullas certe gratias agimus pro ſumma ejus contentione ſummoque ſtudio, quo viam NOVAM nobis ad Eccle-*

cleſiarum unionem demonſtrare contendit. Dice anche di ricredere ei ſteſſo della fede di *Febbronio* perſuaſo eſſendo che la pace, ch' egli propone, non è ſenza inſidie: *oblatam a Febbronio pacem non eſſe abſque inſidiis, verbis enim pacem affert, reipſa bellum nunciat*. La ragione della diffidenza del Catechiſta è queſta, vorrebbe, dice *Febbronio* dare ai Veſcovi, e al Concilio quello pretende di togliere con nuovo modo al Papa, e così con maggiori nodi le coſcienze de' *Proteſtanti* vincolare. Si aggiugne, che dei talenti di *Febbronio* poco conto egli ne fà, non lo crede degno di eſſer annoverato neppur tra Teologi: *Virum pium, & in Eccleſiæ ſalute valde curioſum*, queſto è il giudizio che di lui forma. E finalmente conchiude pregando il Signor *Febbronio*, che abbandoni pure le ſue ſperanze, mentre un buon Luterano non accetterà mai le propoſte da lui condizioni di pace: *Rogamus itaque Febbronium ut conceptam ſpem plane abiiciat, deſinatque exiſtimare ſanum quendam Lutheranum propoſitas pacis conditiones eſſe accepturum*. Coi medeſimi ſentimenti anche il Novelliſta di *Gottinga* redarguiſce *Febbronio*.

VI. Non sò ſe migliori teſtimonj addur ſi poſſano per rilevare la mala fede di *Febbronio*, dandoci a credere, che tolta la *Monarchia* del Papa, punto per lui ancora eſſenzialiſſimo, la giuſtizia, e la pace ſeguirebbero nella Chieſa. E non ſarà queſto ſufficiente per render vano

il

il grande apparato di *Febbronio*, per conſiderare inutili le ſue fatiche, i ſuoi ſtudj? Poniamo quello che neppur è poſſibile, cioè che il Romano Pontefice in grazia de' Diſſidenti, ſu la fede di *Febbronio* dimetteſſe il governo Monarchico, commeſſogli da Gesù Criſto, e tramandatogli dall' Apoſtolo *S. Pietro* a cui ſuccede, lo che però ſarebbe, per ſentimento anche de' Diſſidenti, indur novità nella Chieſa, a che prò tutto queſto, ſe la ſola propoſizione ſarebbe da eſſi rigettata? Ed ecco che *Febbronio* colla ſua peſſima fede verrebbe a tradire il Papa, la Chieſa, l' antica tradizione, e quanto abbiamo di più ſacro. Non è queſto il ſolo punto, in cui diſcordano con noi i Proteſtanti l' eſſenziale della diſſidenza non ſta nella diſciplina, ma nel dogma. La preſenza reale di Gesù Criſto nell' Eucariſtia, che nega fuori della cena Lutero, e in ogni tempo Calvino, la venerazione delle ſagre Imagini, e delle Reliquie, il libero arbitrio, il merito delle buone opere, la fede che vogliono tolga la malizia del peccato, la Chieſa che de' ſoli buoni dicono formata, l' orazione per i defonti e purgatorio che negano, l' invocazione de' ſanti che non accordano, i ſagramenti della Penitenza, Ordine ed eſtrema Unzione, che rigettano, le tradizioni che ſtimano di niuna forza, baſtando ad eſſi i divini oracoli, il giudice delle controverſie, l' interprete della ſcrittura, che udir non vogliono,

e il capitaliſſimo, adottato principalmente dai Luterani, che è quello dello ſpirito privato, col quale, dice *Tertulliano* (1) ogn' uno di eſſi ſi crede aver diritto di cangiare e modificare di proprio talento ciò che ha ricevuto. Quello fu permeſſo dicono a *Valentino* lo ſteſſo è a Valentiani: li Marcioniti vantano il medeſimo potere di *Marcione* così dir poſſiamo noi: i Luterani, i Calviniſti pretendono di eſſere in piena liberta di alterare qualſivoglia articolo di fede niente meno di quello ſe la uſurparono *Lutero*, e *Calvino*.

VII. Un' altro eſempio di mala fede ci dà *Febbronio* (2). E queſto in propoſito della nobil confeſſione di fede fatta da' Greci nel Concilio di *Firenze* che molto lo punge, perchè dicono in eſſa gli Articoli: *Pontificem Romanum ſucceſſorem eſſe B. Petri Principis Apoſtolorum ac verum Chriſti Vicarium, totiuſque Eccleſiæ Caput & omnium Chriſtianorum Patrem ac Doctorem exiſtere, & ipſi in B. Petro paſcendi, regendi ac gubernandi univerſalem Eccleſiam a Domino noſtro Jeſu Chriſto plenam poteſtatem traditam eſſe, quemadmodum & in geſtis Æcumenicorum Conciliorum & in ſacris Canonibus continetur*. Di queſta lezione, oltre di eſſere da tutti i Codici autenticata, ſiamo aſſicurati da Flavio *Blondo* Segretario di Eugenio IV.

(1) De Preſcrip. ca. 42.
(2) Cap. 5. §. 4. n. 5.

IV. (1) e vien asserita da Mario di Viguerio (2) Giovanni Rosense (3) Giovanni Echio (4) Alberto Pighio (5). Con tutto questo *Febbronio* che non può sentire nel Papa la pienezza di Podestà, ecco cosa inventò colla sua buona fede e purissima intenzione, vuole che il testo si legga in altra forma tutta nuova, tutta sua, non asserita da alcuno: *Juxta eum modum qui & in gestis Æcumenicorum Conciliorum & in sacris Canonibus continetur*. Con ciò vuol far credere, che la potestà, qualunque sia del Papa, è, non per asserzione de' Concilj e de' Canoni, come dicevano i Greci; ma nella maniera che prescrivono i Concili, ed i Canoni, rendendo come vorrebbe dipendente il Pontefice dal Concilio. Ma chi sa egli di questa sua pellegrina lezione malevadore? Niuno affatto, il suo solo proprio caprizio, la sua mala fede colla quale veder vorrebbe sottomesso il Papa.

VIII. Preme a *Febbronio* di far valere l' autorità del Concilio generale sopra il Papa. Per riuscirvi udiamo, cosa egli pensa colla sua buona fede e retta intenzione: cerca di persuadere, che i Papi medesimi rimisero il loro giudizio

(1) Dec. 3. lib. 10.
(2) In decacor. chor. 10.
(3) Art. 25. can. Luther.
(4) De Primatu Petri, lib. 2. ca. 25.
(5) De Eccl. Hier. lib. 4. cap. ult.

dizio al Concilio Generale. Un ſolo eſempio per queſto fine egli porta (1) ed è Innocenzo III., il quale richieſto da Filippo II. Re di Francia di giudicare la cauſa del ſuo matrimonio con *Ingelburge* che pretendeva doverſi diſciogliere per motivo di parentella colla moglie, che ſposò in primi voti, così a lui ſcrive: *Si ſuper hoc abſque generali deliberatione Concilii determinare aliquid tentaremus, præter divinam offenſam, & mundanam infamiam, quam ex eo poſſemus incurrere forſan ordinis & officii nobis periculum immineret.* Da ciò inferir vorrebbe, che per ſentimento di queſto Pontefice ſe giudicata aveſſe la cauſa di *Filippo* ſenza l' intervento di un Concilio generale avrebbe prevaricato contro ogni Legge. Ma o in quante forme mai manca egli della buona fede, Ommette a bello ſtudio il racconto di tutto il fatto, perchè queſto ſolo diſcoprirebbe abbaſtanza l' artifizio. Eſponiamolo colla poſſibile riſtrettezza, ſecondo quello riferiſce Guglielmo *Brittone* e la Cronica *Cambegniana* e dietro ad eſſi tutti gli ſtorici, e ſi vedra che fa anzi contro *Febbronio* in tutte le forme.

IX. Paſſati tre anni dacchè *Filippo* ſpoſata aveva in ſecondi voti *Ingelburge* figlia del Re di Danimarca, non sò per qual cagione pensò lo ſcioglimento del Matrimonio, allegando, che inter-

(1) Cap. 6. §. 10. n. 5.

interveniva parentella di consanguinità tra la prima e seconda Moglie. Avvanzò perciò le sue istanze a *Celestino* III. Pontefice, il quale tosto delegò giudici, acciò fosse la causa discussa secondo i canoni. Fu opinato a favor di Filippo, ma perchè rilevò il Papa che non si procedè a dovere nel giudizio della causa, e singolarmente perchè prima di dar sentenza non fu udito l' oracolo della Sede Apostolica contro i statuti de' Padri, che vogliono che le cause maggiori e più difficili siano dalla Sede Apostolica terminate; fa i suoi altissimi risentimenti contro l' Arcivescovo di *Rems* suo Legato, come si ha da una sua all' Arcivescovo di *Sens*, che *Rodolfo* di Diceto ce la dà intieta, nella quale tra le altre cose così dice: *non est a temeritatis vitio alienum, quod in tam arduo & difficili negotio non fuit censura Sedis Apostolicæ requisita per quam vel ipsum canonice finiretur vel committeretur aliquibus, qui idem servato juris ordine secundum statuta canonica terminarent. Hic revera contra SS. Patrum veneranda Concilia processum est manifeste, qui majores & difficiliores quæstiones ab universis ad sedem Apostolicam censuerunt debere perferri, quod usque in hodiernum diem, non solum a Gallicana Ecclesia, præterquam in præsenti articulo, verum etiam a longe remotioribus devotissime observatur.* Annulla perciò la sentenza emanata, e ordina un nuovo esame mandando nuovi Legati in Francia, dove unisconо un Concilio Nazionale: ma niente si con-

conchiude: *facti ſunt canes muti non valentes latrare timentes etiam pelli ſuæ*, dice *Rigordo* (1).

X. Muore intanto *Celeſtino*, e gli ſuccede Innocenzo III., a cui ſcrive il Re deſiderando, che decida della cauſa. Ma il ſavio Pontefice volendo ſcanſare lo ſdegno del Re, che preſa aveva un' altra Moglie, cioè *Maria* figlia del Duca di Boemia, nè intendeva di laſciarla gli riſponde, che trattandoſi di una cauſa, che dipendeva dal fatto, non poteva alcuna coſa definire, ſe dal Concilio della Nazione non era ben diſcuſſo il fatto, perchè come ſoggiugne trattandoſi del gran precetto, che dice: *Quod Deus conjunxit homo non ſeparet*, ſe effettivamente legittimo fu il matrimonio, egli non aveva autorità di ſcioglierlo, *contra præmiſſam veritatis ſententiam noſtra non poſſit auctoritas diſpenſare*, e queſto era, che gli faceva temere la divina offeſa, e mondana infamia. Quindi ordina che con più diligenza ſia il fatto eſaminato. Si rileva pertanto, che il Matrimonio con *Ingelburge* fu legittimo. Obbliga perciò *Filippo* a laſciar *Maria*, e riprendere *Ingelburge*, e così ſegui. Da ciò appariſce, che *Innocenzo* non appellò la ſua ſentenza ad un Concilio generale, di cui da niuno mai ſi pensò, ma ſempre ſi cercò di rilevare la verità del fatto da Concilj Nazionali

(1) In vita Philippi.

nali come i più opportuni per queſt' affare ſiccome ſeguì in *Parigi* in *Dijon* e in *Vienna*: e il Pontefice non diſſe: *abſque generalis deliberatione Concilii* come ſecondo i ſentimenti di *Febbronio* ſi dovrebbe leggere; ma *generali deliberatione Concilii*, cioè Nazionale, che dilucidi il fatto, rimettendo poi il giudizio del merito della cauſa al Papa, lo che fu da lui fatto: anzi caſsò le deliberazioni Conciliari contro i ſtatuti de' Padri ſeguite, intimò nuovi Sinodi, comandò eſpreſſamente che tutti i Veſcovi ſi riportaſſero a quanto aveva egli a ſuoi Legati nel merito ſuggerito, rimovendo qualſivoglia appellazione, minacciò la depoſizione dall' offizio a Veſcovi refrattarj, fulminò anatemi contro i delinquenti contumaci, preſcriſſe l' ordine da tenerſi nella cauſa: e finalmente colla intimazione della ſcomunica obligò il Re a riprendere *Ingelburge* qual legittima Moglie. Tutto queſto tace il buon *Febbronio*, forma equivoci ne' termini per indur al ſuo partito chi lo aſcolta. E queſta ſi dirà ſincera fede, amor della verità, puriſſima intenzione?

XI. Riſpetto al diritto d' appellazione al Romano Pontefice come Giudice ſupremo e irreformabile, che pretende *Febbronio* (1) ori-

(1) Cap. 5. §. 6.

ginato dalle *Iſidoriane* decretali, quando lo ſteſſo *Natal Aleſſandro* (1) fa vedere che ricevè Pietro da Gesù Criſto per ſe, e ſucceſſori, ed è come un' appendice del Primato. Ma gia di eſſe abbiamo innanzi *Iſidoro* infiniti eſempli ſeguiti sì nell' Oriente, che nell' Occidente. Viene avanti colla ſua buona fede dicendo eſſere ſentimento di S. *Bernardo*, che queſte appellazioni arrecano orrende inconvenienze: *Quam horrendas inconvenientias poſt ſe trahunt promiſcuæ illæ appellationes ad Romanam curiam, intelligimus ex S. Bernardo*, (2) per rilevare, qual ſede merita *Febbronio*, conſultiamo il medeſimo melifluo S. Abate, e troveremo tutto il contrario. Scrivendo egli ad *Eugenio* Papa dice, che è grande e generale il bene delle appellazioni, e tanto neceſſarie quanto il ſole a mortali: *Fateor grande & generale Mundo bonum eſſe appellationes, idque tam neceſſarium, quam ſolem ipſum mortalibus. Revera quidem ſol juſtitiæ eſt prodens ac redarguens opera tenebrarum, prorſus fovendæ & manu tenendæ ſunt* (3). Condanna bensì il Santo gli abuſi delle appellazioni, che provengono non tanto dagli aggravati, quanto da quelli che aggravar vogliono: Ma le appellazioni conſidera neceſ-

ſariſ-

(1) Diſſ. 28. n. 4. prop. 1.
(2) Loco cit. nu. 3.
(3) Lib. 3. de conſid. cap. 2. n. 10.

fariſſime nella maniera che i Sagramenti ſono ſantiſſimi e utiliſſimi, ma l'uſurpamento degli indegni non è commendevole. Fidiamoci della fede di *Febbronio*, e poi vedremo, dove ci guiderà co' ſuoi inſegnamenti.

XII. Dice (1) che non sà ritrovar veſtigio, che ſiaſi S. Gio. *Griſoſtomo* appellato ad Innocenzo I. come vien preteſo. Sibbene riſpondo: ma e perchè ciò, ſe non perchè mette in viſta la prima lettera ſolamente, che ſenza dubbio non parla del fatto? Ma perchè colla ſua buona fede tiene occulta la ſeconda che mandò il *Griſoſtomo* al Papa per *Pantoſio* nella Piſſidia, *Pappo* nella Siria, *Demetrio* nella Galazia ſeconda, ed *Eugenio* nella Frigia tutti Veſcovi. Qual vien riferita da *Palladio* Veſcovo di Elenopoli ſuo confidentiſſimo, e doveva ſenza dubbio eſſergli nota, ove tra le altre coſe così leggeſi: *Scribite precor & auctoritate veſtra decernite, hujuſmodi inique geſta nobis abſentibus & judicium non declinantibus nullius eſſe roboris.*

XIII. Studia ogn' arte per iſcreditare la Curia Romana. Fa gran caſo e molto ſi diffonde nell' eſporre le querele e gravami delle Nazioni verſo la Santa Sede, e dietro a lui anche oggidì ſi vanno da molti rinnovellando, abbenchè da tanto tempo dileguate coi

(1) Cap. 5. §. 9 n. 2.

Concordati. Ma qui pure ſta forſe a dovere la buona fede? Udiamo: (1) parlando di quelle della *Germania* pr pone una Dieta tenuta al tempo di *Siſto IV.* nell'anno 1479. in Coblentz, nella quale vuol far credere che foſſero eſpoſte molte querele, che dice di ricavare da *Leibnizio* (2). Ma chi il crederebbe? La indicata Dieta cogli eſpoſti gravami è una pura putidiſſima favola. Giacopo *Iſelino* uno de' più verſati nell'antichità profana ed eccleſiaſtica, e che ci donò una gran quantità di diſſertazioni e raccolte, fa menzione di molte Diete celebrate in *Coblentz* innanzi e dopo l'anno *1479.*, ma dell' indicata non fa parola di ſorte. Lo ſteſſo abbiamo da Giovanni *Volfio*, dal *Freero*, dal *Goldaſto*; non fanno cenno nè de' gravami, nè della Dieta, quantunque ſiano calunniatori della Sede Apoſtolica. Nella Storia della pragmatica di *Treveri* ſtampata in Auguſta nel 1750., e che *Febbronio* doveva neceſſariamente conſultare, Tomo 2. ſi fa menzione di molte azioni, patti, convenzioni ſeguite in *Treveri*, e in *Coblentz* con Siſto IV.: queſta ſola Dieta ſi ommette. Il ſilenzio degli Autori nel caſo preſente ſerve di grand'Argomento. Nell' anno ſteſſo 1479. fu celebrata una Dieta in *Friſinga*

(1) Cap. 6. §. 10. n. 1.
(2) Cod. jur. Gen. Dipl. par. 1. pag. 439.

ga compoſta di Principi, di un' Arciveſcovo, e cinque Veſcovi: in eſſa niun lamento fu fatto contro la Santa Sede per la infrazione de' concordati, come ſi vorrebbe far ſuppor-re, che ſeguito foſſe nella contraſtata Dieta. Nel medeſimo anno ſotto *Federico III.* ſi unirono i Comizj di tutti i Stati Eccleſiaſtici e Secolari della Germania, ai quali intervenne anche *Auſia* Cardinale per comando di *Siſto IV.*, nè ſentì egli obiettata in quel congreſſo la violazione de' Concordati. Che dovremo da ciò didurre ſe non che la decantata Dieta ſe la ſognò Guglielmo Leibnitz nella ſua Ungarica prigione? E il buon *Febbronio*, che per inveire contro la Curia Romana tutto adopra, la adottò, e vorrebbe a noi darla da bere.

XIV. Lo ſteſſo dir deveſi di altri 20. gravami coi rimedj, e avviſi, che ſuppone propoſti nell' anno 1510., ſopra di che ci rimette al ſuo Marguardo Treer per conſultare. Ma io lo invito ad apprendere meglio la verità de' fatti dal Padre Ignazio Scuarzio, il quale con fortiſſime ragioni prova contro *Pfefingero*, *Conringio* e altri Proteſtanti, che i gravami ſono ſtati eſpoſti ed eſagerati co' ſuoi rimedj e avviſi da grave, maligna e indegniſſima penna, contrarj eſſendo all' inclita Nazione Germanica, e che non potevano eſſere ſe non parto di alcuni privati, guidati da *Goldaſto* nemico giurato della Religione, e della Sede Apo-

ſtolica, così che dai medeſimi Eretici fu malamente inteſo. La medeſima cenſura meritano i 100. gravami egli avviſamenti di *Federico* III. propoſti dal *Goldaſto*, ne' quali oltre le falſità e impoſture non appariſcono ſe non eſagerazioni e artificj, che per ſe ſteſſi rimarcanſi: Ma gia il mentovato Padre Ignazio ci aſſicura, che i legittimi gravami della Nazione ſono ſtati dal Concilio di *Trento* riformati: *Nationis Germanicæ gravamina legitima modo legitimo per Pontifices & præcipue per Tridentinum ſunt reformata* (1).

XV. Dopo i gravami della Germania propone *Febbronio* nu. 8. quelli delle *Gallie* colla ſcorta di Stefano *Baluzio* dotto bensì ed erudito, ma per l' acerbita ſua contro la Sede Apoſtolica è molto commendato da Ermanno *Conringio* già noto eretico, e che ſcriſſe di propoſito contra la fede Cattolica, col quale il Baluzio teneva commercio letterario. Dice dunque *Febbronio*, che furono queſti gravami eſteſi dai Veſcovi delle Gallie congregati in *Melun* l' anno 1548. per comando del Re *Enrico*. Sorpaſſiamo il ſilenzio oſſervato di queſto congreſſo dal *Graveſon*, e *Spondano* Scrittori Franceſi, quantunque facciano menzione di altri congreſſi di Veſcovi ſeguiti nel medeſi-

(1) Par. 6. coll. Hiſto. qu. 3. & 9.

desimo anno in *Augusta*, *Magonza*, *Colonia*, e *Treveri*. Soffermiamoci nell' esame cronologico dell' epoca di questo Concilio. Il Re *Enrico* fu coronato in *Rems* li 26 Luglio 1547; e tosto mandò Roano a Roma per ossequiare il Pontefice Paolo III.: e passando per *Bologna* espose li 22 di Agosto al Concilio, che colà celebravasi, la sincera volonta del Re di secondare ogni premura del Pontefice. Nel medesimo anno *Paolo* pregò *Enrico* di far eseguire il decreto di abolizione della pluralità de' Vescovadi, tenuti dai Cardinali e Vescovi del suo Regno. Il Re dall' altro canto supplicò umilmente, che creasse *Carlo* di Borbone Cardinale, e fu fornito con lettere patenti delli 9. Gennajo 1548., e li 10. Giugno gli mandò il Capello rosso, con condizione però che firmiasse una formula di giuramento, che prometteva obbedienza alla Santa Sede, concepita in questi termini: *Ego Carolus Cardinalis promitto ac juro, quod ab hac hora in antea fidelis & obediens ero B. Petro, Sanctæque Romanæ Ecclesiæ & Domino nostro Paulo* PP. *III. suisve successoribus... Regulas SS. Patrum, decreta, ordines seu dispositiones, reservationes, provisiones, mandata Apostolica totis viribus observabo & faciam ab aliis observari* (1). Tutto fu

(1) Apud Raynal. ad an. 1548. nu. 87.

puntualmente eſeguito. Come dunque può crederſi, che non oſtante così bella corriſpondenza uditi ſi foſſero lamenti, gravami, diffidenze? o quante filaſtrocche!

XVI. Porta finalmente *Febbronio* nu. 9. un volume preſentato dai Legati Ceſarei, che conteneva molti Capitoli di riforma da eſeguirſi nel Concilio di *Trento*. Ma non doveva *Febbronio* laſciar ſotto ſilenzio, che eſſendo alcuni contrarj all' onor del Sinodo, dei Preſidenti, e della maeſtà del Pontificato, anzi altri offendevano le pie orecchie, come quelli che volevano tolto il celibato eccleſiaſtico, e i digiuni: i Legati Pontificj rappreſentarono a *Ferdinando* le inconvenienze de' medeſimi, ed inſieme lo aſſicurarono, che tolte le coſe, che non convenivano, a tutto il rimanente ſi ſarebbe provveduto. *Ferdinando* udite le rimoſtranze fece modeſtamente ſue ſcuſe, dice il *Rainaldo* (1) con i Legati, ai quali ſi riportò, proteſtando di non ingerirſi nelle coſe Eccleſiaſtiche, laſciando queſte all arbitrio del Papa e del Concilio. Tutto fu eſeguito con puntualità, di maniera che *Ferdinando* in una ſua lettera al *Lunenſe* Legato di *Filippo* Re delle Spagne ebbe a dire: *Quod ad eam diſciplinam attinet quidquid propoſueramus aut proponere poteramus cumulate conſecuti ſumus*. E il *Rainaldi* ci aſſicura che

(1) Ad ann. 1562. nu. 61.

che tanto *Ferdinando* I. quanto *Maſſimiliano* II. ſottoſcriſſero pienamente li 6. Dicembre 1563. i decreti del Concilio di Trento. *Ferdinandus I. & Maximilianus II. per Oratores ſuos ſacri & Æcumenici Concilii Tridentini decretis fidei & morum ſubſcripſere ſponte, ex certa ſcientia, ſpontanea voluntate, omnibus melioribus modo, via, jure, cauſa, forma* (1). Queſte coſe perchè niente ſi addattano all' umore Febbroniano, che è di ſcreditare la Sede Pontifizia, egli le ſorpaſſa francamente. E poi dirà di eſſer animato da una puriſſima intenzione, e buona fede.

XVII. Potrei moltiſſimi altri eſempli di mala fede di *Febbronio* produrre: ma non debbo ſcoſtarmi dal ſemplice ſaggio propoſtomi. Oltre che ſi riconoſcerà queſta ſempre più dalle contraddizioni, dall' eſagerazioni, dal produr Teologi, che vorrebbe da noi conſultati, quai uomini di ottima credenza, quando poco o niente ſono alla cattolica fede attaccati: dal rappreſentar che fa i Papi poco meno che nemici della riforma della diſciplina, contrarj alle Conciliari unioni, inſidiatori dell' altrui giuriſdizione; quando farò vedere, che la coſa è tutta all' oppoſto; dal mettere la dottrina delle *Iſidoriane* Decretali in un' aſpetto il più odioſo;

(1) Ad ann. 1563. num. 220.

ſo; quando ottimamente ſi uniforma a quella degli antichi Padri, che la tradizione Apoſtolica ci conſervarono: dal proporci i Concilj di *Piſa*, *Coſtanza*, e *Baſilea* quai più ortodoſſi di quanti ſiano mai ſtati, e che da eſſi prender poſſiamo la vera norma del governo della Chieſa; quando nella parte che più di tutte adotta *Febbronio*, niente affatto ſi confanno colle antiche regole de' Padri, irregolari ſi veggono i loro decreti, inſuſſiſtenti le maſſime, e che finalmente finirono in un' aperto ſciſma: tutto queſto ravviſeremo coi più preciſi monumenti di verità.

C A-

CAPITOLO IV.

Contraddizione che in Febbronio rilevasi.

I. Vengo alle aperte contraddizioni che si ritrovano nel gran libro di *Febbronio*, a cui pur tanta gloria si da, chiamandolo il Traduttore di altra di lui opera *Aureo*. Non vi è argomento più convincente per dimostrare insussistente la dottrina di qualche Autore, quanto il far rimarcare, che è a se stesso contraddicente, poichè colla contraddizione ricrede a se medesimo, distrugge la sua propria dottrina, e niente in sostanza asserisce, imperciocchè ammettendo per modo d' esempio il *Purgatorio*, e poi negandolo, niuna cosa del *Purgatorio* afferma. Per questa ragione il *Bosvet* nella prefazione alla famosa sua storia della variazione delle Chiese de' Protestanti fa vedere, che se i loro seguaci comprendessero a fondo la diversità e opposizione degli articoli che professano, abbandonerebbero una dottrina, che tutto giorno variando negli articoli, anzi l' uno all' altro contraddicendo, niuna credenza ammette. In *Ginevra* fu impressa una raccolta di tutte le confessioni di fede, tanto quelle che difendono nel Sagramento dell' Altare il senso figurato quanto quelle che lo negano. Fu ella ricevuta dall' una e l' altra credenza come un corpo intiero della Sacra

Teo-

Teologia per conoſcere la fede antica e prima. Ma come ſi può in queſto modo rilevare la fede antica, ſe l' ereſia colle ſue variazioni è ſempre nuova?

II. *Febbronio* quaſi in tutti i punti porta dottrine tra ſe contrarie; dunque non può dire, che ſtia alla difeſa dell' antica dottrina, ma ſi dovrà dire tutta nuova, anzi affatto inconcludente, perchè quello dice in un luogo contraddice in un' altro. Porterò alcuni eſempli. Al cap. 2. §. 3. dice che per ragion dell' unità, che Gesù Criſto voleva foſſe ſempre ſtabile nella Chieſa, ha determinato che vi foſſe tra i Miniſtri uno, che ſoſteneſſe la ragione del *Primato* nella Chieſa, e queſta prerogativa diſpensò a S. *Pietro*: ma in chi paſſar doveſſe dopo di lui, niente pensò, laſciò alla Chieſa la diſpoſizione. Quindi il Sagro Primato è per divina iſtituzione; la perſona che lo ſoſtiene è per autorità della Chieſa, di modo che dice: *Ex rationabilibus motivis auctoritate Eccleſiæ eumdem Primatum ad alium Epiſcopum e: g: Mediolanenſem, Pariſienſem &c. transferri poteſt*. Ma poi dimentico convien dire di ſe, al §. 11. nu. 1. eſponendo la gran conteſa nata tra S. *Stefano* Papa, e S. *Cipriano* intorno il Battesimo degli Eretici dice, che S. *Stefano* ſoſteneva il Principato nella Chieſa nella maniera che S. *Cipriano* lo eſercitava nell' Africa: *Eo ſemper ſalvo*, notiſi attentamente, *quod Stephani* PP. *univerſalis Primatus*

ſit

ſit ex inſtitutione Chriſti, Cypriani è contra humanæ ordinationis. Ma come si contà queſto colla precedente dottrina? Se *Stefano* ha il Primato per iſtituzione di Criſto, non lo ha dunque per autorità della Chieſa: o ſe queſto vogliamo accordare, non ſarà il Primato di *Stefano* per iſtituzione di Criſto. *Dirait, ædificat.*

III. Volendo dichiarare quai diritti ſi convengono al Primato, dice (1) convenirſi tutti quelli, ſenza i quali l' unità della Chieſa non ſi può conſervare. E al nu. 10. così ſi eſprime: *Summa Pontificiorum reſervatorum, quæ in Primatu fundantur defluentium partim immo ut plurimum, immediate ex jure divino.* Ma poi al §. 7. nu. 9. parla con altro tuono, dice: *Habet univerſalis Primatus ſua jura partim ex jure divino, partim ex humano; immo plura ex hoc quam ex illo.* Qui fa i diritti del Primato per lo più umani, di ſopra li vuole divini, come poſſa conciliarſi la coſa nol sò. Merita poi rifleſſo che nell' ultimo luogo vuole che il Primate Pontefice riconoſca per lo più i ſuoi diritti dall' uomo, dove che i Veſcovi dice che l' hanno quaſi tutti da Dio: *Habet ordo Epiſcoporum fere omnia ſua ex jure Divino.* Fa che ſia di miglior condizione il Veſcovo del Papa: il Primato di queſto è per iſtituzione divina, e i diritti li ha dal uomo. Il Pri-

(1) Cap. 2. §. 4.

Primato del Veſcovo è per iſtituzione umana, e i diritti li ha da Dio: belle in vero ſono queſte dottrine, nuove di zecca.

IV. Dice *Febbronio* (1) che col teſto di S. *Matteo* 16. 28. *Tu es Petrus &c.* ſi prova il *Primato* di S. Pietro, ma tale, che non oltrepaſſi i confini di direttorio: *Talem qui fines directorii & formæ non egrediatur*. Poi al cap. 2. §. 4. ſtabilisce un' aſioma, col quale dice, che gli eſſenziali diritti del Primato quelli eſſer devono che l' unità richiede: onde così proſiegue al nu. 2. *Inter hos nudi directorii fines jura Primatus non ſubſiſtunt, exigit amplius aliquid conſervatio unitatis in Eccleſia.* Qui oltrepaſſa di molto que' confini, che prima ſtabiliti aveva. A qual partito adunque vuole egli che ci appigliamo, ſe prima ci preſcrive che a S. *Pietro* e ſucceſſori accordiamo la ſola direzione: Ma poi ci ordina, che paſſiamo innanzi il puro direttorio, e diamo aſſai più al Papa per conſervare l' unità nella Chieſa, una coſa diſtrugge l'altra.

V. Proſieguendo a narrare il di più che deveſi accordare al Primate dice: *Supremo ejus muneri annexa eſſe debet ſollicitudo ut per univerſum orbem obſerventur canones; ut fides illibata cuſtodiatur, ut iidem ritus ſubſtantiales: in*

mini-

(1) Cap. 1. §. 2. nu. 6.

miniſtrandis Sacramentis adhibeantur, ut denique unam omnes eamque ſanam doctrinam moralem profiteantur. Ora per adempiere queſto vede egli beniſſimo eſſer neceſſaria la giuriſdizione, di modo che dovendo il Primato oltrepaſſare i confini della pura direzione, convien anche abbia giuriſdizione verſo quelli, ſopra i quali fa il Primato valere per i fini indicati: *Cum vero qui id procurare tenetur, neceſſaria auctoritate*, ideſt Juriſdictione, *inſtructus eſſe debeat refragantes ad id compellendi &c.* Ma poi nega aſſolutamente queſta giuriſdizione. Nel medeſimo Capitolo 2. iſtituiſce un' intiero paragrafo, col quale vorrebbe dimoſtrare, che *Principatus Summi Pontificis per univerſam Eccleſiam non tam eſt juriſdictionis, quam ordinis ac conſociationis* §. 11. E al cap. 3. §. 4. dice: *Juriſdictio proprie talis Romano Pontifici in omnes Eccleſias non competit.* Queſt' è un parlare tra ſe oppoſto, dunque niente concludente: Se ſeguir voleſſimo la ſua ſcuola, qual dottrina mai apprendereſſimo. *Ah devita prophanas vocum novitates* (1).

VI. Accorda che al Pontefice convenga il medeſimo gius nella Chieſa univerſale, che godeva S. *Cipriano* nell' Africa. Ora dice che S. Cipriano aveva diritto di *Concilia convocandi illiſque præſidendi ... ſimiliaque quæ Romano Pon-*

(1) P. Timot. 6. 20.

Pontifici *per totam Eccleſiam competunt , in ſuæ Africana exercendi*. Ma ſe conſultiamo il cap. 6. troveremo che dice nel §. 2. *Nulla lege divina aut humana convocatio univerſalium Conciliorum ſummo Pontifici reſervatur*. Qui toglie quello che prima di buona voglia accordò. Da chi abbia queſte belle dottrine appreſe, non lo sò: dall' antica tradizione e perpetuo conſenſo della Chieſa, che dice al cap. 1. §. 1. nu. 7. di ſeguire con *puriſſima intenzione e fede?* Nò ſicuramente, perchè nè i primi Padri, molto meno la Chieſa inſegnò mai coſe tra ſe contrarie.

VII. Eſſendo il Pontefice, come dice *Febbronio* (1) centro dell' unione Eccleſiaſtica, da ciò ne viene che *ab initio naſcentis Eccleſiæ per omnium ſæculorum decurſum tum in negotiis gravioris momenti, tum in iis quæ univerſam Eccleſiam ſive in fide, ſive in diſciplina reſpiciunt ad eum referatur, ut*, notiſi il motivo, *per hoc medium diſſitæ Eccleſiæ etiam extra Concilium inter ſe conferrent, maxime ad ſervandam inter ſe unionem & fidei unitatem*. Qui vuole che nelle cauſe maggiori, e in ciò che riguarda la Chieſa univerſale per rapporto alla fede e diſciplina i Veſcovi devono riferire ogni coſa al Papa, ſicuramente per ſentire il

ſuo

(1) Cap. 2. §. 4. nu. 6.

ſuo giudizio, mentre ſe ſi voleſſe la ſemplice relazione, le coſe reſterebbero indeciſe, nè il mezzo vi ſarebbe per conſervare l' unione e l' unita della fede. Queſto ſi avrà, quando riportate dai Veſcovi al Papa le materie, egli proferirà l' oracolo, a cui i Veſcovi ſi ſottomettono. Ma al cap. 4. §. 2. dà una dottrina diametralmente oppoſta, ſoſtiene che le cauſe di fede non ſono un riſervato del Papa: *Cauſæ fidei non ſunt reſervatum Summi Pontificis ... Nullæ cauſæ Majores jure divino & primorum ſæculorum obſervantia Apoſtolicæ ſedi reſervatæ ſunt.* Queſte ſono le belle lezioni, che ci dà con puriſſima intenzione l' aureo libro di *Febbronio*.

VIII. Niente ſtà più a cuore ad eſſo, quanto la giuriſdizione de' Veſcovi. Dice che ogni Veſcovo è da Dio, e dalla Chieſa coſtituito Giudice della fede; e la condannagione che fa delle dottrine ereticali deve eſſer laudata nelle altre Dioceſi e Provincie. *Quilibet Epiſcopus tanquam judex Fidei a Deo & ab Eccleſia conſtitutus judicabit de perniciosis doctrinis in ſua Diœceſi natis ... Habebitur etiam talis doctrina proſcripta non in illa tantum Diœceſi & Provincia, ſed in aliis etiam* (1) al numero poi 13. inſegna una dottrina tutta di-

(1) Cap. 6. §. 8. nu. 4.

verſa dicendo: *Singuli Eccleſiæ Paſtores & Rectores extra Concilium veritatum revelatarum reſpectu univerſalis Eccleſiæ ſunt tantum pro ſua quiſque parte cuſtodes & teſtes: Conſtat autem quantum interſit inter Teſtem & Judicem.* E poco dopo dice: *Quiſque privatus, quiſque Paſtor & Epiſcopus . . . in ſua reſpective ſphæra ſuam & aliorum fidem regulare & efformare debet, ſed non eſt juditium ipſum.* Di ſopra vuole che il Vescovo ſia Giudice delle materie di fede, e il ſuo giudizio deve dagli altri laudarſi: poi non vuole che ſia giudice, e riſpetto alla Chieſa univerſale lo fa ſemplice cuſtode. Ecco le dottrine inſegnate da *Febbronio*, contrarie tra di ſe, e perciò inconcludenti, perchè l' una l' altra ſi diſtrugge: e potranno ciò non oſtante meritarſi gli applauſi? ſi potrà dire che *Febbronio* ha colto nel ſegno, che ha diſcoperta la verità!

CAPITOLO V.

Esagera molte volte nella esposizione de' fatti.

I. Il carattere più importante che aver deve uno storico è la sincerità ne' racconti, lontana affatto da ogni viziosa amplificazione, perchè quando questa si discuopra, si snerva la verità, e niuna credenza gli si deve accordare. Il nostro *Febbronio* sembra d' ignorare affatto una così importante regola. Basta gli venga di trattar del Papa e della Curia Romana, non tralascia sicuramente di esagerare con tutta la forza. Cosa mai non dice egli dell' annata che riceve il Pontefice nelle ordinazioni? La chiama un nuovo peso appoggiato ad un debole fondamento: arriva fino a dire, far ella supporre una nuova natura nel Romano Pontefice: *Novum onus esse infirmo nixum fundamento, tali scilicet, quod aliam supponit naturam Romani Pontificis* (1). Cosa voglia egli dire con quest' ultime parole, non c' impegniamo nell' esame del pensamento, perchè troppo dir dovressimo, risparmia-

(1) Cap. 7. §. 5.

miamolo per questa volta. Basterà dire, che due gravissimi Scrittori, che pur lo favoriscono, parlano con assai più moderazione, il primo è Pietro Cardinale d' *Alliaco*, il quale nel suo libro: *De auctoritate Ecclesiæ* part. 2., scritto nel 1417. mentre celebravasi il Concilio di *Costanza*, e sostiene, che può benissimo il Papa ricevere dai Vescovi promossi l' onorario o sia sportula, che dicesi *Servizio comune*, e dai minori benefizj i primi frutti per sostentamento degli assistenti alla Chiesa ad esempio dei *Leviti*, che ricevevano le decime; e del sommo Sacerdote, a cui spettava la decima della decima de' Leviti. E voler condannarla di simonia, l' errore è temerario e da non tollerarsi, e si oppone alle costituzioni dei Re di Francia, della Chiesa Gallicana, e Accademia di Parigi.

II. L' altro è Giovanni *Gersone*, il quale nel suo libro *Dei Stati della Chiesa*, istituisce sei considerazioni intorno a ciò: e alla considerazione sesta così conchiude la cosa: *Hoc agendo*, cioè ricevendo i Pontefici le annate, *nedum scandalizant active vel peccant, sed merentur tamquam defensores jurium non solum suorum personalium vel Ecclesiæ particularis Romanæ, sed universalis Ecclesiæ & ad utilitatem honestatemque totius Reipublicæ Christianæ, quæ consistit in suo decore membrorum maxime principalium.* Anche Natal *Alessandro*, a cui pure presta tutta la

fede

fede, fa vedere (1) l' onestà ed equità dell' annata con sette fortissime ragioni.

III. Declama altamente contro le dispense Pontifizie, le chiama pericolose, (2) e che non possono lasciare il possessore senza rimorso di coscienza. Parla molto di esse anche al Cap. 5. §. 5. e Cap. 6. §. 13. e 15. dichiarandole illecite, intollerabili e scandalose. Se avesse presa la scuola di *S. Bernardo*, avrebbe temperate le invettive. Insegna egli, che dove interviene la necessità, la dispensa è scusabile, dove l' utilità è lodevole: *ubi necessitas urget, excusabilis est dispensatio: ubi utilitas provocat, dispensatio laudabilis est* (3). Ma risponderà *Febbronio*, che non intende prendersela assolutamente contro le dispense, ma solo contro l' abuso che si fa delle medesime. Tutto va bene, ma quì è appunto, dove più alza le grida facendo supporre che i Pontefici fanno un' orrendo abuso della facoltà dispensativa. Dirò però col predetto Dottor melifluo: E' male senza dubbio dar ascolto alle importune ricerche di dispense illecite. Ma vorremo per questo giudicare di balzo, che il Papa vi dia assenso al male, e che piuttosto ingannato o importunato sia costretto di accordare quello, che

(1) Diss. 9. sæc. XV. art. 6.
(2) Cap. 3. §. 7. n. 8.
(3) Lib. 3. de consid. cap. 4. nu. 18.

che ricuſato avrebbe in altre circoſtanze? *Quis malum eſſe neget aſſenſum præbere malo? Quod tamen ſummum feciſſe Pontificem nequaquam crediderim, niſi aut circumventum mendacio, aut importunitate victum* (1).

IV. Contro gl' Iſtituti de' Regolari per motivo dei loro Privilegj ed eſenzioni ſembra non aver egli termini ſufficienti per riclamare. Nel Cap. 7. impiega a queſto fine due lunghi paragrafi 7. ed 8. Dice che il miniſtero de' Religioſi non è di alcuna utilità all' Eccleſiaſtica Gerarchia: che è pericoloſo quando ſi rendono indipendenti dai Paſtori del primo e ſecondo ordine: che di più diventa dannoſo, ſe allo ſpirito d' indipendenza ſi unisca quello di ſingolarita: che rendono pregiudizio ai diritti de' Veſcovi. Vorrebbe perciò rivocati queſti privilegj. Non così però la ſente il più volte lodato *S. Bernardo*, che può aſſai meglio di *Febbronio* addottrinarci: miſura egli le diſpenſe, eſenzioni e privilegi de' *Regolari* colla regola della neceſſità, della comun utilità, (2) e della carità (3). Molte eſenzioni e privilegi impetrò egli dalla Santa Sede a favore degli ordini Regolari, de' Prepoſiti, degli

Aba-

(1) Epiſt. 7. ad Adamum nu. 9.
(2) Lib. 3. de conſi. ca. 4.
(3) Lib. de præc. & diſpenſa. ca. 2.

Abati. Il Cardinale *Petra* (1) difende la giuſtizia de' privilegi, ed eſenzioni de' Religioſi. Sopra queſto punto parlerò nella ſeconda parte.

V. Ma che non dice *Febbronio* della decadenza della buona diſciplina nella Chieſa, e della traſcuratezza nel rimetterla? Al cap. 6. §. 5. dice, che toſto che ſi viddero le corruttele aver poſto in Roma ben fermo il piede, molti uomini eruditi e ſanti non tralaſciarono di riclamare: *Vix firmum pedem Romæ fixerant Diſciplinares corruptelæ, cum Eccleſia per os virorum eruditorum & ſanctorum tum in Conciliis, tum extra ea adverſus illas reclamaret, idque agere nunquam ceſſaret.* Si cercò molte volte, ſegue a dire, di rimetter la caduta diſciplina: ma l' oppoſizione alla ſaluberrima riforma ſi è ſempre veduta nella Curia Romana inſuperabile: *Inſuperabili Romanæ Curiæ adverſus ſaluberrimam Reformationem oppoſitione* (2). Come può crederſi che *Roma* ſia l' aſilo delle corruttele?

VI. Ma chi non vede quanto egli eſageri in tutte le forme? L' ereſia per quanti ſforzi abbia ella fatti mai potè la ſua ſede piantarvi. In ogni ſecolo ſi viddero riſplendere colà per ſantità e dottrina Eccleſiaſtici di gran

(1) Com. ad Conſt. Apoſt. Sixti IV.
(2) Ibid. nu. 7.

merito, e particolarmente Sommi Pontefici, che per confeſſione dello ſteſſo *Febbronio* furono per la maggior parte ottimi in tutti i generi. Sono innumerevoli le lettere, le decretali, le coſtituzioni, che ſparſe *Roma* per tutto il mondo Criſtiano per dar inſegnamento e regola a ben credere, e ſantamente operare. Moltiſſimi ſono ſtati i Concilj Diocesani, Provinciali, Nazionali, ed Ecumenici o per inſinuazione de' Pontefici fuori di Roma congregati, o per comando di eſſi celebrati, o col loro ſuffraggio confermati. In Roma poi quaſi in ogni ſecolo ſe ne ſono tenuti parecchi: il recente Dizionario de' Concili ſtampato in Venezia nel 1769. ne conta ſino a 109.

VII. Roma dunque, da cui tanti religioſiſſimi e prudentiſſimi provvedimenti uſcirono, che fu ſempre fonte di pietà, domicilio de' Santi, colonna della Fede, ſede del Criſtiano ed Eccleſiaſtico Impero, aſilo della Religione, Maeſtra delle virtù, ampliſſimo ſeno della Cattolica ed Apoſtolica dottrina: Roma munita del patrocinio di tanti Santi, conſacrata col ſangue di tanti martiri, arricchita di tanti divini onori, fortificata da due gran baloardi SS. *Pietro* e *Paolo*. Queſta gran Città diſſi avrà Dio permeſſo che foſſe la ſentina, l' origine, la fonte, l' eſempio, l' eccitamento delle corruttele ſparſe per tutte le Chieſe: avrà comportato

che

che foſſe la ſorgente delle rilaſſatezze, la prima cagione della decadenza, o per meglio dire la total rovina dell' Eccleſiaſtica diſciplina? Nò nò non abbiamo ragione di credere tanto male in una Roma Capo del Mondo e della Criſtianità inſieme: ed è giuſtiſſimo il rifleſſo che fa Enea *Silvio* (1) cioè che fatto il proporzionato confronto delle ſedi primarie colle inferiori, non vi è Curia, nella quale minori ſi veggono gli abuſi, e maggiore il buon ordine che nella Romana.

VIII. E' poi manifeſtiſſimo il torto che fa a tanti ſaviſſimi e zelantiſſimi Pontefici, che indefeſſi ſi affaticarono per riſtorare la diſciplina, come fece *Eugenio* III. ſino a conciliarſi l' odio e l' avverſione di molti. *Clemente V.* che promulgò molte Coſtituzioni per queſto fine, *Aleſſandro V.* che iſtituì una Congregazione de' Cardinali e Teologi, acciò ſtabiliſſe i capi della riforma, lo ſteſſo fece *Martino V.*, ordinando anche che ſi eſtendeſſero nuove regole per la Cancellaria: onde diſſe il Cardinale Vincenzo *Petra*, (2) che Martino nel principio del ſuo Pontificato innovò gli antichi articoli della riforma, ed altri ancora ne aggionſe, incominciando dagli uffi-

(1) In reſponſ. ad Martinum Meir Archiep. Ma.
(2) Com. ad Conſt. Apoſt. To. 4. ad Ceneſi. 3. nu. 1.

uffiziali della Cancellaria Apoſtolica. pubblicò una Bolla contro i Simoniaci, decretò molte coſe da oſſervarſi dagli Auditori della Ruota Romana, Avocati, Procuratori, Notaj. Ad *Eugenio IV.* dopo tante traverſie riuſcì di fare la tanto ſoſpirata unione dei Greci, Armeni, e Orientali tutti; nè è da crederſi che ſe nella Romana Curia rimarcate ſi foſſero quelle corruttele che *Febbronio* eſagera, non ſi ſarebbero nò gli Orientali determinati, nè a dichiarare la famoſa confeſſione, colla quale accordarono al Papa la pienezza di Poteſtà, nè a formare la ſoſpirata unione.

IX. *Aleſſandro VI.* che *Febbronio* chiama *Monſtrum Pontificium*, e pur tanto di lui non diſſe Beniamino *Ederich* Proteſtante (1) quantunque parli male di quaſi tutti i Pontefici. Nel 1499. trattò di reſtituire la diſciplina Eccleſiaſtica; e nelle Fiandre comandò ſi eſeguiſſe; fu autore delle Coſtituzioni Eccleſiaſtiche, e altre molte provvidenza ſtabili. *In Alexandro vitia æquabant virtutes*, diſſe il *Carriera* (2). *Giulio II.* rinovò il giuramento di celebrare un Concilio generale per riformar la Chieſa: e ſe differì la eſecuzione fino all' anno 1512. *Fuit nolens quia non valens*, diſſe in una ſua ſchedula,

(1) In Iſago. ad lit. huma.
(2) Hiſt. Cronol. ad an. 1492.

la, che fu presentata ai Padri del Concilio *Lateranense*: presiedè fino alla quinta sessione di questo Concilio, dopo la quale compì i giorni suoi. *Leone X.* che gli fu sostituito li 27. Aprile del 1513. comandò che fossero prescelti 24 Prelati, acciò conferissero co' Cardinali per eseguire la gran riforma; e nella sessione IX. fu letta publicamente la Bolla di *Leone* intorno la riforma della Curia, i cui canoni si possono leggere presso il *Carranza* (1) e meritò il suo zelo per questa parte, che fosse commendato da *Vinfelingo* quantunque dichiarato nemico della sede e Curia Romana (2).

X. *Adriano VI.* per testimonio del *Launojo* (3) cercò di rimettere i costumi decaduti de' Curiali: e per il suo Legato, dice il Protestante *Mattia*, promise a Germani di affaticarsi a tutto potere per la emendazione delle Chiese e Curia Romana: ma poco dopo fu dalla morte colpito; *Clemente VII.* succeduto ad Adriano ebbe la stessa sollecitudine per la riforma, e mandò in Germania il Cardinale *Campegio* munito di ottime costituzioni, le quali furono lette nella Dieta di Ratisbona l'anno 1524 per riformare il Clero Germanico. Scrive a *Francesco I.* Re di Francia per la convo-

(1) In sum. Conci.
(2) In replic. ad Ene. Sylv.
(3) Apud Sandinium in Adriano.

vocazione di un Concilio generale, e propoſe a Proteſtanti le condizioni per queſto Concilio: Ma nell' atto che effettuar dovevaſi, la morte ce lo rapì, ſubentrò *Paolo* III. nel 1534. dice *Febbronio* che fu da una congregazione de' Cardinali e Prelati rappreſentato a queſto Pontefice, che la rilaſſatezza nella Romana Curia era arrivata all' eccesſo, metteva in diſperazione l' eterna ſalute con ſommo ſcandalo de' fedeli, e la Criſtiana religione era poſta in ridicolo. Ma convien dire che fiaſi egli queſta congregazione, queſti eccesſi inventati, poichè di ciò non parlano i Concilj di *Berri*, di *Sens*, di *Colonia* celebrati in que' tempi, nè quelli di *Auguſta*, *Treviri*, e *Magonza*, che pur di coſa sì notoria fatta avrebbero qualche parola: almeno portati aveſſe egli i fonti, da' quali la ricavò: anzi abbiamo da Teofilo *Rainaudo*, che in Germania ſi cercò di regolare i coſtumi del Clero e popolo, ad eſempio di molte riforme Romane: *Ad exempla multiplicis reformationis Romanæ*, (1) lo che vien confermato dalle coſtituzioni del *Campegio* preſſo l' *Arduino* (2) dallo Statuto 2. del Sinodo *Auguſtano*, e dai Capitoli del Sinodo I. *Colonienſe*. *Paolo* III. adun-

(1) In Brev. Chriſ. Chrono.
(2) Tom. 9. Conci.

adunque niente più aveva a cuore, dice il *Spondano*, che di eccitare la pietà Criſtiana, al qual fine intimò nel 1535. il Concilio di *Trento* per eſtirpare le ereſie e riformare i coſtumi. Fu il primo ad iſtituire la congregazione della S. Inquiſizione nel 1542. ne formò un' altra di quattro dottiſſimi Cardinali, e cinque Prelati, acciò notaſſero capitolarmente tutto quello che ſembrava più degno di riforma.

XI. *Giulio* III. continuò il Concilio di Trento, e ſi adoprò per emendare la ſua Curia: nel 1550. diede alla luce alcune Coſtituzioni utiliſſime per riparare la diſciplina tanto in Roma, quanto altrove; tenne molte conferenze per queſto fine coi Cardinali; ſuggerì ottimi regolamenti per il Conclave per la elezione del Pontefice, per la riforma dei Cardinali, come abbiamo dal *Rainaldo* (1). Finalmente *Pio* IV. fu quello che diede fine al Concilio di Trento nel 1563. e lo confermò dopo di che pubblicò molte graviſſime Bolle per tener in dovere la ſua Curia, gli Eccleſiaſtici, e li fedeli tutti, e per fare che oſſervate foſſero le leggi ſagroſante del Concilio.

XII. Queſti ſono i Pontefici contro i quali *Febbronio* inveiſce più acerbamente, rappreſen-

(1) Ad an. 1553.

ſentandoli traſcuratiſſimi nel togliere dalla Chieſa gli abuſi e le corruttele, anzi nemici aperti della vera riforma, contro tante teſtimonianze anche di Eretici. Dirà egli: A buon conto i buoni effetti non ſi ſono mai veduti, le corruttele continuarono; gli abuſi non ceſſarono. Ma forſe che aſpetterà egli di vedere la Chieſa di Dio, e la Curia Romana ſenza alcuna corruttela ſenza abuſi? Se così penſa gli riſponderò, che aſpetti queſta purità, queſta perfezione nella Chieſa trionfante, non nella militante, la qual vien rappreſentata, dice S. *Girolamo* (1) dall' arca di Noè, dove vi fu ſempre il *Pardo* col *Leone*, il *Lupo* coll' *Agnello*. Diceva S. *Agoſtino* (2) per quanto vegli per conſervare nella mia caſa la buona diſciplina, ſon però uomo, e vivo tra gli uomini; nè poſſo arrogarmi, che ſia la mia caſa migliore dell' arca di *Noè*, nella quale tra otto pur vi fu uno del ſuo buon Padre deriſore; o migliore di un' *Abramo*, di un *Iſacco*, di un *Giacobbe*, di un *Davidde*, di un *Paolo*, che pur tollerar dovettero de' cattivi: migliore dello ſteſſo Gesù Criſto che pur comportò tra i ſuoi diſcepoli un *Giuda* traditore.

XIII.

---

(1) Diabo. con Lucifer.
(2) Epiſt. 78. al. 133. nu. 8.

XIII. Così è i Sommi Pontefici non poſſono veder tutto, provveder a tutto, rimediar a tutto, ſono inveſtiti della prima autorità; della piena poteſtà, con tutto queſto convien talvolta che dicano coll' Apoſtolo: *Omnia mihi licent, ſed non omnia expediunt*, (1) Guglielmo *Lindano* confeſſava ingenuamente, eſſervi alcune coſe, che hanno biſogno di mano medica anche riſpetto ai coſtumi del Clero: ma per guarire la piaga convien aſpettare la maturità, non eſacerbarla con precipitoſa temerità: *Secandi ulceris maturitas expectanda, non præcipiti temeritate exacerbanda* (2). Quando a Dio piacerà, ſegue a dire, e vedrà la neceſſità ſuſciterà ſenza dubbio per i biſogni della Chieſa i ſuoi *Girolami*, i *Damaſi*, gli *Ambrogi*, gli *Agoſtini*, i *Leoni*, i *Gregori*, che la lagrimevole faccia della Chieſa rimettano ne' primi puri coſtumi. Piuttoſto preghiamo il Signore e preghiamolo di cuore, che per ſua infinita miſericordia doni al ſupremo Paſtore, e Prelati tutti l' abbondanza del ſuo ſanto ſpirito; ai Principi l' ardente zelo di far oſſervare inviolabilmente le determinazioni del Capo; e a noi la docilità di riceverle con ſommiſſione, e ajuto per recarle a opera. Siam pieni di ulcere, e cangrene, e non pertanto non vo-

(1) 1. Cor. 6. 12.
(2) Panoplæ. lib. 4. nu. 100.

vogliamo nè Medico, nè Chirurgo. Cancelli dunque *Febbronio*, ſe vuol far giuſtizia alla verità quello ſcriſſe (1), che la reſiſtenza de' Pontefici per il Concilio è quaſi inſuperabile, perchè temono la riforma: *vix ſuperabilem reſiſtentiam inveniebat, Imperator, ex parte Romanorum, ſuam in Synodo reformationem metuentium.*

XIV. Anche i di lui lamenti riporto al dinaro che ſi esborſa alla Curia Romana ſono oltremodo eſageranti. Le ſpedizioni che ſi fanno nelle Congregazioni del Concilio, de' Veſcovi e Regolari, dei Riti, del S. Offizio, dell' immunità: nella Dataria delle Indulgenze, nella Segretaria de' memoriali, e della Sac. Penitenzieria, ſi fanno *gratis* e ſenza ſpeſa di ſorte. Lo ſteſſo ſi pratica nelle ſpedizioni *in forma pauperum*. Solo nella Dataria de' Brevi la taſſa è a miſura della qualità dei benefizj, o delle diſpenſe, che ſi richiedono, la quale per molte ragioni è oneſtiſſima e doveroſa. Il Sommo Sacerdote della legge antica riceveva la decima delle decime dall' ordine de' Leviti, che montava ad una immenſa ſumma, come può vederſi nell' inſigne opera di recente intorno la ricchezza del Clero data alla luce dal P. D. Anſelmo

De-

(1) Cap. 6. §. 15. nu. 6.

Defing, il quale in tal incontro fa vedere le ricchezze immenſe accordate dai Turchi ai loro *Muftì*, ai *Brammani* dagl' Indiani, ai *Scheb* dagli Arabi, ai *Sedes* dai Perſiani, ai *Larni* dai Tartari: e così di ogni Nazione ai loro falſi ſacerdoti. E pure l' uffizio del Sommo Sacerdote dell' antica legge era ſolo d' invigilare per i Sacrifizi, e per i riti Giudaici: molto più poi ſi converrà la decima al Sommo Pontefice, che ha iſpezione ſopra tutti i biſogni della Chieſa. Di paſſaggio oſſerviſi, ſe a Prelati, o Soggetto di alta ſfera accade qualche ſventura, che dalla patria gli convenga ſloggiare, dove ſi và? a Roma per eſſer dal Papa mantenuti. Quanti ve ne ſono? evvi guerra contro li nemici della Chieſa? da Roma ſuſſidio. Da tutte le parti del mondo fioccano pellegrini? col pane dello Stato Eccleſiaſtico ſon nudriti.

IV. Quelli che hanno cura delle anime giuſtamente ricevono le decime pel loro ſoſtentamento: e perchè non ſi daranno al Pontefice, che è da Dio coſtituito Rettore di tutto il gregge di Criſto? Sono le Chieſe Cattedrali e le Abazie iſtituite coll' autorità della Chieſa Romana, e per queſto chiamaſi Madre di tutte le Chieſe, come ſe foſſero dal ſuo ventre uſcite, ſiccome dice il Concilio *Lateranenſe* ſotto *Innocenzo* III. cap. 5. dunque è giuſto, che le figlie ſoccorrano la propria Madre. Sono lecite e oneſte le penſioni ec-

cleſiaſtiche, quantunque ſi paghino ogn'anno: dunque non ſarà diſdicevole darle al Pontefice, e ciò ſolo il primo anno. Finalmente è giuſtiſſimo il tributo e ſtipendio che ſi dà al Principe in riconoſcenza del ſuo Dominio, e per la vigilanza che tiene per la giuſtizia: adunque al Sommo Pontefice che preſiede a tutta la Chieſa; che è cuſtode e vindice della giuſtizia e diſciplina in tutto il mondo Criſtiano; che preſcrive la eſecuzione de' Canoni, che è Giudice delle cauſe maggiori; che riceve le appellazioni di tutti, gli ſi dovrà per giuſtizia la tanſa de' Brevi, che appunto per queſti titoli riceve, per propagare e cuſtodire la ſanta Fede, per aſſiſtere intieri popoli di Neofiti, per ſoccorrere tanti poveri: per preſtar ajuto a Principi contro i nemici della Religione, e per altri fini ſantiſſimi abbaſtanza noti; come appunto è quello di mantenere in tanti paeſi drappelli di Miſſionarj.

XVI. Chiuderò queſto Capitolo col notare una rilevantiſſima eſagerazione che fa *Febbronio* in propoſito della diſpenſa de' Benefizj. Così egli racconta: *Sane vidi Romæ anno* 1725. *omnia per obitum Cardinalis Franciſci de Aquaviva vacantia beneficia a Benedicto XIII. P. M. defuncto Nepoti tunc Abbati, poſt etiam Cardinali Trojano de Aquaviva ſimul & ſemel conferri; erant autem numero centum & undecim.* (1) Se ſi vo-

(1) Cap. 7. §. 9. n. 2.

ſi voleſſe preſtar quella fede, che ſembrerebbe meritarſi queſto Scrittore quando giuſta foſſe la eſtimazion grande, che di lui vien fatta, non ſi dovrebbe avere veruna eſitanza nel credere il racconto: e dall' altra parte qual più orrendo abuſo di queſto udir ſi può, conferire ad un ſolo un numero così eſorbitante di benefizj. Io pure a dir vero reſtai per la meraviglia. Cercai perciò di avere la nota fedeliſſima delle proviſte Eccleſiaſtiche godute dal Cardinale *Trojano* Aquaviva, ed eccola limpidiſſima e ſicuriſſima, che tuttavia può confrontarſi ne' regiſtri della Dataria, dai quali la ho fatta traſcrivere. Nell' *Apruzzo* otto benefizj ſemplici godeva, cioè quello di *S. Giacomo*, *S. Felice*, *S. Giovenale*, *S. Martino*, *S. Savino*, *S. Salvatore*, *S. Elpidio*, *S. Arcangelo*: e queſti tutti rendevano la miſera prebenda di Scudi ottantaſette e mezzo. In *Toledo* aveva quello di *Cargabuca* de' Alcalà di Scudi duecento ſettanta due e mezzo, e l'altro della Terra de' *Alama* di Scudi cento venti due e mezzo. In *Siguenza* il ſemplice de' *Galle* di Scudi ſettanta. In *Conca* l' altro ſemplice de' *Enrubia* di Scudi duecento ſeſſanta due. In *Abula* il Preſtimonio de' *Baracos* di Scudi duecento novanta ſette e mezzo. In *Albano* il Priorato di S. *Paolo* di Scudi ottocento ſettanta cinque. Una penſione ſopra l' Abazia di *Cuccuro* di Scudi cento. E finalmente in *Toledo* il Canonicato e Arcidiaconato

conato di *Madrid* di rendita di Scudi ſei mila e trecento. Summa di tutta la rendita Scudi otto mila trecento ſettanta ſette. I benefizj ſono in tutti num. 16. per arrivare ai milantati 111. ve ne vogliono ben 95. tutti parti dell' eſagerante *Febbronio*. Se per tanto delle coſe da lui co' propri occhi, come dice, vedute una così orrenda amplificazione egli fa, coſa poi dir dobbiamo di quelle, delle quali niuna teſtimonianza ci preſenta per autenticarli: o propone Scrittori oſcuri, e talvolta o colla ſola maſchera di Cattolici, o anche apertamente Eretici e giurati nemici della Romana Sede? Ma comunque fuſſe anche il fatto, crede egli, che il Cardinale non avrebbe volentieri con qualche Canonico delle Contrade del Febbronio cambiata ſorte, il quale oltre più Canonicati pingui goderà una opulentiſſima Prepoſitura, non che con un Veſcovo avente più Veſcovadi?

CAPITOLO VI.

Giudizio delle Decretali volgarmente dette d' Isidoro Mercatore.

I. Uno de' punti principali, per cui vedesi il zelo Febbroniano assai impegnato è la declamazione contro le Isidoriane Decretali, cioè contro la collezione delle Decretali, che si suppongono emanate dagli antichi Pontefici, massime fino a S. *Siricio*, e di cui fu volgarmente creduto autore *Isidoro Mercatore* o sia *Peccatore*, che si sa abbia fiorito nelle Spagne circa il IX. Secolo. Quì molto vi sarebbe a dire dell' Autore e delle materie. Ma per ora, e per tenere l' assunto metodo dirò solo, essere incredibile l' impegno di *Febbronio* di metter in discredito queste lettere. Dice che sono state la principal cagione della decadenza della buona disciplina: da esse è nato che il governo della Chiesa, che prima era santissimo, passò ad essere poco men che tirannico, e che quando i Pontefici non si spogliano delle massime da esse apprese non vi sarà mai pace nella Chiesa. Non fa altro *Febbronio*, che proferire esecrazioni, maldicenze, rimproveri contro l' Autore di questa compilazione. Dice che ha egli fatto più male alla Chiesa di quello ne inferirono gli Eretici tutti coi

loro infernali errori. Piagne amaramente, che tanti ſublimi Pontefici ſianſi laſciati dalle loro peſſime maſſime dirigere, in graviſſimo, dice, pregiudizio della giuſtizia e verità, e notabiliſſimo ſconvoglimento dell' Eccleſiaſtica polizia. Si perſuade che *S. Bernardo*, e molti altri Santi e dotti uomini, anzi lo ſteſſo Concilio di *Trento* ſiaſi laſciato da eſſe ingannare. Tanto dice contro di eſſe, che fa concepir in oggi orrore al ſolo nominarle.

II. E pure ſe ben ſi conſideri la coſa, non ſono nò quelle lettere di tanto biaſimo degne, come egli le rappreſenta: non ſono come vorrebbe far credere nè la torre *Babilonica* di *Lutero*, nè i luoghi teologici di *Melantone*, nè le iſtituzioni di *Calvino*, nè il miſtero d' iniquità di *Filippo Morneo*. Tanti uomini qualificatiſſimi, tanti padri, tanti Concilj anche generali ſi ſono di eſſe ſerviti ultimamente: per molti ſecoli la raccolta fu attribuita a S. *Iſidoro* di Siviglia, chiaro ornamento della Chieſa Cattolica: e tuttavia io credo eſſer ſtato il vero compilatore delle ſentenze in eſſe contenute.

III. L'error maſſiccio di *Febbronio* in queſta parte eccolo manifeſto, non ſa egli diſtinguere i titoli dalle materie. Se non può accordare i titoli che portano in fronte le lettere, li cancelli pure con buona pace, che niuno gli ſi opporrà, niuno lo ſgriderà. Ma ſe vuole le ſue declamazioni portare contro le ma-

materie e dottrine, che vengono in quelle decretali insinuate perchè attribuite ai Pontefici in questa parte oscuri, o qui che riclamo fortemente: nè sò come mai possa nel suo impegno sortire. Convien dire che o non le abbia lette, o non le abbia inteso. Ha egli le sue invettive copiate dall' Abate *Fleuri* (1) dal Giansenista Egidio *Vitte* nel suo *Augustinus Iprensis vindicatus* (2) da David *Blondello* e da altri gravissimi Protestanti. Questi sono i bei Maestri, dei quali si gloria aver le dottrine apprese.

IV. Ma udiamo quello fece in tal proposito l' enunciato famoso Calvinista, cioe David *Blondello*, per disingannare, come pretese egli, tutto il mondo della troppa credulità a queste lettere prestata. Intrapreſe un' enorme fatica, esaminando passo passo i periodi tutti delle medesime, e li confrontò con quanti mai ha potuto Scrittori Ecclesiastici, da cui rilevò, che altri sono de' SS. *Innocenzo*, *Zosimo*, *Sisto III.*, *Leone I.*, *Ilario*, *Gelasio*, *Gregorio*, *Martino* Sommi Pontefici, altri de' SS. *Ambrogio*, *Prospero*, *Idacio Claro*, della Storia tripartita, del Codice *Teodosiano*, di molti Concilj: e poi (bella in vero) vomita contro le lettere attroci maldicenze. Ma come può andar

(1) Discours 3.
(2) Part. 2. cap. 5.

dar la coſa? Venera egli e riſpetta, come è di dovere, le dottrine de' ſopra nominati SS. Pontefici, Dottori della Chieſa, e Venerabili Concilj: fa vedere che quelli ſono i Fonti dai quali il finto *Iſidoro* cavò i ſentimenti: e poi li condanna? *Febbronio* coi ſuoi ſeguaci ſtima la ſcoperta di *Blondello* più del ritrovamento dell *America*, ſtimando di poter coll' opera di ſiffatto Calviniſta a piè franco come fa, re-ſarguire quelli che protegono queſte lettere. Ma io ringrazio e ben diſtintamente l' Eretico, perchè col ſuo accurato ſtudio tanto maggiore poſſiamo formare la ſtima delle Iſidoriane dottrine, quanto è più commendevole la venerazione, che con giuſtizia viene da tutti reſa ai ſopra lodati chiari Autori, di quello eſſer poſſono gli oſcuri nomi de' Pontefici, dai quali ſi ſupponevano ſcritte.

V. Chi ſarà mai quello, che lodar poſſa l' argomento di *Febbronio*, allorchè dalla falſità de' titoli deduce l' aſſurdità delle dottrine? E' incerto lo Scrittore de' libri di *Gioſuè*, *Giudici*, *Tobia*, dei 3. ultimi de' Re, e tanti altri: dunque ſi dirà per queſto che non ſi deve far conto de' medeſimi, che non ſono libri riſpettabili e ſacri? Tante inſigni opere abbiamo, delle quali tuttavia ignoriamo l' Autore: dunque per queſto convien gettarle alle fiamme? In una parola duopo è diſtinguere uno dall' altro: Se la materia è buona, poco importa che i titoli ſiano fallaci; la materia

o ſia

o ſia la dottrina delle lettere Iſidoriane è conforme alle dottrine indubitate de' primi Padri della Chieſa, come ce ne aſſicura *Blondello*, anzi può dirſi che ſono colle preciſe medeſime parole eſpreſſe: dunque ſe ſono riſpettabili e vere queſte, lo ſaranno anche quelle del ſuppoſto *Iſidoro*: non ſi dovranno per alcun conto rigettare, conculcare, diſprezzare, maledire, come fa *Febbronio*, e poi, ſe vogliamo un pò riflettere, parvi poſſibile, che coteſto Compilatore un nuovo ſiſtema di governo affatto contrario al vecchio, e aſſai pregiudicevole ai membri della Gerarchia Eccleſiaſtica promulgaſſe come vecchio, ſenza che niuno affatto ſi accorgeſſe dell' impoſtura, e i pregiudicati, che ſono infiniti, non riclamaſſero, e l' impoſtura per cinque ſei ſecoli duraſſe?

VI. Aſcolti un più giudizioſo critico, che pur non può guardare con occhio bieco. Queſt' è Monſignor *Pietro* de *Marca* Veſcovo di Parigi, ſenta attentamente il ſuo giudizio ſopra queſte lettere, e ſi addottrini. *In eo ſuffragari non poſſum*, redarguiſce il Blondello, *quod attrocioribus verbis Epiſtolas iſtas dilacerat, quas e ſententiis & verbis legum, canonum antiquorum & SS. Patrum, qui IV. & V. ſæculo floruerunt, ſi pauca demas concinatas eſſe conſtat* (1). e il *Natal Aleſſandro* ſcuſar volendo

(1) Lib. 3. Concor. cap. 5. n. 1.

do tanti Concilj, collettori de' Canoni e Scrittori insigni che di queste lettere si servirono dice: *Eos laudasse quia usu receptæ erant in Ecclesia & ab Apostolica Sede probatæ erant, non quod illas a tantis Pontificibus datas censerent. Vel certe de auctoribus illarum non curantes, nec criticum instituentes examen, illas citarunt occasione data, quia illas quoad dogmatum veritatem, quoad disciplinæ rationem, quoad judiciorum ordinem ab Ecclesia receptas noverant, quorumcumque auctorum essent*; (1) colla stessa frase la discorrono il *Baronio*, il Card. *Bona*, Cristiano *Lupo* e cent' altri. Questi sì che pensano giustamente e sanno distinguere il retto, il vero, l' ottimo. Vegga *Febbronio* quanto diverso e quanto più giusto, convien lo confessi, e il pensamento di questi valentissimi Scrittori, che pur stima ancor esso, dal suo: e cessi una volta di declamare contro i prezioſi monumenti di sagra antichità, che quand' anche non siano usciti dalla penna di quelli che portano in fronte, sono però per se stessi degni di ogni estimazione, perchè conformi alle dottrine de' primi lumi della Chiesa.

VII. Egli al cap. 3. §. 9. pretende di comprovare con precisione, che l' opinion nostra intorno la giurisdizione Pontifizia sopra la

(1) Differ. 21. in sæc. 1. art. 1.

la Chiesa universale, le cause maggiori riferibili alla Sede Apostolica, come pure le cause de' Vescovi, la necessità dell' autorità del Romano Pontefice per congregare i Concilj e confermarli, l' appellazione in ultima istanza al Pontifizio giudizio, la dispensa del Pallio, e la sovrana Monarchia. Tutti questi gravissimi punti dice aver avuta origine dai guasti fonti Isidoriani. Ma io con ugual precisione pongo in confronto le dottrine dei supposti *Anacleto*, *Vettore*, *Ponciano*, *Fabiano*, *Marcello*, *Sisto* e simili, esposte nell' Isidoriana collezione: colle inconcusse e indubitate dottrine de' SS. *Giulio*, *Damaso*, *Siricio*, *Innocenzo*, *Celestino*, *Leone*, *Gelasio*, *Gregorio*, e altri di tal peso.

VIII. Venghiamo alle prove. Dice *Febbronio* che i Pontefici si usurparono il nome di Vescovo universale, perchè tale lo dice il finto *Sisto* I., *Vettore*, *Ponciano*, *Stefano* I. Ma e non è già vero, che *Tertulliano* (1) lo chiama *Episcopum Episcoporum*? Nel Concilio Calcedonense furono letti i libelli di supplica offerti a *Leon* Papa, che lo dicevano *Patriarcham Æcumenicum*: e lo stesso titolo gli offrirono gli Archimandriti di C. P. Costantino *Pogonato* dà a Dono Pontefice il titolo di Giu-

(1) Lib. de pudic. cap. 1.

universali Papi, gli Abati della seconda Siria nominarono *Ormisda* Patriarca di tutto l'Orbe *universæ orbis terræ Patriarchæ Hormisdæ?*

IX. Pretendono i Papi, dice, competere ad essi il giudizio delle cause maggiori, perchè appoggiati alle lettere di *Anacleto* e di *Marcello*. Ma pure nelle lettere 1. e 2. di Giulio I. agli Orientali abbiamo espressamente, che le cause maggiori e de' Vescovi, sono per autorità Apostolica e Canonica a lui riservate; *Omnes majores ecclesiasticas causas & Episcoporum judicia antiqua Apostolorum eorumque successorum atque Canonum auctoritas reservavit.* Lo stesso dice Innocenzo I. (1) Zosimo (2) Sisto III. nelle lettere agli Illirici, *S. Leone* ai medesimi Illirici, *Ilaro* (3) Vigilio (4) e *S. Gregorio* in molte lettere.

X. *Febbronio* redarguisce *Isidoro*, perchè insinuò in molte lettere che le cause de' Vescovi sono riservate alla Sede Romana, come in quelle dei creduti *Sisto* I., *Aniceto*, *Vettore*, *Zefirino*, *Marcello* I. Ma pur abbiamo fatti incontrastabili di Giulio I. che giudicò la causa di *Ursazio* e *Valente* Vescovi, come scrive *S. Epifanio* (5) quella di *Atanagio* di Alessandria e Pao-

(1) Epist. 2. ad Victricium.
(2) Epist. 5. ad Episc. Galliæ.
(3) Epist. 8. ad Metropol. Galliæ.
(4) Epist. 7. ad Ausanium.
(5) Hær. 68.

e *Paolo* di C. P. al dire di *Sozzomeno* (1) *Damaſo* giudicò S. *Baſilio* ad iſtanza ſua medeſima: e lo ſteſſo dimandò il *Griſoſtomo* ad *Innocenzo* I. *Zoſimo* chiamò a ſe la cauſa di *Proculo* di Marſiglia, S. *Leon* I. quella di S. *Illario* d'Arles, e di *Celidonio* di Beſonzone, S. *Gregorio* I., che per teſtimonio di Pietro de *Marca*, (2) niuno fu più perito dei diritti della Sede Apoſtolica, molte cauſe de' Veſcovi giudicò. Come quella di *Adriano* Veſcovo di Tebe in Beozia, di *Gianuario* di Cagliari, di *Maſſimo* di Salona, di *Agrigento*, di *Paolo* Veſcovi. Dice che le cauſe de' Veſcovi ſi devono dal Papa giudicare *Juxta ſtatuta canonica* (3). Giovanni III. emanò ſentenza riſpetto a *Salonio* e *Sagittario* Veſcovi, come ci aſſicura S. Gregorio *Turronenſe* (4).

XI. Vorrebbe far credere *Febbronio*, che la convocazione e confermazione de' Concilj Ecumenici viene dai Pontefici preteſa per inſinuazione d' *Iſidoro*. Ma ho già fatto vedere nella mia Apologia contro *Febbronio* co' monumenti incontraſtabili, che gli otto primi Concilj, che precederono *Iſidoro*, per convocarli e confermarli intervenne l' autorità Ponti-

(1) Lib. 3. hiſ. ca. 7.
(2) Lib. 7. conſor. 12. 18.
(3) Lib. 9. epi. 59.
(4) Lib. 5. hiſ. 12. 20.

tifizia; e qualche cosa dirò in appresso. Anche rapporto alle altre doglianze che fa contro *Isidoro*, riputandolo qual Novatore di molti diritti colle sue lettere insinuati ai Pontefici, mai dall' Antichità asserti, come quello di poter il Papa trasferire un Vescovo da una Sede in un' altra; di ricevere le appellazioni, di conferir il Pallio: di tutti questi punti faremo parola, per quanto comporterà la brevità che ci siamo prefissa.

XII. Rilevatosi pertanto, che le dottrine Isidoriane niente affatto discordano da quelle degli antichi Padri, anche de' tempi Apostolici, lasci una volta il suo mal genio verso le Isidoriane sentenze; le accolga di buon animo, siccome ha fatto *Marca*, *Natal*, *Bona*, che le riputarono venerabili. Se rifletterà a quanto ho esposto, non creda che possano offendere, come dice (1) le dilicate sue orecchie, nè de' prudenti: molto meno possono accaggionar orrore, come pretende, a quelli che nella scienza della Scrittura, de' Concilj, de' Padri, e della Storia Ecclesiastica sono versati: considerandola anzi col *Natale* piissime. E finalmente cessi di dire (2) che *Isidoro* colle sue false decretali ha totalmente innovato lo stato esteriore della Chiesa, e in-

dot-

(1) Cap. 3. §. 11. nu. 7.
(2) Cap. 3. §. 9.

dotto un nuovo gius all' antico contrario, ritraendone da esse la Chiesa Romana gran comodi (1). Se le dottrine Isidoriane si confanno mirabilmente con quelle degli antichi cospicui Padri e Pontefici della Chiesa: seguendo l' odierno Pontefice i dettami delle medesime, viene per conseguenza ad imitare nel suo governo i gravissimi e gloriosissimi suoi antichi Predecessori.

CAPITOLO VII.

Autori, dei quali principalmente si serve Febbronio.

I. Quanta è la cura di *Febbronio* di deprimere la fama di *Isidoro* Mercatore, altrettanto è sollecito nell' esaltare gli Autori, a' quali singolarmente si appoggia per stabilire il suo gran sistema: e che vorrebbe che noi pure ascoltassimo, lasciando tutti affatto gli altri che crede degli Isidoriani pregiudizj contaminati, con rappresentare i suoi interessantissimi per la ortodossia della Chiesa, e divotissimi verso l' Apostolica Sede. Gioverà molto farne di alcuni un diligente sindicato per maggiormente la fede di lui scandagliare.

II.

(1) Cap. 8. §. 5.

II. *Geroo* Canonico Regolare vien da *Febbronio* (1) prodotto per deprimere il nome della *Romana Curia*. Queſto oltre l' eſſere rigido cenſore, *Everardo* Veſcovo di Bamberga in tre lettere lo accuſa di vari errori in fede. Conrado *Littenerio* Abate di Uſperg è da *Febbronio* citato (2) per redarguire l' avarizia de' Romani, e per cenſurare *Leon IX.* Fu aſſai di genio degli Eretici perchè ſe la preſe contro *Innocenzo* III. e *Gregorio* IX. *Melantone* ha data in luce la ſua Cronaca. Matteo *Paris* Monaco vien molto lodato dagli Acatolici, particolarmente da Gio. *Baleo*, dai *Centuriatori*, da Iſacco *Caſaubono*, da Uberto *Languato*: dal *Baronio* però, *Rainaldi* e altri vien convinto di molte falſità. Si vede tutto impegnato per lacerare la fama dei Romani Pontefici. Per queſto *Febbronio* (3) di lui ſi ſerve. Ne' ſuoi additamenti, de' quali pur fa uſo *Febbronio*, (4) dà gran ſoſpetto che ſentiſſe cogli Eretici.

III. Nicolò *Clemangio* viene da *Febbronio* (5) prodotto in occaſione della precedenza dei Cardinali ſopra i Veſcovi. Compoſe egli mol-

(1) Cap. 3. §. 10. n. 5.
(2) Cap. 5. §. 7. nu. 4.
(3) Cap. 9. §. 9.
(4) Cap. 7. §. 4 nu. 5.
(5) Cap. 7. §. 9. nu. 2.

molti trattati, particolarmente quello *De corrupto Eccleſiæ ſtatu*, i quali tutti ſono notati nell' Indice eſpuntorio, *donec corrigantur*: e Lodovico *Moreri* oſſerva che fu queſt' Autore eccefſivo nelle ſue declamazioni, e troppo mordace nella ſatire. Pietro d' Ailly Cardinale, la maggior parte de' ſuoi trattati, che ritrovanſi nel To. 2. delle opere di Giovanni *Gerſone*, edizione del Dupino, come oſſerva *Jochero*, vengono con ſomme laudi accolti dagli Eretici: e Mattia *Illirico* nota molti dogmi favorevoli all' ereſia. Il *Baile* e *Baſnagio* dicono che negaſſe la traſoſtanziazione nell' Eucariſtia, ed era più del dovere dedito all' Aſtronomia. *Febbronio* lo conſulta ſingolarmente al Cap. 8. §. 8. nu. 10. Giovanni *Gerſon.* o ſia *Carlario* è l'Achille di *Febbronio*, citandolo più di 24. volte. Annojato dice il *Tommaſini* (1) queſt' Autore per non vedere da tanto tempo un Papa ſicuro ſu la ſede di S. Pietro, degenerò molto dalla clemenza e riverenza dovuta al Capo della Chieſa, di modo che ſe la preſe contro l' autorità del Romano Pontefice, e tanto ſi avvanzò che ſembrò propender per lo ſciſma: e lo ſteſſo Edmondo *Richerio* ebbe a dire prima che ſi ribellaſſe contro la ſanta Sede, che *Gerſone* aveva biſogno di un' Apologia in

(1) Diſſ. 15. in Conc. Rom. nu. 24.

quelle coſe che ſcriſſe contro il Pontefice. Altri errori ſi notano in lui, e ſpeſſe fiate contraddice a ſe ſteſſo.

IV. Paolo *Langio* Monaco Benedettino viene annoverato tra gli uomini pii e citato da Febbronio (1) e pure il *Piſtorio* dice che non era alieno dalla dottrina di *Lutero*. In fatti nella ſua Cronaca (2) celebra con molti encomj queſt' Ereſiarca, chiamandolo teologo puriſſimo, un' altro diſcepolo di S. Paolo, e ſommo jerofanta della vera Chieſa di Criſto. Franceſco *Duareno* è da *Febbronio* (3) chiamato *fiore della ſua età e celeberrimo Giureconſulto*. Lo cita (4) in propoſito della giuriſdizione Eccleſiaſtica. Ma queſt' Autore fu diſcepolo di Guglielmo *Budeo*, che il *Bel* e *Melantone* dicono aver favorito molto i Proteſtanti: fu anche confidentiſſimo di *Ottomanno* Calviniſta, e *Lavvocat* dice che in animo teneva la ſetta de' *Proteſtanti* quantunque apertamente non ardiſſe di manifeſtarla. Giorgio *Vicelio* è da *Febbronio* (5) annoverato tra i propugnatori non infimi della Chieſa Cattolica. Per conoſcere quanto colla ſua buona fede egli c'in-

(1) Cap. 6. §. 12. nu. 6.
(2) Ad an. 1530.
(3) Cap. 6. §. 15. nu. 12.
(4) Cap. 9. §. 6. n. 2.
(5) Cap. 7. §. 5. nu. 5.

c' inganni, baſta il dire che di 30. anni non ſolo laſciò la Religione che profeſſata aveva, ma la fede ancora, divenendo Miniſtro della Chieſa Luterana. Ritornò è vero alla Chieſa, ma come dice il *Rainaldi*, (1) non laſciò tutti gli errori; e per non ſepararſi dalla Moglie che preſa aveva, cercò di farſi conſacrare da un Veſcovo Greco: ſebbene non fu, dice *Serrario*, (2) neppur buon Greco, perchè paſsò alle ſeconde e terze nozze.

V. Claudio Eſpenceo è da *Febbronio* onorato di queſt' elogio: *Vir natalium ſplendore, eruditione ac ſincera pietate illuſtris*, (3) lo dice *virum Pontificibus probatum*, anzi fu per eſſer fatto Cardinale. Ma il *Spondano* (4) ne rende la ragione, per cui la dignità non gli fu conferita, cioè perchè aſſerì alcune propoſizioni poco ſane: e ſi trovò una lettera di *Beza* a lui ſcritta, da cui ſi rilevò che un tempo fu in *Ginevra*, e in molte cose ſentiva coi Calviniſti. *Febbronio* cita un di lui commentario ſopra la lettera a *Tito*, il qual però è notato nell' indice de' libri proibiti perchè molto favoriſce i Proteſtanti: e Iſacco *Caſaubono* lo loda, perche *Erroribus Pontifi-*

(1) Ad an. 1562. n. 58.
(2) Lib. rer. Magun. cap. 40.
(3) Cap. 6, §. 13. nu. 10. e §. 14. nu. 1.
(4) Ad an. 1571. n. 36.

ficiorum parte favet. Franceſco *Budeo* dice, che merita luogo tra i teſtimonj della verità *Luterana*. Pietro *Pitteo*. *Febbronio*, (1) cita un di lui trattato: *De libertate Eccleſiæ Gallicanæ*. Ma è da avvertirſi, che laſciò queſt' Autore la Cattolica Religione per abbracciare gli errori di Calvino, ſebbene però ſia ritornato al grembo di S. Chieſa: il trattato però compoſe egli mentre era tra Calviniſti, ed è notato nell' indice de' libri proibiti: riportò molte laudi da' Proteſtanti, particolarmente da *Caſaubono*, *Geſnero*, *Scaligero*, *Voſſio*, *Dalleo*, e altri. Giacopo Auguſto Ivano, ogni qual volta ha occaſione di parlare nelle ſue opere della Chieſa Romana, non tralaſcia di delinearla con neri colori: per queſta ragione *Febbronio* in molti luoghi di lui ſi ſerve. Ma Lorenzo *Craſſo*, che tratta de' Scrittori, dice che per opinione di alcuni il Tuano era Calviniſta: e un' Autor anonimo (2) lo fa Ateo e profano. Lo ſteſſo pensò Antonio *Caraccioli* dotto e pio Teologo. Si può anche conſultare il *Perronio Du Henus*, il P. *Poſſevino*, e P. *Lagomarſini* famoſo Scrittore della Compagnia di Gesù.

VI. Marquardo *Freero* ſi vede in molta eſti-

(1) Cap. 3 §. 9. n. 5.
(2) Bibliothe. politico-curio.

eſtimazione notato da *Febbronio* citandolo bene ſpeſſo, particolarmente la ſua opera: *Germanicarum rerum Scriptores*. Ma che lui pure abbia favorito molto gli Eretici, lo abbiamo da Pietro Conſalvo e Muzio *Celino* Veſcovi. Niccolò de *Ponte* Oratore al Concilio di *Trento* per la Sereniſſima Republica di Venezia in una ſua lettera al Senato dice, che quando *Freero* aſcoltava la S. Meſſa, leggeva l' Ateiſta *Luciano*. Melchior *Goldaſto* è da *Febbronio* portato in teſtimonio (1) in occaſione che eſpone i gravami delle Nazioni. Ma che foſſe aperto Proteſtante è noto a tutti. *Vitriario* quantunque niente ſia favorevole verſo la Chieſa Romana, lo fa impoſtore; *multas enim*, dice, *ſuſpecta fidei merces pro veris erudito orbi obtrudit* (2) e il Corringio così di lui parla: *Conſtitutiones & leges imperiales illaudabili ſane facinore a Goldaſto conficta* (3) Ermano *Conringio* diſcepolo di Matteo *Overbeech* e da *Febbronio* adottato per ſuo, di modo che quando, portando qualche dottrina, non fa menzione dell' Autore, intende di parlare di Conringio, epure era Eretico dichiarato, e per iſtituto ha ſcritto contro i

(1) Cap. 6. §. 10. nu. 4.
(2) Tom. 1. Vitriarii illuſtr. par. 48.
(3) Tract. de orig. juris Germa.

Cattolici, particolarmente contro i Pontefici.

VII. Di Pietro *Aurelio*, nome aſſunto, eſſendo propriamente Giovanni *Verger* d' Haurane Abate di S. Ciran. *Febbronio* fa gran conto (1) in occaſione delle invettive praticate contro i *Regolari*, e ſingolarmente contro i *Geſuiti*. Soſtenne queſt' Autore delle opinioni particolari, e ſi formò de' nuovi ſiſtemi intorno la grazia che tentò d' inſinuare nello ſpirito di *Gianſenio* e di altri Teologi di quel tempo. Compoſe varj ſcritti pieni di maldicenze contro de' *Geſuiti*, ma furono condannati in diverſi tempi. E il Card. di *Richielìu* lo fece rinchiudere in una prigione nel 1638. Il ſuo Tomo in Foglio che cita *Febbronio*, e che fu dato alla luce ſotto il nome di *Petrus Aurelius*, fu ſoppreſſo per comando regio: e la ſua Teologia familiare è notata nell' Indice de' libri proibiti.

VIII. Samuelo *Pufendorfio* fu pure puro e putido eretico, accuſato di *paganiſmo*, *Zuinglianiſmo*, *ſocinianiſmo*, *Papiſmo*, *Pelagianiſmo*; e ſoſteneva una Cattedra preſſo gli Eretici. Con tutto queſto *Febbronio* non ha riguardo di ſervirſene quando (2) cerca d' inſinuare un nuovo metodo per governare la Chieſa: lo cita

(1) Al cap. 7. §. 7. e §. 8.
(2) Cap 2. §, 12. n. 6.

cita anche parlando de' Concordati (1) Giovanni *Schiltero* compì i ſuoi ſtudi in Lipſia ſotto Criſtoforo *Burcardo*, e Teofilo *Calero*, dottori Accatolici, ſiccome lo era Giovanni: eppure *Febbronio* (2) lo onora in queſto modo: *Non minore modeſtiæ quam ſolidæ eruditionis laude clarus*. Compoſe un trattato: *De libertate Eccleſiarum Germaniæ* col quale cerca di unire il gius canonico cogli uſi delle Chieſe de' Proteſtanti. Vorrebbe *Febbronio*, che prendeſſimo anche da queſt' Eretico norma per riunire i Diſſidenti. Ermanno *Von-derhardt* Proteſtante della Religione riformata vien ſpeſſe fiate citato da *Febbronio* per commendare il Concilio di *Coſtanza*, avendo queſt' Autore eſpoſti in cinque Tomi gli atti del medeſimo Concilio. Ma come avverte il dottiſſimo Giuſeppe *Eggſio*: *In multis caute legendus, in pluribus explodendus*. E Giovanni *Arduino* nella prefazione alla ſua collezione de' Concilj dice di avere di queſt' autore ſcelte alcune coſe. ma il rimanente oſſerva che *vix quidquam habeat, quod non vel hæreticum ſcriptorem, vel nugatorem otioſum, vel maledicum denique in catholicos declamatorem redoleat*.

IX. Criſtoforo *Pfaffio* Teologo Luterano,

(1) Cap. 8. §. 9. nu. 5.
(2) Cap. 9. §. 6. nu. 8.

Miniſtro di molte Chieſe: ancor queſto porta in campo *Febbronio* (1) e in che occaſione, fa ſorprendere. Si ſerve nelle ſue declamazioni contro i ceti Regolari, contro i quali ſi sà l' odio che portano gli Eretici. Conoſce di più che la coſa poteva render ſcandalo a Fedeli, pure non ommette l' idea intrapreſa. Giuſto Enningio *Boemero* eretico di *Annover* pubblico profeſſore in Ala, compoſe molte opere con ſtile ereticale, tra le altre: *Jus Eccleſiaſticum Proteſtantium*, che Febbronio cita (2) per provare che innanzi le decretali d' Iſidoro altro uſo vi era nell' Eccleſiaſtica diſciplina, quaſi non foſſe vero, che la diſciplina della Chieſa incontrò ſempre delle mutazioni. Ma già da un fonte guaſto, come mai uſcir può un limpido ruſcello? Molti altri ſimili Autori produr potrei, de' quali ſi ſerve *Febbronio*, che quantunque poſſano annoverarſi tra Cattolici, pur ſono notati di varj difetti, ciò non oſtante il buon novello Scrittore porta in trionfo, come Franceſco *Salgado*, Giuliano *Ceſarini*, Niccolò *Clemangio*, Martin *Mejero*, *Dietero* d' Iſemburg; Giacopo *Almaino*, Giovanni *Pfefingero*, Franceſco *Varga*, Ruerardo *Tappero*, Gregorio *Caſ-*

(1) Cap. 7. §. 8. nu. 7.
(2) Cap. 4. §. 1. nu. 3. e §. 6. nu. 1.

Caſſandro, Guglielmo *Lindano*. Vi ſarebbe parimenti molto a dire di Claudio *Fleuri*, Lodovico *Dupin*, che pur qualifica quaſi come altrettanti SS. Padri. Si ſerve anche di Giovanni *Loche*, Guglielmo *Saivellio*, Guglielmo *Cave* da tutti per Eretici conoſciuti: e Deſiderio *Eraſmo* e Ugon *Grozio* aſſai ſoſpetti, come ogn' uno sâ.

X. Queſti ſono i puriſſimi e nobiliſſimi fonti, da' quali ſi vanta *Febbronio* di avere la ſua ſapienza come un prezioſo nettare ricavata, per tutta la terra inaffiare: Ma chi non vede che dir ſi devono piuttoſto ciſterne diſſipate, corrotte, velenoſe, valevoli ſolo a contaminare, acciecare, imbevere di graviſſimi errori le menti degli uomini? queſta è la brava milizia, che aſſolda *Febbronio* per riſtabilire, dic' egli la pace e unione nella Chieſa, diſtruggendo la Monarchia Pontifizia, e abbattendo l' infallibilità della prima Sede, acciò riſplenda la vera ſpoſa di Criſto eletta, bella, ordinata come una ſcelta milizia: Ma dirò piuttoſto, che non ſono coſtoro vàlevoli che a ferire l' unto del Signore, che à turbare la ſua S. Chieſa: non ſono atti che a ſpezzare colla forza, coll' arte, colle inſidie la nave di Pietro, acciò cada nel profondo dell' oblivione per non più riſorgere, ſe la mano dell' eſperto divin Nocchiero non la teneſſe. Queſti ſono gl' incliti Capitani, che ci propone *Febbronio*, amantati di una veſte,

che

che ſicuramente non ſe le compete, di uomini di probabita, prudenza e giuſto zelo forniti: vorrebbe che alla cieca li ſeguitaſſimo per arrivare, dove mai? Nol dirò perchè già ogn' un vede, a qual baratro di confuſioni queſta ſorta di guide condur ci poſſa. Pretende che dietro ai loro veſtigi arrivaſſimo a conſeguire la vera norma di una giuſta diſciplina, acciò Criſto ſia in noi edificato. Ma al contrario con ragione creder dobbiamo che ſiano come tanti ſatelliti, che ci conducano in iſchiavitù, e ci gettino in un' eterna rovina, diſtruggendo in noi quello che l' apoſtolica tradizione e le ſanzioni degli antichi venerabili Padri fabbricarono.

XI. Che ſe a tutto queſto aggiugner vogliamo le ſentenze de' Santiſſimi Padri e Dottori da *Febbronio* corrotte, mutilate, adulterate, le loro menti genuine a bello ſtudio in ſenſo alieno ridotte; le ſane dottrine che ſenza dubbio con facilità condur ci potrebbero alla cognizione del vero, poſte in altiſſimo ſilenzio; i fatti illuſtri, le deciſioni ſantiſſime, prudentiſſime o traſcurate o poſte in altro aſpetto. Tutto queſto diſſi ſe ſi voglia conſiderare, a qual fine mai ridurrebbe la coſa? Dove potrà aver luogo la ſincera fede, la puriſſima intenzione, l' animo ingenuo per la giuſtizia, per la religione, per la verità? Potrà forſe gloriarſi di oſſervare la nobiliſſima regola di Cicerone, allorchè diſſe:

diſſe: *Quis neſcit, primam eſſe hiſtoriæ legem; ne quid falſi dicere audeat, deinde nequid veri non audeat; ne qua ſuſpicio gratiæ ſit in ſcribendo, ne qua ſimulatio? Hæc ſcilicet fundamenta ſunt omnibus* (1) o più toſto non darà motivo di ſoſpettare, aver egli ſeguito l' eſempio de' *Centuriatori*, di *Sleidano*, di *Carione*, *Tuanno*, *Metterano*, *Ottingero*, *Baſnagio*, *Clerch*, e ſeicento altri di tal razza, i quali tacendo malizioſamente la verità, e aggiungendo bugie a bugie, tutto il loro ſtudio poſero d' ingannare il popolo imperito e vergognoſamente circonvenirlo.

XII. E dovrà dirſi che con sì fatti diſpendj l' opera di *Febbronio* ſia di ſingolariſſimi applauſi meritevole, di dottrine commendevoliſſime fornita? Il ſuo libro *aureo* volume? Queſta è la ſtrada che calca per portar il ſuo nome nel più alto ſeggio della gloria? Queſto è il mezzo più acconcio per conciliare la dovuta riverenza al ſupremo Capo della Chieſa, a rimettere la diſciplina, ad indur la pace ed unione?

XIII. Eh che conviene levargli la maſchera per diſingannar tutti, far vedere, per quali vie e da chi vorrebbe egli foſſimo condotti, di quali ammaeſtramenti addottrinati, quali fini ſiaſi egli propoſti. Convien una volta re-

(1) Lib. 2. de Oratore.

reſtar perſuaſi, che vorrebbe far credere antico quello che è affatto nuovo, e laſciar l' antichità per ſeguire la novità. Convien in una parola formare delle coſe un giuſto giudizio, come ci avvertì Gesù Criſto (1) e ſeguire la maſſima ſaviſſima ſuggeritaci da S. *Giovanni*, allora quando diſſe: *Chariſſimi nolite omni ſpiritui credere, ſed probate ſpiritus ſi ex Deo ſint, quoniam multi pſeudoprophetæ exierunt in mundum* (2).

CAPITOLO VIII.

Si eſamina l' autorità del Concilio Piſano.

I. *Febbronio* per ridur ogni coſa a ſuoi fini dice non eſſervi altro miglior temperamento per rimettere nella Chieſa la vera unione e pace, quanto niente affatto allontanarſi dalle regole inſinuate dai tre famoſi Concilj *Piſano*, *Coſtanzienſe*, e *Baſilenſe*, che vuole ſiano fuori d' ogni dubbio ſtimati e tenuti per Ecumenici, e per tali li và predicando, ſenza punto curarſi di ſciogliere le difficoltà e ben graviſſime che s' incontrano, colle quali vien pro-

(1) Joha. 7. 24.
(2) Joha 4. 1.

provato, eſſer eglino infermi, illegittimi, illegali per la maggior parte, e di niuna autorità. Vuole che ſenz' altro ſiano riguardati nello Spirito Santo congregati, rappreſentanti la Chieſa univerſale per l' autorità immediatamente avuta da Gesù Criſto, a' quali ogni condizione di perſone anche Papale è tenuta di preſtargli ubbidienza. Queſti, dice, poſſono dare regole ſufficientiſſime per qualſivoglia evento nella Chieſa di Dio, poichè, ſe ſi doveſſe tenere un Concilio Generale, che crede eſſere l' unico mezzo per riſtorare la diſciplina, confermare i dogmi, abbattere gli Eretici, e di ciò fare ricuſaſſe anche il legittimo Pontefice, come ſi è ſempre la Romana Curia, per ſua opinione, moſtrata ritroſa di dar mano ad un ecumenico Concilio, che abborriſce all' eſtremo (1), il Concilio Piſano ci addottrinerà, che anche per ſola volontà de' Cardinali, coll' eſcluſione del Papa, ſi potrà celebrare. Se la neceſſità conſtringeſſe di riformare il Capo della Chieſa, il *Coſtanzienſe* ci darà regole utiliſſime e a propoſito per queſto fine. Se finalmente alla fatal riſoluzione divenir ſi doveſſe, che Dio non voglia, di deporre il medeſimo ſommo Pontefice, eziandio legittimo, il *Baſileenſe*

(1) Cap. 6. 3. 11. nu. 3.

ſe col ſuo eſempio ci additterà la ſtrada ſicura per riuſcirvi.

II. E perchè in fatti crede, eſſer queſto il tempo di deſiderar con inceſſanti voti un general Concilio, che daſſe fine a tanti mali, a tanti pregiudizj, che gli ſembra di ſcorgere nel Capo della Chieſa, qui è dove le ſue più preſſanti premure mirano, vorrebbe vedere tutti gli ordini de' fedeli impegnati per dimandar queſto Concilio, qual bramerebbe foſſe celebrato a genio ſuo; egli ſuggerirebbe le materie a trattarſi, egli darebbe le regole per la gran macchina dirigere; egli condurrebbe i Padri a que' fini, che già ſi è prefiſſi. Egli in una parola eſſer vorrebbe l'anima, lo ſpirito, il primo motore e direttore del gran congreſſo, ove ſi determinaſſe coſa mai? Udiamo, e conteniamoci ſe ſi può dalla meraviglia che al Romano Pontefice Vicario di Criſto in terra, Capo della Chieſa ſanta, centro dell' unità Eccleſiaſtica, ſommo Gerarca, ſupremo Giudice, Maeſtro e Dottore di tutta la Chieſa, Rettore di tutto il gregge di Criſto, Paſtor de' Paſtori: le doti ſplendidiſſime, i privilegj luminoſiſſimi dal divin Salvatore e Maeſtro a lui commeſſi, conceduti, e preſcritto, che con ſomma diligenza foſſero da eſſo cuſtoditi, queſte doti diffi ad un uomo da Dio ſopra tutti preſcelto ſi toglieſſero, ſe gli ſtrapaſſero dal capo, quando le voleſſe tutte ſue proprie, in niun modo com-

communicabili agli altri Veſcovi, quando preſumeſſe di ſtabilirſi per eſſe il diſpotiſmo, il governo Monarchico. Vorrebbe che queſto Concilio aſſoggettaſſe a ſe il Papa, dichiaraſſe, a lui colla eſcluſione del Papa, competergliſi il governo Monarchico, la pienezza della poteſtà in tutta la Chieſa, la prima e ſuprema autorità, l'indeficienza e infallibilità ne' giudizi. Le quali coſe tutte però la venerabile antichità ha conoſciuto convenirſi radicalmente al Romano Pontefice, e per eſſo nella Chieſa e ne' Concilj Ecumenici derivate: i SS. Padri della Chieſa con ſomma riverenza confeſſarono: i Pontefici de' primi ſecoli ſantiſſimi e dottiſſimi con gran ſtudio ſoſtennero: i medeſimi Concilj Ecumenici aſſerirono, crederono, con gran zelo confeſſarono e ammirarono, perſuaſi che queſte ererne verità ſono dalla divina e apoſtolica tradizione derivate.

III. Ora che dirà *Febbronio* ſe gli farò vedere, che il fondamento della gran machina, ſu di cui i ſuoi penſamenti poggia, è affatto ruinoſo e inſuſſiſtente, vale a dire i tre milantati Concilj nella parte principalmente, che riguarda l'autorità e giuriſdizione Pontifizia ſono di ogni autorità deſtituiti, non poſſono conſiderarſi legitimi, e niente di concludente ſecondo i penſamenti di *Febbronio* ſtabilirono? I loro decreti ſono ſtati di niuna forza conſiderati, e convenne ad eſſi me-

medeſimi ritrattarſi. Farò ciò colla preſiſſa brevità, rimettendo il di più a quello ho detto nell' Apologia, e più diffuſamente ancora farò con' altra Apologia. Parliamo ſecondo l' ordine prima del *Piſano* Concilio.

IV. Il *Piſano* Concilio dei due Collegj Cardinalizi di *Gregorio* XII. e *Benedetto* XIII. compoſto, riflettendo che non coſtava chiaramente e preſſo tutti, qual foſſe il legitimo Pontefice, credè a ſe devoluto il diritto del governo aſſoluto ſopra tutta la Chieſa, e di poter procedere anche contro i Papi tutti, aſſume la diviſa di Concilio *Ecumenico*, col preteſto di togliere dalla Chieſa lo ſciſma. Si adoprano i Padri prima di tutto a perſuadere i due Pontefici pretendenti ad abdicarſi della dignità. Ma vedendo che le inſinuazioni niun buon effetto fortivano, paſſarono alle vie di fatto, ed effettivamente li eſautorarono. Indi appoggiati a quell' aſioma: *Papa dubius, Papa nullus*, quantunque dallo ſteſſo *Boſſuet* confutato (1) vengono all' elezione di un nuovo Papa, che fu *Aleſſandro* V., il quale dopo undici meſi ceſsò di vivere, e fu ſoſtituito Giovanni XXIII. e in queſto modo ebbe fine il Concilio di Piſa.

V. Eſaminiamo ora, qual autorità poſſa avere

(1) Lib. 9. defen. cap. 11. par. 2.

avere queſto Concilio. Tropo a dir vero vi manca per crederlo legittimo. Dice Gio. *Gerſone* che pur è tutto di *Febbronio*: *nulla congregatio habet vim Concilii generalis, niſi fiat in forma juris* (1) che il Concilio generale deve formarſi colle regole del diritto, e quando queſte non intervengano, ſoggiugne, tutto ſi rende invalido e dubioſo: *& ita erit totum quod ibi agetur dubium, fluctuans & invalidum.* Ora perchè ſtia a dovere, conchiude, duopo è che intervenga l'autorità Pontificia: *Concilium autem generale non poteſt convocari in forma juris, niſi auctoritate ſummi Pontificis.* E venendo al particolare dice, che gli ſteſſi Piſani conoſcevano beniſſimo, che ſolo il Papa può convocare il Concilio: *Solus Papa poteſt convocare concilium, & quod iſta duo collegia faciunt unum ſine auctoritate.* In fatti i Padri Piſani molte difficoltà, o ſia eccezioni propoſero, che ci dà il Rainaldi (2) alle quali diſſero che ſe non ſi ſoddisfaceva, non poteva dirſi Concilio, ma Conciliabolo: *Niſi ſatisfiet, non cenſebitur Eccleſia congregata, nec eſſe ibi Concilium, ſed potius Conciliabulum, & ſic nullius auctoritatis.* Ma ai dubbi, che pur confeſſavano eſſere rilevanti, ci aſſicura il *Labbè* (3) niuna riſpoſta hanno data.

(1) Trac. de ſeliſ. col. 19.
(2) Ad an. 1409. nu. 43.
(3) In 3, ddditione hujus Concilii §. 18.

VI. Lo ſteſſo pensò l' univerſità di *Toledo*: Scriſſe ella al Re di Francia contro le procedure dell' univerſità di *Parigi* in queſta medeſima cauſa, dicendo, che niuno di ſana mente potrà ſoſtenere che ſi poſſa un Concilio generale celebrare ſenza il comando della ſede Apoſtolica: *Quis ſanæ mentis pertinaciter adfirmabit, quemquam ſine auctoritate Sedis Apoſtolicæ...poſſe generalem Synodum congregare? Nullum enim generale Concilium...ratum eſt aut erit umquam, quod non fuerit dictæ ſedi Chriſti juſſione & venerandorum Conciliorum declaratione conceſſum in ſolidum, nullus quantacunque auctoritate præfulgeat hoc ſibi poterit uſurpare. Multis denique Apoſtolicis, Canonicis, & Eccleſiaſticis regulis edocemur, non debere abſque auctoritate & conſenſu Romani Pontificis generalia Concilia celebrari. Quod ſi aliter factum extiterit, non Concilium ſed Conventiculum ſeu Conciliabulum dicetur: & quidquid in ipſo actum fuerit, irritum erit & vacuum.*

VII. Un' altra ragione prova ad evidenza che queſto Concilio non può dirſi ecumenico, cioè che ſicuramente non intervennero le obbedienze di *Gregorio* e *Benedetto*, che nell'Apologia di *Eugenio* contro i Baſileenſi diconſi *non modicam Chriſtianitatis partem*: e il Card. di S. Marco le chiama *non exiguas Eccleſiæ partes*. A *Gregorio* ubbidiva il Regno di *Napoli* e *Sicilia*, la *Romandiola*, il Duca di *Baviera* eletto Re de' Romani e molti Veſcovi della

della Germania, fra quali quatro illuſtri Prelati ſpediti a Piſa dal Re de' Romani per proteſtare a favor di Gregorio, il quale nel Friuli convocato avea un Concilio Genetale, a nome della Nazione Alemanna, e con ventitre argomenti quell' Aſſemblea sì fortemente ſtrinſero, che non ſeppe riſpondere ſe non freddure. Queſta rilevante ſcoperta inſerita dall' Arduino ne' ſuoi Concilj deveſi alla diligenza di Luca Dacherio incomparabile Benedettino. A *Benedetto*, *Aragona Navara*, *Caſtiglia*, *Scozia*, le Iſole *Balearie*, *Corſica*, Sardegna, Onde ebbe a dire lo ſtorico Lenfant: *S' il faut juger de la gènèralitè d' un Concile per le nombre des Nations, Caluici fut fort incomplete.* (1) Non poteva dunque dirſi univerſale queſto concilio.

VIII. Paſſiamo ad un' altro rifleſſo. I medeſimi Padri del Concilio confeſſano che non potevano contro i due Pontefici procedere ſe non foſſero ſtati con notoria colpa macchiati di ſciſma o di ereſia: e in fatti nella ſeſſione 15. dichiarano, che per tali li condannarono. Ora qual prova anno prodotta per dichiararli tali, qual teſtimonio addotto? Sicuramente non procederono in queſta azione con equità e ſecondo le leggi, ma ſi ſervirono ſolo di frodi, bugie, calunnie e falſi teſtimoni. Di ciò ci aſſicura lo ſteſſo citato

(1) Hiſto. du Concil de Piſe, præfa. nu, 5.

Calviniſtà Giacopo *Lenfant* dicendo: *Les formalitez ordinaire du droit en pareillas occaſions ri yavvient point etè obſervèes*. Quando mai ſi udì che *Gregorio* o *Benedetto* ſiano ſtati giuridicamente accuſati, aſcoltati o convinti? E poi con che autorità? Se dubitavano del loro Papato; perchè i Cardinali non dubitaron eziandio del ſuo Cardinalato, eſſendo eglino lor creature? Queſto era il forte argomento, che i ſovralodati Ambaſciadori di Ceſare recarono nella ſua appellazione interpoſta contro il procedere irregulare di quei Padri.

IX. Gli Elettori di *Gregorio* nelle lettere delli 10. Dicem. 1406. dopo la dilui aſſunzione ſcrivono al Re de' Romani: *Illo divinitus inſpirante qui cuncta perpetua ratione gubernat, vota noſtra in Rever. Dominum Angelum Cardinalem.... nemine diſcrepante, die ultima Novem. in Dominum noſtrum elegimus atque Patrem*. Ma per la pace, alla Chieſa togliendo lo ſciſma, ſi offrì di rinonciare il pontificato, quando lo ſteſſo fatto aveſſe il ſuo Competitore, in un ſinodo, che a queſto fine convocò, dunque non poteva dirſi ſciſmatico. Sciſmatico è quello, dice S. Tommaſo: *Qui propria ſponte & intentione ſe ab Eccleſiæ unitate ſeparat, quæ eſt unitas principalis*, (1) non così fece Gregorio.

X.

(1) 2. 2. qu. 39. art. 1.

X. I Padri di *Pisa* intimarono la scomunica a quelli, che dassero consiglio, ajuto o favore a *Gregorio* o *Benedetto*, e li accogliessero. E pure il medesimo Concilio di *Costanza*, che fu una sequela del *Pisano*; non procedè contro quelli che li favorivano. Il Cardinal d' *Alliaco* dice, che anche dopo il Concilio *Pisano*: *Non minores quam antea juris & facti supereſſe difficultates de juſtitia ad papatum contendentium*. Le obbedienze di tutti due restarono salde nel riconoscere i rispettivi Pontefici, tra le quali, dice S. *Antonino* (1) vi erano Uomini santi e dotti. Lo stesso *Gerſone* dice che era cosa temeraria, ingiuriosa e scandalosa dire che l' una o l'altra obbedienza fosse scomunicata o sospetta di scisma. Ed ecco il gran frutto che diede questo tanto rinomato Concilio, in luogo di estinguere lo scisma, per cui fu istituito, l' idra fatale si rialzò con tre teste, quando erano due, i Papi contendenti divennero tre. Gregorio era bensì pronto a rinonciare, ma non nel modo, che i Padri di Pisa voleano nel Concilio da lor convocato, ch' Egli non riconoscea per niente, ma nel Concilio ch' Egli avea già intimato. Il loro modo egli appellava scismatico; è in fatti fu tale; poi-

(1) 3. par. Chron. tit. 22. Cap. 2. §. 6.

chè di due Papi ne divennero tre. Ma il modo voluto da Gregorio era Catolico, ſecondo che l' avvenimento dimoſtrollo poi nel Concilio di Conſtanza, il quale nol tenne per legittimo, ſe non dopo che da' Padri gli fu accordata l' autorità di convocar Ei il Concilio ſiccome ſeguì nella Sef. 14.

XI. Prima di paſſare all' altro Concilio facciamo in grazia due rifleſſioni una intorno la condotta di queſto, ſe pur vogliamo chiamare Sinodo, l' altra intorno la mala fede di *Febbronio*. Milanta il Concilio di *Piſa*, che egli ha da Criſto immediatamente la facoltà di riformare la Chieſa nel Capo e nelle ſue membra: pretende di poter dar legge al Papa, di ſuggettarlo alla ſua ubbidienza, di correggerlo, di privarlo ancora dell' uffizio, come fece detronizzando i due Pontefici. Fatto poi ch' ebbe il ſuo *Aleſſandro* V., che per legittimo tener doveva, non ardiſce di accoſtargliſi al Trono per riformarlo, anzi neppure oſa metter mano nelle membra. Ecco come favella ne' ſuoi atti: *Item Dominus noſter ſanctiſſimus cum conſilio Concilii intendit reformare Eccleſiam in Capite & in membris*, (1) come mai va la facenda: il Concilio oſtenta la facoltà da Criſto di riformare,

(1) Apud Hardui. Ta. 8. col.

mare, e ciò non oſtante laſcià che in faccia ſua il Papa preſcriva a tal fine leggi? *Dominus noſter intendit reformare:* egli è che vuole, non il Concilio: queſto è ſemplice Conſigliero: *cum conſilio concilii.* Non può altro riſpondere ſe non che il diritto di riformare tiene egli ſolo, quando la ſede Pontifizia è conſiderata vuota o per ragion dello ſcifma o di Papa dubbio. Dunque non è il Concilio che tiene le redini della Chieſa, che ha la piena podeſtà: ma il legittimo Papa: E *Febbronio* che pur ſi fa diſcepolo di queſto Concilio, non ſi contenta della riſtrettezza, la vuol far da Maeſtro, dice che anche il legittimo Papa è ſoggetto al Concilio, e da eſſo riceve legge. Quì certamente il fatto era contrario alle parole.

XII. Ma poi non sò ben capire, com' egli pure aſpetti queſta riforma da Papa *Aleſſandro*, non dal Concilio. E per non traſcurare in ogni occaſione le ſue declamazioni contro il Pontefice, lo rimprovera, perchè non abbia voluto riformarſi: dice che niente egli fece in tal propoſito: e che ha voluto diſciogliere il Concilio per rimettere la coſa ad un' altro, cioè, ſpiega egli, alle Calende Greche. *Verum ipſa generalis reformatio in capite & in membris, quæ poſt depoſitionem duorum Antipaparum & electionem unius veri Pontificis, prima Neo electi in congregata apud ipſum univerſali Synodo cura eſſe debuiſſet, in eadem*

ſeſſione 24. ab Aleſſandro ad aliud futurum generale Concilium, ideſt ad Kalendas Græcas, uti eventus docuit, remiſſa eſt (1). Se da al Concilio tutta l' autorità, lo fa legislatore, Arbitro, particolarmente in quello che concerne la riforma: Perchè poi incolpar in ciò *Aleſſandro*? Perchè non far egli quello conoſceva di biſogno, tanto più che per detta di *Febbronio* i Papi dalla riforma ſono alieniſſimi? Perchè non preſcriver leggi almeno? Se l' inalzamento di *Aleſſandro* fu tutta opera del Concilio, dunque non lo avrà conoſciuto vizioſo, non avrà cercato di fare un deformato, non avrà avuto biſogno il Neo-eletto di riformarſi. Pertanto dunque in buona logica deve conchiuderſi, o che Aleſſandro non abbiſognava di riforma, o ſe abbiſognava, e il Concilio nolla intrapreſe, fu o per mancanza di autorità, o per mancanza di zelo, petto e prudenza. Quì non veggo ſcampo veruno.

XIII. Ma laſciamo queſti rifleſſi, che moſtrano già abbaſtanza *Febbronio* di ſe medeſimo dimentico per non dire da vantaggio. Eſaminiamo, qual ſia la ſua buona fede. Dice che *Aleſſandro* niente fece per la riforma, anzi la fugì. Fu *Aleſſandro* Uomo di gran mente, di gran ſpirito, di gran pietà adorno:

(1) Cap. 6. §. 15. nu. 2.

no: così ce lo descrive *Monsteletto*, *Platina*; *Spondano*, *Cabasuzio* e altri molti: l'*Arturo* nel suo Martirologio Francescano ce lo dà Beato con quest' elogio: *Singulari eruditione, pietate & castitate exornatus, vitæ quoque sanctitate insigniter resulsit.* Nel breve corso di undici mesi di suo esaltamento compì moltissime cose; imperciocchè nel giorno di sua elezione fece un grave discorso a Padri e al Popolo intorno gli uffizi di un buon Pastore verso la greggia, e di questa verso Dio, fece scelta di Cardinali, Vescovi e Teologi prestantissimi per estendere i Capi della riforma: e nella sessione 24. dicono gli atti che spedì molte cose: *Multa per Dei gratiam sunt expedita, quæ ipsum Dominum nostrum & statum ac favorem Prælatorum aliorumque inferiorum concernunt.* Allorchè intimò un Concilio Generale da celebrarsi fra tre anni, saviamente ordinò, che fra tanto per ogni dove si tenessero Concilj Provinciali sopra l'affare della riforma. In tempo di tanti disordini, e abusi dal lungo scisma, che lacerava la Chiesa, cagionati, voi vorreste subito fuoco e fiamma. Non così la prudenza, che ricerca di prender ben le misure prima d'imprendere.

XIV. Dice *Febbronio* che questo Papa rimise le cose ad un' altro Concilio per mai divenir a capo di cosa alcuna: quando gli atti apertamente soggiungono: *Restantque alia quæ propter recessum Prælatorum & Ambasciatorum*

de

de præſenti expediri non poſſunt, propterea Dominus noſter ſacro requirente & approbante Concilio dictam reformationem ſuſpendit & continuat uſque ad proxime indictum Concilium. Non fu dunque *Aleſſandro* che pensò di ſoſpender il Concilio, fu il Concilio medeſimo; e fu perchè partì la maggior parte de' Prelati e Oratori. Che và egli dunque accagionando Aleſſandro, ſe non ha un neo di colpa? Dalle coſe fin quì brevemente eſpoſte, credo, baſtevolmente appariſca il mal talento di *Febbronio* contra il Papa.

CAPITOLO IX.

Qual ſia la forza dei due famoſi decreti del Concilio di Coſtanza.

I. Diſciolto il Concilio di *Piſa*, aſſunſe la continuazione quello di *Coſtanza*, che fu convocato da *Giovanni* XXIII. *Pro quibuſdam arduis*, dic' egli nella Bolla della convocazione, *& magnis negotiis expediendis & ad pacem, exaltationem & reformationem Eccleſiæ. & tranquilitatem populi Chriſtiani*. Ma que' Padri altre idee formavano, ad altro le loro mire tendevano, almeno ſecondo quello penſa *Febbronio*: e fu di formare i due gran decreti, che col *Gerſone* e i Teologi Franceſi eſalta egli ſino alle ſtelle, coi quali dice aver egli voluto ſottomettere al ſuo dominio il Papa anche legittimo. Sia pertanto la coſa come ſi voglia, *Giovanni* doveva eſſere da que' Padri conſiderato qual legittimo Pontefice, perchè ſucceduto ad *Aleſſandro* da eſſi medeſimi poſto ſul Trono. Ciò non oſtante molte coſe ordirono per diſfarſene anche di lui, della qual coſa accortoſi egli, ſi allontanò toſto dal Concilio, allegando in apparenza molti prudenti rifleſſi; ma in ſoſtanza la cagione fu perchè conobbe beniſſimo, che tutto facevaſi irregolarmente e contro i ſagri

Ca-

Canoni, e ad altro non penſarono che ad uſurpare la dominazione Pontifizia.

II. Rifugiatoſi *Giovanni* in *Scafuſa*, rilaſciò toſto una cedula ſotto li 21. Marzo 1415. a *Sigiſmondo* Imperatore, e al Collegio de' Cardinali, nella quale dichiara eſſerſi egli ritirato dal Concilio non per ſottrarſi dalle ſue promeſſe ma per ſicurezza della ſua perſona, e per trattare il grande affare con maggior perfezione, ſicurezza e libertà. In molte lettere poi eſpone i gravi diſordini che ben ravviſò inſorti nel Concilio. In quella al Re di Francia dice eſſer egli coſtretto di rappreſentargli non ſenza gran dolore, che alcuni che l' Apoſtolica gravità non permette di nominare, anteponendo l' appetito alla ragione e cercando i propri comodi, poſta avendo ſotto de' piedi l' oneſta e il diritto ſi allontanarono dalle buone regole dagli antichi Padri ſuggerite, poichè ſegue a dire: *Factione conflata, & in quatuor Nationes, quæ per quatuor voces totam ejus auctoritatem præſentarent, diviſo Concilio, quod nunquam auditum eſt hactenus, ne qui per capita vota eorum in tam arduo negotio dare valerent rem ad libitum dare ſatagebant: & ſi qui eorum inordinatæ voluntati contradicebant, illos terrebant minis & injuriis, conviciis & illuſionibus affligebant.* Soggiugne anche che coſpirarono contro la libertà del Concilio, dettandogli la prudenza di tacere i mezzi che a queſto fine adoprarono.

III.

III. In quella al Duca di Berrì, che fu letta publicamente in *Sorbona*, dopo aver disapprovata la risoluzione del Concilio di volere che nelle pubbliche sessioni le quattro Nazioni una sola voce avessero contro ogni consuetudine, e graviſſima ingiustizia, mentre l' Anglicana non contava che tre Vescovi, e pochi Cherici, e la Gallicana ne aveva 200. e altrettanti quella d' Italia. Un' altro disordine notò, cioè che quando per statuto Canonico ne' Concilj il suffragio non conviene se non ai Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, in quello di *Costanza*, si negarono a Prelati i suffragi, e si accordavano ai Laici, cioè Dottori secolari, Re, Principi, Deputati delle Accademie e simili, della qual cosa riclamò anche *Gregorio* XII. Nell' altra di *Giovanni* a *Ladislao* Re di Polonia dice, che nel Concilio tutto vedevasi in rivolta, cosi che appariva non la concordia, ma la dissensione, non l' unione e la pace della Chiesa, ma lo scisma e scandalo: contro il rito degli antichi Concilj le cose Ecclesiastiche trattavansi non in pubblico, ma in privato, nè si vedevano se non conciliaboli, che machinavano cose indegne a riferirsi in dispreggio e disdoro della Sede Apostolica. Queste e altre cose si riferiscono anche dallo Spondano (1) da Sant' Antoni-

no

(1) Ad an. 1415. nu. 15.

no (1). Si può vedere anche *Naucherio*, e i quattro MSS. che riferiſcono gli atti di queſto Concilio, e ſi conſervano nella Biblioteca reale di S. *Vittore*.

IV. Da tutto queſto può comprenderſi, di qual ſpirito foſſero animati que' Padri, non ſicuramente da quello di Dio; non in edificazione della Chieſa, ma in diſſipamento; non per riformare lo ſtato, bensì per maggiormente diformarlo. A ciò ſi può aggiugnere, che nelle prime ſeſſioni non intervenne ſe non l'obbedienza di *Giovanni*, che ſicuramente non poteva rappreſentare un Concilio univerſale: anzi le altre due obbedienze in piena congregazione ſi oppoſero, e la loro contraddizione fu accettata: così ci aſſicura il *Turrecremata*, che fu preſente: *Nullus dubitat quod aſſerere, quod ſola obedientia Johannis faceret Concilium univerſale univerſalem Eccleſiam repræſentans, eſſet temerarium & ſcandaloſum aliis obedientiis: quoniam auctoritati illius aliæ duæ obedientiæ in plena congregatione ſe oppoſuerunt, & eorum contradictio fuit acceptata*, (2) Lo ſteſſo conferma nell' Apologia per *Eugenio*, recitata nel Concilio di *Firenze*.

V. In fatti allora quando nella Seſſion XIV. *Gre-*

(1) Lit. 22. cap. 6. §. 2.
(2) In ſum. de Eccle: lib. 2. cap. 99.

Gregorio che era il ſolo legittimo Pontefice, ſucceduto ad *Urbano* VI. fece l' eroica riſoluzione di abdicarſi del Papato per il bene della pace, e ſi unì al Concilio la ſua obbedienza, fu duopo che convocaſſe, autorizzaſſe e confermaſſe il Concilio, al qual fine ſpedì una Bolla da *Rimino*, ove ritrovavaſi, che incomincia: *Terrenas affectiones*, ſotto la data delli 13. di Marzo del 1415. e del ſuo Pontificato l' anno 9. diretta a ſuoi Legati, ai quali concede facoltà di convocare e autorizzare il Concilio, con condizione che foſſe rimoſſa la preſidenza e preſenza di Baldaſſare *Coſcia*, detto nella ſua obbedienza *Giovanni* XXIII. *Remotis præſidentia & præſentia dicti Baltaſſaris vice noſtra ſimiliter auctorizandi, approbandi & confirmandi plenam & liberam de plenitudine poteſtatis concedimus tenore præſentium facultatem. Datum &c.*

VI. Coerentemente alla facoltà diſpenſata, Carlo Principe *Malateſta*, a cui più di ogn' altro Legato *Gregorio* conferì autorità, preſceſſe il Cardinal Gio. *Domenico* perchè a nome del Papa convocaſſe il Concilio, e così fece dicendo: *In nomine Patris &c. Auctoritate &c. iſtud ſacrum Concilium Generale convoco, & omnia per ipſum agenda auctorizo & confirmo.* Indi l' Arciveſcovo di *Milano*. a nome del Concilio aſſiſtito dai quatto Prelati delle quattro Nazioni, cioè *Iſpanica*, *Gallica*, *Germanica* e *Anglicana*, ſalito ſul pulpito ad alta

voce

voce *dictam convocationem & auctorizationem admiſit... & reſponderunt quatuor Præſati, quod quatuor Nationibus placet: & Cardinalis Oſtienſis pro Collegio Cardinalium Placet.* Tutto l'avvenimento fu letto con ſolennità nel Concilio: ed Arigo di *Piro* promotor del Concilio lo fece regiſtrare per mano Notariale, e così fecero i quattro Deputati delle Nazioni. Ratificò inoltre il Concilio le azioni tutte fatte da *Gregorio* ſino al punto della ſua rinonzia ſenza alcuna riſerva dicendo: *Omnia & ſingula per illum Dominum qui dicitur Gregorius* XII. *in ſua reali obedientia Apoſtolica auctoritate mediate vel immediate, alias canonice vel rationabiliter hucuſque geſta facta, diſpenſata, ordinata, conceſſa, & indulta, & etiam uſque ad tempus notitiæ ſuæ renunciationis pro eo faciendæ... taliter gerenda, facienda, diſpenſanda, ordinanda, concedenda & indulgenda ex certa ſcientia ratificat.* Dunque ſolo in quel tempo dir ſi poteva il Sinodo di *Coſtanza* vero, legittimo ed ecumenico Concilio: nè le precedenti ſeſſioni e ſuoi decreti potevano mai dirſi da Concilio univerſale fatti e ſtabiliti, e la detronizazion di Gregorio in Piſa era nulla. Ed ecco con queſto ſol colpo roveſciata l'autorità del Concilio Piſano, e diſſipata la grande orditura teſſuta da *Febbronio* e ſuoiſeguaci col mezzo dei due famoſi decreti delle ſeſſioni IV. e V., per oſcurare l'autorità Pontifizia, rendendola al Concilio ſoggetta.

VII.

VII. I tanto encomiati decreti ſono queſti: Nella ſeſſion IV. tenuta li 30. Marzo non ſi fa menzione di alcun Preſidente: ſolo diceſi: *In qua ſeſſione fuit Romanorum Rex in habitu & inſigniis ad Regem Romanorum ſpectantibus*. Il *Natal* dice che preſiedè *Giordane* Veſcovo Albanenſe Card. de' Orſini: ma queſto è per azzardo, gli atti non riferiſcono cotal coſa. Coſi pertanto definirono i Padri: *Ipſa Synodus in Spiritu Sancto congregata legitime generale Concilium faciens, Eccleſiam catholicam militantem repræſentans, poteſtatem a Chriſto immediate habet, cui quilibet cujuſcumque ſtatus vel dignitatis, etiamſi Papalis exiſtat obedire tenetur in his quæ pertinent ad fidem & extirpationem dicti ſchiſmatis, & reformationem generalem Eccleſiæ Dei in capite & in membris*. Il medeſimo decreto fu rinovato ſotto gli ſteſſi termini nella ſeſſion V. che fu tenuta li 6. Aprile. Queſti ſono i gran decreti che eſtremamente applaudiſce *Febbronio*, e a quali il principal fondamento della ſua opera appoggia: il *Gerſone* che come diſſi è ſpeſſe volte dimentico di ſeſteſſo, li ſtima degni di eſſer ſcolpiti in tutte le Chieſe: il *Natal Aleſſandro* (1) li crede conformi alle ſacre ſcritture, alle tradizioni de' Padri, alle Eccleſiaſtiche regole, ricevuti da

(1) Diſſ. 4. in ſæc. 15. art. 1.

tutte le Chieſe, approvati dalla ſede Apoſtolica, e di una legittima e indubitata autorità. Lodovico *Maiburgo*, Antonio *Arnaldo* e Monſ. *Boſſuet* non hanno riguardo di dire, che in niun Concilio generale i dogmi poſti in controverſia furono con più accuratezza diſcuſſi, con più chiarezza trattati, e più pienamente definiti, di quello fu fatto nel Concilio di *Coſtanza* nei decreti riferiti per ſtabilire la ſomma autorità de' Concilj. Chi mai potrebbe perſuaderſi, che Uomini di tanto peſo ſi laſciaſſero dalla prevenzione in ſiffatto modo abbagliare, che anche contro fatti maggiori d' ogni eccezione di por lingua ardiſſero?

VIII. Oſſervo prima di tutto come di paſſagio, che nella I. edizione fatta di queſti decreti nel 1490. in *Hagenovv*; nella II. in *Milano* nel 1511., nella III. in *Parigi* nel 1524. e nella IV. in *Colonia* nel 1530. manca la particola *ad fidem*: e le altre parole importanti: *& reformationem generalem Eccleſiæ Dei in capite & in membris* non ſi leggono, dice il *Schelſtrate* nella ſua diſſertazione (1), in tre MSS. eſteſi dai Notaj del Concilio di *Coſtanza*, dai quali i Baſileenſi compillarono i loro decreti: così pure in due Codici MSS., che,

(1) Cap. I. art. 1.

che, come osserva *Burneto* Teologo della Chiesa Anglicana, contano l' età del medesimo Concilio. Similmente in altri cinque notati dal detto *Schelstrate*. Anzi lo stesso *Labbè* a quelle parole forma una parentesi, ove così dice; *Non sunt hic neque in* I. *editione, neque in MSS. Concilii Constantiensis, duobus Vindobonensibus, neque in Volfenbuttelensi, Brunsvvich, Gotth & Lipsiensi, ut docent nuperi editores hujus Concilii in Germania* (1).

IX. Esaminiamo la cagione, per cui furono questi decreti formati. Partito *Giovanni* da *Costanza*, alcuni Cardinali al riferire di Ermanno *Vonderardt* (2) publicamente contestarono, che il Concilio non potevasi più dirsi tale, ma Conciliabolo: della qual cosa sdegnatesi le Nazioni, eccitarono Giovanni *Gersone*, che in que' giorni capitato era in *Costanza*, acciò sostenesse la superiorità del Concilio: lo che eseguì in un' orazione, che recitò li 23. Marzo 1409. Questa fu la prima volta, che si sentì diffendere, nelle scuole essere il Concilio superiore al Papa, come ce ne assicurarono Lodovico *Maiburgo* dicendo: *Ecce occasio, quæ originem dedit huic insigni quæstioni, quæ nunquam agitata fuit in ali-*

(1) Tom. 4. par. 1. pag. 86.
(2) To. 2. par. 13. cap. 1. pag. 286.

qua Eccleſia (1) lo ſteſſo aſſeriſce Giacopo *Lenfant: Hæc oratio Johannis Gerſonii fuit origo magnæ controverſiæ &c.* (2) ed il continuatore del *Fleuri: Oratio Gerſonis origo fuit quæſtionis, quæ acriter tunc fuit agitata utrum Concilium ſit Papæ ſuperius, aut contra,* (3) Sebbene però ci aſſicura il *Spondano*, che la mente di *Gerſone* era di ſoſtenere la ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa dubbio, non certo, contro a quelli che dicevano preſſo S. *Antonino* (4) che neppur un Papa dubbio può eſſere dal Concilio giudicato. Comunque ſia la coſa, la queſtione fu ſempre nuova. Ora ſe è vera come è veriſſima la maſſima del *Lirinenſe*, che porta anche *Febbronio* (5) che l' antichità dee preferirſi alla novità, e l' univerſalità alla ſingolarità: *Si quando pars contra univerſitatem, novitas contra vetuſtatem, unius vel paucorum errantium diſſenſio contra omnium vel certe multo plurium Catholicorum conſenſionem rebellaverit, præferant partis corruptioni univerſitatis integritatem: in qua eadem univerſitate, novitatis profanitati antiquitatis religionem,* (6) chi non vede che queſta ſola

(1) Lib. 5. de ſchiſm. Ovid.
(2) Hiſt. Conc. Conſtan. lib. 2. nu. 2.
(3) Lib. 112. nu. 164.
(4) Part. 3. Chro. tit. 22. §. 3.
(5) Cap. 1. §. 1. nu. 2.
(6) Commo. 1. cap. 32.

ſola baſtar potrebbe per far chiuder la bocca a quanti mai ſoſtener vogliano la ſuperiorità del Concilio al Papa? Innanzi *Gerſone* niuno teneva queſta opinione: egli fu il primo, il ſolo. Dunque fu nuova, fu ſingolare, dunque non è degna da ſeguirſi, è falſa.

X. Dopo ſoli ſette giorni da che perorato aveva *Gerſone* a favore del Concilio, i Padri di Coſtanza pubblicarono i contraſtati decreti. Ora dico io come potevaſi in così poco tempo definire una coſa, da cui dipendeva il diritto del Concilio e del Pontefice? come potevano aſſicurare i fedeli, eſſer queſta una regola dagli Apoſtoli derivata, ſenza prima iſtituire un pubblico e canonico eſame, ſenza prima conſultare le ſagre pagine, le dichiarazioni degli antichi Concilj e de' Romani Pontefici, le dottrine de' Padri e de' Teologi: e ciò nelle pubbliche ſeſſioni, coll' intervento del legittimo Romano Pontefice, che allora a buon conto era *Giovanni* riputato; eſſendovi anche il Collegio de' Cardinali, che col Papa coſtituiſce la Chieſa Romana Capo e Madre delle altre, come con forti ragioni dimoſtrò il Card. *Cameracenſe*, dicendo tra le altre coſe, che il diritto de' Cardinali era fondato ſul gius antico e comune, e ne' decreti de' Concilj generali e de' Santi Padri.

XI. Queſta regola fu pur ſeguitata dai Padri *Niceni*, prima di condannar *Ario*, che negava la divinità di Gesù Criſto, molte diſpu-

te precederono nell' *Egitto* e *Oriente*, S. Aleſſandro d' Aleſſandria nell' *Egitto*, e quaſi tutte le Chieſe Orientali celebrarono Concilj, ne' quali fu ben diſcuſſo il dogma, e conoſciuto conforme alla dottrina evangelica enunciataſi dallo Spirito Santo proferirono contro *Ario* l' anatema: ma prima di portar la ſentenza da riceverſi da tutta la Chieſa, il Sinodo Ecumenico *Niceno* aſſiſtito dai Legati del Romano Pontefice, chiamò a ſe *Ario*, le diſpute ſi rinovarono, e reſelo convinto, fu contro di lui ſtabilito il dogma, e dichiarato *Ario* eretico. Così l' empia dottrina di *Macedonio* contro lo Spirito Santo quantunque da innumerevoli Sinodi, decreti, libri e lettere nell' *Egitto*, *Oriente* e *Occidente* ſia ſtata ventilata, ciò non oſtante in Coſtantinopoli i diſenſori furono invitati, e nel ſecondo Sinodo generale permeſſo ad eſſi di proporre le loro difficoltà intorno la divinità dello Spirito Santo, le quali udite e conoſciute non conformi alla divina tradizione, i Macedoniani furono riputati eretici. Lo ſteſſo fu fatto in propoſito dell' ereſia di *Neſtorio*; *Cirillo* co' ſuoi anatematiſmi, *Celeſtino* colle ſue lettere, l' *Occidente* e l' *Egitto* co' loro Sinodi la fulminò. Ciò non oſtante il Concilio Efeſino chiamò a ſe *Neſtorio*, acciò difendeſſe la ſua cauſa, nè eſſendo comparſo, tutta la Chieſa lo dichiarò eretico. Il medeſimo ordine ha tenuto *S. Leone* contro *Eutichete* prima che portaſſ-

taſſe la ſentenza di condannagione nel Concilio di Calcedonia. Queſto gran Pontefice ſcriſſe prima la inſigne lettera a *Flaviano*, che fu da tutto l' *Oriente* con grandi applauſi ricevuta: fu obbligato *Eutichete* di comparir innanzi il Sinodo, nè ſapendo come difenderſi dagli imputatigli errori, finalmente prononcioſſi l' anatema.

XII. Se alcuno diceſſe, che negli indicati Sinodi ſi trattò di ereſie Capitali, dove che nel caſo noſtro versò di punti ſemplicemente di diſciplina. Riſpondo che i punti controverſi ſe non ſono di fede, poſſono però dirſi conſeguenze di articoli di fede. Il Primato è di fede, e le prerogative anneſſe e contrattate ſono conſeguenze del Primato. Oltre che *Boſſvet* (1) non ha riguardo di aſſerire, che i predetti decreti riguardavano materie di fede. Lo ſteſſo tiene *Gerſone:* e il Veſcovo di *Senez* Franceſe oſſerva nella ſua iſtruzione Paſtorale (2) che i difenſori delle libertà della Chieſa Gallicana ſono della ſteſſa opinione: non riflettendo però, dice (3) che la maſſima parte dei Veſcovi non ammette il loro ſentimento, nè per queſto ſono riputati

(1) Lib. 4. cap. 19.
(2) Part. 4. art. 10. nu. 4.
(3) Par. 2. art. 4. nu. 4.

tati Eretici: e lo ſteſſo *Gerſone* fu coſtretto di confeſſare la coſa medeſima.

XIII. Ma quello ſia di ciò, ogn' uno è coſtretto di confeſſare, che il punto è graviſſimo, importantiſſimo; e riguarda la Chieſa tutta. Si tratta di ſapere, qual ſia il primo Giudice in terra, per il quale le controverſie di fede ſi terminino: Si tratta d' indagare quello da cui dobbiamo eſſer ammaeſtrati per non allontanarſi dalle dottrine Apoſtoliche: Si tratta di rilevare la perſona, a cui dopo di Criſto il noſtro giudizio ſi deve ſottomettere: Si tratta di quello, i cui giudizj ſe ſi pongano in dubbio, il Veſcovado non il Veſcovo può vacillare, dice S. *Avito* Viennenſe (1), cioè tutta la giuriſdizione eccleſiaſtica può andar in rovina.

XIV. Dunque in una materia di tanta conſeguenza, che riſguardava il ſommo diritto di tutta la Chieſa; con aſſai più maturità dovevaſi la coſa eſaminare prima di vibrare il gran colpo dei decreti; duopo era definire prima molti punti, cioè 1. Se una ſola obbedienza colla eſcluſione anzi colla proteſta delle altre due poteva tutta la Chieſa rappreſentare. II. Se le quattro Nazioni ſenza il Pontefice, e pien collegio de' Cardinali poteva coſtituire un Concilio generale. III. Se

rate

(1) Epiſtola ad Urbis Senatores.

rate e valide dir ſi poteſſero le deciſioni riſultanti non dagli individui, ma per le Nazioni contro l' antico iſtituto de' Concilj, e contro l' equità. IV. Se il gius del ſuffragio particolarmente ne' Concilj generali ſi debba accordare non ſolo ai Cardinali, Patriarchi, e Veſcovi, come ſtabilirono i Canoni, ma a tutti indifferentemente i Cherici e Laici, celibi e maritati, dottori e ignoranti, nobili e idioti, come ſi è veduto in queſto Concilio. V. Se non intervenendo non ſolo il Collegio de' Cardinali, ma una aſſai ſcarſa porzione de' Veſcovi, ſi poſſano gl' intervenienti arrogare il diritto di riformare la Chieſa nel Capo e ne' membri, di detronizare il medeſimo Pontefice, di ſcomunicare quelli che rimaner voleſſero nella fede, e obbedienza verſo il Pontefice depoſto. VI. Se il Concilio e la Chieſa ſteſſa abbia la poteſtà da Criſto immediatamente, o pure col mezzo del Romano Pontefice ſucceſſore di S. Pietro, come ſoſtennero S. Leon, e S. Gregorio magni, nella maniera ſteſſa, che dal centro le linee, dall' albero e radici i rami, dal fondamento la caſa la ſuſſiſtenza riconoſcono. VII. Se dal ſucceſſore di S. Pietro la prerogativa dell' infallibilità diſcenda, o pure il contrario. VIII. Se è vero quello diſſero i SS. *Avito* ed *Ennodio* che il Pontefice da niuno può eſſer giudicato, e ſolo al giudizio di Dio è ſoggetto. Tutte queſte gran difficoltà dovevanſi

pri-

prima di tutto esaminare ben bene, e definire prima di precipitare i sopra detti decreti.

XV. Le difficoltà furono assai bene ravvisate dai Cardinali: e per questa ragione chiesero alle Nazioni, dice *Ermano*, e *Lenfant*, tempo per ben ventilare: *Magnas* dicevano, *habent difficultates, & maturam exigunt deliberationem*. Lo stesso fecero Enea *Silvio*, poi fatto Pontefice, Gio: di *Turrecremata*, Roderico *Calaguritano* e molti altri: ma non fu dato ad essi ascolto. Fu perciò negato ad uomini di tanto merito quello che si accordò da veri Concilj agli Eretici. Osserva il *Schelstrate* che in quasi tutti i decreti del Concilio si proponevano ai Cardinali le materie da discutere la mattina stessa che si doveva nelle Sessioni deliberare: *Cardinalibus ita arcto & brevi tempore ostensa sunt decreta jam concluſa in nationibus, ut non fuerit in eorum potestate super illis sufficienter deliberare: immo in magnum contemptum habiti sunt.*

XVI. Questo è l' ordine tenutosi ne' gran decreti Costanziensi, questa è la forma, questo il giudizio. E poi meriteranno di essere ne' sagri marmi scolpiti? Si dovrà dire che non ebbero pari le diligenze, l' accuratezza, l' ampiezza, la pienezza, l' autorità nel definirli? Convien sicuramente esser privi di senno per accordarlo. E pure tanti seguaci, e poco men che adoratori incontrano: e vogliono

gliono colla scorta di essi spacciar la cosa come definita e indubitata, e non più da metterſi in quistione sebbene se giudicar vogliono del retto, colla scorta del *Turrecremata*, che Pio II. chiama *fidei defensorem*, e del *Maiburgo*, quand' anche volessimo ammettere i decreti, questi si devono intender emanati solo per occasione dello scisma, del Papa dubbio: *Pro extirpatione præsentis schismatis, & pro reformatione fiendi*, da quello cioè a cui compete, cioè al Romano Pontefice, e così in fatto egli fece, rimise la riforma all' arbitrio di *Martino V.* Altre prove abbiamo, che chiaramente dimostrano la mente di quei Padri che fu di provvedere all' emergenze di que' tempi, e di veder sopito quel Scisma senza ingolfarsi nell' ardua questione, che non facea al caso, se qualunque Papa sia soggetto al Concilio, non è questo il costume de' Concilj. Ciò però non ostante si diportarono malamente con *Giovanni XXIII.* che pur in sentenza di loro dovevano tener per legittimo: non potevano dire, che formassero un general Concilio, nè che la Chiesa universale rappresentassero: nè finalmente che fossero con particolar modo dallo Spirito S. assistiti: e in fatti se i decreti dir si potevano dal Concilio Ecumenico emanati, la causa sarebbe stata decisa, dichiarato inapellabilmente, che l' autorità del Concilio è superiore a quello del Papa, cessata sarebbe la quistione, il dubbio non avrebbe avuto più luogo. E pure

non

non è così per teſtimonianza dello ſteſſo Gerſone: *Ante celebrationem ſacroſanctæ hujus Conſtantienſis Synodi, ſic occupaverat mentes plurimorum iſta traditio, ut oppoſitornm dogmatizator fuiſſet de hæretica pravitate notatus, vel damnatus. Hujus rei ſignum accipe, quia poſt declarationem & quodurgentius eſt, determinationem & practicatioenm ejuſdem S. Synodi inveniuntur, quia talia paſſim aſſerere non paveant.*

XVII. Paſſiamo al punto importante della riforma: ſeguì il Concilio di Coſtanza in queſta parte l'eſempio del Concilio di *Piſa*, il quale mai pensò di por mano alla riforma non ſolo del Capo legittimo, ma neppur delle membra. I Cardinali bensì promiſero, che ogni qual volta uno di eſſi foſſe preſcelto da Dio al Pontificato, *præſens Concilium continuabit, nec diſſolvet aut diſſolvi permittet quantum in eo erit, uſque quo PER IPSUM, cum conſilio ejuſdem Concilii ſit facta debita, rationabilis & ſufficiens reformatio univerſalis Eccleſiæ & ſtatus ejus tam in capite, quam in membris.* Adunque la riforma far dovevaſi *PER IPSUM* per il Papa, aſſiſtito dai conſigli del Concilio, *cum conſilio Concilii*: la riforma ſarebbe *in Capite* per ſe riformandoſi, i membri col conſiglio del Concilio.

XVIII. In occaſione della grave conteſa tra le Nazioni ſopra il punto ſe ſi doveſſe premettere la elezione del Papa alla riforma della Chieſa, ſoſteneva la *Germanica* contro le altre

tre, che far ſi doveſſe prima la riforma: ma prevalendo l' opinione contraria delle altre, dimandò quella della Germania, che almeno ſi coſtrigneſſe il futuro Pontefice a dar mano alla riforma, di maniera che mancando al patto, ſi rendeſſe nulla la ſua elezione. Fu ad eſſa riſpoſto, che *Papa ligari non poteſt*. Da ciò a chiare note rilevaſi, che non fu mai mente del Concilio di *Coſtanza* di voler farſi ſuperiore al Papa legittimo e certo, ma ſolo al Papa dubbio e in tempo di ſciſma, o ſia riſpetto alla riforma o all' autorità. Eſteſe bensì il Concilio gli articoli della riforma, ma l' eſecuzione fu tutta in arbitrio di *Martino V.* Non ſi legge aver il Concilio data al Papa alcuna legge per riformarſi: anzi a lui laſciò la libertà di formare il Collegio riformatorio; e così fu in tutte le altre coſe. Stabilì il Concilio che in capo a 5. anni ſi rinovaſſe il Concilio: e *Martino* nella ſua coſtituzione dice: *CUPIENTES AC VOLENTES decreto hujus generalis Concilii ſatisfacere ... tenore præſentium deputamus & etiam aſſignamus STATUENTES & etiam DECERNENTES &c.* Volevano gli Oratori Polachi ſoſtenere l' appellazione dal Papa al Concilio: e *Martino* ſi fa avanti nell' ultima ſeſſione del Concilio con una Coſtituzione, colla quale inibiſce una sì fatta appellazione, volendo eſſer riconoſciuto ſupremo giudice in terra, ne vi fu un ſolo Padre, che a ciò ſi opponeſſe: e lo ſteſſo *Gerſone* contemplò

plò la coſtituzione, e riverentemente la ſpiegò.

XIX. Reſta ora di far rimarcare ancor quì a chiare note la mala fede di *Febbronio*. Dice (1), ed è la maggior invettiva che faccia contro la Curia Romana, cioè, che ſtudiò ſempre di ſcanſare a tutto potere la riforma: e che *Martino* niente fece per eſſa, rimettendo ancor egli ad altro Concilio l' affare: *Nec Martinus V. probroſum nomen oſorum juſtæ reformationis, quo ſe cum omnibus populis in pluribus univerſalibus conventibus onerabant nequidquam veriti, ſatis comprobarunt, Romanam Curiam nunquam majorem monſtrare zelum, quam dum de impediendâ reformatione agitur.* Sembra a dir vero incredibile, che il Signor *Febbronio* abbia voluto tante falſità e calunnie unire nel fatto di *Martino V.* Parlando della Curia Romana, che dar doveva alla Chieſa un nuovo Papa, ſi sà che fiſsò gli occhi ſopra il Cardinale Franceſco *Zabarella*, come appariſce da due iſcrizioni ſepolcrali, che ſi conſervano in Padova: e lo riferiſce il *Tommaſini* ne' ſuoi elogi; il *Bel* e *Iſelino* ne' loro Leſſici: e ſarebbe ſicuramente ſortito ſe la morte non lo aveſſe rapito. Che poi foſſe egli opportuniſſimo per la riforma, ſi ha dal medeſimo *Iſelino*, che dice; *Reformationis Eccleſiaſticæ longe omnium ſcientiſſimum*, e da un ſuo trattato, che ha per titolo:

(1) Cap. 6. §. 15. nu. 3.

lo: *Capita agendorum in Concilio Conſtantienſi, de Eccleſiæ reformatione*: e lo inferì nella ſua raccolta Ermano *Von-derhardt* (1) dunque le premure della Curia Romana erano di dare alla Chieſa un buon Riformatore.

XX. Fu preſcelto Otton *Colonna* Romano, che preſe il nome di *Martino V.*, e la ſua elezione fu udita con ineſplicabile applauſo e allegrezza de' Padri del Concilio, di *Sigiſmondo* Imperatore e di tutti. Ringraziò Auguſto gli Elettori, *quia* dicono gli atti, *tantum virum & tam neceſſarium reipublicæ Chriſtianæ prope extinctæ delegiſſent*. Iſtituì toſto un Collegio riformatorio, preſcriſſe nuove regole per la cancellaria Apoſtolica, che eſſer doveva il principal oggetto della riforma, quali toſto fece pubblicare. Soddisfece alli 18. articoli dalla Nazione Germanica preſentati, a riſerva di uno, col quale ſi voleva che foſſero eſaminate le cauſe per correggere e deporre il Pontefice, a cui dalle altre Nazioni fu data queſta cenſura: *Non videtur prout nec viſum fuit in pluribus Nationibus circa hoc aliquod novum ſtatui vel decerni* (2). Ecco che ſembrava coſa nuova volere, che il Concilio aveſſe autorità di correggere o deporre il Papa, per-

(1) Tom. 1. pag. 106.

(2) Apud Hermannum To. 1. par. 23. col. 1033.

perchè ogni uno era perſuaſo, che l' autorità del Papa era ſuperiore a quella del Concilio.

XXI. *Martino* diede mano al decreto riformatorio del Concilio, di modo che *Giovanni* Veſcovo d' Oſtia per commiſſione avuta dalle Nazioni diſſe: *De mandato Nationum reſpondeo quod placent Nationibus decreta recitata, & cuilibet Nationi placet concordia cum ipſa per Dominum noſtrum facta: & per præmiſſa fatentur dicto decreto jam eſſe SATISFACTUM* (1). Dice *Febbronio*, che il Collegio riformatorio di *Martino multum abfuiſſe, ut expectationi univerſalis Synodi ſatisfaceret:* ma la ſua mala fede gli fa paſſar ſotto ſilenzio la cagione dell' avvenimento. Ecco quello dicono gli atti, e Gio. *Gobelino* ancora nel ſuo Coſmodroin: *quia una Natio volebat uno modo, & alia alio.* Il Platina adduce un' altra ragione, ed è perchè *unaquæque Provincia ſuos haberet ſenſus ſuaſque conſuetudines, quæ tolli ſine perturbatione rerum ſubito non poſſent.*

XXII. Aggiugne *Ermanno*, che tanti erano i ſuggerimenti anche tra ſe diſcrepanti e contrarj, che ſu tal propoſito venivano fatti da Giovanni *Gerſone*, Pietro d' *Ailli*, e Teodorico *Niemo*, che propriamente rendevano confuſione. Malamente adunque *Febbronio* ripren-

(1) Apud Hermannum cit.

prende *Martino*, quasi fosse stato egli la cagione, per cui alcune cose non si compirono. Cancelli ancora quel che disse del di lui Collegio riformatorio, che *quædam de reformatione Ecclesiæ statuta promulgavit, sed penitus insufficientia*: quando per attestato dello *Spondano* promulgò alcuni statuti intorno le esenzioni, unioni, frutti, simonia, dispense, decime e altri pesi ecclesiastici: intorno la vita, onestà, abito, e tonsura de' Cherici. Teodorico *Niemo*, che pure non sta sempre a dovere per il Papa, dice che se si volesse dir tutto quello operò *Martino* per la riforma, si formarebbe un grosso volume.

XXIII. Falso falsissimo finalmente è quello dice *Vindechio* (1) e Giacomo *Lensant* (2) e *Febbronio* citato che fa di buona voglia sua la loro opinione, gustando fino di addottare le maldicenze degli Eretici per calunniare i Papi: cioè che *Martino non sine turbine Concilium solvit*. Stanchi dicono gli atti, i Vescovi dopo quattr' anni di vedersi tuttavia dalle sue Diocesi lontani, oltre altre ragioni, pensò *Martino* di sciogliere il Concilio, col consenso del medesimo e di Cesare ancora, dice il *Platina*:

(1) In Histo. Sigismundi MS. apud Hermannum.

(2) Tom. 2.

de Mandato Domini noſtri totiuſque ſacri Concilii & conſenſu (1). Il Veſcovo di *Catania* per comando del Papa pubblicò i decreti, e *Rainaldo*, o *Umbaldo* Diacono Cardinale pronunziò queſte parole a tutti grate, dice il *Spondano* (2) *Domini ite in pace*, a cui riſpoſero a una voce *Amen*. Dove adunque ſi udirono que' tumulti, dove quelle commozioni che tanto eſagera *Febbronio* co' ſuoi Accatolici?

CA-

(1) Apud Harduinum Tom. 8. Col. 901.
(2) Ad an. 1418. num. 4.

CAPITOLO X.

Succinta narrazione del Concilio di Baſilea.

I. Vengo finalmente al Concilio di *Baſilea*, che più di tutti e con più animoſità procedè contro il Papa. Aſpettò che nelle conſuete forme lo convocaſſe prima *Martino*, il quale poco dopo per un colpo di appoplesia trapaſsò da queſto mondo: poi *Eugenio* che gli ſucceſſe, ingiugnendo al Cardinale Giuliano *Ceſarini* ſuo Legato, che eſponeſſe al Concilio i motivi, per i quali voleva ſi celebraſſe, e ſopra di eſſo i Padri verſaſſero, cioè per lo ſterpamento delle Eresie, per la pace tra Principi Criſtiani, e per far rifiorire la buona diſciplina. I Padri tutto promiſero, ma in ſoſtanza niente operavano di quello fu ad eſſi commeſſo. Penſarono ad una ſola coſa, che era quella di ſottomettere al loro impero un Papa anche legittimo e da tutti ricevuto, lo che mai più per l' avvanti ſi udì. Quindi rilevato da *Eugenio* il temerario ardimento, ſubito diſciolſe il Concilio, dando all' Arciveſcovo di *Colonia* con una lettera patetica contezza dei veri motivi, che a sì fatta riſoluzione lo

induſſero, e a dir vero furono rimarcabili.

II. I Padri sù le prime poco conto fecero di queſto diſcioglimento, perſuaſi eſſendo, che un Concilio una volta convocato da un legittimo Pontefice non poteſſe egli più diſciogliere, colla erronea credenza, che eſſendo ſtata per tal modo aſſicurata ad eſſi l' aſſiſtenza dello Spirito Santo, queſto non li avrebbe mai abbandonati. Ma non così penſarono tant' altri, Tommaſo *Aſſelbachio* Teologo preſtantiſſimo della Germania, con molti altri per pietà, e dottrina inſigni, furono perſuaſi, che lo Spirito Santo non riſiedeſſe in queſto Conciliabolo. Adunque proſieguono con franchezza le loro azioni, quantunque ſenza legittimo Capo, e con pochiſſimi Veſcovi, di maniera che alle Seſſioni II. III., nelle quali più di tutto il loro furore dimoſtrano, non intervennero, che ſette in otto Veſcovi come atteſta *Eugenio* e la loro ſteſſa Sinodica delli 6. Novembre 1440., quando per ſentimento de' Teologi e ſpezialmente di Melchior *Cano* (1), Se ſolo dieci Veſcovi interveniſſero al Concilio generale, anche convocato dal Papa, non ſi potrebbe dire Ecumenico. Fanno riſuonare i decreti Coſtanzienſi, che vogliono verificati anche riſpetto ad

(1) Lib 5. de loc. Areo. cap. 3.

ad un Papa legittimo, e procedono contro *Eugenio* con citazioni, minaccie, e proceſſi.

III. Ma poi ſi accorſero, che le loro fatiche erano gettate al vento, niente di concludente far potevano, ogni qualvolta non venivano dall' autorità del Papa avvalorati. Cercano perciò d' interporre la mediazione di tutti i Principi, per pur ridurre il Papa a rivocare lo ſcioglimento del Concilio. Quindi importunato da tante iſtanze, penſa ſebbene di mala voglia, perchè ben prevedeva i ſiniſtri avvenimenti, che poi ſi viddero, di rimettere il Concilio *pro ſcandalo evitando*, dice: con due condizioni però, che *Febbronio* col *Boſſuet* e molti Franceſi, con gran diſinvoltura diſſimula, ma pur dovevanſi onninamente oſſervare, e ſenza di eſſe niente affatto poteva reggere: *Ita tamen*, ſono ſue preciſe parole, *quod Præſidentes noſtri ad præfati Concilii præſidentiam admittantur cum effectu: ac omnia ſingula contra perſonam, auctoritatem ac libertatem noſtram & ſedis Apoſtolicæ ac venerabilium fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium & aliorum quorumcumque nobis adhærentium in dicto Concilio facta & geſta per dictum Concilium prius omnino tollantur, & in priſtinum ſtatum reducantur.* Mancando eſſi, come fecero, a queſte condizioni, la condiſcendenza dal Papa accordata di ridonar al Concilio l' attività ſi ritirava, i loro decreti ſi rendevano invalidi, ſpogliati di vigor e forza.

IV.

IV. Di fatto que' Padri non vollero ammettere i Legati Pontifici con giurisdizione coattiva, ma solo onoraria; negarono al Pontefice le annate, quantunque da molti Concilj generali accordate: rinovarono i primi decreti di sottomettere il Papa alla loro autorità, sebbene riclamassero i Legati; e per fine continuarono a procedere contro *Eugenio*. Per le quali cose fu costretto di mandar egli un' Apologia o sia monitorio a Principi, esponendo tutte le male arti de' Basileensi e i fatti notorj contrarj alle venerabili sanzioni canoniche, dai quali ben si rileva che non erano guidati da spirito buono. Il monitorio ce lo da il *Rainaldi*, (1) la verità è che tutto facevasi, dice Gio. *Turrecremata* testimonio di vista, *ad favorem quorumdam hostium Apostolicæ Sedis cum multitudine populi parvi pretii & nullius auctoritatis* (2) e Enea *Silvio*, che pur intervenne a quelle assemblee, dice non senza suo gran dolore: *Inter Episcopos ceteroſque Patres conscriptos vidimus in Basilea coquos & Stabularios orbis negotia judicantes: quis horum dicta vel facta judicaverit legis habere vigorem?* (3) Un procedere così irregolare ben

dava

(1) Ad an. 1436. a num. 2.
(2) De Eccle. lib. 2. Cap. 100.
(3) Orat. adver. Austtales.

dava indizio, dice il ſopra detto *Turrecremata*, che non erano guidati dallo ſpirito di Dio: *Nullus ſanæ mentis vir, qui novit, cum quanta gravitate & modeſtia fidei cauſæ tractandæ ſunt judicabit eſſe univerſalis Eccleſiæ conſenſu concluſa & a Spiritu Sancto dictata, in quibus factiones hujuſmodi & practicæ intervenerunt.* Per la qual coſa non è da ſtupirſi, ſe Sant' *Antonino* (1) chiama il Concilio di Baſilea un Sinodo privo di forza, ſinagoga di Satanaſſo, temeraria e proſontuoſa adunanza: ſe S. Gio. di *Capiſtrano* (2) lo dice profano, ſcomunicato, interdetto, ſpelonca de' Baſiliſchi, caverna de' Demonj, e così tant' altri.

V. Non potendo pertanto *Eugenio* più ſoffrire le inſolenze di coſtoro ſi riſolve di traſportare il Concilio prima a *Ferrara*, poi a *Firenze*. La riſoluzione fu da tutti applaudita. I Padri di *Ferrara* così ſi eſprimono: *Declarat S. Synodus, quod cum notoria neceſſitas & evidens utilitas ſupradictarum cauſarum* (l'unione particolarmente de' Greci) *ipſum ſanctum Dominum ad translationem ipſam exegerit & impulerit.* I Migliori e più ſavi Prelati di Baſilea abbandonarono il Conciliabolo, e preſero il partito di *Eugenio*. I medeſimi avver-

(1) 3. par. tit. 22. Cap. 10. §. 4.
(2) De Pap. & Conc. Auctorita. par. 3.

ſarj con *Febbronio* confeſſano giuſta la ſentenza del Papa, e di buona voglia confeſſano, che da quel tempo ceſsò il Concilio di eſſer ecumenico. Il *Natal*, *Boſſuet* e tutta la Francia riconobbero per legittimo ed ecumenico il Concilio traſportato prima in *Ferrara*, e poi in *Firenze*. Ma dico io, perchè ſolo allora e non prima, ſe ſempre procedè ugualmente, ſempre ſe la preſe contro *Eugenio*, niente penſando alla riforma della diſciplina, come oſſervò Giovanni *Didero*, che era preſente? (1) ſe dall' altra parte approvano la ſentenza, forza è che confeſſino le colpe, per le quali fu la ſentenza emanata. Se preſero que' Padri ad inveire contro *Eugenio* ſino a ſpogliarlo della dignità, ciò pur fecero ſecondo eſſi per l' autorità ſuprema, che credevano avere anche verſo la perſona del Papa. Dichiarano nella ſentenza di eſautorazione, che *Eugenio* era notorio e manifeſto contumace contro i precetti della Chieſa univerſale, violator aſſiduo e diſprezzatore de' Canoni, perturbatore della pace, ſcandalizatore notorio, ſimoniaco, ſpergiuro, incorrigibile, ſimoniaco, eretico. Toccava al ſupremo moderatore della Chieſa, il quale per opinione di eſſi era il Concilio Ecumenico, procedere con

(1) Lib. 1. Formic. Cap. 7.

con ordine, gaſtigare sì fatti delitti, non permettere, che regnaſſe nella Chieſa queſta ſorte di ſcandalo. Così diportoſſi il Concilio di *Baſilea* contro *Eugenio*: dunque ſe la condotta di eſſo fu lodevole, perchè poi gli Avverſarj medeſimi accordano di buona voglia, che giuſtamente fu il Concilio per queſta ragione riprovato, detronizando il Papa? Perchè giudicarlo per ſiffatta azione ſpogliato di ogni autorità conciliare di modo che ſi debba credere abbia egli ceſſato di eſſere legittimo Concilio ecumenico? Il Concilio di *Baſilea* ſe aveva legittima autorità di dar legge al Papa; e queſto ſi fece notorio prevaricatore, con qual giuſtizia ſi dovrà condannar il Concilio, e laudar il Papa? Che ſe diceſſero, che l'autorità del Concilio a tanto non ſi poteva eſtendere, di detronizare cioè un Papa legittimo. Dunque, dirò io, il Concilio di Baſilea non poteva contro Eugenio procedere, perchè chi non può condannare, neppur può proceſſare. Furono dunque tutte le ſue azioni, ſeſſioni, e decreti praticati contro il Papa illegittimi; dunque il Concilio non fu competente giudice del Pontefice: dunque non fu a lui ſuperiore nell'autorità. Se il Concilio di Baſilea fall'ò in queſt' ultimo caſo, ſempre falliò: Se dall'altra parte in qualunque forma fallò, non poteva dirſi Concilio ecumenico, rappreſentante la Chieſa univerſale, aſſiſtito dallo Spirito Santo, dottato

della

della prima autorità e infallibilità nella Chiesa, così che potessero i suoi decreti dirsi irrevocabili.

VI. Intanto i Basileensi proseguono nelle loro sessioni; e nella 39. scagliano il gran colpo contro *Eugenio*, lo detronizzano, lo spogliano della sua dignità, lo privano del Papato: e nel tempo stesso inferiscono alla Chiesa di Dio una gran piaga, che fu lo scisma. Nell' atto della deposizione, dice il *Spondano* (1) si ritrovarono sette soli Vescovi, quando, disse Nicolò Cardinal *Cusano*, per la deposizione di un semplice Vescovo si richiedevano, per esser legittima, almeno dodici Vescovi: e così in fatti si ha dalla lettera seconda di S. *Leon* IV. ai Vescovi della *Brètagna*: e S. Niccolò I. nella lettera 22. a *Salomone* Duca de' Bretoni lo conferma. Il *Torrecremata* nella risposta, che da ai Basileensi, riferisce il nome di que' Vescovi, che esautorarono *Eugenio* e descrive la loro pessima indole: *Ecce*, dice, *nomina*, ecce *merita*, *ecce numerum eorum*, *qui furore perculsi*, *nomen Ecclesiæ universalis sibi usurpantes*, *auctores fuerunt cum complicibus suis decretationis erroneæ*. Niuno però fece conto di questa condanna, tutti i Principi, tutti i popoli, tutti i Fedeli persistirono

(1) Ad an. 1431. nu. [illegible]

ſterono ſempre nell' obbedienza verſo *Eugenio*, condannarono l' iniquo attentato de' Baſileenſi, e queſti ſi viddero da tutti abbandonati, a riſerva di un ſolo Cardinale, che fu l' *Arelatenſe*, con pochiſſimi Veſcovi.

VII. Con queſto bel apparato per dar compimento all' ordita da tanto tempo perverſa azione crearono per loro Papa o ſia Antipapa *Amadeo* Duca di Savoja, Uomo conſiderato da tutte le corti di gran mente: ma poi non sò per qual fine ritiratoſi per condur vita romitica: da cola lo preſero per inalzarlo ſul trono Pontifizio, aſſumendo il nome di *Felice* V. Il *Poggio* nelle ſue invettive, Guglielmo di *Montiaſe* Veſcovo di Biteri (1) e Roderico *Sanzio*, (2) ci danno un' eſatta deſcrizione di *Felice* e ſuo eſaltamento. Pietro Veſcovo di *Meaux* Oratore per *Carlo* VII. Re di Francia preſſo *Eugenio*, nella celebre ſua orazione recitata innanzi il Papa, oſſerva, che dietro allo ſciſma ci andò l' eresia: per lo che ſi verificò quello che molto avvedutamente notò anche S. *Cipriano* ſcrivendo a Papa *Cornelio*, che allora quando ſi laſciano da parte i riguardi, il riſpetto e ubbidienza dovuta per divina iſtituzione al ſommo

(1) Apud Spondanum ad an. 1438.
(2) Hiſto. Hiſpa. par. 4. Cap. 35.

mo Sacerdote, Capo della Chiesa, lo scisma e dietro ad esso l' eresia ben facilmente fanno nella Chiesa miserabile scempio: nè per altra via ciò è avvenuto in ogni tempo: *neque aliunde hæreses obortæ sunt aut nata sunt schismata, quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, neque unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, ad tempus judex vice Christi cogitatur* (1).

VIII. Ecco il tragico fine di questo Concilio, tanto da *Febbronio*, *Bossuet*, *Natal* e tutti i Francesi commendato, e sopra cui poggiano principalmente l' importante punto della superiorità del Concilio rispetto al Papa. Bella invero, vogliono il Concilio superiore nell' autorità; con questo titolo emana leggi, che non si possa da chi si sia disciogliere il Concilio o altrove trasferirsi senza il suo consenso, e se prima non sia la grand' opra della riforma perfezionata. *Eugenio* non osserva la legge di sua autorità, trasferisce il Concilio in *Firenze;* vien per questo dai Basileensi esautorato. Si applaudisce la legge, si dice che *Basilea* aveva autorità di emanarla, che il Papa era tenuto di ubbidire: non ubbidisce il Papa, per questo si condanna: E poi i suoi parziali riprovano la condannagione: essi medesimi si fanno refrattarj, riconoscendo tuttavia

via

(1) Epist. 55.

via *Eugenio* per legittimo Papa, riguardando il Concilio di *Basilea* come decaduto e di niuna autorità: al contrario quello di *Firenze* legittimo ed ecumenico. Se si possano queste cose ben conciliarsi, rimetto il giudizio a più sensati.

IX. Ma l' inganno di chi così pensa sta in questo, suppone falsamente, che *Eugenio* abbia nel rivocare lo scioglimento del Concilio approvati i decreti: bella invero qui fanno gran caso della confermazione Pontifizia, quando *Febbronio* particolarmente altrove dice che il Concilio non ha bisogno di essere dal Papa confermato, e che niuno de' primi otto Concilj generali fu da' Pontefici confermato. Ma già costa evidentemente, che *Eugenio* approvò bensì la continuazione del Concilio, mai però i decreti: *Nos quidem progressum Concilii approbavimus, volentes ut procederet ut inceperat, non tamen approbavimus ejus decreta*, lo disse pur egli di propria bocca nel pien Concilio ecumenico di *Firenze*, essendo presente il *Turrecremata* che intervenne tanto alle prime azioni del Basileense, quanto alla celebrazione del Fiorentino. Nella sua Bolla rivocatoria *Dudum* accordò la continuazione del Concilio, ma colla espressa condizione, che cassati fossero i contrastati decreti contro la sua persona e autorità emanati: *Omnia & singula contra personam, auctoritatem ac libertatem nostram .... in dicto Concilio facta & gesta per dictum*

ctum Concilium prius omnino tollantur. La ſteſſa coſa appariſce nelle proteſtazioni fatte, quando volevano riprodurre i medeſimi decreti, coſa non fecero per ottenere da *Eugenio* queſta conferma? *Cum maximo ſtudio*, dice il *Turrecremata*, *atque repetitis vicibus ſuplicaverunt per Oratores, ut Dominus Eugenius eorum decreta approbaret & confirmaret: nunquam tamen talem approbationem & confirmationem habere ab eo potuerunt*. E finalmente col fatto medeſimo rilevaſi, poichè avendo i Baſileenſi in forza di queſti decreti proceduto contro *Eugenio* ſino alla di lui eſautorazione, nè egli, nè alcun' altro fece conto veruno di tal iniqua ſentenza, come ſe fatta non foſſe: e pure giuſta e legittima ſarebbe ſtata, e conforme i prefati decreti.

X. Queſto Concilio dopo di aver ſortito un glorioſo principio, dice Paolo *Langio*, che pur abbiamo veduto poco favorevole per la Sede Romana, nella ſua Cronaca *Citizenſe*, incontrò un fine infeliciſſimo, ed Edmondo *Martene* oſſerva, che dopo di aver eſſo continuato per quaſi 19. anni, non ſapendo riſolverſi di ſpogliarſi della milantata autorità ſuprema per ſolo fine di ambizione e intereſſe, *Pauca bona, infinita peperit mala partium ſtudio, & defectu debitæ ſummo Patri reverentiæ* (1) tut-

(1) Præf. in Tom. 8. ampli. Collec.

Tutto questo fu dai sapientissimi Padri, che la Serenissima nostra Republica, sempre gloriosa e pia governano, molto bene preveduto, poichè gli Oratori del medesimo Concilio avendo richiesto, che fosse il Sinodo ricevuto, giacchè era stato legittimamente convocato per estirpare le Eresie, insinuar la pace fra Principi e riformare la Chiesa: il Serenissimo Duce con gran prudenza a nome di tutti rispose, come si ha presso il medesimo *Martene*, che l'albore si conosceva dai frutti; che il fine chiarirebbe, qual sia stato il principio, se buono o finto: che i suoi voti tendevano a desiderare un buon' esito; ma che pur troppo temeva, che in luogo di esso fosse per insinuarsi il fatal scisma e divisione nella Chiesa. L'evento pur troppo comprovò la verità del vaticinio.

XI. Ma per Corona di tutto convien notare, che finalmente i Padri Basileensi si accorsero del loro errore, cantarono la palinodìa, conobbero irragionevoli e incompetenti i loro decreti contro l'unto dal Signore, il Capo della Chiesa: detestarono il male inferito alla medesima, dando ad essa un' Antipapa. Quindi avendo alla testa il loro *Felice*, e scortati dall' antegonista dello scisma Lodovico Card. *Arelatense*, si gettano tutti a piedi di *Niccolò* V. succeduto dopo la morte di *Eugenio*, piansero il fallo e chiesero umilmente perdono: e *Niccolò* con quella carità,

che

che fu ſempre propria de' Romani Pontefici, accolſe tutti con paterno affetto: e colla interpoſizione dei Re di *Francia*, *Inghilterra*, *Sicilia*, degli *Elettori* dell' Impero e altri con oneſtiſſime condizioni fu finalmente data la pace alla Chieſa. Leggonſi queſte condizioni nel To. 19. del Labbè pag. 55. edizione Veneta; e le riferiſce lo ſteſſo *Niccolò* nella ſua ſeſta lettera a tutti i fedeli. Una delle condizioni fu, che *omnia hinc inde conſcripta, ſtatuta, facta, promulgata abroganda eſſe, etiamſi univerſalem Eccleſiam & auctoritatem Conciliorum univerſalium aut Sedis Apoſtolicæ concernant quovis modo*. Ed ecco, anche per queſta parte reſi vani, infermi, caſſi e annullati i decreti Baſileenſi, e per conſeguenza gli omogenj Coſtanzienſi. E pure chi 'l crederebbe? dopo più di tre ſecoli ſi vorrebbero redivivi e ſuſſiſtenti, degni di eſſere a caratteri d' oro ſcolpiti, fatti con tutta maturità e ſaviezza; giuſti, prudenti e ſagroſanti: quando il fatto, le teſtimonianze, quelli ſteſſi che li formarono, confeſſano che furono ingiuſti, irragionevoli, inſuſſiſtenti e degni di eſſer poſti in eterna oblivione. Che penſar è mai queſto?

XII. Una ſola coſa reſta, che è di far vedere, quanto enormemente *Febbronio*, quì ancora dimoſtra la ſua mala fede in propoſito di *Eugenio* IV. dice (1) che dopo di aver egli

oſſer

(1) Al Capo 6. §. 15. num. 4.

oſſervato, che nella ſeſſione 11. tenuta li 15. Feb. del 1434. (falla, dir doveva 1432.) i Padri da dovero trattar volevano il gran negozio della riformazione nel Capo, e nelle membra, *Eugenius IV. medicos hos corrupti Eccleſiæ ſtatus metuens bis diſſolvere Concilium tentavit*. Bravi medici invero, incapaci non ſolo di guarir gli altri, ma che ricoprirono eſſi medeſimi e la Chieſa di attroci piaghe. Ma diamo l' occhio alla Cronologia, li 12. Novem. del 1431. *Eugenio* intimò al Card. *Ceſarini* la traslazione del Concilio in *Bologna*. Come dunque poteva *Eugenio* al dire di *Febbronio* tentare lo ſcioglimento di *Baſilea*, perchè vedeva i Padri operar ſeriamente la riforma li 15. Feb. 1432.? Forſe avrà ciò veduto in ſpirito di profezia? Ma queſto dono dello Spirito Santo *Febbronio* non credo che pretenda di avere: nè alcuno con tanta facilità glielo accorderà, ſingolarmente nel caſo addotto.

XIII. Ma paſſiamo al ſoſtanziale, come può dirſi *Eugenio* di animo avverſo alla riforma, quello cioè che di tante diſtinte laudi vien onorato dagli ſtorici di que' tempi, vale a dire da Enea *Silvio* (1) da Franceſco

(1) In Europa Cap. 58.

Filelfo (1) da Sant' Antonino, che dice: *Eugenius cultus Dei & Chriſtianæ religionis dilatandæ zelator præcipuus* (2) che più? i medeſimi Padri di Baſilea lo onorano di queſt' elogio: *Integritatis vitæ & ſanctitatis vitæ fama qua hucuſque nunc vixit SS. Dominus noſter Eugenius Papa IV.* Il medeſimo Febbronio nel precedente §. 16. nu. 2. diſſe pure di lui: *Sane privata Eugenii vita omnium coævorum teſtimonio innoxia fuit*. Come può ſtare che foſſe innocente e ſanto, e inſieme covaſſe nel ſeno l' amore per la rilaſſatezza, e odio verſo quelli, che bramavano di riformarlo?

XIV. E' pur noto che nel Concilio di *Coſtanza* fu egli uno de' maggiori zelanti per la riforma? Lo ſcrive egli medeſimo li 11. Febb. 1432. all' Arciveſcovo di *Colonia*: *Nos qui in minoribus conſtituti in Concilio Conſtantienſi reformari Eccleſiam cupiebamus, jam in Pontificatu noſtro deſiderium illud perficere .... affectamus.* Proteſtò pur egli nella ſua Bolla: *Dudum Sacrum* del 1. Agoſto 1433. che niente più deſiderava, quanto di veder il Concilio intereſſato per la riforma: *Cum nihil aliud optemus, quam ut ſublata omni materia diſſenſionis ad hæreſes, bella & morum deformitates de populo Chriſtiano*

(1) Oratio... Jacobum Antonium Marcellum.
(2) 3. par. tit. 22. cap. 11. §. 17.

ſtiano extirpandas ſalubriter intendatur ad Concilium. Nel principio del ſuo eſaltamento avvanzò ſecondo il coſtume la notizia a Veſcovi e Principi della ſua elezione, ma non per via di Nuncj Apoſtolici, come era il coſtume: ſi ſervì de' regi Oratori preſſo la ſanta Sede. Della novità ſi lamentò *Giovanni* Re di Caſtiglia. Riſpoſe *Eugenio*, aver ciò fatto per non dar occaſione a Nuncj di turpe guadagno: *viſum eſt nobis deſtinationem hujuſmodi Nunciorum pro tali cauſa quæſtuariam eſſe, cum ad eam multi ſe offerant, & quaſi pro lucro laborem precibus impetrare conantur. Igitur voluimus initium noſtri Pontificatus hac labe carere, & certas etiam conſuetudines alias quæſtuarias de curia noſtra removimus cupientes Romanam Curiam ab omni turpis quæſtus infamia liberare*. (1) Se tanto egli fece in coſa che più di tutte era dagli avverſarj combattuta, coſa poi avrà fatto ne' ſedeci anni di ſuo glorioſo Pontificato, maſſimamente eſſendo ſtato ſempre ſopra tal punto può dirſi preſo di mira dal ſuo Antagoniſta il Concilio di *Baſilea*? Finalmente *Eugenio* non diſciolſe il Concilio di Baſilea, perchè niun' altro ſi teneſſe, ma perchè ſi celebraſſe altrove; non eſcludeva i Baſileenſi, anzi efficacemente in-

(1) Apud Rainaldum ad an. 1431. nu. 9.

giunſe ad eſſi di portarviſi. Dunque non cercò di ſcanſare i ſuppoſti Medici, ma li voleva in luogo più a propoſito, dove anche colà poteva temerli, ſe il biſogno foſſe ſtato; ed eſſi a tanto fare foſſero ſtati valevoli.

XV. Ecco i tre gran Concilj, che tanto magnifica *Febbronio*, e ſu de' quali principalmente come foſſero tre gran baluardi il ſuo ſingolar ſiſtema appoggia. Laſcio all' ingenuo legittore il giudicare, ſe il poco tra il moltiſſimo che dir potrei di queſti tre Concilj, ricavato per lo più da Autori coetanei, e che co' proprj occhi viddero, colle orecchie udirono, e colle mani può dirſi toccarono i detti e fatti che ſeguirono, baſtar può per convincere, diſingannare, render perſuaſo della mala fede di *Febbronio*, della falſità di quanto va egli ſpacciando per coſa indubitata, per canone irrefragabile, per dottrine inconcuſſe chi ſi ſia.

(*) Dalle coſe fin qui dette intorno ai tre Concilj di Piſa, Coſtanza, e Baſilea, chiaro appariſce, non aver eſſi quel peſo di autorità, che va ſpacciando il Febbronio; mentre ſono aſſai manchevoli.

1. Nella lor *Convocazione*, ſiccome vedemmo in quello di Piſa, e Coſtanza fino alla XIV. Seſſione.

2. Nella *Rappreſentazione* di tutta la Chieſa, non eſſendovi ſtate in quelli le due Ubbidien-

dienze di Gregorio, e Benedetto, che formavano una parte non picciola della Chiesa.

3. Nell' *Ordine* di deliberar e procedere, essendo state commesse in Costanza molte violenze, irregolarità, e novità contro il costume dei antichi Concilj, come con ragion lagnossi Giovanni XXIII. nella sua lettera al Re di Francia: è parimente manchevole.

4. Nell' *Approvazione* del Sommo Pontefice; poichè Martino V. approvò bensì li decreti dogmatici del Concilio: ma con limitazion notabile: *Decreta fidei CONCILIARITER*, cioè *Canonice facta* e per conseguenza non approvò i decreti della 4. e 5. Sessione irregolarmente fatti.

5. Quindi si vede, che a riserva della Francia, la quale può dirsi sola, stampò questi decreti, tutte le nazioni continuarono a difender l'infallibilità del Papa, e superiorità al Concilio fino a dì nostri.

A questo proposito evvi un bel documento tratto dagli atti del Concilio MS. di que' tempi, che nel Monistero di Bilthau de' Canonici Premostratensi si conservano: l'originale fu regalato a Benedetto XIV., e presso di me ne tengo una copia favoritami da un celebre Letterato di quell' illustre Monistero. Eccolo. Dopo il decreto della 4. Sessione immediatamente siegue. Auctoritates ab Universitate Parisiensi determinatæ.

Auctoritas hujus Sacri Concilii tanta est, quod quærens &c.

Auctoritas hujus S. C. talis ac tanta eſt, ut Summo Pontifici &c.

Auctoritas hujus S. C. poteſt vere dici conſiſtere in Prælatis, Doctoribus, & aliis litteratis perſonis permanentibus & permanſuris in hoc Sac. Concilio eſſe paucorum numero in defectu aliorum. e vogliam dire che queſti pochi rappreſentaſſero tutta quanta la Chieſa?

Auctoritas hujus S. C. tanta eſt, ut ſeipſum &c.

Auctoritas hujus Concilii tanta eſt, ut ſibi poſſit ſtatuere modum procedendi, & ordinem in omnibus his, quæ proponenda, tractanda, deliberanda, concludendaque ſunt &c. Ecco il diſpotiſmo di que' Padri ſenza Capo, giuſtificanti il ſuo modo irregolare di procedere, contrariſſimo alla pratica di tutti quant' i Concilj,

Auctoritas hujus S. C. tanta eſt, ut de bonis Eccleſiaſticorum imo laicorum, ſi neceſſe fuit, poſſit ſtatuere circa ſtipendia ad ſuccurrendum paupertati illorum Prælatorum, & aliorum qui ſe voluntarios & utiles exhibent ad continuationem hujus Concilii. piano oggidì colla roba de' Secolari; ſebben S. Tomaſo in 2. Cor. 11. inſegnò: Papa pro neceſſitate unius patriæ, poteſt accipere ſubſidium ab aliis partibus mundi.

Appreſſo ſiegue prima veritas eſt, quod nequaquam in hoc S. Concilio debet intereſſe Papa, & Cardinales, Se-

Secunda veritas &c. E dopo alquante verità (taluno direbbe ſpropoſiti) ſiegue la 5. Seſſione: e dopo queſta. Sequuntur Concluſiones ſingulares Pariſienſium, quæ non ſunt admiſſæ, nec approbatæ per Concilium; e ſon dodici. dell' altre Nazioni non trovo nulla. dunque la ſtampa è de' ſoli Franceſi. Tutte poi coteſte dodici concluſioni provan ſi non con paſſi di Scrittura, o tradizioni de' Padri, o documenti Eccleſiaſtici ma colla mera Filoſofia: per curioſità ſentitene una. Secunda Concluſio. Eccleſia eſt melior quam Papa: quia Papa eſt propter Eccleſiam tanquam propter finem: ſed finis eſt melior his quæ ſunt ad finem 3. Topic. & 7. Politic. deteriora ſunt gratia meliorum. Confirmatur. illud eſt melius ſecundum regulam topicam, cujus corruptio eſt pejor: ſed corruptio Eccleſiæ eſt pejor, quam Papæ. Conchiudiam pertanto il punto. Niuna Nazione è tenuta abbracciare un Concilio, ſe non è perſuaſa, che quello non abbia difetto veruno. Nulla natio tenetur amplecti Concilium, niſi perſuaſum habeat illud nullo vitio laborare. Queſta è maſſima dell' autore Anonimo dell' Opera intitolata: *Principia Juris Publici Eccleſiaſtici Catholicorum &c.* c. 6. n. 39. che da parecchj credeſi eſſere appunto il *Febbronio*. Quanti difetti e difetti maſſicci ſono ſtati da me rinvenuti ne' mentovati Concilj, ſeguitando gl' inſegnamenti del citato autore. Sug-

geriſce queſti l'arte di diſcernere la legittimità de' Concilj *ex integritate Patrum, qui Concilio interfuerunt.* e poco prima dice: *Si Patres LEGITIME convocati ita in eo ſe geſſerint, ut dici poſſint repræſentaſſe totam Eccleſiam. ex hiſtoria colloquiorum & actis ſeſſionum; ex comparatione Concilii recentioris cum primis quatuor Æcumenicis, ex approbatione Summi Pontificis, nec non acceptatione Eccleſiæ univerſalis.* Fino quì il ſuppoſto *Febbronio*; dietro le ſue tracce in tutti i Capi abbiam ritrovato difettoſo il Concilio di Coſtanza fino alla Seſſione XIV. Dunque in buona logica ſi ha da conchiudere, che niuna Nazione è tenuta abbracciarlo. E ſe non ſiam tenuti abbracciare quello di Coſtanza. dunque nemmeno quel di Piſa. perchè a detta del citato Autore. *Concilium Conſtantienſe fuit quaſi continuatio Piſani, adeo ut vel utrumque ſubſiſtere debeat, vel neutrum.* Non potendo dunque tutti e due ſuſſiſtere, nè l'uno, nè l'altro ſuſſiſte. Roveſciati queſti due, ſopra la Dottrina de' quali ſi facea forte il Concilio di Baſilea, cade anch' eſſo a terra. e allora col fatto viddeſi, ſe più poteva il Papa, o il Concilio, il quale cozzando col Papa divenne Conciliabolo Sciſmatico.

CA-

CAPITOLO XI.

Idea di tutto il ſiſtema Febbroniano.

I. Conoſciuti abbaſtanza inſuſſiſtenti i fondamenti, a quali principalmente affida *Febbronio* il ſuo gran ſiſtema, ſarà per noi facile render vani i ſuoi sforzi, far rimarcare deſtituite della verità le ſue dottrine, e niente meritevoli di applauſi i ſuoi mal conceputi penſamenti. E a vero dire rilevatoſi eſſer egli di mala fede ne' ſuoi detti, niente uniforme a ſe medeſimo nelle ſue propoſizioni, eſagerante fuor di modo nell' eſporre i fatti. Scoperta la ingiuſtizia che fa colla ſua cenſura alle dottrine delle decretali Iſidoriane, che ci preſentano le più pure, più pie, più vere ſentenze della venerabile antichità: l'Artifizio di ſtrapparſi dalle mani i Teologi più ortodoſſi e di una ſana ſapienza imbevuti, per fare che prendeſſimo la ſcuola da quelli egli ci preſenta, a quali levata che ſia la maſchera, ben ſi rileva eſſere ſolo atti a condurci nell' errore piuttoſto che a farci apprendere la verità Cattolica: l' accortezza ſoprafina di eſaltare ſino alle ſtelle i tre Concilj di *Piſa*, *Coſtanza*, e *Baſilea*. Tutto

que-

queſto diſſi rilevatoſi nelle forme e più ſineere e più vere, chi mai volendoſi colla ragione ed equità guidare potrà dar fede a *Febbronio*, vorrà il ſuo ſiſtema addottare e alle ſue dottrine aderire? Sentiamo adunque le ſue idee per meglio chiarirci del fatto.

II. Già inſinuai, che le principali mire di *Febbronio* è di prenderſela contro il Romano Pontefice, giudicandolo la principal cagione di tutti i diſordini nella Chieſa o per motivo della ſua negligenza nel porvi rimedio, o perchè non tralaſcia di dar fomento all' ambizione e intereſſe. Non la riſparmia in queſta parte (1) neppure ai ragguardevoliſſimi antichi Pontefici da tutti riſpettati e con ſomme laudi encomiati, i quali pur non poterono ſucchiare alcun latte dalle Iſidoriane decretali, come fece di un *Vettore*, un *Stefano*, un *Damaſo*, un' *Innocenzo*, un *Zoſimo*, un *Celeſtino*, un *Leone*, un *Gelaſio*, un *Gregorio M.* Tutti queſti quantunque ſantiſſimi, ſaviſſimi e dottiſſimi, vengono da lui cenſurati ſolo perchè negl' incontri ſoſtennero con invitta fortezza le loro dignità, l' autorità, la Monarchia, il dominio univerſale da Dio ſpezialmente, come eſſi dicevano, alla loro vi-

gilan-

(1) Cap. 8. §. 3.

gilanza e cuſtodia commeſſo. Quì li condanna, e altrove, cioè nella Prefazione eſorta l' odierno Pontefice a ſeguire le loro traccie nel governo della Chieſa.

III. Invita, ſtimola, ſprona gli altri Veſcovi a ribellarſi contro il loro Capo, a ſottrarſi dalla ſua dipendenza, a reſiſtergli ancora: e arriva fino a dire (1) che ſe anche penſando eſſi di fargli teſta, il Papa per queſto ſi ſeparaſſe dal loro conſorzio e comunione, niente affatto importerebbe; duopo non ſarebbe che ſi ſgomentaſſero: la colpa non ſarebbe in eſſi, ma nel Papa: *Vidimus Pontifices uſurpantes varias partes juris Epiſcopalis & in præjudicium juris publici ſibi inde facientes jus privatum. Si niteremur jus illud publicum in integrum reſtituere; ſi Epiſcopi exuterent durum illud jugum, quod eorum Prædeceſſores permiſerunt humeris ſuis imponi; ſi rumperent catenas, quibus alligata fuit plenitudo poteſtatis eorum miniſterio & charactéri propria &c. qua parte foret ſchiſma, aut quod in idem recidit, injuſtitia, ſi ea occaſione ſe Papa ſepararet ab Epiſcopis?* Non tralaſcia di rappreſentare il Papa qual crudel uſurpatore degli altrui diritti: che ei ſolo colla voce, col comando, colla connivenza dà mano alle ingiuſtizie de' ſuoi Curiali,

(1) Cap. 8. §. 7. nu. 2.

riali, e tutto fa per ſoſtenere il preteſo faſto Monarchico.

IV. Dice *Febbronio*, che le ſue invettive non hanno per oggetto la fede che fu e ſarà ſempre tenacemente conſervata nella Cattedra di S. Pietro, ma i coſtumi e la diſciplina che pargli di vedere molto decaduta e ſconvolta. Va ripetendo ancor lui con S. *Girolamo*: *Petræ adhæreo, & Cathedræ Petri conſocior affectu intimo*: dice di abbominare la dottrina del Monarcato, non il dogma del Primato Apoſtolico-Romano: *Dominatus doctrinam abominor, non dogma Primatus Apoſtolico-Romani ratus* (1) voglio perſuadermi della ſincerità delle ſue proteſte, e crederò fermamente, che neppur penſi d'intaccar in minima parte il dogma Cattolico: ma mi paventa ſommamente, confeſſo il vero, il rifleſſo che Martin *Lutero* cominciò egli pure le ſue declamazioni contro alcuni punti di diſciplina, maſſimamente in propoſito delle indulgenze e della diſpenſa de' benefizj. Ma poi fattoſi ſempre più animoſo e petulante, ſcagliò le prime pietre contro l'autorità del Papa, ſe la preſe contro il ſuo Governo, poſe in ridicolo le Pontifizie dichiarazioni: e fatto un formal ſciſma, paſsò toſto a dar un calcio, come ſuol dirſi, alla reli-

(1) In præfa.

religione tutta. Ed in poco tempo riempendo de' ſuoi errori le principali contrade della Germania e del Settentrione, viddeſi miſeramente la fede Cattolica affatto sbandita, e tuttavia geme ſotto il peſante giogo dell' Eretical tirannìa. Così fecero gli altri Ereſiarchi, ſcoſſa che ebbero la dipendenza e obbedienza verſo il Romano Pontefice, ricuſarono di riconoſcere in lui la prima autorità, ſovranità e finale giudizio nelle dogmatiche controverſie: non vi fu più per eſſi argine che riteneſſe l' impeto della devaſtazione che fecero della fede Cattolica: fu per eſſi aperto il campo per ſpargere a talento i loro peſtilenziali errori. Replico mi dò a credere di buon' animo, che *Febbronio* nè pensò mai, nè penſa tutt' ora d' innoltrarſi tant' oltre. Ma l' aver egli poſta in diffidenza l' autorità Pontifizia, reſo ſoſpetto il ſuo governo; anzi rappreſentato avendo il Sommo Pontefice fallibile ne' ſuoi decreti, meritevole di riprenſione, di emenda, e di gaſtigo ancora, quì è dove mi dò con ragione a temere, che lo ſpiritual bene di molti reſti defraudato, anzi notabilmente diminuito: e l' infernal aſſuto Demonio, che ſa benissimo cogliere ogni occaſione per nuocere all' Uomo poſſa arrecare nocumento grande alla religione e alla fede ſanta: così non foſſe la coſa in molti.

V. Per far ritorno agli Emiſſarj di Satanaſſo, vale a dire agli Eretici, cercavano eſſi pure

pure di coprire il loro mal animo, collo ſpezioſo preteſto di voler udire l' oracolo della Chieſa nel Concilio congregata, preſſo la quale dicevano, ritrovarſi l' arbitrio e l' autorità di definire i dogmi di fede. Ma ben conoſcevano, quanto era per eſſi facile lo ſcanſare le cenſure de' Concilj con porre in diffidenza la legittimita del medeſimo per rapporto alla convocazione o al modo o al numero degli intervenienti, all' ordine nella diſcuſſione de' dogmi o in altra maniera. Abbiamo col fatto veduto che per queſta ſteſſa ragione il Concilio di *Trento* niente giovò per rintuzzare l' orgoglio de' Proteſtanti. Per queſto *Andrea* Veſcovo Eretico *Vintonenſe* nell' Apologia per il Re Giacopo contro il *Bellarmino*, al cap. 14. pag. 333. non ebbe difficoltà a dire, *Date nobis Concilia legitime congregata & procedentia, date fratres unanimi conſenſu judicantes, & in eorum ſententiam ibimus ſtatim*. Era beniſſimo perſuaſo, che il caſo ſi rendeva poco men che impoſſibile a ſuccedere: e ſe anche accaduto foſſe, non ſarebbero mancati agl' Eretici cavilli per metter in dubbio o la legittima convocazione, o un legittimo progreſſo o per lo meno avrebbero ſuſcitati de' contradditori per portar le coſe tanto in lungo, di modo che non vedeſſero mai il fine.

VI. Queſta è la ſola, ſoliſſima ragione, ſi perſuada pure *Febbronio*, per la quale gli odier-

ni

ni Pontefici non ſanno riſolverſi a promuovere un congreſſo conciliare. Conoſcono beniſſimo le utilità ſomme che arrecherebbe alla Chieſa, ma temono con ragione maggiori i mali che ne poſſono riſultare, e particolarmente che degeneri in un' aperto ſciſma, che è il male più fatale della Chieſa; perchè come oſſervò Teodorico di *Monaſter* nella ſua celebre orazione recitata li 4. Luglio del 1415. nel Concilio di *Coſtanza* alla ſeſſione 14. ſi è ſempre veduto, dice, che lo ſciſma partorì gravi errori e la corruzione intiera de' coſtumi: *Schiſma peſtiferum multiplicatio errorum, & corruptio morum.* Niente è più facile, quanto indurre nella moltitudine lo ſpirito di oppoſizione: queſto impediſce che non ſi poſſa venire alla definizione delle coſe: ed ecco aperto il varco allo ſciſma.

VII. Sembra a *Febbronio* di ſcorgere la Chieſa Santa decaduta da quel primo ſplendore, ſantità, e credito, in cui la poſero i Pontefici de' primi otto ſecoli. Pretende di ravviſare, che i ſagri Canoni in oggi ſono del loro vigore deſtituiti: che le coſtituzioni ſapientiſſime degl' Antichi Pontefici ſono profanate: che alle lodevoli conſuetudini delle Chieſe particolari vien derogato: che l' uſo delle Chiavi, la diſtribuzione de' benefizi è ridotta a mercimonio: che le diſpenſe ſi rilaſciano ſenza ragione: che i Veſcovi vengono impediti nell' eſercizio della propria giu-

ri-

riſdizione e paſtoral uffizio; e così è de' Parrochi per gli enormi privilegi de' Mendicanti.

VIII. Che non ſi poſſano anche nella Romana Curia inſinuare degli abuſi graviſſimi, e tali invero a quali neppur ſi poſſa preſtar rimedio ſenza un' evidente pericolo di Maggiori mali, non penſai mai, nè lo penſo tuttavia di ſoſtenere. Baſta riflettere che non ne mancarono nello ſteſſo ſagro Collegio Apoſtolico eſſendo tuttavia in terra il divin Maeſtro che lo dirigeva: nella ſcelta dei ſette Diaconi che invigilavano per la diſtribuzione delle ſoſtanze Eccleſiaſtiche a pro dei poveri, pupilli e vedove; nè diſcepoli di Gesù Criſto, tra quali ſe ne contano ben quattordici, che enormemente prevaricarono: in quelli che nel giorno delle Pentecoſte furono dallo Spirito Santo irradiati; e poi di altro ſpirito imbevuti, ſono divenuti banditori di gravi errori: nelle ſcuole finalmente degli Apoſtoli, dalle quali molti Ereſiarchi uſcirono. Così fu in ogni età, in ogni tempo, e riſpetto a qualſivoglia ſtato.

IX. Ma che poi arrivi *Febbronio* a dire dello ſteſſo Capo viſibile della Chieſa il Romano Pontefice, che i notati abuſi, ſe pur ſono almeno in quel grado ch' egli li eſagera, vengano per nome e autorità ſua commeſſi, anzi da lui eſpreſſamente approvati e voluti: che alla ſua autorità e arbitrio debbanſi

banſi aſcrivere tutti i mali nella Chieſa invalſi: che di più ſiamo ora nel caſo, come dice, di veder diſtrutto dal Romano Pontefice quello inſegnarono gli Apoſtoli e Profeti: e applicando malamente un paſſo di S. *Agoſtino* (1) ardiſce di chiamare i Pontefici ſuperbi, e che è coſa aſſai buona ricoprirli di ogni ſorte d' ignominia: che ſono ambizioſi, avari, ſuperſtizioſi, inventori e formatori di falſi documenti. O quì sì che con ragione può aſſaì difficilmente contenerſi il mio zelo, e maſſimamente nel ſentire che malgrado queſte acerbe declamazioni proteſta, giura ſolennemente innanzi Dio e i Santi che non proferiſce queſte coſe con fine e animo di eccitar avverſione contro quella ſublime Cattedra in quelli che ſono fuori di noi: *Proteſtamur autem coram Deo & Sanctis ejus, quod hæc non proferamus eo fine aut animo, ut iis qui foris ſunt averſionem injiciamus* (2) bella invero vorrebbe rappreſentarci la Babilonia meretrice con manto di oneſtà, ſaviezza, e prudenza.

X. Permetta dunque Febbronio che così gli dica: ed è poſſibile, che *tanta malignaris contra Caput tuum, Patrem tuum, ductorem tuum, Magiſtrum tuum?* Dio buono! Aveva pur detto (3) che la ſantità de' Pontefici fu innocente

(1) Lib. 14. de Civ. Ca. 14.
(2) Cap. 3. §. 11. nu. 7.
(3) Cap. 3. §. 6.

occaſione che la loro autorità ſi eſtendeſſe più di quello egli bramerebbe? Notò pure (1) che all' abuſo delle appellazioni provvidamente accorſero molti Pontefici? Si proteſta di profeſſare verſo la dignità Pontifizia una riverenza maggiore di qualunque altro. Ha eſteſo un' intiero paragrafo (2) per far rimarcare che non è colpa de' Romani Pontefici, *qui ſæpe optimi ſunt*, ſono ſue le parole, ſe ſi ſcorgano nella ſua curia dei diſordini. Fa vedere quello fece *Eugenio III.* per inſinuazione di S. *Bernardo* per eſtirparli, ma ſcorgendo che ſe ogni poco di più s' inoltrava, vedeva una fatal ribellione formata. La ſteſſa coſa notò in *Adriano VI.*; ed io al cap. 5. la dimoſtrai in *Clemente V.*, *Aleſſandro V.*, *Martino V.*, *Eugenio IV. Giulio II. Leon X. Clemente VII. Paolo III. Giulio III. Pio IV.* e altri ancora potrebbero riferirſi. Ognuno grida riforma, ma non a Caſa ſua: e guai a tentarla. Come pertanto può non riſentirſene ſommamente nella propria coſcienza, denigrando così orrendamente, contro la verità e giuſtizia da lui medeſimo confeſſata e con fatti indubitati comprovata, la buona fama e decoro di una perſona così riſpettabile, qual' è il Romano Pontefice per tanti titoli degno di ogni venerazione? Non vi ricordate il

(1) Cap. 5. §. 7. nu. 6.
(2) Cap. 8. §. 11.

il caſo, che occorſe a S. Paolo act. 23. Avendo il ſommo Sacerdote ordinato contra ogni legge di ſchiaffeggiarlo, con acerbe parole riſentiſſi dell' affronto e torto. Ma avvertito dell' onta che facea al ſommo Sacerdote di Dio (ſebbene allora eſſendo rovinata la Sinagoga anche il Sacerdozio era caduto) toſto ſcuſoſſi con dir, che nol conoſcea. *Neſciebam, fratres, quia princeps eſt Sacerdotum. Scriptum eſt enim: Principem populi tui non maledices.*

XI. Ma dica un poco ſe alcun ſuddito aveſſe l' ardire di cenſurare pubblicamente il governo del ſuo ſovrano o rinfacciando la ingiuſtizia delle ſue leggi, o accuſandolo di traſcuratezza perchè non toglie gli abuſi: E non è vero che con tutta ragione ſi dovrebbe l' audacia di coſtui reprimere e caſtigare coll' ultimo del rigore, perchè non tocca a lui por lingua in sì fatte coſe: ed ogni fedel ſuddito deve riflettere, che lo ſpirito del governo è da Dio affidato non al Vaſſallo, ma al Principe: e ſpetta a quello ubbidire, a queſto comandare: è provviſore univerſale, e per queſta ragione deve talvolta ſorpaſſare le ſregolatezze ora in un' ora in un' altro, ed ora anche in tutti a miſura di quello può la prudenza dettargli, ſenza eſſer tenuto di render conto del ſuo operare al ſuddito.

XII. Ora la ſteſſa coſa affatto, anzi con più fondamento non ſi dovrà dire riſpetto al governo ſpirituale ed Eccleſiaſtico? In eſſo

ancora ha Dio deſtinati Prepoſiti e Paſtori: e alla teſta di eſſi ha ſtabilito il Primate, che è Capo di tutti, a cui conviene ſedere ſopra la ſpecola per rimirare tutte le Chieſe, avvanzando quà leggi; colà conſiglj: ad uno ammonizioni; ad un' altro minaccie: in un luogo riprendendo; in un' altro gaſtigando: ora dando mano all' opra; ora eſortando e animando ad oprare: tutto ſtà in ſuo arbitrio, ma tutto far deve con prudenza e avvedutezza. Lo ſpirito del governo ſpirituale riſiede in lui; a Dio ſolo deve render conto delle azioni che riguardano il governo di tutta la Chieſa; il particolar Eccleſiaſtico o fedele non ha diritto di ſorte di formar giudizio del Capo della Chieſa. E ſiccome ciò che nel Principe può ſembrare agl' occhi del Mondo diſordine, irregolarità, ingiuſtizia; avanti agl' occhi di Dio può eſſere ſaviezza, amore e prudenza: così quello che taluno vorrà far credere nel Sommo Pontefice intereſſe, ambizione, faſto e traſcuratezza, può eſſere preſſo Dio ſomma prudenza, carità e dolcezza. Già la ſperienza in più incontri ha fatto conoſcere, che queſta ſorte di ſuſſuroni non ſervì ad altro, che a ſuſcitare nel popolo gravi turbolenze, ribellioni, ſciſmi pernicioſiſſimi, ſcandali fatali per tante anime. Dio ſia quello che per un tratto di miſericordia faccia, che ſimili infortunj non appariſcano nella Chieſa; e dietro a queſti non ne riſenta anche la Fede.

XIII. Tutti queſti mali e pericoli prevede benissimo *Febbronio* ſteſſo (1) anzi porta il ſapientiſſimo giudizio di S. *Agoſtino*, eſpreſſo nella lettera a *Januario* (2) che dice di non ardire di riprendere il vizio anche manifeſto, quando ſervir poſſa di ſcandalo a puſilli: *Etiamſi multa hujuſmodi propter nonnullarum vel ſanctarum vel turbulentarum perſonarum ſcandala devitanda liberius improbare non audeo*: Con tutto queſto crede di ſottrarſi dalla cenſura con un' altro documento di queſto S. Dottore, che lo renderebbe forſe contraddicente a ſe ſteſſo, ſe ſeguir voleſſimo le Febbroniane interpretazioni: ma non ha coraggio di produrre nè il teſto nè il luogo ove ſia; ſi ſcanſa con un' *alibi traditam*. Poi porta un paſſo di S. *Gregorio* (3) e un' altro di S. *Tommaſo*, (4) ma niente ſono eſſi al propoſito noſtro. Dice il primo che non ſi deve aver riguardo allo ſcandalo nel confeſſare la verità: *Si de veritate ſcandalum ſumitur, utilius permittitur naſci ſcandalum quam ut veritas relinquatur*. La coſa è giuſtiſſima: così facevano i SS. Martiri della primitiva Chieſa, confeſſavano le verità evangeliche, ſenza far conto

(1) Cap. 6. §. 14. num. 6.
(2) Epiſt. 55. al 119. cap. 19.
(3) Hom. 7. ſuper Ezechi.
(4) 2. 2. quæſt. 43. tract. 7.

de' ſcandali che ne ricevevano i Gentili. Così anche fece il noſtro gran Capitano Gesù Criſto, andò incontro agli obbrobrj, alle maldicenze, alla croce ſteſſa, quantunque prevedeſſe, che ciò ſerviva di ſcandalo agli oſtinati Scribi e Fariſei: *Lapis offenſionis & petra ſcandali.* (1)

XIV. Ma noi non ſiamo nel caſo, convien prima aſſicurarſi della verità, e queſta eſſer deve verità di fede, che negl' incontri non ſi può nè ſi deve occultare. *Febbronio* combatte per una verità incerta, che conviene ben provare, per una verità, che non è di fede nè fu mai definita. Può forſe negare, che la Monarchia, l' infallibilità, il diritto delle appellazioni per iſtituzione divina, la giuriſdizione ſopra i Veſcovi e ſimili, ſiano tutti punti tuttavia contraſtati, anzi difeſi da tanti Padri della Chieſa; ſoſtenuti da tanti antichiſſimi riſpettabili Pontefici; accordati da Veſcovi dottiſſimi e ſantiſſimi, provati da innumerevoli Teologi e Canoniſti del primo ordine, che non poſſono aver eccezione di ſorte? E il volerli far credere tutti ignoranti, ſuperſtizioſi e fanatici, come pretende *Febbronio*, niun Uomo ſavio glielo accorderà. Dice Andrea *Duval* Dottor *Sorbonico*, che le enun-

(1) 1. Pet. 2. 8.

enunciate propoſizioni non poſſono dirſi temerarie, perchè ſeguite da tutti, eccetto alcuni pochi; convalidate da ragioni fortiſſime; confermate dalle ſcritture, dai Concilj, da' Padri e da Principi Teologici. Sono anche comprovate co' fatti chiariſſimi e importantiſſimi. Dunque non è l' opinione di *Febbronio* indubitata, non è incontraſtabile; nè può aſſolutamente riprendere la ſentenza oppoſta.

XV. S. *Tommaſo* poi citato da *Febbronio* parla della falſità; che dir non ſi deve in alcun modo, nè in alcun tempo, laſciando la verità per cagion dello ſcandalo: *Propter nullum ſcandalum, quod ſequi videatur, debet homo, prætermiſſa veritate, falſitatem docere.* Chi mai dira, che ſi poſſa inſegnare la falſità? queſta è la ſolita fraſe uſata da *Febbronio*, allorchè ſi ſerve de' ſagri teſti per convalidare le ſue dottrine, o piuttoſto i ſuoi artifizioſi ritrovati; colle riſpettabili teſtimonianze de' Padri della Chieſa.

XVI. *Febbronio* adunque, che ſi crede non ſolamente abbaſtanza capace di ravviſare i pregiudizj invalſi nel governo della Chieſa, ma di poter anch' eſſere per ſe ſolo valevole a ſuggerire i rimedj opportuni per rimettere nel buon ſiſtema queſto importante governo, inveiſce francamente contro l' odierna poteſtà del Papa, che dice portata al di ſopra di ogni convenienza e ragione contro il naſcente ſiſtema ſtabilito da Gesù Criſto, contro

l' antica pratica ſcrupoloſamente oſſervata da' primi Pontefici per ben otto ſecoli; contro le Eccleſiaſtiche ſanzioni. Dà ancora tutto il coraggio ai Veſcovi, invitandoli a vendicare i loro diritti; e li crede per la maggior parte dalla Romana ambizione involati: li anima a non temere le querele di quella Curia, ancorchè dal nome e autorità del Pontefice avvalorate: e li vorrebbe impegnatiſſimi per ricuperare l' antico ſplendore e potenza, conſiderando la loro cauſa dopo quella di Dio e della Chieſa. Compiagne finalmente la poco giuſta idea, che vien formata intorno le ſagre conciliari adunanze, conoſciute ſempre utiliſſime, anzi neceſſarie alla Chieſa: Ma dall' altra parte dai Romani Pontefici e dalla ſua Curia odiate, come vorrebbe far credere, quanto il Demonio ſteſſo. Sopra queſti tre punti ſta la baſe tutta del ſuo ſiſtema appoggiata.

XVII. Per rapporto al Pontefice Romano vuole bensì che gli ſi accordi la prerogativa Primaziale nella Chieſa, non però come conferitagli da Gesù Criſto, ma da S. Pietro e dalla Chieſa, la quale potrebbe ora ancora trasferirla in altro Veſcovo: onde riſpetto a lui è di gius umano, non divino. Non vuole che queſto primato porti ſeco il diritto Monarchico aſſoluto e indipendente, che neppur vuol ſentir a nominare, ſiccome ne' primi tre ſecoli i Pontefici non penſarono ad eſso.

eſso: Fa che la prerogativa del Primato non ſia tanto di giuriſdizione, quanto d' ordine e conſociazione, che ſia puramente direttoria, vale a dire a lui originariamente ſpetti il diritto immediato e univerſale di vigilanza; eſortazione e gaſtigo ancora, non ſolo riſpetto a tutto il gregge di Criſto, ma tutti i ſuoi Paſtori ancora per rapporto all' eſecuzione de' ſagri Canoni, de' quali è cuſtode e difenſore. Accorda beniſſimo che ſia egli il centro dell' unità, Capo della Chieſa, Vicario di Gesù Criſto, Maeſtro di tutti i Fedeli: ma vuole che ciò ſia ſenza pregiudizio delle Veſcovali giuriſdizioni; che ſia loro capo miniſteriale, e che dipenda dalle conciliari deliberazioni, delle quali ſo ſa come primo miniſtro.

XVIII. Non accorda neppur per ſogno, che ſia egli inveſtito della ſingolariſſima prerogativa dell' infallibilità ne' ſuoi giudizj e deliberazioni: anzi quand' anche vi foſse, crede che poca utilità renderebbe alla Chieſa. Non lo riconoſce qual primo giudice indipendente delle controverſie di fede. Non gli dà il diritto delle appellazioni di tutta la criſtianità in ultima iſtanza per divina iſtituzione, e ſolo le ammette in grazia del Canone Sardicenſe, ed anche previe molte reſtrizioni: e tra le principali piaghe inferite dalle Iſidoriane decretali annovera le appellazioni. Nega che abbia il diritto di decidere delle cauſe di

fede

fede e delle maggiori: che poſſa con aſſoluta e immediata autorità ſtabilir leggi obbliganti tutta la Chieſa indipendentemente dall' eſſer accettate, e dall' autorità de' Concilj; dice eſſer queſta coſa nuova e inaudita ne' primi ſecoli: che abbia la pienezza della potestà in tutte le Chieſe; autorità bensì accorda, non giuriſdizione. Nega la potestà delle chiavi per ciò che riguarda il dominio a lui ſolo ſi convenga: che poſſa diſpenſare dai canoni e dalle leggi ne' Concilj univerſali emanate. Lo vuole ſoggetto alla Chieſa e ai Concilj: che i ſuoi privilegj ſiano di umana iſtituzione, ch' eſſi medeſimi confeſſino di eſſer tenuti alle leggi Conciliari: dice che l' ignoranza e il fanatiſmo ha fatto che ſi renda ſuperſtizioſo il culto verſo il Papa. Non può finalmente tollerare i titoli, che ai Pontefici vengono dati di Veſcovo della Chieſa Cattolica, ecumenico, univerſale.

XIX. Per quello riguarda i Veſcovi dice che eſſendo ſtata uguale negli Apoſtoli deve eſſere la medeſima. che i loro diritti ricevono immediatamente da Dio, nè perciò alcuno in terra può ad eſſi levarli o uſurparli: che pel governo della Chieſa deve ſervire di regola quello fecero gli Apoſtoli e Diſcepoli, che non accordarono a *Pietro* la Monarchia della Chieſa, ma uniti a lui ſapientemente la governarono: e così fecero i Veſcovi primitivi loro ſucceſſori, i quali reſſero le loro

riſpet-

riſpettive Chieſe ſenza dipendenza e ſenza conſigliare i Pontefici. che al Papa tutti i Veſcovi riferiſcono gli avvenimenti, ma non in via di comando, di ſtretta obbligazione e debito. Concede beniſſimo che il Papa deve invigilare ſopra tutte le Chieſe, acciò i canoni tanto per rapporto alla dottrina, quanto alla diſciplina univerſalmente ricevuta ſiano ben cuſtoditi: ma dice che gli altri Veſcovi ancora con ugual libertà poſſono far lo ſteſſo; tutti hanno diritto di condannar le ereſie.

XX: Per queſta ragione, ſoggiugne, i decreti del Pontefice Romano in materia di fede appartengono a tutta la Chieſa, cioè devonſi da tutti ricevere, ſalvo però il diritto de' Veſcovi di poter eſaminare i ſuoi decreti: anzi può ogn' uno di eſſi contraddirvi francamente. Dice che il Veſcovo nella Chieſa è uno, compoſto di tutti i Veſcovi, i quali ſono ugualmente intereſſati per la cauſa comune della Chieſa. Vuole che la confermazione, approvazione, rinuncia, depoſizione de' Veſcovi ſiccome la deſtinazione de' Coadjutori, traslazione, erezione de' nuovi Veſcovi propriamente ſpetti ai Metropolitani e Concilj Provinciali. Se accade che un Veſcovo profeſſi un' ereſia, deve il Papa ſcrivere ai Veſcovi della Provincia, acciò eſaminata ben bene la cauſa, depongano il Veſcovo contumace, tolgano lo ſcandalo e ſiano i Canoni de' Concilj univerſalmente ricevuti e oſſervati.

ti. Che ſe agl' ordini Pontifizj ſoſſero i Veſcovi refrattarj, egli per ſe medeſimo colla ſua autorità Primaziale potrà il Veſcovo ſcandaloſo o eretico, non deporre, non eſtendendoſi a tanto la ſua autorita, ma ſolo ſcomunicare: ſebbene non accordi nella ſteſſa ſcomunica una giuriſdizione rigoroſa.

XXI. Per rapporto ai Concilj vuole che la prima e principal autorita della Chieſa ſtia nel Concilio generale: che il Papa ſia a lui ſoggetto: e che eſſendo egli membro, ogni ragion vuole, che tutto il corpo abbia maggior autorità. Che le controverſie non ebbero mai fine, ſe non quando il Papa ſi unì alla Chieſa. Che i Veſcovi nel Concilio generale congregati ſono giudici di tutte le controverſie e del Papa medeſimo. Che al Concilio ſpetta ſtabilir leggi obbliganti tutta la Chieſa. Che le cauſe di fede non ſono un riſervato al Papa ma al Concilio, eſſendo i Concilj e i Veſcovi arbitri della fede. Che per niuna legge divina o umana il Papa ha diritto di convocar Concilj. Che non hanno eſſi biſogno della conferma del Papa. Che niun Pontefice ardì di eſaminare i decreti del Concilio, bensì al contrario queſto ha poſte in diſcuſſione le deliberazioni Pontifizie. Che tutte le Nazioni confeſſano legittima l' appellazione del Papa al Concilio.

XXII. Queſto è il grande apparato con ſingolar ſtudio dal noſtro Signor *Febbronio* forma;

mato, col quale cercò d' inſinuare i pellegrini ſuoi ritrovati in modo che poteſſe ſcantare i colpi di que' fatti, che gli ſi poteſſero opporre, così almeno egli ſi luſinga: e della ſua fatica fa gran pompa, e ſi gloria molto nel ſuo ſingolar libro: mi ſia perciò permeſſo di uſare le parole di Dio dette a Giobbe, *quis eſt iſte involvens ſententias ſermonibus imperitis?* (1) Queſto è l' inſigne ſiſtema, col quale vorrebbe la Chieſa di Dio regolata: *Nunquid poſt ortum tuum præcepiſti diluculo, & oſtendiſti auroræ locum tuum?* (2) queſte ſono le artifizioſe macchine, colle quali tenta di combattere l' autorità e indeficienza del Romano Pontefice: *Nunquid conjungere valebis ſtellas plejadas, aut gyrum Arcturi poteris diſſipare?* (3) fa riſonare dappertutto i ſuoi imperioſi penſamenti: non ha riguardo alcuno d' invitare lo ſteſſo Romano Pontefice a dar mano a ſuoi ſtudiati regolamenti. *Num Conſiliarius ejus eſt?* (4) invita i Principi ad adoprare il loro potere per por limiti alla Romana dominazione. Si che i Principi oggidì ſi laſciano ſoverchiare dal Papa? Dà coraggio ai Veſcovi per ſoſtenere i loro diritti, anche colla

(1) Job. 38. 2.
(2) Ver. 12.
(3) Ver. 31.
(4) 2. Parali. 25. 16.

colla reſiſtenza alle Pontifizie ordinazioni: anche, o quanto è avvanzata la propoſizione! dovendo formare ſciſma. Che teſta torbida! Rimprovera i Teologi e Canoniſti, chiamandoli ignoranti, fanatici, ſuperſtizioſi, per non voler uſcire una volta dal letargo de' loro errori, e gettar da ſe le peſſime prevenzioni ſucchiate dalle indigeſte compilazioni canoniche: *Quis eſt hic Philiſtæus* (1) *Quis te conſtituit Judicem ſuper terram, ut juſte judices?* (2) Crede forſe di eſſere un nuovo *Natan* Profeta da Dio mandato per far ravveduto il ſuo Vicario in terra?

XXIII. Mi dica quì un poco il Signor *Febbronio*, per tante ſue declamazioni hanno forſe i coſtumi de' Fedeli migliorato? Si è l'antica diſciplina negli eccleſiaſtici per le ſue cure riſtorata? La fede ſanta ha forſe per ſua opra più ferme le radici gettate? O pure (Dio faccia che non ſia così) ogni ordine per ſua cagione ne riſente graviſſimi diſcapiti, tutto è in deſolazione. E perchè queſto è il coſtume, che un male tira a ſe l'altro, *Febbronio* col ſuo lagrimevole eſempio ha fatto, che ogn' uno ſi faccia lecito di por lingua ne' più eſſenziali e importanti punti di diſci-

(1) 1. Reg. 17. 26.
(2) 2. Reg. 15. 4.

diſciplina. Altri ſe la prendono contro il celibato de' Miniſtri del Santuario; altri attaccano le oblazioni de' fedeli pel Sagrifizio; altri inveiſcono contro le ſoſtanze della Chieſa; altri pongono in eſame i voti de' Clauſtrali, altri pretendono di ſcandagliare la giuriſdizione del Papa; altri finalmente s' impegnano di potere un miglior regolamento eccleſiaſtico ſuggerire. E in queſto modo in luogo di penſare a ſalutevoli provvedimenti ſi ritrova ogni coſa involta in eſtreme confuſioni, in un tenebroſo caos, di maniera che Dio ſolo ſa, dove anderanno le coſe a finire: quella ſola onnipotenza, a cui baſtò dire: *Fiat lux*, perchè compariſca la luce, può a tanti mali rimediare. A noi conviene pregarlo e ben inceſſantemente, che tenga lontana dalla Chieſa ogni tribolazione; che aſſiſta il Supremo novello ſaggio Piloto, acciò conduca ſicura la gran nave a comun ſalvamento; che faccia sì, che i Fedeli i loro penſamenti e opre dirigano col lume della Fede Santa; che ſopra tutto tenga lontana l' idra fatale dello ſciſma che diſſipa ogni bene, e introduce ogni male.

XXIV. Tanto in vero dire ci convien ſperare dal zelo iſtancabile, dalla ſapienza e prudenza ſingolariſſima, dalle doti ſublimi, delle quali videſi copioſamente fornito il novello ſommo Pontefice *Clemente XIV.*, che Dio Signore degnoſſi di ſavarlo dagli umili noſtri

Sera-

Serafici Chioſtri per eſaltarlo ſopra la ſede auguſta di S. Pietro coi voti di tutti affatto i ſagri Elettori, con ineſplicabile conſolazione di tutti i Principi Criſtiani, con indicibile eſultanza del Clero Secolare e Regolare e de' Fedeli tutti, che non ceſſano di lodare, benedire e ringraziare la Divina Provvidenza, la qual degnoſſi di darci un così ſaggio, così eſperto, così pio, così amorevole Paſtore per gloria ſua, per la quiete della Chieſa, pel comun noſtro bene. E già ſenſibile in lui appariſce la divina aſſiſtenza, che non tralaſcia ad ogni momento di proteggerlo, d' illuminarlo, di avvalorarlo, per dar effetto alle rettiſſime ſue intenzioni, che unicamente tendono alla conſervazione e dilatazione della S. Fede, al riſtoro della diſciplina, alla pace e tranquillità della S. Madre Chieſa, a condurci ſicuri al porto della vita eterna. Sicchè non reſta in noi ſe non uſare tutta l' attenzione di ſecondare le ſalutevoli ſue inſinuazioni, e di pregare inceſſantemente il Signore, che ce lo conſervi proſperamente per lunga ſerie di anni.

XXV. Intanto ritornando al noſtro *Febbronio*, queſte ſono le belle ſpoglie, che può vantarſi di avere dal ſuo gran combattimento riportate: queſti ſono i prezioſi frutti de' ſuoi ſudori e fatiche: che ſe poſſono eſſere a Dio gradevoli; ſe poſſa ſperarne glorioſa mercede; ſe rendano contenta e tranquilla la ſua co-

coſcienza, laſcio il giudizio ai più ſaggi. Una ſola coſa parmi non poſſa egli diſſimulare, ed è queſta, che allora quando doveva egli, in materie ſingolarmente di tal natura, procedere con quella retta fede e puriſſima intenzione, che pur vanta di avere; al contrario laſciò a bella poſta di conſultare quelle venerabili teſtimonianze de' Padri, de' Veſcovi, de' Concilj, nella loro natìa purezza, che pur guidar lo potevano drittamente alla cognizione della verità: cercò a bello ſtudio di camminare per vie oblique, ora mutilando, ora alterando, ora corrompendo i teſti; ora alienandone i veri ſentimenti, per ridurli al ſuo partito: tace quelle dottrine, che non fanno per lui; e al contrario eſalta quelle anche con eſagerazione, che gli ſembrano favorevoli. Avviliſce e diſpreggia tanti Autori riſpettabili per ſantità, per dottrina, per dignità, che ſoſtennero, celebrati in tutte le età, uſando indifferentemente con tutti i vergognoſi nomi di fanatici, ſuperſtizioſi, adulatori, ignoranti, ſolo perchè non ſentono con lui. Al contrario carica di encomj, di ſomme laudi, e caratterizza quai Uomini ſavj, prudenti, probi e dotti tanti Uomini, che neppur nominar dovrebbe, nemici non ſolo della verità, ma della Religione ancora: e tutto per far guerra al Papa. O quanto meglio fatto avrebbe, *ſi con-*

tinuiſſet os ſuum, ne loqueretur contra Dominum Ductorem ac Præceptorem ſuum.

XXVI. Un' altro graviſſimo aſſurdo ſcorgo in *Febbronio*; ed è che confonde il gius col fatto, ſe la prende contro il primo con metter in viſta il ſecondo. Non vuole il Papa aſſolutamente Monarca, non fregiato della prima autorità, del Giudizio finale, delle controverſie di fede, non infallibile, non legislatore inapellabile: ecco il gius inveſtito. Inveiſce contro le corruttele della Curia Romana, rimprovera il Papa perchè le tollera, le approva, le fa valere anche colla marca della ſua autorità, e del ſuo nome, quando dovrebbe a tutto costo ſvellerle e abolirle; ſe la prende contro la diſpenſa de' benefizj, contro le propine, che per eſſi eſigonſi: ecco intaccato il fatto. *Febbronio* tiene per un' infallibile preſuppoſto che la cenſura da lui data al gius ſia giuſtiſſima: addota quello diſſero i Padri di *Baſilea* ſcrivendo ad *Eugenio: Si in Evangelio reperiremus ſcriptum decretum illud Conſtantienſis Concilii, quod Papa tenetur obedire Concilio, hæreticum eſſet hoc revocare in dubium. Sic & hæreticum eſt ſi quis illi decreto contumaciter contradicat.* E pure niun Teologo tiene queſta dottrina per articolo di fede, ugualiar l' autorità del Concilio di Coſtanza con quella del Vangelo?

XXVII. E qui vorrei mi ſapeſſe dire, come può il gran fatto conciliare. Tiene il

Con-

Concilio di Baſilea per ecumenico, rappreſentante tutta la Chieſa, aſſiſtito dallo Spirito Santo, infallibile ne' ſuoi decreti, ai quali tutti ſono tenuti di preſtargli ubbidienza: definiſce per articolo di fede, eſſer il Papa al Concilio ſoggetto, e dichiara eretico chi tiene il contrario. Con tutto queſto niuno gli preſta fede, nè per queſto ſi dice alcuno eretico: Papa *Eugenio* non fa conto de' ſuoi decreti, anzi comanda a que' Padri che diſciolgano il Concilio, e ſi portino a *Ferrara*, poi a *Firenze*, e la maggior parte di eſſi ubbidiſce. Colla pienezza di poteſtà, di cui vantavaſi, depone *Eugenio*, e crea un' altro Papa: ciò non oſtante tutti riconoſcono *Eugenio* per vero Pontefice, e l' altro qual Antipapa. Componga ſe gli dà l' animo queſte coſe a dovere, e lo ſtimerò molto. Altre coſe dir potrei in queſto propoſito: ma *parcamus Febbronianis auribus*.

XXVIII. Intanto trovi un legittimo Giudice, che abbia le ſue propoſizioni definite inapellabilmente, e poi rimproveri a talento, che avrà tutta la ragione, i refrattarj. Ma ſe non gli rieſce di rinvenirlo laſci la coſa ad altra provvidenza: e frattanto non diſturbi la pace del Pontefice; non ſi prenda travaglio vedendo la buona credulità de' Veſcovi che tanto volentieri ſi ſottomettono agli ordini del Capo della Chieſa: ceſſi di prenderſela contro que' Teologi che vi ſtanno alla

difesa. E vada piuttosto riflettendo, che non bastano le parole per far valere le proposizioni, vi vogliono pruove: *Non verba sed ratio spectanda in Censore*, diceva S. Isidoro. (1)

XXIX. Io pure non intendo di sostenere, aver alcun Pontefice, o Concilio formato l'ultimo giudizio intorno la dottrina, che sostengo. Ciò non è seguito o per giusti riguardi, o perchè il punto della gran controversia non fu mai posto in un conveniente aspetto, come dirò in appresso. Il Concilio di *Trento* pensato aveva di proferir l'oracolo, ma se ne astenne per non incontrare maggiori mali, e forse anche un qualche grave scisma. Una sì fatta economia videsi di frequente usata dalla Chiesa. A tempi di Sant' *Ireneo* e S. *Giustino* era quasi universalmente invalsa l'opinione de' *Millenarj*, di cui si fa autore S. *Papia*: la Chiesa ha conosciuto che allora non era il tempo di dichiararsi sopra questo punto, e dilazionò l'affare per molti Secoli. S. *Policarpo* Vescovo delle Smirne, si fece sentir molto col sostenere, che la Pasqua si doveva celebrare nel preciso giorno 14. della luna di Marzo: S. *Vettor* Papa soprasedè nel definire la cosa, perchè vedeva

(1) Lib. 3. Etimo.

deva troppo impegnati gli Orientali in queſta parte; per molti ſecoli continuarono alcuni a ſeguire il rito ſenza incorrere nelle cenſure eccleſiaſtiche. E' noto a tutti, con quanto calore S. *Cipriano* ripudiò il Batteſimo degli Eretici, e quante furono le altercazioni in queſto propoſito con S. *Steſano* Papa. Queſto allora ſi contentò di propor ſolo il celebre decreto: *Nihil innovetur niſi quod traditum eſt*: e la coſa per molti anni reſtò giacente.

XXX. Dirò inoltre che ſebbene il punto controverſo non ſia ſtato definito eſpreſſamente, abbiamo però chiari fondamenti di credere, che la Chieſa lo tenga per certo e ſicuro. Siccome non ha eſſa definito che la Beata ſempre Vergine *Maria* ſia ſtata immune dal peccato Originale, pure riguarda il miſtero della di lui Concezione immacolata come certo e indubitato, e per tale lo preſenta a Fedeli, invitandoli a far feſta, ad ergere in onor del medeſimo altari, offrir ſagrifizj, iſtituire ſagre adunanze. Vedemmo da tanti Pontefici ſantiſſimi e dottiſſimi anche de' primi ſecoli uſata l' autorità Monarchica in faccia de' Concilj ecumenici, fatta valere verſo moltiſſimi Veſcovi, anzi da medeſimi Eretici provato il rigore, ſenza che neppur uno abbia richiamato, abbia creduta incompetente. Il Concilio di *Trento* che fu ſenza dubbio univerſale, ecumenico, aſſiſtito dallo Spirito Santo; irrefragabile ne' ſuoi decreti,

non poteva ignorare, che il Papa faceſſe valere il ſuo aſſoluto dominio, eſtendeſſe la pienezza della poteſtà. Conoſceva eſſere il punto graviſſimo, importantiſſimo.

XXXI. Ora ſe aveſſe rilevato come *Febbronio*, che la coſa non ſi poteſſe più tollerare, che arrecaſſe gran diſordine e pregiudizio alla Chieſa; che per eſſo veniſſe, come penſa *Febbronio*, a roveſciare quanto inſegnarono i Profeti e Apoſtoli: che foſſe contraria alle antiche venerabili ſanzioni; che ſi opponeſſe alle riſpettabili dottrine de' Padri: che non foſſe conforme alla lodevole pratica de' primi ſecoli, e all' uſo di que' ſantiſſimi e illuminatiſſimi Pontefici, che si bene la Chieſa ſanta governarono: ſe in una parola il Concilio aveſſe avute ſotto gli occhi le viſte Febbroniane, nò ſicuramente che non avrebbe potuto o voluto ſorpaſſare un negozio di tanta importanza, tollerare diſordini di tanto rimarco, chiudere gli occhi a tante irregolarità. Si ſarebbe fatto ſentire ſenza riguardo di ſorte, ſiccome fecero altri Concilj pur ecumenici, per motivi anche di minor conto, come ſeguì nel Concilio V. in propoſito dei tre famoſi Capitoli per lungo tempo tollerati, e poi proſcritti. L' aver pertanto il Concilio di *Trento* ſorpaſſato in queſta parte, il non aver egli portata l' ultima ſentenza, fa credere che teneſſe per certo il Monarchico dominio, la giuriſdizione univer-

verſale, la pienezza della poteſtà nella Chieſa preſſo il Papa. Ma convien dire che conoſceſse, non eſſere il tempo di così fare *pro bono pacis*, per tener lontano lo ſciſma, e per altre cagioni ſicuramente dallo Spirito Santo ſuggeritegli.

XXXII. Paſſiamo ai fatti, e diciamo, che quand' anche alcuni Pontefici aveſsero i giuſti limiti di una doveroſa diſciplina oltrepaſſati, foſsero ſtati più del dovere liberali nella diſpenſa de' benefizj; aveſsero infranti i concordati; non aveſsero dato aſcolto agli eſpoſti gravami: quantunque tutto queſto abbia biſogno di gran pruove, nè convenga a quella pietà che pure *Febbronio* nella maggior parte de' Pontefici commenda. Ammeſſo non oſtante tutto queſto, ha forſe in queſti caſi operato il Papa ſedendo nella ſua cattedra, definindo *Spiritu Sancto dictante*, operando *ex certa ſcientia & matura deliberatione*? Nò certamente, lo avrà fatto come Uomo comune, capace di errare come gli altri: *Quoniam & ipſe circumdatus eſt infirmitate* (1). Dirà forſe con alcuni *Febbronio*, eſser queſto il ſolito ſutterfugio de' Romani: quando falla il Papa, non è Papa: quando fa bene, allora ſolo è Papa. Ma la diſtinzione

(1) Hæb. 5. 2.

ce la insegna Gesù Cristo allorchè disse: *Super Cathedram Moysi sederunt scribæ & Pharisei: omnia ergo quæcumque dixerint vobis servate & facite, secundum opera vero eorum nolite facere* (1) La stessa distinzione fu conosciuta dai Grandi del Regno di Francia in un libello presentato a Clemente V. nell' anno 1305., col quale dimandavano, che fosse la memoria di Bonifacio VIII. cancellata, perchè pretendevano, che avesse a tutto il Regno molte ingiurie arrecate. Dicono in esso: *Papa ut Papa non potuit esse hæreticus, sed ut privata persona. Nec unquam aliquis Papa in quantum Papa, hæreticus fuit.*

XXXIII. Intanto esorto di bel nuovo *Febbronio* a riflettere, che prendendosela, come fa, con tanta animosità contro il Papa, non venga poi a vedere condotta la cosa a quel fine, che son persuaso non vi abbia mai pensato, nè tuttavia vi pensi, che è di ridur contro sua voglia a mal partito la Religione stessa. Anche gli aperti nemici su le prime altro non pretesero che d' insinuare alle Chiese un miglior ordine di governo, sottraendole dal dominio Pontifizio, ma poi le guidarono ad una fatal desolazione. Così fece *Dioscoro* nella Chiesa Africana, *Fozio* in quella dell'

(1) Matt. 23. 2.

dell' Oriente; *Lutero* nella Germanica, e *Arigo* nell' Anglicana. Queſta coſa, diſſi, crederò non voglia *Febbronio*, ma può per ſe medeſima cadere in un tanto precipizio.

XXXIV. Chiuderò queſto Capitolo con un' altro rifleſſo. Un' odierno cenſore di qualche nome, che pure non è gran fatto per la Corte di Roma intereſſato, oſſerva, che *Febbronio* ha ſaputo molto bene cogliere il tempo opportuno per far onorevole comparſa col ſuo gran volume. La ſovrana Monarchia Pontifizia a chiare note per le Apoſtoliche tradizioni inſinuata, da tanti Padri coſpicui della Chieſa, tanti venerabili Concilj mirabilmente ſoſtenuta e da infiniti Teologi dottiſſimi difeſa, aveva da gran tempo fiſſe ben profondamente le ſue radici nelle menti de' Teologi, ſenza che alcuno penſaſſe di più riprendere contro di eſſa le armi. Si reſero perciò molto impolverati que' preziosi monumenti, a quali ſtà la Monarchia attaccata. Quand' ecco all' improvviſo eſce in campo *Febbronio* per farvi di nuovo guerra, non con recenti arme, ma con dar di piglio alle antiche, delle quali tanti ſi ſervirono, ma ſempre vinti e debellati da generoſi Campioni, forza fu che il campo di battaglia cedeſſero, e vinti e confuſi ne reſtaſſero. Ond' ecco che conviene comparire di bel nuovo in guerra, dar di piglio alle armi, vale a dire ai venerabili monumenti, riordinarli e formare una ben giu-

giudizioſa trincea; per venire alle preſe. Per far ciò vi abbiſognò qualche tempo: onde non fia meraviglia, ſe alcun poco fu duopo differire la riſpoſta alle invettive di *Febbronio* che potè a ſuo bellaggio dai gia conquiſi rancidi Autori raccogliere.

XXXV. Queſto è ciò, che ho penſato di far io colla mia Apologia, e vado facendo nelle Geſte Pontifizie tutte quelle volte che mi ſi preſenta l' incontro. Ora poi in queſto ſaggio farò vedere ſuccintamente quanto mal appoggiate ſiano le Febbroniane propoſizioni contrarie affatto alle genuine dottrine, e ai fatti più illuſtri, maggiori di ogni eccezione, che provano il contrario: di modo che converrà dire, che credeſſe *Febbronio* ſpenta in noi affatto la traccia di così ineſtimabili teſori, o che ciechi noi tutti foſſimo per non vedere quello che al ſolo metter in viſta fa dileguare quelle nuvole, che ſi vorrebbe oſcuraſſero la limpida luce della verità. Veniamo al punto.

CA-

CAPITOLO XII.

Al Romano Pontefice per iſtituzione divina conviene il Primato e ſuprema autorità o ſia Monarchìa, con una piena poteſtà nella Chieſa univerſale.

I. *Febbronio* per far la ſua ortodoſſia maggiormente ſpiccare, ſi moſtra impegnatiſſimo nel ſoſtenere, che il Primato nella Chieſa è per divina iſtituzione (1); Soggiugne però (2) che la perſona, a cui dopo di *Pietro* dovevaſi queſta ſublime dignità conferire, non è ſtata da Criſto determinata, ma da *Pietro* o dalla Chieſa, di maniera che queſt' ultima potrebbe beniſſimo diſpenſarla ad un' altra Sede, per modo d' eſempio a quella di *Milano* o di *Parigi*. Ma chi non vede eſſere il penſamento un mero ritrovato ſenza comprovarlo con una minima ragione. Se Criſto ha voluto che foſſe perenne, come accorda anche *Febbronio*, il Primato nella ſua Chieſa, dandolo a *Pietro*, ſenza niun' altra coſa diſporre, in chi altri voleva egli che paſſaſſe, ſe non ne' ſuc-

(1) Cap. 2. §. 1. & Cap. 9. §. 11. n. 2.
(2) Cap. 2. §. 3.

ſucceſſori di Pietro? Il pellegrin penſamento ricevè *Febbronio* dal ſuo Lodovico *Dupin* nelle Diſſertazioni ſtoriche da lui fatte *De antiqua Eccleſiæ Diſciplina*, e ſtampate in Parigi nel 1686., le quali furono giuſtamente da *Innocenzo XI.* proſcritte con ſpecial decreto.

II. Ma ſiccome ereditò *Febbronio* da queſt' autore l' idea, così lo ſeguì nella contraddizione. La ſua abbiamo rimarcata al Cap. 5. Vediamo ora quella del *Dupin*: nella diſſe. 4. §. 3. volendo egli riſpondere ad una objezione di *Calvino* porta appunto la diſtinzione, cioè che il Primato è per iſtituzione di Criſto, ma il Veſcovo di *Roma* è primo non per iſtituto di Criſto, ma per il fatto di *Pietro* e conſenſo della Chieſa. Poi immediatamente ſoggiugne: *De jure Divino eſt eum*, il Romano Pontefice, *eſſe primum, quatenus ſuccedit Petro: ut enim dicatur jure Divino primus ſufficit ut habeatur ſucceſſor Petri.* Dunque conchiudo io: Criſto, non Pietro, nè la Chieſa iſtituì che il Succeſſore di Pietro foſſe primo, di modo che vale ſolo in queſto ſenſo il penſamento del *Dupin* e *Febbronio*: Se per modo d' eſempio Pietro foſſe morto Veſcovo di *Milano*, al ſucceſſore Pietro nella Cattedra di Milano converrebbeſi il Primato: e così deve intenderſi il *Bellarmino* malamente da *Febbronio* interpretato.

III. Ma veniamo al punto dell' autorità Pontifizia. *Febbronio* accorda di buona voglia, che

che ogni qualvolta dar voleſſimo aſcolto alle Iſidoriane dottrine, ſenza dubbio converrebbe al Papa accordare la Monarchìa: *Quis non conſideratis, combinatis ac pro veris reputatis his omnibus concludet pro Monarchìa Romani Pontificis, cujus meri Miniſtri ſint Epiſcopi?* (1) Da queſte ultime parole ben ſi rileva che non comprende la vera idea della Monarchìa Pontifizia da noi ſoſtenuta. Sono i Veſcovi di ampliſſime giuriſdizioni inveſtiti, e i Romani Pontefici ſono intereſſatiſſimi per la loro difeſa, come dichiararono particolarmente S. *Leon* e *Gregorio M.*, convien dire che lo ſpirito di eſagerazione, da cui ſpeſſe fiate è dominato *Febbronio*, gli abbia fatto travvedere. Ora ritorniamo al punto: ſe per ſua medeſima confeſſione la dottrina Iſidoriana porta ſeco in conſeguenza la Monarchìa Pontifizia di maniera che ammettendo quella, forza è che ſi accordi la Monarchìa: e dovendoſi ammettere queſta, tutto il ſuo libro ſarà, dice un'ammaſſo di errori *Si in hoc erro, fateor me ſcripſiſſe totam errorum congeriem*, (2) ora avendo noi quanto baſta fatto vedere colla ſcorta di Pietro de *Marca*, Natal *Aleſſandro*, Stefano *Baluzio*, Card. *Bona*, e Cri-

(1) Cap. 3 §. 9. nu. 10.
(2) Cap. 8. §. 2.

Criſtiano *Lupo*, che le dottrine Iſidoriane ſono piiſſime, ſaniſſime e veriſſime, nè diverrà per natural diduzione, che la Monarchìa Pontifizia è abbaſtanza comprovata, e il libro di *Febbronio* degno delle fiamme.

IV. Proviamo l'aſſunto coi fatti. Papa *Vittore* obbliga i Veſcovi dell' Aſia a uniformarſi alla Chieſa Romana nel celebrare la Paſqua, e minaccia ad eſſi la ſcomunica ſe ricuſano di ubbidire. O ſe oggidì tentaſſe con minaccie di ſcomunica di obbligare non dirò una parte del Mondo, ma un regno ſolo ad abbandonare qualche ſuo rito antico? Si provi il Papa co' ſoli Milaneſi di obbligarli a cominciar la Quareſima il giorno delle Ceneri per ovviare a infiniti diſordini? e pur oggidì il Papa diceſi, che la faccia da diſpotico ec. Ma torniam a S. Vittore: S. Ireneo Arciveſc. di Lione non ſe la prende contro *Vittore* per l'autorità che uſurpa, ma ſolo riverentemente lo prega di temperare il comando. S. *Cipriano* coi Veſcovi Africani rigetta il Batteſimo degli Eretici: il Pontefice S. *Stefano* commette ad eſſi, che depongano l' errore con quel celebre decreto: *Nihil innovetur niſi quod traditum eſt*: S. *Cipriano* perſiſte è vero nell' opinione, perſuaſo eſſer queſto un punto di diſciplina, ma tutta la Chieſa abbraccia la deciſione del Papa; e Sant' *Agoſtino* ſi perſuade, che S. *Cipriano* o ritrattò l' errore, o lo eſpiò col ſangue. S. *Dionigio* Patriarca d' Aleſſandria rende ſo-

ſpetta

ſpetta la ſua fede preſſo alcuni: S. *Dionigio* Papa lo obbliga perciò a giuſtificarſi; ubbidiſce prontamente il Patriarca, e dichiara la ſua fede con una Apologia, qual' eſaminata da *Dionigio* Papa vuole ſia il Patriarca Dionigio conoſciuto per ortodoſſo. Fanno gli Euſebiani iſtanza a *Giulio I.*, che confermi la condannagione da eſſi fatta di Sant' *Atanagio:* il Papa eſamina la cauſa, rileva Sant' Atanagio innocente, confuta perciò i falſi preteſti degli avverſarj, e riprova le loro aſſemblee, dichiarandole veri conciliaboli, ſoggiugnendo, che ſe lo aveſſero creduto reo dovevano prima di condannarlo dar avviſo a lui: *An ignoratis*, dice loro, *hanc eſſe conſuetudinem, ut primum nobis ſcribatur?* (1) Anche *Socrate* condannando la condotta degli Euſebiani ebbe a dire: *Eccleſiaſtica regula interdictum eſt, ne præter ſententiam Romani Pontificis quidquam ab Eccleſia decernatur* (2); ſono pur tutte queſte materie di fede, che i Papi definirono per ſe ſoli *pleno jure* e con ſovrana autorità, qual nega apertamente *Febbronio?* Molto più ſi dovrà lo ſteſſo accordare nelle altre materie.

V. Per rilevare a qual grado ſi eſtenda la giu-

(1) Epiſt. ad Orient.
(2) Lib. 3. hiſt. ca. 10.

giuriſdizione e autorità del Romano Pontefice in tutta la Chieſa, baſterebbe conſultare le lettere decretali di *Siricio Anaſtaſio, Innocenzo I., Zoſimo*, che con termini non ambigui la preſuppongono aſſoluta e Monarchica. I Veſcovi Africani condannano *Pelagio* e *Celeſtino*, ma conoſcono che per reprimere l' audacia degli Eretici e correggere li perverſi, era neceſſaria l' autorità d' *Innocenzo*: quindi il Concilio di *Cartagine* così a lui ſcrive: *Apoſtolicæ Sedis adhibeatur auctoritas pro tuenda ſalute multorum & quorumdam perverſitate etiam corrigenda*. Quello di Milevi ancora ſi eſprime in queſto modo: *Arbitramur..... Auctoritati, Sanctitatis ſuæ de ſanctarum ſcripturarum auctoritate deprompta facilius eos qui tam perverſa & pernicioſa ſentiunt eſſe ceſſuros*. *Innocenzo* nella riſpoſta ai Concilj così ſcrive: *Antiquæ traditionis exempla ſervantes & eccleſiaſticæ memores diſciplinæ.... vera ratione firmaſtis, qui ad noſtrum referendum approbaſtis eſſe judicium ſcientes quod Apoſtolicæ Sedi, cum omnes hoc loco poſiti ipſum ſequi deſideremus Apoſtolum debeatur, a quo ipſe Epiſcopatus & auctoritas nominis hujus emerſit.... Patrum inſtituta non humana ſed Divina decrevere ſententia, ut quidquid quamvis de disjunctis remotisque Provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, niſi ad hujus ſedis notitiam perveniret, ut tota hujus auctoritate juſta quæ fuerit pronunciatio firmaretur*. Anche la lettera di *Zoſimo* ſucceduto ad *Innocenzo* in queſto medeſimo

pro-

propoſito ſcritta, merita bene i noſtri rifleſſi; così egli ſi eſprime: *Quamvis Patrum traditio Apoſtolicæ Sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de ejus judicio diſceptare nullus auderet, idque per canones ſemper regulaſque ſervaverit: & currens adhuc ſuis legibus Eccleſiaſtica diſciplina Petri nomini, a quo ipſa quoque deſcendit, reverentiam quam debet exſolvat. Tantam enim huic Apoſtolo Canonica antiquitas per ſententias omnium voluit eſſe potentiam ex ipſa quoque Chriſti Dei noſtri promiſſione ut & ligata ſolveret & ſoluta vincıret par poteſtatis data conditio in eos, qui ſedis hæreditatem ipſo annuente meruiſſent.* Soggiugne ancora, che quantunque ſi conoſca di tanta autorità inveſtito, pure ſtima bene comunicar ad eſſi i ſuoi penſamenti, non perchè ignoraſſe quello che far doveva, ma per metter la coſa in comun conſulta.

VI. S. Pier *Damiani* parlando al Clero e popolo di *Milano* della dignità della Chieſa Romana dice, che la ſua giuriſdizione ſi eſtende in tutte le altre Chieſe, perchè è da Dio fondata: *Quæ Provincia per omnia regna orbis terrarum ab ejus ditione extenſa reperitur, cujus arbitrio ipſum quoque cœlum ligatur & ſolvitur?... Romanam Eccleſiam ſolus ille fundavit, & ſuper petram fidei mox naſcentis erexit, qui Beato vitæ æternæ clavigero terreni ſimul & Cæleſtis imperii jura commiſit.* (1) Nel Concilio di

(1) Tom. 3. Opuſc. 5. pa. 32.

Quintelneulurgo in Saſſonia tenuto l' anno 1083. dicono que' Padri: *Prolata ſunt in medium decreta SS. Patrum de Primatu Sedis Apoſtolicæ, quod nulli unquam liceat ejus judicium retractare & de ejus judicio judicare, quod de totius Synodi publica profeſſione laudatum & confirmatum eſt.* (1)

VII. Non farei mai fine ſe voleſſi le teſtimonianze tutte e i fatti addurre, che provano a chiare note l' autorità ſuprema del Romano Pontefice in tutta la Chieſa. Mi riſtrignerò ſolo a quelli che ci dà la Francia, giacchè in eſſa principalmente *Febbronio* e ſuoi aderenti il loro appoggio ſtabiliſcono. Fu data a *Simmaco* Papa una grave accuſa: *Teodorico* Re ordina che ſia egli in un Sinodo giudicato. Il fatto poſe in grave coſternazione la Chieſa Gallicana: Fu data commiſſione a S. *Avito* Veſcovo di Vienna di ſcrivere a nome di tutti a *Roma* rappreſentando le loro gran meraviglie nel ſentire, che ſi voleſſe la prima Sede chiamar in giudizio, quando per niuna legge chi tiene il luogo eminente può eſſere dall' inferiore giudicato: eſpone anche i graviſſimi mali che da ciò venirebbero: *Dum de cauſa Romanæ Eccleſiæ auxii nimis ac trepidi eſſemus utpote mutare ſtatum noſtrum in laceſſito vertice ſentientes... ſi ſtatum*

Prin-

(1) Conc. Labbè To. 10.

Principis obruiſſet... non tam facile datur intelligi, qua vel ratione vel lege ab inferioribus eminentior judicetur. E poco dopo: *In Sacerdotibus ceteris poteſt ſi quid forte nutaverit reformari; at ſi Papa Urbis vocatur in dubium, Epiſcopatus jam videbitur, non Epiſcopus vacillare.* E finalmente conchiude, che Dio ſolo può giudicare il ſupremo Paſtore: *Reddet rationem qui ovili Dominico præeſt qua commiſſam ſibi agnorum curam adminiſtratione diſpenſet. Ceterum non eſt gregis Paſtorem proprium terrere ſed judicis.* Ecco che annovera tra il gregge riſpetto al Papa i Veſcovi dell' Italia che giudicar lo volevano.

VIII. In una aſſemblea del Clero di Francia, tenuta nel 1626. così ſi eſprimono: fatanno eſortati i Veſcovi ad onorare la ſanta Sede Apoſtolica e la Chieſa Romana fondata nella promeſſa infallibile di Dio, nel ſangue degli Apoſtoli e de' Martiri; la Madre delle Chieſe, la quale per parlare con Sant' *Atanagio* è come il ſagro Capo, per mezzo di cui le altre Chieſe, che altro non ſono fuorchè le ſue membra, riſorgono, ſi mantengono e ſi conſervano. Veneréranno per noſtro Santo Padre il Papa, Capo viſibile della Chieſa univerſale, Vicario di Dio in terra, Veſcovo de' Veſcovi, e Patriarchi, ſucceſſore di S. Pietro, in cui l' Apoſtolato e il Veſcovado hanno avuto il loro principio, e ſopra di cui Gesù Criſto ha fondata la ſua Chie-

ſa, dandogli le chiavi del Cielo; cioè la piena podeſtà.

IX. Memorabile poi è la dottrina, che ci dà la celebre Univerſità di Parigi in occaſione della gran differenza tra *Bonifazio VIII.* e *Filippo* il Bello Rè di Francia, ed è riferita da *Eggaſio Buleo* nella ſtoria di queſta Univerſità. Dicono dunque queſti celebri Teologi, ai quali la Chieſa Gallicana unì i ſuoi ſentimenti, che *Celeſtino V.* non poteva rinunciare il Papato. *Solvi quidem hunc nexum in inferioribus Epiſcopis Romani Pontificis auctoritate, a quo velut a fonte omnis eorum JURISDICTIO fluit, derivatur ac pendet. At ipſius Romani Pontificis cum Eccleſia nexus niſi ſolius Dei auctoritate ſolvi non poteſt, QUIA IN TERRA SUPERIOREM non habet ipſe de omnibus JUDICANS, a nemine JUDICANDUS.* E poco dopo: *Univerſalis Eccleſia emanat a Petri Sede, quæ unitatis Eccleſiæ eſt origo .... Romano Pontifici commiſſa eſt ſollicitudo omnium eccleſiarum, qui vocatus eſt a Deo ſolus IN PLENITUDINE POTESTATIS ad ædificationem Eccleſiæ .... cum juriſdictio illorum, ſcilicet inferiorum Prælatorum a Petro & ſucceſſoribus deſcendat .... ſummus autem Hierarcha Romanus Pontifex ſuperior eſt omnibus ipſe verus Prælatus & Paſtor eſt Dominici Gregis non ſolum tantum, ſed PASTORUM Paſtor EX INSTITUTIONE DIVINA .... omnis enim cura gregis ab ipſo eſt vel ejus auctoritate derivata in inferiores ſupremos per ſe, ſicuti in*

Pa-

Patriarchas, Primates, Metropolitas, & per illos auctoritate ab ipso sumpta in Episcopos, & per illos similiter ex auctoritate illius per suos superiores derivata, & in ipsos translata & concessa in Curatos inferiores &c. Omnis cura diffunditur in omnes ex auctoritate summi Hierarcha, cui in persona Petri Dominici gregis cura mandatur & imperatur eidem Pasce Pasce Pasce. *Ipse ergo Summus Hierarcha qui commisit, potest adimere cui commisit DEGRADANDO. Hujusmodi autem subditorum subtractio nullo modo cadit in summum Hierarcham, nec possibile est per hominem sibi subtrahi subditos, quoniam NON HABET SUPERIOREM in terris, sed omnis anima sibi subdita est ejusque cura commissa, nec a quoquam judicari potest, sed cunctos judicaturus, a nemine judicandus est, nisi deprehendatur a fide devius.* E nella istruzione data ai Germani l'anno 1575. dice che la Potestà Papale è *JURE DIVINO MONARCHICA.*

X. Sentiamo per ultimo quello dice Gio. *Gerson*e che pur fu tutto suo. Alla considerazione 1. fa lo stato Papale Monarchico così dicendo: *Status Papalis institutus est a Christo supernaturaliter & immediate, tanquam Primatum habens MONARCHICUM & Regalem in Ecclesiastica Hierarchia*: e chi pretende d'impugnarlo, soggiugne, è scismatico, eretico, empio, sacrilego: *Quem statum quisquis impugnare vel diminuere, vel alicui ecclesiastico statui coæquare præsumit: si hoc pertinaciter faciat,*

hæreticus eſt, ſchiſmaticus, impius atque ſacrilegus. E alla conſiderazione 3. *Status prælationis Epiſcopalis habuit in Apoſtolis & ſucceſſoribus uſum vel exercitium ſuæ poteſtatis ſub Papa Petro & ſucceſſoribus ejus, tamquam ſub habente vel habentibus PLENITUDINEM FONTALEM EPISCOPALIS AUCTORITATIS. Unde & quoad talia minores Prælati, ſcilicet Curati ſubſunt Epiſcopis, a quibus uſus ſuæ poteſtatis quandoque amitatur vel arcetur: & ſic a Papa fieri poſſe circa Prælatos Majores ex certis & rationabilibus cauſis non eſt ambigendum*. Aſcolti *Febbronio* e ſi addottrini.

XI. Queſti monumenti egli non conſultò, nè ha prodotti, perchè bene ſcorgeva che non facevano per lui; anzi vanta dire, che la Chieſa Gallicana fino da' ſuoi principj ha ſoſtenuta la dottrina che ei ſi è poſto a difendere. E poi ſi dirà che è di ottima fede, di puriſſima intenzione fornito? Che niente più ama che la verità, il giuſto il retto? Che alle ſole dottrine de' Padri aderiſce, le quali non ſono dagl' Iſidoriani artifizj contaminate? Ma che diremo di quelli, i quali imbevuti delle ſole contrarie dottrine; cioè di quelle di *Febbronio*, credono che niente vi ſia da opporre, le ſtimano inconcuſſe. E ſe ſi voglia colle vere e ſode dottrine diſingannarli, neppur ſi degnano di darvi aſcolto, di conſultarle, le biaſimano ſenza averle vedute; cantano la vittoria prima di venire al conflitto;

flitto; pretendono di trionfare anche ſenza combattere. Queſto non c'inſegnarono gli antichi Padri della Chieſa, i quali abbenchè perſuaſi foſſero, che le dottrine degli Eretici foſſero dalla verità lontaniſſime, ed empie, pure non iſdegnarono di ben ponderarle, li invitavano a difenderle per quanto potevano: nè prima li condannavano, ſe non convinti della verità non ſapevano coſa più obiettare.

CAPITOLO XIII.

Il Papa è infallibile ne' ſuoi decreti, e giudica egli ſolo le materie di Fede.

I. La prerogativa più propria che caratterizza la perſona che ſoſtiene le veci di Dio in terra è ſenza dubbio il dono dell' infallibilità ne' ſuoi decreti. Fu queſta ſenza contraſto accordata ſino da primi ſecoli della Chieſa al Romano Pontefice. *Febbronio* con molti Teologi cerca ora di combatterla. Si luſinga egli che con gettar a terra la Monarchia, gli vada dietro anche l' infallibilità *Cadente*, dice, *Romani Pontificis Monarchia ſacra, cui omnis antiquitas eccleſiaſtica repugnat, etiam prætenſa ejus infallibilitas nutet* (1) Io al contrario

(1) Cap. 1. §. 10.

trario dirò, che rendendoſi abbaſtanza forte con l' antica tradizione la Monarchia, l' infallibilità ancora tiene ben fermo il piede per non eſſere ſmoſſa. Diamone una pruova per rilevare la verità.

II. Abbiamo da S. *Girolamo* (1) e lo conferma *S. Leone* (2) che le Chieſe sì dell' Oriente che dell' Occidente ricorrevano ſpeſſe fiate ai Pontefici Romani per eſſer chiarite ne' loro dubbj, conſiderandoli come gli oracoli di tutta la Chieſa. Incominciando da S. *Siricio* tutti i Papi che gli vennero dietro ſi viddero nelle deciſioni delle difficoltà mandate dai Veſcovi principalmente occupati. Confeſſano i Padri, confeſſano i Concilj, che per precetto divino e ſtatuto della Chieſa tutti devonſi alla fede del Romano Pontefice unire: e che allora ſolo ſi conſerverà nella Chieſa l' unità, quando tutti aderiranno al Papa e riconoſceranno irreformabile la ſua dottrina. Così ſeguì degli *Ariani:* le ſante Confeſſioni che preſentarono non furono ſufficienti a calmare i loro animi ſinchè non ſi gettarono ciecamente nel ſeno Apoſtolico: e così fece *Urſazio* e *Valente* Capi de' medeſimi. La ſteſſa coſa ſeguì de' ſciſmatici, nè lo ſciſma Acacia-

(1) Epiſ. ad Ageruchiam.
(2) Epiſ. 10. ad Epiſco. Gallie.

ciano, nè quello per motivo dei tre Capitoli si eſtinſe ſe non quando penſarono di aſcoltare l'oracolo Vaticano. S. Pier *Criſologo* rappreſenta ad *Eutichete* che *Pietro* vive e preſiede nel Papa, e comunica a tutti la verità della Fede; *Zoſimo* dice, che i ſuoi giudizj ſono irreformabili: udì Sant' *Agoſtino* i ſentimenti di queſto Pontefice, li approvò, e ſoggiunſe, che in lui ſtà la pienezza della verità Evangelica e i fonti de' ſagri Dogmi, i quali come per canali nelle altre Chieſe derivano. *Siſto* III. in una ſua enciclica a tutti i Veſcovi li aſſicura, che la dottrina inſegnata dai Pontefici è quella ſteſſa che ricevè S. *Pietro* da Gesù Criſto. Quindi ſe non può fallare il Divin Maeſtro, non fallerà neppure il Papa.

III. Inſegna l'Angelico S. *Tommaſo* (1) e con eſſo tutti i Teologi, e la ragion ſteſſa lo perſuade, che niuno può un ſimbolo di Fede emanare, e fare che per tale ſia ricevuto, il quale non ſia della prerogativa dell' infallibilità corredato. S. *Leone* la intimò al Concilio *Calcedonenſe* e diſſe che la ſua dottrina è il Simbolo della Chieſa univerſale. La ſua lettera a *Flaviano* fu da tutto l'Oriente anche innanzi il detto Concilio riconoſciuta

(1) 2. 2. qu. 4. ar. 4.

ſciuta e ricevuta per regola di Fede. Così fecero i Veſcovi delle Gallie raunati in numero di 44. in *Arles*, ſcrivendo così a lui: *Apoſtolatus veſtri ſcripta ita ut Symbolum fidei quiſquis tabulis cordis adſcribit*. E *Marciano* ſoggiugne che *Leone* inſegnava la vera fede. Gli Orientali dimandano la regola di Fede a *Gelaſio*, ed egli non tralaſcia di fargliela tenere: *Ut ſub qua fide*, dice, *vivendum ſit ſecundum ſtatuta Patrum ſine faſtidio Lector agnoſcat* (1). Sant' *Ormiſda* la dirige per i ſuoi Legati ad *Anaſtaſio* Auguſto, dicendo, che *prima ſalus eſt, veſtræ fidei regulam cuſtodire*: e che *in Sede Apoſtolica inviolabilis ſemper cuſtoditur religio*. La manda anche ai Veſcovi Gallicani: e in riconoſcimento di un tanto benefizio S. *Avito* a nome di tutti gli ſcrive una lettera riſpettoſiſſima, in cui dice tra le altre coſe: *Jam ſecurus non dicam de Viennenſi, ſed de totius Galliæ devotione polliceor, omnes veſtram ſuper ſtatu fidei captare ſententiam*. *Giuſtiniano* finalmente Imperatore la dimanda a S. *Agapito*. In niuna ſtoria ſi legge che la regola di Fede ſia ſtata richieſta e diſpenſata dai Patriarchi di *Antiochia*, *Aleſſandria*, *Coſtantinopoli*, *Geruſaleme*.

IV. L' Imperator *Giuſtiniano* riconoſceva nel Pon-

(1) Epiſc. 2.

Pontefice *Giovanni* II. la prerogativa dell' infallibilità dicendo, che allora le verità ſono dogma di fede quando ſono *ſecundum Apoſtolicæ Sedis doctrinam* (1). Gli Orientali dichiarano, eſſervi in *Agapito* la fermezza della fede avuta come in eredità da S. *Pietro* per dono ſopranaturale, e ch' egli ſolo può ſtando ſu la Sede Apoſtolica le verità ortodoſſe comunicare agli altri Veſcovi ancora, i quali dalle tenebre dell' errore poſſono reſtar offuſcati.

V. Tanta è la fermezza del Romano Pontefice, che per ſentimento de' Padri e de' Concilj ſu di eſſo poggia la Chieſa, di modo che caderebbe, ſe il Papa mancaſſe; fallarebbe, s' egli come ſucceſſore di S. Pietro erraſſe. Ma perchè ſono inalterabili le divine promeſſe, per queſto non errò mai il Sommo Pontefice. Così penſò S. *Siricio*, così S. *Girolamo*, così lo ſteſſo *Anaſtaſio* Auguſto. S. *Leone* ſcrivendo ai Veſcovi delle Gallie, dice, che la Chieſa riceve la ſodezza dalla Sede Pontifizia, e reſta dalla medeſima fortificata; ed è quella ſteſſa di Criſto, in cui ritrovaſi la poteſtà e autorità: e la dottrina di lui è il Vangelo di Criſto, l' Apoſtolica dottrina è il Simbolo della Chieſa univer-

(1) Epiſ. ad eum.

verſale. I doni di Dio paſſarono da Pietro negli Apoſtoli; e così ſi trasfondono dai ſucceſſori di Pietro ai Veſcovi. *Pelagio* nella lettera ai Veſcovi della Toſcana prova con Sant' *Agoſtino* che non v' è altra Chieſa ſe non quella che è fondata ſu la ſolidità della radice della Sede Apoſtolica, in cui ſta la fermezza; ed è ſciſmatico quello che non ſi uniſce alla medeſima. Queſte gran verità ricevono un' irrefragabile teſtimonianza dalla bocca medeſima di Gesù Criſto che dice: *Tu es Petrus, & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam* (1). *Febbronio* (2) riporta molte ſpiegazioni di queſto teſto: dice però che la più comun opinione de' Padri e ſagri interpreti è che s' intenda benſì di *Pietro*, unito però agli altri Apoſtoli, che pur chiamanſi fondamenti della Chieſa: Ma i Padri interpretano il teſto in favore di *Pietro*: concorrono gli Apoſtoli, e dopo di eſſi i Veſcovi a formare l' edifizio; ma la fermezza, la ſolidità ha da Pietro e ſucceſſori, che è la prima pietra dopo di Criſto inconcuſſa ed immobile: *ſuper illam Petram*, cioè Damaſo, *ædificatam Eccleſiam ſcio*, ſcrive S. *Girolamo* (3). Dice S. *Siricio*, che i Veſcovi tengano le ſue re-

(1) Mat. 16. 18.
(2) Cap. 1. §. 2.
(3) Epiſt. 57. ad Dam.

regole, *qui noluni ab Apoſtolicæ Petræ, ſuper quam Chriſtus univerſalem conſtruxit Eccleſiam, ſoliditate divelli* (1) *S. Cipriano: Qui Cathedram Petri ſuper quam fundata eſt Eccleſia deſerit, in Eccleſia eſſe confidit?* (2) S. Gregorio *Nazianzeno: vides quemadmodum ex Chriſti diſcipulis, magnis utique omnibus & excelſis atque electione dignis, hic*, Pietro, *Petra vocetur atque Eccleſiæ fundamenta in fidem ſuam accipiat* (3). S. *Cirillo* Aleſſandrino dice, che Criſto con le ſue parole *nihil aliud quam inconcuſſam & firmiſſimam Diſcipuli fidem vocavit, in qua Eccleſia Chriſti ita fundata & firmata eſſet ut non laberetur & eſſet inexpugnabilis inferorum portis in perpetuum manens* (4) S. *Ambrogio: ſuper hanc Petram &c. Ubi ergo Petrus, ibi Eccleſia, ubi Eccleſia, ibi nulla mors* (5) S. Gregorio M. *Quis neſcit S. Eccleſiam in Apoſtolorum Principis ſoliditate firmatam?....Cum multi ſint Apoſtoli, pro ipſo tamen Principatu ſola Apoſtolorum Principis Sedes in auctoritate convaluit.* (6) *Filippo* Legato di *Celeſtino* nel Concilio III. ecumenico

(1) Epiſ. ad Himerium.
(2) Lib. de uni. Eccle.
(3) Orat. 26.
(4) Dial. de Trin. lib. 4.
(5) In Pſal. 40.
(6) Lib. 7. Ep. 40.

co così si esprime. *Nulli dubium, immo sæculis omnibus notum est, quod Sanctus Petrus Apostolorum Princeps, & Caput, fideique Columna & ecclesiæ Catholicæ fundamentum a Domino nostro*, a cui tutti i Padri applaudirono. Tutti questi Padri e altri molti che potrei addurre dichiarano pure con termini non ambigui, che la Chiesa poggia sopra Pietro, da esso riceve la solidità, la fermezza, la infallibilità? E poi si vorrà in oggi dare al sagro Testo un' interpretazione diametralmente opposta?

VI. Non è qui mio l' impegno di portare le dottrine tutte sopra un così grave punto, esposte da Prelati e Dottori i più celebri di tutte le Nazioni. Mi ristrignerò solo ad alcune di Scrittori Francesi, che più di tutti possono, quando *Febbronio* voglia la buona fede e purissima intenzione mantenere, metterlo al punto. La religiosissima Chiesa Gallicana, che come dice *Gregorio IX. in fervore fidei Christianæ & in Sedis Apostolicæ devotione ceteras Ecclesias antecedere profitetur*, in ogni età ha conosciuta e difesa la infallibilità del Romano Pontefice nel giudicare le quistioni di fede e di disciplina universale: e solo da ottant' anni in quà addottò nuovi pensamenti intorno siffatte quistioni; siccome in proposito dell' eminenza dell' autorità e Potestà de' Concilj Ecumenici sopra il Papa, l' epoca conta i suoi esordj dai Concilj di *Costanza* e di *Basilea*, mentre prima di quel tempo pensò assai diversamente.

VII.

VII. Adunque ſino dal 455. la Chieſa Gallicana dichiarò i ſuoi veri ſentimenti intorno l' infallibilità de' Romani Pontefici in un Concilio Nazionale celebrato in *Arles* eſſendo Preſidente *Ravennio*, dove in una lettera Sinodica a *Leone* il grande dicono i Padri di aver ricevuta la ſua lettera a *Flaviano* come ſimbolo di fede, tenendola nella memoria tenacemente per confondere gli errori degli Eretici. Per occaſione d' *Ilario* Veſcovo d' *Arles*, diceſi nella novella di *Valentiniano* III., che la Francia *perenni ſanctione decreverat, ne quid tam Epiſcopis Gallicanis, quam aliarum Provinciarum, contra conſuetudinem veterem liceret ſine venerabilis Papæ urbis eternæ auctoritate tentare. Sed illis omnibuſque pro lege eſſet, quid quid ſanxit vel ſanxerit Apoſtolicæ Sedis auctoritate.* Nella cauſa di *Simmaco* che ſi voleva giudicato da un Concilio, abbiamo veduto, quanto s' intereſſarono i Veſcovi della Francia, ſcrivendo Sant' *Avito* lettere fortiſſime a nome di tutti a *Roma*, colle quali rappreſenta che ſi *Papa Urbis vocatur in dubium, Epiſcopatus jam videbitur, non Epiſcopus vacillare.* Lo ſteſſo Sant' *Avito* ſcrivendo ad *Ormiſda* Papa gli dimanda di eſſer iſtruito nelle materie di fede, dichiarando di riconoſcerſi tanto lui, quanto le Gallie tutte di eſſere ſicuri ogni qual volta tengono la dottrina da eſſo dettata. Nell' anno 800. eſſendo ſtato intimato un Concilio in *Roma* per comando

di

di *Carlo* Magno, formato per la maggior parte di Veſcovi Franceſi, per giudicare la cauſa di *Leon* III. riſpoſero tutti: *Nos ſedem Apoſtolicam, quæ eſt Caput omnium Eccleſiarum, judicare non audemus: Nam ab ipſa omnes nos & Vicario ſuo judicamur; ipſa autem a nemine judicatur quemadmodum antiquus mos fuit: ſed ſicut ipſe Summus Pontifex cenſuerit, jubeat & canonice obediemus.* *Giovanni* Arciveſcovo di Lion avendo intimato un Concilio per eſaminare la cauſa di *Paſcal* II., i Veſcovi della Provincia di *Sans* ricuſarono d' intervenirvi allegando che niuno può giudicare il Romano Pontefice fuorchè in caſo di ereſia.

VIII. Nel Concilio di *Turs* celebrato nel 567. dichiarano que' Prelati, che i loro Padri hanno ſempre cuſtodite le definizioni Pontifizie: *Patres noſtri hoc ſemper cuſtodierunt quod Romanorum Pontificum definivit auctoritas.* Lo ſteſſo diſſe quello di San *Pons* nel 876. e quello di *Meluri* nel 1579. Dopo che fu la celebre Accademia di *Parigi* eretta ſi unirono que' Teologi e Prelati Gallicani nell' aſſerire nel Romano Pontefice le due gran prerogative della ſovrana autorità e infallibilità. Quindi nel 1324. *Stefano* Veſcovo di Parigi col conſiglio dei Maeſtri della facoltà Teologica emanò un ſolenne decreto, col quale ſegnò a perpetua memoria un' inſigne elogio eſpreſſo in queſti termini: *Sacroſancta Romana Eccleſia omnium fidelium Mater & Magiſtra in fir-*

firmiſſima D. Petri Chriſti Vicarii petra fundata eſt, ad quam velut ad univerſalem regulam Catholicæ veritatis pertinet approbatio & reprobatio doctrinarum, declaratio dubiorum, determinatio tenendorum, & confutatio errorum.

IX. *Incmaro* Remenſe non moſtrò minor zelo per la infallibilità Pontifizia dicendo (1) che nelle materie di fede doveva conſultarſi la Cattedra di S. Pietro, e le ſue determinazioni tenerſi. Così fece S. *Ivon* Carnotenſe peritiſſimo ne' ſagri Canoni. Parimenti l'Abate S. *Bernardo* lume chiariſſimo della Franeia, particolarmente nella lettera 190. ad *Innocenzo* II. A quali ſi poſſono aggiugnere il B. *Alberto* M., Aleſſandro d' *Ales*, S. *Tommaſo*, S. *Bonaventura*, *Niccolò Lirano*, tutti Maeſtri e Dottori della ſagra facoltà, e che tanto colla pietà e dottrina decorarono quella fioritiſſima Academia. Venendo poi ai ſecoli più a noi vicini, vale a dire nel principio del ſecolo precedente tutti que' Franceſi che ſcriſſero contro i Luterani e Calviniſti non ſolo ſi poſero alla difeſa dell' infallibilità Pontifizia, ma dichiararono eſſer ella ſentenza comune de' Cattolici; tra quali ſi diſtinſero Stefano *Baraut* Arciveſcovo d' *Arles* (2)

(1) Opus de divortio Lotharii Regis.
(2) In clypeo fidei cat. ca. 3.

Giovanni *Geſſeteo* Veſcovo di Marſiglia (1) *Abert* Veſcovo di Vabres (2) *Allerio* Veſcovo di Cavaillon (3) Le *Maitre* Veſcovo di Lombez (4) *Mauclerzio* (5) e *Duval* (6), tanto applauditi dall' Accademia di Parigi, e Clero Gallicano.

X. Il *Richerio* aveva compoſto un libro *de Eccleſiaſtica poteſtate*, col quale impugnava l' infallibilità del Papa: l' Accademia di Parigi, e i Concilj Provinciali di *Acqs* e *Sans* nel 1612. non ſolo condannarono l' opera, ma obbligarono l' autore a cantar la Palinodia, che in forma di ſolenne dichiarazione fece regiſtrare li 7. Dicembre del 1629., dove tra le altre coſe così leggeſi: *Proteſtor & declaro me...omnem doctrinam meam Eccleſiæ Catholicæ Romanæ & Sanctæ Sedis Apoſtolicæ judicio ſubjicere: quam matrem & Magiſtram Eccleſiarum & infallibilem veritatis judicem agnoſco*. Nel 1615. ſimilmente la ſteſſa Univerſità condannò queſta propoſizione di Marcantonio de *Dominis*: *Petrus pro cujus fide Chriſtus oraverat ferme ſtatim ab illa eadem fide decidit*:

(1) In reſponſ. ad Mornæum.
(2) Defen. fidei Cat.
(3) De Summo Ponti.
(4) De Pontifice.
(5) De Monarch.
(6) In lib. con. Edmun. Richerium.

cidit: neque ſemel, ſed ſæpius titubavit, etiam poſt Chriſti Aſcenſionem & Spiritus Sancti illapſum. La qual propoſizione la facoltà di Teologia condannò come erronea, temeraria e offenſiva di S. Pietro. Se a fronte di così copioſi monumenti di tanto peſo, e di tal natura ſi poſſa l' opinione contraria ſoſtenere come dottrina dettataci dalla più riſpettabile antichità, laſcio il giudizio a chi ſa ben riflettere. Oggidì tengon differentemente per impegno, e comando.

CAPITOLO XIV.

Si eſamina la gran quiſtione dell' autorità del Papa ſopra il Concilio.

I. Queſto è il gran punto, a cui ſi aggirano tutti gli artifizj *Febbroniani*, cioè che il Concilio ſia quel ſolo, in cui riconoſcer dobbiamo la ſuprema autorità, l' aſſoluto dominio nella Chieſa di Gesù Criſto, l' infallibilità, il giudizio finale nelle materie di fede. Vorrebbero i Moderni col *Febbronio* far credere deciſa in oggi la quiſtione, finita la cauſa. Ma troppo vi vuole per eſſi a poter con ragione gloriarſi della conſeguita vittoria: Convien provare i da loro creduti infallibili ſuppoſti, mettere nel ſuo buon chiaro lo ſtato della controverſia, verificar i fatti che portano in Campo, e non traſcurare

quelli che per ſe ſteſſi poſſono decidere il punto. Tutto queſto ad eſſi manca, lo che ſi può facilmente comprovare, e dal fin quì detto, e da quello ora produrrò.

II. E prima di tutto dimando, di qual Concilio parla *Febbronio*? dirà ſicuramente, che la combattuta ſuperiorità ſi deve al Concilio Ecumenico, poichè niuno ſi ſognò mai di preferire al Papa un Concilio Provinciale o Nazionale. Ripeto io, in queſto Concilio ecumenico ha luogo il Papa? sì bene dic' egli, ſenza il Papa non vi è Concilio univerſale: ſiccome ſe ſi vuole tutto il Corpo unito ogni ragion vuole che vi ſia il Capo. Che ſe anche trovaſſe difficoltà nell' accordare la propoſizione, lo redarguiremo col fatto di *Dioſcoro* Patriarca di Aleſſandria che fu condannato nel Concilio Calcedonenſe, perchè appunto formar voleva un ſinodo ſenza dipendere da *Leone* Papa: *Quia ſynodum auſus eſt facere ſine auctoritate Sedis Apoſtolicæ, quod nunquam licuit, nunquam factum eſt*: Così gli atti (1). Lo convinceremo ancora colla proteſta fatta dai grandi del Regno di Francia in un libello preſentato a Clemente V. nel 1305., nel quale in propoſito di Bonifacio VIII. così dicono: *Cum de Bonifacii mortui hæreſi*

(1) Actio. 1.

reſi quæritur, non debet congregari Concilium generale. Eſtis enim vos, Pater ſanctiſſime, Jeſu Chriſti Vicarius, totum Corpus Eccleſiæ repræſentans, qui claves Regni cæleſtis habetis. Nec congregatum totum generale Concilium ſine vobis & niſi per vos poſſet cognoſcere de negotio ſupradicto; juxtam Patrum ſancita ſententiamque Doctorum juris & Eccleſiæ ſanctæ Dei.

III. Ora dico io come ſi poſſono queſte due autorità del Papa e del Concilio ben ſcandagliare, per rilevare qual di eſſe prevale, ſe ſono inſeparabilmente unite? Se vogliamo ſaper il maggior valore di due monete, niuno ſenza dubbio le riporrà in una ſteſſa bilancia. Se quanti ſono i Veſcovi nella Criſtianità ſi uniſſero, non formeranno mai Concilio ecumenico, nè i loro decreti ſaranno di autorità inviolabile marcati, ſe vi manca il Papa: ond' ecco che ſiamo fuori della quiſtione. Ecco pertanto come va inteſa la quiſtione. Il Concilio ecumenico tiene ſenza dubbio un' autorità ſuprema, indipendente, infallibile. Quindi ſta a noi di eſaminare, ſe l' autorità, ſe la indeficienza venga nel Concilio dal Papa, o pure dall' unione di tutti i Veſcovi. I Veſcovi uniti al Papa fanno ſenza dubbio qualche coſa di più del ſolo Papa, formano un corpo, del quale il Papa è ſemplice membro, ſebben principale e capitale. E ſe vogliamo, ſaranno anche i Veſcovi col Papa

qualche cosa di più rilevante, anche rispetto all' autorità e potestà estensiva.

IV. Ma qui non si parla di qualsivoglia autorità e potestà, ma di una autorità che non conosca soggezione, di una potestà che non sia da alcuno coartata: e quel che più rileva sia indeficiente infallibile, irrefragabile. Per la qual cosa posta la controversia in questi termini dirò con fondamento, che il Romano Pontefice prevale al Concilio ecumenico, ed è superiore al medesimo nell' autorità, giurisdizione, potestà di giudicare e definire, o sia perchè può per se solo queste cose oprare, come con tanti fatti si è rimarcato, o perchè l' autorità, giurisdizione e potestà che si rileva nel Concilio viene a lui dal Papa comunicata. Darò conforme il preso istituto un solo saggio per comprovare questa verità. Sebbene abbastanza ella può conoscersi dal fin qui detto, poichè se il Papa tiene nella Chiesa la Monarchia, e i suoi decreti sono invariabili, il punto è deciso, imperciochè nè due supreme autorità, nè due diferenti indeficienze rispetto alla medesima materia si possono dare.

V. Tutto quello che viene da un Sinodo ecumenico legittimamente convocato e definito, quando sia dal Romano Pontefice confermato, deve senza dubbio considerarsi per autorità suprema e irrevocabile definito. Ma perchè sia legittimamente convocato è neces-

saria

ſaria per legge eccleſiaſtica e canonica l' autorità Pontifizia: *Auctoritas Eccleſiaſtica*, così i Capitolari dei Re di Francia, citati anche dal *Natale*, (1) *atque canonica docet, non debere abſque ſententia Romani Pontificis Concilia celebrari* (2). Che poi ſia neceſſaria la conferma-zione del Pontefice, queſto pure viene per canone eccleſiaſtico definito: *Canon Eccleſiaſticus*, così *Giulio* I. agli Orientali Euſebiani, *vetat ne decreta abſque ſententia Epiſcopi Romani Eccleſiis ſanciantur*, (3) e *Gelaſio* I. ſcrivendo ai Veſcovi della Dardania dice: *Sedes Apoſtolica unamquamque Synodum ſua auctoritate confirmat & continuata moderatione cuſtodit pro ſuo ſcilicet Principatu* (4).

VI. Ma già col fatto dimoſtraſi che niun Concilio ecumenico, incominciando dal Niceno I., ſi celebrò nella Chieſa ſenza l' intervento del Papa. Non ſi è parimenti mai veduto che unendo i Pontefici la loro autorità al Concilio, non ſia egli ſtato legittimamente autorevole e irrefragabile. Al contrario ſpogliato il Concilio dell' autorità Pontifizia niuno ne fece conto. Così i Concilj di

(1) Diſſ. II. ſæc. IV.
(2) Lib. 6. Cap. 287.
(3) Apud Socratem, lib. 2. hiſ. cap. 13.
(4) Epiſ. 13.

Rimino, e il secondo *Efesino* furono pur Concilj universali e per tali legittimamente furono convocati: Ma perchè nelle loro definizioni non intervenne l'autorità del Papa, fallarono e furono da qualsivoglia Cattolico rigettati. Per l'altra parte non vi è esempio, che il Papa anche solo nelle sue definizioni *ex Cathedra* abbia mai fallato: lo dice *Teodoreto* scrivendo ad un Sacerdote della Chiesa di Roma, *Adriano* II. nel Concilio ecumenico VIII. e in faccia di *Fozio* giurato nemico della Sede Romana, *Enea* Vescovo di Parigi rispondendo ai rimproveri che facevano i Greci ai Latini. E finalmente lo dice *Agatone* Papa dopo il gran fatto di *Onorio*, e in presenza del VI. Concilio ecumenico, nelle lettere a *Costantino*, *Eraclio* e *Tiberio*: nè vi fu chi contradicesse. Dunque la prima e sovrana autorità deriva dal Papa, e questo la comunica al Concilio e a tutta la Chiesa, come lo disse anche *Leone* il grande: *Petri soliditate Christus Ecclesiam suam firmitatem corroborans.* (1)

VII. Un' altra ragione possiamo ricavare dai nomi, che vengono dati al Romano Pontefice senza contrasto, vale a dire di Capo della Chiesa universale, *Padre*, *Pastore*, *Rettore*,

(1) Epis. 10. ad Epis. Provinciæ Viennen.

tore, *Dottore*, *Principe* e *Signore*: Se queſti titoli convengono al Papa relativamente alla Chieſa univerſale, conveniranno anche per rapporto al Concilio Ecumenico, poichè rappreſenta la Chieſa univerſale, anzi è la Chieſa ſteſſa univerſale ne' principali ſuoi membri congregata. Vi è un di più ancora che i medeſimi Concilj riconoſcono nel Papa i mentovati titoli, e lo riguardano come loro *Capo*, loro *Padre*, loro *Paſtore*, *Rettore*, *Dottore*, *Signore* e *Principe*. Ciò appariſce dalle lettere Sinodali del I. Coſtantinopolitano a *Damaſo*, del *Calcedonenſe* a S. *Leone*; del Coſtantinopolitano III. ad *Agatone*. Se pertanto il Capo è ſuperiore agli altri membri non ſeparatamente ſolo, ma uniti ancora, il Paſtore non ad una o due pecore, ma a tutte raccolte; così il Padre riſpetto ai figli e tutta la famiglia. Il Capitano e Rettore a tutto l'eſercito; il Dottor e Maeſtro a tutta la ſcuola; il Principe a tutta la Città e Regno: da ciò ne viene che il Papa ancora è ſuperiore nell'autorità e poteſtà non ai membri ſolo diviſi della Chieſa, ma a tutta la Chieſa ancora nel Concilio univerſale adunata.

VIII. *Leon* X. nella ſua Coſtituzione: *Paſtor aternus*, recitata e laudata nella ſeſſion II. del Concilio V. *Lateranenſe*, ed ecumenico 17. fa vedere la ſuprema poteſtà e giuriſdizione, che hanno ſempre avuta i Romani Pontefici d'intimare, trasferire e diſciogliere i Concilj,

e ciò

e ciò non ſolo col teſtimonio della ſagra ſcrittura, coi detti de' SS. Padri e altri Romani Pontefici e decreti de' ſagri Canoni, ma colla confeſſione ſteſſa de' medeſimi Concilj. E paſſando ſotto ſilenzio i più noti riferiſce una lettera ſcritta dal Sinodo d' Aleſſandria eſſendovi preſente Sant' *Atanagio*, nella quale così dicono i Padri: *Nicænam Synodum ſtatuiſſe, non debere abſque Romani Pontificis auctoritate Concilia celebrari*. Soggiugne poi, che S. *Leon* I. trasferì il Sinodo II. d' *Efeſo* in Calcedonia. *Martino* V. accordò a ſuoi Preſidenti nel Concilio di *Siena* la poteſtà di trasferire il Concilio ſenza chieder il conſenſo dal medeſimo. Si può anche aggiugnere il fatto memorabile di *Eugenio* IV. che annojato delle cattive procedure de' *Baſileenſi*, quantunque da eſſi eſautorato, trasferì il Concilio in *Ferrara*, e poi in *Firenze*, comandando a quelli di Baſilea di colà portarſi; e la maggior parte ubbidì.

IX. I Padri del Concilio d' *Efeſo*, ſegue a dire *Leone* con riverenza e umiltà rendono ubbidienza ai comandi di *Celeſtino*; quelli di *Calcedonia* a *Leone*, quello di *Coſtantinopoli* III. ad *Agatone*, il *Niceno* II. ad *Adriano* I., quello di *Coſtantinopoli* IV. ad *Adriano* II. I Concilj *Niceno* I. e II., l' *Efeſino*, il *Calcedonenſe* e il *Coſtantinopolitano* chieſero umilmente e ottenero dai Romani Pontefici la confermazione de' loro decreti. Se i Padri del Concilio *Lateranenſe* aveſſero creduto di eſſere ſuperiori al

Papa

Papa nell' autorità e potestà, avrebbero di mal animo udite queste cose, riclamata per la violazione de' loro diritti, per vedere i sagri Canoni conculcati, avrebbero richiesto l' ajuto degl' Imperatori in quei tempi particolarmente, ne' quali volevano più del dovere por mano nelle cose Ecclesiastiche, e nella celebrazione de' Concilj:

X. Diamo una scorsa a quello che tralasciò di dire *Leone* per brevità. Si è veduto usar *Damaso* una suprema autorità nel II. Concilio ecumenico prescrivendo ai Padri alcuni limiti alla loro giurisdizione e facoltà di giudicare: e avendo oltrepassati i confini, li chiama a *Roma* a render conto della loro disubbidienza. Rispondono con una delle più sommesse lettere, dicono che sarebbero pronti al comando se non fossero da legittime cause impediti: rendono però conto dell' operato nel Sinodo, e chieggono scusa. Con tutto questo *Damaso* non fece buone le scuse, cassa e annulla tutti i Canoni emanati, a riserva di quelli che riguardavano l' eresia Macedoniana ed Eunomiana, come ce ne assicura S. *Gregorio* (1). E in un antichissimo Codice della Biblioteca Vaticana così legge il *Baronio*: *sententiam de damnatione Macedonii & Eunomii Dama-*

(1) Lib. 6. epist. 31.

nasus confirmari præcepit etiam in S. Synodo Œcumenica, quæ præcepto & auctoritate ejus apud Constantinopolim celebrata est.

XI. I due Concilj Orientali celebri ed ecumenici nella convocazione, ma nell' esito molto infausti furono da *Liberio* e *Leone* cassati e annullati, e recisi gl' atti, obbligando i Padri a far una professione di fede contraria a quello avevano decretato. L' ultimo Pontefice supplicato con grand' istanza da tutto il Concilio di *Calcedonia* e dall' Imperatore *Marciano* di laudare il Canone 28., non vi fu modo che lo approvasse, onde fu duopo che lo cassassero.

XII. Trattandosi di dar sentenza contro gli Eretici, i Concilj definivano a norma di quello ordinavano i Pontefici, di modo che la sentenza Pontifizia li precedeva. Quindi i Padri del Concilio *Efesino* in proposito della sentenza di deposizione contro *Nestorio* così si esprimono: *Coacti per Epistolam SS. Patris nostri Cælestini ad lugubrem hanc contra eum sententiam venimus*. Quelli di *Calcedonia* dicono che la lettera di Leone a *Flaviano* servì ad essi di regola per condannar *Eutichete*, e la riceverono come simbolo di fede: *Apostolatus vestri scripta ita ut Symbolum fidei... tabulis cordis inscripsit*. Quelli di C. P. sotto *Agatone* nelle loro Sinodiche dichiarano in questo modo: *Perlectis vestræ confessionis literis, quas ut a summo Apostolorum vertice divine perscriptas agno-*

agnoſcimus.... Hæreticorum nefariam doctrinam... anathematibus interfecimus ex ſententia per ſacras litteras veſtras de iis prius lata. Dimando evvi quì un menomo veſtigio del ſupremo dominio del Concilio ſopra il Papa? Anzi non ſpicca chiaro la ſuprema autorita del Papa ſopra il Concilio? Se il Concilio definiſce per ſentenza del Pontefice, egli è che dà al Concilio l' autorità.

XIII. Ogni legge preſcrive, che ſi poſſa da un inferior tribunale ad un ſuperiore appellarſi, mai però da un ſuperiore ad un' inferiore. Ora è facil coſa dimoſtrare col fatto, che dal Concilio al Papa fu ſpeſſe fiate appellato, mai però dal Papa al Concilio. Maggior argomento non ſi può addurre in prova della noſtra cauſa. Ecco i fatti: S. *Flaviano* Veſcovo di C. P. fu per ſentenza ſinodale del Concilio dalla ſua ſede cacciato: così fu fatto di *Teodoreto* di Ciro. Si appellano queſti a *Leone*, come ſi ha dalle lettere di queſto a *Teodoſio*, e dagl' atti del Concilio *Calcedonenſe*: dove è coſa degna da oſſervarſi, che leggendoſi in queſto Concilio gli atti *Efeſini*, quando ſi arrivò all' appellazione di *Flaviano*, a *Leone*, *Dioſcoro* d' Aleſſandria poſe in ridicolo l' appellazione, la qual coſa cagionò tant' orrore e ſdegno nell' animo di que' Padri, che ad una voce eſclamarono *Anathema Dioſcoro: hac hora damnavit, hac hora damnetur. Sancte Domine tu illum vindica: Catholice Impe-*

rator tu illum vindica. Leoni multos annos. Macario d' Antiochia e altri dal VI. Sinodo generale condannati ſi appellarono a *Leon* II., e ſi portarono a *Roma* ſcortati dalle lettere di *Coſtantino* Pogonato, le quali così diceva. no: *Omnes ſcriptis precibus ſerenitatem noſtram communiter precati ſunt, ut eos ad Beatitudinem veſtram mitteremus. Sic igitur fecimus veſtro Paterno judicio ipſorum cauſam permittentes.* Tralaſcio qui il grande *Atanagio*, S. Gio. *Griſoſtomo*, *Euſtazio* di Sebaſte condannati e privati delle loro Sedi dai Concilj; ma provocata la loro cauſa innanzi i Pontefici *Giulio*, *Innocenzo* e *Liberio* fu l' innocenza rilevata, e nelle proprie Sedi rimeſſi: la condannagione fu invero fatta da Conventicoli di Eretici, ma a buon conto niuno fu che riprovaſſe il ricorſo al giudizio Pontifizio.

XIV. Dall' altra parte abbiamo che fu giudicata illecita la provocazione dal Papa al Concilio. *Giuliano* Veſcovo Pelagiano fu il primo ad appellarſi dal giudizio di *Zoſimo* al Concilio, ma non fu dato il minimo aſcolto all' appellazione, e Sant' Agoſtino la riprovò (1) Niccolò I. nella lettera 8. a *Michele* Imperatore dice: *Patet profecto, Sedis Apoſtolicæ, cujus auctoritate majus non eſt judicium, a*

ne

(1) Lib. 2. ope. Imper. nu. 103.

nemine fore retractandum, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio, e lo prova col teſtimonio d' *Innocenzo* I. il quale ſcrivendo a *Ruſo* e agli altri Veſcovi della Teſſaglia così dice: *Nemo unquam Apoſtolico culmini, de cujus judicio non licet retractari, manus obvias audacter intulit*. E con quello di Papa *Gelaſio*, che aſſicura, non permetterſi dai canoni, che ſi poſſano i giudizj del Romano Pontefice diſciogliere, ma piuttoſto ſeguire. *Iſti ſunt canones*, dice, *qui appellationes totius Eccleſiæ ad hujus ſedis examen voluerunt deferri, ab ipſa vero nuſquam prorſus appellari debere ſanxerunt: ab per hoc illam de tota Eccleſia judicare, ipſam ad nullius commeare judicium*. Quindi Sant' Agoſtino parlando del giudizio d' *Innocenzo* I., che condannò l' ereſia di *Pelagio*, dice: *Reſcripta a S. Sede Apoſtolica venerunt, cauſa finita eſt, utinam & error finiatur*. (1)

XV. Il prefato *Gelaſio* oſſerva che la Sede Apoſtolica ad eſempio de' ſuoi maggiori può aſſolvere quello che il Sinodo condannò, e riprovare quello che il Sinodo approvò. *Apoſtolica Sedes frequenter more majorum, etiam ſine ulla Synodo præcedente & abſolvendi quos Synodus inique damnaverat, & damnandi nulla exiſtente Synodo quos oportuit, habuerit facultatem* (2) e por-

(1) Serm. ad populum.
(2) Epiſ. 17. ad Epiſ. Dardaniæ.

e porta ſopra di ciò molti eſempli. Sant' *Agoſtino* (1) non poteva ſoffrire l' oſtinazione de' Pelagiani, perchè non volendoſi acquietare al giudizio d' *Innocenzo* e *Zoſimo* che li avevano condannati ſi appellarono al futuro Concilio Ecumenico: li chiama Lupi rabioſi, eretici ſuperbi, turbulenti e inquieti, degni di eſſere da tutto il Mondo ſcacciati. Lo ſteſſo ha fatto *Coſtantino* il grande riſpetto ai Donatiſti, perchè ſi erano appellati dal giudizio di *Melchiade* Papa: *O rabida*, dice, *furoris audacia! ſicut in cauſis Gentilium fieri ſolet, appellationem interpoſuerunt*. Martino V. in faccia dello ſteſſo Concilio di *Coſtanza*, *Pio* II., e altri Pontefici inibirono in pena di ſcomunica *latæ ſententiæ* l' appellazione dal Papa al Concilio.

XVI. E' coſa certa che chi ha autorità ſopra di un' altro, è maggiore di lui. I Pontefici uſarono queſta autorità sì verſo i Concilj generali, che i Nazionali ancora, e non ſolo nel convocarli e confermarli, ma in tutto l' ordine, così che dir ſi potevano i Papi lo ſpirito, l' anima, l' organo l' oracolo de' Concilj medeſimi. Papa Celeſtino preſcrive legge al Concilio *Efeſino*, come ſi ha dal ſuo commonitorio: e dicono i Padri di eſſer ſtati co-

(1) Lib. 4. ad Bonifa. Cap. ult.

coſtretti di condannare *Neſtorio* per le lettere di *Celeſtino*. *Marciano* propone a *Leone* un Concilio generale, acciò colla ſua autorità, dice, ed eſſendo lui autore, venga la fede ſtabilita: e così fu fatto, ſi convoca per di lui comando il Concilio di *Calcedonia*, dicono i Veſcovi della ſeconda Miſia: anche *Pelagio* I. dice che fu egli autore del Concilio. In eſſo fu tutto diſpoſto a miſura de' ſuoi ordini, e a tenore della dottrina da lui dettata a *Flaviano*: ordina a ſuoi Legati che invigilino, acciò *Eutichete* foſſe condannato, non giudicato; che *Dioſcoro* non ſedeſſe come Giudice. Ricevono i Padri la dottrina di *Leone* come dettata da Gesù Criſto, e perciò come infallibile, a cui niente potevano eſſi aggiugnere. Formano un Canone in favor di *Anatolio* Patriarca C. P., ma *Leone* non lo approva: ſcrive per eſſo *Marciano* Auguſto, ſcrive *Antolio* medeſimo con gran riverenza, ſcrive il Concilio in corpo una efficaciſſima ſinodica: *Leone* non per queſto ſi rimuove dal ſuo giudizio; fu neceſſario cancellar il Canone.

XVII. Dimandano i Padri la conferma degli atti Conciliarj con gran premura, e dopo qualche tempo la accorda ma con reſtrizioni: queſta ſi doveva leggere in tutte le Chieſe, acciò tutti ſapeſſero, che gl' Eretici erano ſtati condannati dal Romano Pontefice, perchè, come diceva *Marciano*, gli Eutichiani non facevano conto delle definizioni del Concilio,

quando non erano dall' autorità del Papa avvalorate. Dal che ſi può inferire, che non i decreti del Pontefice ſono invalidi, quando non ſiano dalla Chieſa accettati, ma quelli del Concilio non hanno valore ſe non quando ſono dall' autorità del Papa marcati. *Vigilio* dichiarò, che il V. Concilio Ecumenico non poteva definire coſa alcuna ſenza di lui: e da queſto ſentimento non ſi allontanarono i Padri. Per queſta ragione fecero molte iſtanze, deputarono ſolenniſſime ambaſciate per invitarlo a metterſi alla teſta del Concilio: lo pregarono che almeno eſponeſſe in iſcritto i ſuoi penſamenti. Si appiglia il Papa a queſt' ultimo partito; eſtende il ſuo giudicato, come anche un proliſſo Conſtituto, tutto fu con gran riſpetto riguardato: e quando i Padri determinarono la condannagione dei tre Capitoli, diſſero, aver eſſi ciò fatto à tenore di quanto propoſe *Vigilio* nelle ſue lettere e ſcritti. *Damaſo* eſamina gli atti del Concilio di C. P. *pro Eccleſiæ Romanæ more.*

XVIII. Paſſiamo ai Concilj Nazionali. Gli Africani nella cauſa di *Pelagio* definirono, dice Monſ. *Marca*, ciò che ſembrava da farſi, ma non prononciarono ſentenza, riſervando queſta alla Sede Apoſtolica, la cui autorità, dicono, ſi eſtende in tutta la Chieſa. *Zoſimo* annulla i decreti del Concilio *Taurinenſe*. *Siſto* II. commiſe ai Veſcovi dell' Illirico che ſi uniſcano in Concilio, eſaminino le materie,

e poi

poi raſſegnino a lui gli atti per confermar: *Leone* ordina a *Turribio*, che formi un Concilio nelle Spagne, acciò ſiano fatti noti i ſuoi ordini: lo ſteſſo preſcrive al Metropolita di Aquileja con rigoroſo precetto. S. *Cesario* d' Arles tiene due Concilj, e ſupplica il Papa, che li avvalori colla ſua autorità. *Ilario* fa vedere, che ha autorità di convocar Concilj. *Simmaco* ne dimoſtra i diritti verſo i medeſimi. Ne' Concilj Romani tutto facevaſi dall' arbitrio de' Papi. Che più? L' antichiſſimo Concilio *Sardicenſe* conoſce nel Romano Pontefice autorità di raunar Concilj delle Provincie vicine, acciò meglio foſſero le cauſe eſaminate: e quando queſto non baſtaſſe, può mandar ſuoi Legati, acciò ne' medeſimi Concilj colla ſua autorità decidano intorno le vertenze.

XI. Il medeſimo Monſ. *Boſſuet* (1) conoſce benſſimo, che il punto della neceſſità, che hanno i Concilj ecumenici di eſſere dal Papa confermati, dà una gran forza all' autorità ſua ſopra i medeſimi. Crede però di poter con facilità sbrigare, dando al nome di confermazione quel ſenſo che più gli aggrada, e che non può i ſuoi penſamenti diſtuggere: e il ſentimento della parola che è

(1) Lib. 8., al. 13. cap. 1. defenſio.

il più ovvio, e che propriamente noi nel caſo preſente uſurpiamo, moſtra d' ignorare. Dice ſentirſi nelle ſtorie frequenti le conferma-zioni fatte da Concilj inferiori de' medeſimi ecumenici Concilj. I Veſcovi confermano i decreti de' Romani Pontefici, anzi queſti medeſimi la dimandano. I Sinodi di *Sicilia*, *Tarſo*, *Sardica*, *Geroſolima*, *Coſtantinopoli*, *Efeſo*, e lo ſteſſo Concilio *Calcedonenſe* confermarono la fede del Concilio *Niceno*. *Melezio* cogli altri 146. Veſcovi confermò la fede di *S. Damaſo* Papa. Dai Sinodi Africani furono confermate le lettere d' *Innocenzo* I. Nell' azion 5. del Concilio *Calcedonenſe* diceſi, che i Veſcovi confermarono la lettera di S. *Leone* a *Flaviano*. Così i Veſcovi del Concilio Romano confermarono il decreto di S. *Gregorio* M. per la libertà de' Monaci. *Martino* I. dimanda ai Veſcovi Gallicani la loro confermazione dei decreti da lui emanati contro i *Monotheliti*. *Caliſto* II. ricerca dal Concilio di *Rems* che confermi certi ſuoi decreti: e così altri cento e mille fatti ſimili abbiamo.

XX. In tutti queſti caſi, dice *Boſſuet*, per nome di confermazione s' intende che i Sinodi inferiori aſſeriſcono, inculcano, difendono, tengono per fermi i decreti de' ſinodi ſuperiori: e così è dei Veſcovi riſpetto ai decreti dei Papi. Ma e chi non vede quanto mala coſa ſia che la gravità di un Teologo ſi perda nell' eſame del ſignificato de' termini, e

tra-

trascuri il vero significato dei medesimi per tenere oppressa la verità? Chi non sà che non ogni confermazione può dare autorità superiore in chi conferma? Questo nome si può benissimo usurpare *lato modo* e in senso piuttosto alieno per significare una semplice asserzione, difesa, applaudimento: e può dirsi che in questo modo un Concilio provinciale può confermare un generale; e un semplice Vescovo i canoni del Sommo Pontefice: anzi un privato Fedele confermerà le determinazioni de' Pontefici, de' Concilj, de' Vescovi.

XXI. La conferma nel proprio suo significato, di cui ora si tratta, e che noi asseriamo, essere stata richiesta dai Concilj anche ecumenici ai Romani Pontefici, conferisce a chi è confermato una piena autorità e vigore di maniera che esso non intervenendo, le deliberazioni non vengono considerate valevoli ad impor legge, con facilità si trascurano, non formano l' ultimo giudizio, non si rendono inapellabili: e sopra tutto non divengono statuti della Chiesa universale, obbliganti tutti a riceverli. Questa è la conferma che aspettarono dai Romani Pontefici i Concilj generali, laudando, autorizzando e confermando le loro azioni, avvanzando a questo fine con le loro sinodali le più rispettose istanze: in prova di che, per non dilungarmi soverchiamente, sarà sufficiente l' esempio del Concilio *Calcedonense*, la cui

finodica baſta leggere per comprovare l' aſſonto.

XXII. E perchè *Leone* tardò di compiacere i Padri, ſi ſe mediatore *Marciano* Auguſto con una ſua efficaciſſima al Papa, nella quale dice, che aſpettava anſioſo il Concilio la ſua conferma, per farla nota a tutte le Chieſe: *Quas, Leonis Epiſtolas, in ſanctis Eccleſiis perlectas in omnium oportebat notitiam venire.* Per mancanza di eſſe, ſegue a dire, quelli che aderivano all' empio dogma di *Eutichete* ſi facevano per così dire beffa delle definizioni Conciliari, perchè non le vedevano da ſua Beatitudine confermate: *Qui Eutychetis pravam opinionem ſectantur, ambiguitatem multam injecit, utrum Tua Beatitudo, quæ in S. Synodo decreta ſunt confirmaverit.* Onde di nuovo lo prega di mandare le ſoſpirate lettere, acciò tutte le Chieſe e popoli conoſcano aver egli colla ſua confermazione data autorità e vigore ai decreti ſinodali. *Ob eam rem Tua pietas literas mittere dignabitur, per quas omnibus Eccleſiis & populis manifeſtum fiat, in S. Synodo peracta a ſua Beatitudine rata haberi.* Sopra queſto paſſo ſegnano i dotti Ballerini queſta nota: *Litteræ ergo Apoſtolicæ Sedis, quibus confirmabantur Synodi generales, legendæ erant in Eccleſiis Orientis, hæcque confirmatio in omnium notitiam deducenda erat, ne quis de eadem ambigens decretis Synodi reluctari poſſet. Ecce ergo neceſſariæ confirmationis Pontificiæ manifeſtiſſimum teſtimonium.*

XXIII.

XXIII. Ma più ancora ſi rende la coſa evidente con quello ſoggiugne *Marciano*, dice che malgrado la ſentenza emanata dal Concilio *Calcedonenſe*, molti nella Paleſtina ſeguivano l'errore di *Eutichete*, ma egli non oſava di opporſi, perchè egli medeſimo non era della verità del dogma perſuaſo, ſinchè non veniva dall' oracolo Pontifizio autenticata: quindi lo prega di dichiarare colla conferma la coſa, per chiudere a tutti la bocca: *Adverſari noluimus, nondum adfirmante Tua in Deo caritate, Catholicæ Fidei & vere orthodoxæ, Chalcedonenſem Synodum, omnibus conſentientibus Epiſcopis, eſſe obſecutam. Quam ob rem veneranda dignitas decretum quam celerrime emittat, quo confirmare ipſam Chalcedonenſem Synodum manifeſtiſſime oſtendat, ut ii qui exoptant invia diverſicula nullam habere poſſint ſuſpicionem de judicio Tuæ Sanctitatis.* Legga, eſamini, ponderi attentamente *Febbronio* i ſentimenti, e poi dica, ſe può in coſcienza negare la neceſſità della Pontifizia confermazione per render autorevoli le Conciliari ſanzioni.

CAPITOLO XV.

Al Romano Pontefice conviene il diritto di aſcoltare le appellazioni e l' autorità legislativa e Titoli a lui dati.

I. Il diritto di aſcoltar le cauſe di qualſivoglia Chieſa in appellazione in ultima iſtanza può decidere della ſovranità nella Chieſa. Queſta verità fu riconoſciuta dallo ſteſſo *Calvino: Summum imperium*, dice, *penes eum eſſe conſtat, ad cujus Tribunal provocatur*. (1) Un tal diritto viene da tutti accordato al Romano Pontefice. Criſtiano *Lupo* prova contro il *Queſnello* e Marcantonio de *Dominis* che è divino e immobile in S. *Pietro* e ſucceſſori. S. *Cipriano*, S. *Ottato* Milevitano, S. *Agoſtino* lo riconoſcono qual conſeguenza del *Primato*: e lo prova Natal *Aleſſandro* (2): ſoggiugnendo che Gesù Criſto lo conferì a S. *Pietro* e ſuoi ſucceſſori. S. *Bernardo* (3) lo riguarda come un ſingolar privilegio della Chieſa Romana. *Ireneo* autore della Tragedia, quantunque Neſto-

(1) Lib. 4. Inſti. ca. 7. §. 9.
(2) Diſſ. 28. in ſæc. IV. prop. 1.
(3) Epiſ. 198. ad Innoc. 11.

ſtoriano; dice che l' appellazione alla Santa Sede è di antichiſſimo coſtume nella Chieſa. *Baluzio* e Criſtiano *Lupo* lo ravviſano eziandio innanzi il Concilio *Sardicenſe*: e vien avvalorato dal ſentimento uniforme di tutte le Nazioni. *Febbronio* comprende beniſſimo l'importanza di queſto diritto, e perciò ſi arma a tutto potere (1) per aſſalirlo: ma i fatti luminoſiſſimi fanno conoſcere la ſua mala fede.

II. I Veſcovi delle Gallie portano la cauſa di *Marziale* Arciveſcovo d' *Arles* a S. *Cornelio* Papa col mezzo di S. *Cipriano*. *Baſilide* Aſturicenſe e *Marziale* Emeritenſe ſi appellano a S. *Stefano*. *Feliciſſimo* ſciſmatico e ſuoi aderenti condannati nel Concilio *Africano* portano a *Roma* la loro cauſa. Tutte queſte appellazioni contano un' epoca ſuperiore al canone *Sardicenſe*. S. *Gelaſio* prova che per legge canonica è permeſſo che da qualſivoglia parte del mondo ſia portata l' appellazione alla Sede di S. Pietro: *Ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluerint: ab illa autem nemo ſit appellare permiſſus*: (2) e porta gli eſempli di S. *Atanagio*, S. Gio. *Griſoſtomo* e S. *Flaviano* che ſi appellarono alla Sede Roma-

(1) Cap. 5. §. 6.
(2) Epiſ. 13. ad Epiſ. Dardan.

mana. *Febbronio* (1) non ha riguardo alcuno di cenſurare in queſto propoſito *Gelaſio* dicendo che ſi ſerve di argomenti infermi per autenticare l' appellazione. E' incredibile la falſità delle dottrine, l' impoſtura, la mala fede che adopra in queſta occaſione: nella mia apologia al Cap. 11. a num. 8. ho diſcoperto ad evidenza l' artifizio. E in fatti è una grand' impudenza del *Febbronio* che non ſappiam chi egli ſia, l' inveſtire un Gelaſio Papa Santiſſimo e dottiſſimo, il quale mai ſempre dalla Chieſa fu tenuto in ſommo pregio.

III. Paſſiamo ad altri eſempli di appellazioni anche innanzi le decretali d' Iſidoro. *Euſtazio* Veſcovo di *Sebaſte*, condannato nel Concilio Ariano di *Melitina* ſi appella a *Liberio* Papa. *Pelagio* e *Celeſtio* ricorrono co' loro libelli al tribunale di *Zoſimo*, come ſi ha da Mario *Mercatore* (2) da *Paolo* Diacono (3) e dallo ſteſſo *Zoſimo* (4) che credono giudice inapellabile. *Eutichete* condannato dal Concilio di C. P. ſi rivolge alla S. Sede, come ſi ha dalle lettere 20. 23. di S. *Leone*. *Teodoreto* Veſcovo di *Ciro* condannato dal Latrocinio di

(1) Cap. 5. §. 9.
(2) In Com.
(3) In lib. ad Zoſim.
(4) Epiſ. 3. ad Afric.

di *Efeſo* ricorre a S. *Leone*, com' egli ſteſſo riferiſce; lo reſtituiſce nella propria Sede, e vien ammeſſo nel Concilio di *Calcedonia*, dicendo que' Padri: *Ingrediatur & Reverendiſſimus Epiſcopus Theodoretus, quia & reſtituit ei Epiſcopatum SS. Archiepiſcopus Leo*. *Giovanni* Patriarca d' *Aleſſandria* privato della Sede da Pietro *Moggo* porta col mezzo di *Calendione* d' Antiochia e coll' interceſſione del Concilio d' Oriente in appellazione la ſua cauſa innanzi S. *Simplicio*, come riferiſce *Liberato* Diacono (1) *Elladio* di Tarſo ed *Euterio* di Tianea Metropolitani, *Aleſſandro* di Jerapoli, con tutta la ſua Provincia e molti altri Veſcovi portano le loro cauſe al Tribunale di *Siſto* III., come ſi ha dal ſinodico (2) e da una lettera di *Melezio* Veſcovo di Mopſueſte. Tutti queſti monumenti poſſono abbaſtanza diſingannare *Febbronio* e quelli che dicono, non aver mai gli Orientali portata la loro cauſa alla Romana Sede, ma ſempre al Sinodo generale di tutta la Chieſa.

IV. Vediamo ora quello ſeguì in tal propoſito nell' Occidente. S. *Agoſtino* (3) dice, che *Ceciliano* Veſcovo di Cartagine degradato dai

(1) Brev. ca. 18.
(2) Cap. 116.
(3) Epiſ. 43. al. 162.

dai Donatiſti fu da *Melchiade* nel ſuo Veſcovado rimeſſo. S. *Leone* accolſe l'appellazione di *Celidonio*. *Agapeto* udì quella di *Contumelioſo* Veſcovo di *Riez*. *Salonio* Ebredunenſe e *Saggitario* Vaſpicenſe ſpogliati delle Sedie dal Sinodo di *Lione*, *Giovanni* III. a cui ricorſero, fece ad eſſi giuſtizia, come ſi ha da S. *Gregorio* Turronenſe (1) S. *Gregorio* il grande molte appellazioni aſcoltò. S. *Wilfrido* Veſcovo di *Yorck* ſi appella a S. *Agatone* e a *Giovanni* VI. come ſi ha da *Ellio* nella di lui vita. *Giovanni* Veſcovo di *Lappa* condannato da *Paolo* ſuo Metropolitano dimanda di eſſer aſcoltato da S. *Vitaliano* Papa: riſpoſe Paolo: *Quia non competenter quærit*. Ciò non oſtante ſi porta a Roma, eſpone al Papa la ſua cauſa: e prima di tutto Vitaliano ſcrive a *Paolo* (2) lagnandoſi che impediſſe l'appellazione alla ſua Sede: *Quæ ergo ſancti ſanxerunt Patres indecentia ſunt?* E ſoggiugne che il ricorſo a lui era conforme ai ſacratiſſimi Canoni e agl' iſtituti de' SS. Padri.

V. *Gregorio* IV. nella lettera ai Veſcovi delle Gallie, Germania e altre Provincie, ſcritta nell' 835. dice che non ſi deve negare l'appellazione alla S. Sede dopo udita la ſen-

(1) Lib. 9. hiſ. ca. 20.
(2) Epiſ. 1.

ſentenza del Primate, eſſendo la coſa conforme ai decreti de' Padri: *Juxta Patrum decreta.* *Niccolò* I. (1) dopo di aver chiamati a Roma *Fozio* e *Ignazio* dice che il giudizio della Sede Apoſtolica non ſi deve da alcuno ritrattare: e che ad eſſa da qualſivoglia parte del mondo i canoni hanno voluto che ſi poſſa appellare: ma da eſſa a niuno è permeſſo di appellarſi: lo che *Bonifazio* e *Gelaſio* praticarono. *Incmaro* Veſcovo di *Rems* ſcrive a *Niccolò* I. che volendo i Veſcovi riaſſumere il giudizio delle loro cauſe potevano liberamente portarſi a Roma: *Judicato in aliqua cauſa Epiſcopo liceat iterare judicium, & ſi neceſſe fuerit libere Epiſcopum adire Romanum* (2). *Adriano* II. nel ſecondo ſuo diſcorſo recitato nella 7. azione dell'VIII. Concilio ecumenico dice che il Romano Pontefice giudicò di tutti i Prelati della Chieſa: ma di lui non ſi legge che abbia alcuno giudicato: *Romanum Pontificem de omnium Eccleſiarum Præſulibus judicaſſe legimus, de eo vero quemquam judicaſſe non legimus.* Oſſervano gli Eruditi, che gli *Ariani*, *Macedoniani*, *Neſtoriani*, ed *Eutichiani* condannati da *Giulio*, *Damaſo*, *Celeſtino* e *Leone* mai penſarono di riclamare contro di eſſi, allegando o l'in-

(1) Epiſ. 8. ad Mich.
(2) Apud Hodoardum lib. 6. cap. 64.

o l' incompetenza del giudizio, o l' inganno in cui potevano cadere giudicando: nè mai dimandarono un Concilio per esser giudicati in appellazione: bensì condannati dai Sinodi si rivolsero al Tribunale del Papa. Ora vegga *Febbronio* e dica se a fronte di così chiari esempli si possa il diritto delle appellazioni negare al Romano Pontefice.

VI. Passiamo al gius legislativo. Abbiamo veduto che ha il Papa autorità di dar regola di fede: e così ha fatto sì nell' Oriente che nell' Occidente. Le lettere decretali Pontifizie che il *Bossuet* medesimo dice essere state innumerevoli anche prima di quella di *Siricio*, sono, come egli afferma, il più luminoso argomento dell' autorità Papale, e le annovera tra le leggi canoniche (1). *Siricio* prescrive la legge del Celibato agli Ecclesiastici colla pienezza della sua autorità, da cui, dice *Pietro de Marca* (2), rilevasi l'argomento più efficace per la Pontifizia autorità. *Pelagio* II. la commette ai Suddiaconi della Sicilia. S. *Ottato* autore della vita di S. *Ilario* d' Arles dice che il Papa ha diritto di far leggi obbliganti tutta la Chiesa. S. *Cesario* pure d' Arles insegna, che al Papa spetta prescriver legge di

di-

(1) Par. 3. al. 2. defen. lib. II. ca. II.
(2) Lib. I. concor. cap. 8, nu. 4.

diſciplina per tutta la Chieſa. *Pelagio* I. dichiara di tener que' canoni da ſuoi Anteceſſori approvati, perchè crede eſſere eſſi ſoli dallo Spirito Santo dettati: onde hanno vigor di legge ſolo quando ſono dal Papa riconoſciuti. *Valentiniano* con ſua coſtituzione dichiara, che il Papa ha autorità d' impor legge a tutti i Veſcovi, e vuole che ſia riguardata come legge ogni ſua determinazione: *Illis, Epiſcopis Gallicanis, omnibuſque pro lege ſit quid. quid ſanxit vel ſanxerit Apoſtolicæ Sedis auctoritas* (1) ſoggiugnendo eſſer ciò conforme all' antica conſuetudine.

VII. L' apice dell' autorità di diſpenſare dai canoni ſtà nel Sommo Pontefice: Pietro de *Marca* con molta dottrina ed erudizione fa vedere, che nella primitiva Chieſa ancora ſeguivano le diſpenſe dai canoni, quando a così fare la neceſſità li coſtrigneva: ma per queſta coſa duopo era interporre l' autorità della Sede Romana, lo che ſerve di onorevole teſtimonio della dignità e autorità Apoſtolica: *Quod ad illius Sedis Apoſtolicæ dignitatem demonſtrandam & in temperandis canonibus poteſtatem eſt luculentiſſimum teſtimonium* (2) *Gelaſio* ſcrive lettere decretali ai Veſcovi della

Lu-

(1) Cod. Theod. tit. 24. de ord. Epiſ.
(2) Lib. 3. concor. cap. 13. nu. 7.

Lucania diſpenſando dai canoni in materia delle ordinazioni. Chi diſpenſa dalla legge, ha diritto anche di ſtabilirla. Nel memorabile Concilio di *Cartagine* tenuto l' anno 417., a cui intervennero 214. Veſcovi, e perciò S. *Agoſtino* lo chiama plenario e Africano; fu fatta col conſenſo di *Fauſtino* Legato prima di S. *Zoſimo* e poi di S. *Bonifazio*, una collezione di tutti i canoni Africani, incominciando da quelli ſotto *Aurelio* Primate di Cartagine ſino al 7. Cartaginenſe: e in eſſa furono compreſi que' ſoli che erano ſtati dalla Sede Romana approvati; ed avevano forza di legge anche in tutto l' Occidente.

VIII. Dirà *Febbronio*, per contrapporre qualche coſa, che vi vuole almeno il conſenſo della Chieſa ai decreti Pontifizi, acciò abbiano preſſo i Fedeli vigor di legge. Riſpondo però che il conſenſo della Chieſa ai decreti Pontifizj giova bensì molto per render vie più perſuaſi i Fedeli ad eſeguirli, ma non dà autorità deciſiva. Ciò chiaramente appariſce dal vederſi, che il conſenſo di tutta la Chieſa quando non ſia avvalorato dall' approvazione del Papa non ha forza alcuna. Al contrario un decreto Pontifizio per ſe ſolo fu ſempre conoſciuto ſufficiente, perchè tutta la Chieſa vi ſi ſottometta. L' *Omiuſion* che ſignificava Gesù Criſto ſimile non conſoſtanziale al Padre fu nel Concilio di *Rimino* ſtabilito col comun conſenſo di que' Veſcovi: La con-

dan-

dannagione di S. *Flaviano* qual eretico, e la dichiarazione del perfido *Eutichete* qual buon cattolico ſi decretò da tutto il congreſſo *Efeſino*. Il canone 28. del Concilio Calcedonenſe fu con una voce di tutti i Padri approvato. Ma perchè non intervenne, anzi effettivamente ſi oppoſe l' autorità di *Liberio* e di *Leone* il grande, tutto fu conſiderato nullo, le determinazioni de' Concilj quantunque di comun conſenſo ſtabilite non ebbero alcuna forza: niun fedele le riconobbe per legittime; anzi ogni coſa fu agli anatemi ſottopoſta: ſempre verificandoſi quello diſſe *Gelaſio* I. nel ſuo celebre trattato o ſia Tomo, che leggeſi nell' antichiſſimo Codice *Friſingenſe*, e del quale il chiariſſimo Marcheſe *Maffei* tratta nella prefazione al ſupplemento Acaciano nel To. 7. *Totum in Sedis Apoſtolicæ poſitum eſt poteſtate, ita quod firmavit in Synodo Sedes Apoſtolica, hoc robur obtinuit, quod refutavit habere non potuit firmitatem: & ſola reſcindit quod præter ordinem Congregatio Synodica putaverat uſurpandum*. E' chiara la ragione; G. C. pregò per S. Piero, affinchè ei raſſodaſſe i ſuoi Fratelli: *confirma fratres tuos*; ma non ritrovò, che pregaſſe pei altri Apoſtoli, acciò teneſſero ſaldo Piero. Non fu Egli per inſtituzion di Gesù Criſto pietra fondamentale di tutto l' Eccleſiaſtico edifizio, ferma e infrangibile non per la fermezza e conſenſo della Chieſa, ma per la virtù da Criſto ricevuta? Ecco San

Leone: *Cum ego ſim inviolabilis petra; tamen tu quoque petra es, quia mea virtute ſolidaris.* (1)

IX. Vengo all' altro punto. *Febbronio* non può ſoffrire che ſi chiami il Romano Pontefice Veſcovo univerſale ed ecumenico: e pure anche ſeguendo i ſuoi principj non ſembra diſdicevole il nome. Confeſſa ancor lui che ha ſollecitudine per tutte le Chieſe, ſtà ſu la ſpecola per vedere gli andamenti di tutti i Veſcovi. Dunque potrà dirſi Veſcovo univerſale. E' cuſtode de' Canoni, della tradizione Apoſtolica, delle paterne ſanzioni, de' dogmi ortodoſſi. Dunque è Veſcovo ecumenico. Noi però lo ſoſteniamo non nel ſenſo da *Febbronio* imputatoci, di modo che ſi voglia dare a lui tutta la giuriſdizione, ma nel ſenſo accomodo, come abbiamo detto di ſopra. Sebbene e non è già vero che *Ilaro* Papa chiamoſſi da S. *Leonzio* Veſcovo d' Arles *Padre*? I Veſcovi della Dardania dicono *Gelaſio Padre de' Padri*. *Ormiſda* è riconoſciuto dai Veſcovi delle Gallie qual *Padre*, ed eſſi *Figliuoli*, come ci aſſicura S. *Siſto* di Vienna. Lo ſteſſo *Ormiſda* vien dinominato da *Epifanio* Patriarca di C. P., da *Giovanni* di Nicopoli, dai Padri del Sinodo del vecchio *Epiro*, da quelli

(1) Serm. 3. in Anniv. Aſſump.

quelli del Sinodo di CP. che ordinarono *Epifanio* in numero di 18., da *Andrea* Veſcovo Prevalitano, da *Teodorito* Lingidenſe *Padre de' Padri, Principe de' Veſcovi, Apoſtolico Padre, Paſtor de' Paſtori*. Gli Archimandriti e Monaci della ſeconda *Siria* in numero di 208. ſcrivendo al medeſimo Marcano la lettera in queſto modo: *Sanctiſſimo & Beatiſſimo univerſæ Orbis terræ Patriarchæ Hormiſdæ continenti Sedem Principis Apoſtolorum Petri. Pompejo* e *Anaſtaſia* lo dicono *Arciveſcovo univerſale. Giuſtiniano I. Archi Pontefice* e *Papa* di Roma. Gli Orientali chiamano *Agapeto Patriarca ecumenico*. Ecco che *Febbronio* ritrovar può quanto baſta per poter diſingannarſi, allora quando crede incompetenti le nobili prerogative che noi diamo al Romano Pontefice.

CAPITOLO XVI.

E' il Papa centro dell' unità della Chieſa.

I. Le prerogative che al Papa come *Primate* convengono, anche per confeſſione di *Febbronio*, tendono principalmente a conſervare nella Chieſa l' unità. Molte belle coſe riporta egli in queſto propoſito, ma le deturpa con moſtrarſi anche in queſta parte a

ſe contraddicente. S. *Ireneo* (1) dice che per queſto motivo è neceſſario che alla Chieſa Romana per la ſua principalità le altre Chieſe tutte convengano: *Ad hanc Eccleſiam, Romanam, propter potiorem principalitatem neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam, hoc eſt eos qui ſunt undique fideles*. Deve dunque la Chieſa Romana conſiderarſi come centro dell' unità, in cui tutte unendoſi col nodo della medeſima fede e comunione ſi legaſſero. Quindi è che le altre Chieſe devono in queſto centro trovare la purità della fede, l' integrità de' giudizi, e tutto quello può contribuire al buon governo della Chieſa univerſale.

II. *Febbronio* moſtra difficoltà di accordare al Papa queſte belle prerogative, teme che per eſſe dia negli eccеſſi, oltrepaſſi i giuſti limiti. Vorrebbe con termini equivoci uſcire dalla difficoltà. Sembra voglia egli (2) inſinuare, eſſere il Papa centro dell' unità della Chieſa, in quanto è come il depoſitario delle definizioni de' Concilj, a lui ſpetta la cuſtodia de' Canoni, la vigilanza che ſiano oſſervati, e l' autorità di correggere i prevaricatori. Onde per mantenere l' unità come centro debba ordinare alle altre Chieſe e Veſco-

vi

(1) Lib. 3. con. hær. ca. 3.
(2) Cap. 2. §. 7. & Cap. 4. §. 2. nu. 7.

vi che ſi uniformino alle leggi canoniche, ubbidiſcano alle definizioni de' Concilj, non ſue. Ma ſe così va la coſa non ſara il Pontefice radice, matrice, origine e principio dell' unità, come dice S. *Cipriano* nel celebre ſuo libro dell' unità: egli non ſarà la prima fonte, onde ſucchiare la vera fede, egli non ſara il centro. Tutto queſto ſi convenirà al Sinodo non al Papa: il centro non riceve da altri le perfezioni, egli è che le comunica a tutti, dà legge a tutti.

III. Furono bensì i Pontefici ſempre geloſiſſimi per l' oſſervanza de' ſagri Canoni, dandone eſſi il lodevole eſempio, non perchè credettero di avere alcuno ad eſſi ſuperiore, che poteſſe preſcriver legge, ma perchè conoſcevano che i canoni approvati da Sommi Pontefici erano ſanzioni dallo Spirito Santo dettate. Sono i Pontefici i veri interpreti della tradizione Apoſtolica, eſecutori de' divini voleri, ſono il canale pel quale immediatamente paſſano gli oracoli del divin ſpirito; e queſto è che comunica la infallibilità. I Pontefici non poſſono ſtabilire di proprio moto nuove leggi, nuovi canoni nelle materie di fede; ſolo conſultando nelle emergenze il ſagro depoſito delle divine Scritture e della tradizione Apoſtolica, che da eſſi ſolamente conſervaſi e in eſſi riſiede come centro dell' unità Eccleſiaſtica, dichiarano eſpreſſamente articolo di fede o per ſe medeſimi

o ne' Concilj quello che prima ſtava come naſcoſto nel ſagro Codice e nella divina tradizione: nè poſſono in ciò fare ingannarſi o ingannar altrui, perchè ſono dallo Spirito Santo ſpezialmente aſſiſtiti ſecondo le promeſſe fatte da Gesù Criſto. *Rogavi pro TE Petre ut non deficiat fides TUA, & TU aliquando converſus confirma fratres TUOS.*

IV. Da ciò ne viene che i Concilj, i Veſcovi, i Fedeli tutti poſſono nel Papa come centro della Chieſa a piè franco ritrovare il lume neceſſario per conoſcere la verità delle antiche ſanzioni, e fuori di lui queſta ſicurezza non ſi può ritrovare. I medeſimi Concilj ecumenici ſe danno queſta ſicurezza, ciò fanno coll' autorità del Pontefice Romano che interviene e li conferma. Le verita cattoliche talvolta non ſono così chiare che ſi poſſano rendere a tutti manifeſte. Lo Spirito Santo, dice S. *Agoſtino* (1), così temperò le divine Scritture, che in eſſe vi foſſero certe coſe oſcure, altre manifeſte. Nella ſola cattedra dell' unità, dice, ha poſta Dio la dottrina della verità: *Deus in Cathedra unitatis Doctrinam poſuit veritatis.* (2) Per queſto S. *Leone* ſcri-

(1) Lib. de uni. Eccle. ſeu epiſ. con. Donatiſtas cap. 5. nu. 8.
(2) Epiſt. 105. al. 166. ad Dona. cap. 5.

ſcrivendo ai Veſcovi della Provincia Viennenſe li eſorta all' unità col vincolo della carità, li prega, li ammoniſce, che quello egli colla iſpirazione di Dio e aſſiſtenza di S. *Pietro* decretò, oſſervino per la loro pace e dignità: *Ad unitatem vos vinculo charitatis hortantes & obteſtantes & affectione congrua commonemus, ut ea quæ a nobis Deo inſpirante, & B. Petro Apoſtolo... decreta ſunt pro veſtra pace & dignitate ſervetis.* (1) Non dice che oſſervino quello che Dio iſpirò al Concilio, ma a lui: nè Criſto per tener ſaldi nella fede i Diſcepoli pregò pel Concilio, ma per Pietro: *Rogavi pro TE Petre, ut non deficiat fides TUA.*

V. Per la ſteſſa ragione i Padri non inteſero di conſiderare nel Romano Pontefice la ragione di centro della fede e dell' unità, perchè la ricevè come in depoſito dai Concilj, ma la riguardavano come propria del Papa da Dio iſpiratagli, e che con particolar provvidenza ſi conſerva mercè l' aſſiſtenza dello Spirito Divino pura ed intatta: lo che non ſi può dire delle altre Sedi anche principali: *Ego nullum primum*, diceva S. *Girolamo*, *niſi Chriſtum ſequens Beatitudini tuæ ideſt CATHEDRÆ PETRI communione conſocior, ſuper illam*

(1) Epiſ. 10. ca. 9.

petram Eccleſiam ædificatam ſcio (1). *Securus*, ſegue a dire *S. Avito*, *non dicam de Viennenſi, ſed de totius Galliæ devotione pollicens, omnes ſuper ſtatu fidei VESTRAM, Hormiſdæ, captare ſententiam* (2).

VI. Ed ecco dove enormemente contraddice *Febbronio:* accorda (3) che il Pontefice come centro dell' unità poſſa diſcoprire gli errori e inganni degli Eretici, applicare gli opportuni rimedj, conſervare inviolabile la fede, provvedere colla ſua direzione e autorità al bene delle altre Chieſe: e poi vuole che ſia ſolo eſecutore delle conciliari ſanzioni, e in ciò poſſa anche o per ignoranza o per paſſione cader in errore. Più ancora poſſa, come dice (4) ogni particolar Concilio ſottomettere al ſuo eſame le dottrine da lui definite, e decretare altrimenti ſe biſogna: anzi la ſteſſa coſa praticar potrà verſo il Pontefice un ſemplice Veſcovo (5), il quale non vuole che le Coſtituzioni Pontifizie, eziandio in materia di fede, accetti, ſe non con deliberazione, maturità e giudizio, rigettandole anche ſe così giudicaſſe.

VII.

---

(1) Epiſ. 14. al. 57. ad Dam.
(2) Epiſ. 87.
(3) Cap. 2. §. 5.
(4) Cap. 4. §. 2. nu. 4.
(5) Cap. 2. §. 8.

VII. Ma come mai può andar la cosa? Il Papa è centro delle verità Evangeliche, è custode e vindice de' sagri Canoni; a lui come al punto centrale stà l' unità della Chiesa appoggiata: devono perciò a lui ricorrere a piè franco i Vescovi, i Teologi, i Fedeli tutti: e i Concilj medesimi per consultarlo per esser illuminati, istruiti, diretti, corretti. E poi questo medesimo fonte di verità, custode de' veri Canoni, centro d' unità potrà ammettere in se medesimo errore, falsità, inganno; potrà esser meglio ammaestrato, diretto e corretto? Posto ciò come potremo della sua fede fidarci? Come la sua dottrina ad occhi chiusi accettare? E se a noi manca questo Maestro, questo Dottore, questa fonte, questo Custode, questo centro, *a quo Magistro edocebimur*, chi ci dirigerà sicuri, c' istruirà infallibili, chi i veri Canoni ci presenterà, a qual fonte di vita eterna anderemo; a qual unità in Cristo aderiremo? Ecco che per indispensabile necessità duopo sara cercare un' altro Maestro, fonte e centro d' unità. E chi sarà questo? Forse il Concilio? Ma e quale in grazia, dove, di qual natura? Stà forse egli tutto giorno aperto? E poi chi ci assicurerebbe, se legittimo fosse o illegittimo: mentre si sa che molti Nazionali, Provinciali, Diocesani ed Ecumenici ancora riuscirono spurj e conciliaboli. Ecco pertanto ridotti alla necessità o di ammettere per

cen-

centro puriſſimo e incontaminato il Romano Pontefice, o di non accordarne alcuno.

VIII. Che ſe così andaſſero le coſe nella Chieſa, tanto lungi ſareſſimo dal vedere gli ampleſſi ſcambievoli della giuſtizia e della pace, che pur *Febbronio* al ſolo aprire il ſuo gran volume vorrebbe farci ſperare, che al contrario maggiori confuſioni, turbamenti e diſcordie naſcerebbero, imperciocchè non ſaprebbero i Fedeli, a qual ſicuro centro le proprie linee dirigere ſenza timor di fallare: ogn' uno vorrebbe a capricio un centro ritrovare per indirizzare le ſue linee di credenza: ſiccome appunto avviene tra gli Eretici, da cui poi naſce in eſſi quella incredibile incoſtanza che tutto giorno vediamo. E quindi a puntino ſi verifica l' aureo ſentimento di S. Cipriano, che ſo di averlo un' altra volta prodotto, ma ben meriterebbe che foſſe in ogni pagina regiſtrato, ſcrivendo a Papa *Cornelio*: *Neque aliunde hæreſes obortæ ſunt aut nata ſunt ſchiſmata, quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, neque unus in Eccleſia ad tempus judex vice Chriſti cogitatur, cui ſecundum magiſteria divina obtemperet Fraternitas univerſa.* (1)

IX. Sebbene però i primi Ereſiarchi una aſſai

(1) Epiſ. 55. ad Cornel.

assai miglior idea del Romano Pontefice formarono: non solo conoscevano esser egli il centro dell'unità nella Chiesa, ma ad essa vedevano indispensabilmente annessa la prerogativa di primo Giudice delle controversie di fede, e quello che nelle sue decisioni non poteva ingannare. Gli *Eusebiani* Ariani conoscevano benissimo, che quando non fossero stati alla Sede Romana uniti, non potevano in alcun modo l'unità della fede conservare. Le formule di fede, che con gran studio componevano, le dirigevano a *Giulio* e *Liberio*, accompagnate da libelli di supplica, acciò fossero accettate: ma perchè non coglievano nel segno, non potevano unirsi al punto centrale. Altre nuove formule manipolarono da modificazioni, clausole, restrizioni accompagnate, ma tutto in vano. Convenne finalmente ad essi rimettersi alla cieca al giudizio del Romano Pontefice, senza altre riserve: e allora fu che ritrovarono la pace; così avessero saputo conservarla.

X. Monf. Pietro de *Marca*, che pur molto stima *Febbronio*, confessa ingenuamente, essere la sola cattedra di S. Pietro vero centro di tutte le altre: e dice essere questa l'opinione di tutte le altre Chiese: *Sane communi omnium Ecclesiarum consensu fuisse receptum, ut ad cathedram Petri tanquam in descriptione circulari lineæ ad centrum respicerent* (1). E soggiu-

gne

(1) Lib. 1. concor. ca. 2. nu. 4.

gne eſſer queſto il ſentimento di S. *Leone* e di tutti i Padri Africani, che cercavano di unirſi a queſto centro. Il loro teſtimonio tanto è rimarcabile, quanto che ſono ſtati ſempre, dice *Marca*, vindici della libertà della loro Chieſa.

CAPITOLO XVII.

Per ſentenza comune il Papa è Capo della Chieſa e Vicario di Criſto in Terra.

I. Non vi è Cattolico alcuno, che neghi eſſere il Romano Pontefice Capo ſupremo di tutta la Chieſa. Innanzi il gran ſciſma de' Greci tutto l'Oriente e Occidente perfettamente in queſto punto convenivano. *Febbronio* non ha coraggio di contraddire al comun ſentimento. Con tutto queſto trova da opporre: dice (1) che ad ogni Capo non conviene la ſuperiorità in tutto il corpo. I Corpi delle Religioni, i Capitoli, i Collegj e altri ſono ſuperiori al loro Capo. Ma non vede quanto è palpabile la differenza? Le ſopra nominate Comunità ſono elleno che dan-

(1) Cap. 3. §. 6. nu. 4.

danno al loro Capo l' autorità: ma nel caſo noſtro Gesù Criſto è quello che ha coſtituito Capo della ſua Chieſa Pietro, e dopo di lui i ſucceſſori ſuoi: egli fu che ha data l' autorita a Pietro con quelle parole: *Paſce oves meas; paſce Agnos meos:* e ſopra di lui non ha ſtabilito altro Capo o ſuperiore, o arbitro.

II. S. Cipriano nel ſuo libro dell'unità dopo aver provato che la Chieſa è una, la quale ſi eſtende in molte coll' incremento della fecondità, la paragona al Capo, al Sole, all' albero, alla fonte: onde dice: ſiccome i membri ricevono lo ſpirito dal Capo; la luce dei raggi proviene dal Sole; dalla radice dell' albero i rami; i rivoli ricevono l' acqua dalla fonte. Così dalla Cattedra di S. Pietro deriva l' autorita nei membri tutti della Chieſa. Uno dice è il Capo, l' origine una, è una la Madre copioſa di prole: colla ſua fecondita naſciamo: col ſuo latte ſiamo nudriti: col ſuo ſpirito animati: *Unum Caput eſt & origo una, & una mater fœcunditatis ſucceſſibus copioſa: illius fœtu naſcimur: illius lacte nutrimur: ſpiritu ejus animamur.* E nella lettera a *Giubajano* dice che Pietro, ſopra di cui è fondata la Cieſa, ricevè da Criſto le Chiavi, cioè la piena poteſtà e autorità: *Eccleſia una eſt & ſuper unum qui claves ejus accepit, voce Domini fundata* (1) *S. Cirillo* dice che a Pietro per

(1) Epiſ. 73.

per divina ordinazione tutti chinano il capo e ubbidiſcono come a Dio: *Petro OMNES jure divino caput inclinant, & Primates mundi tanquam ipſi Domino Jeſu obediunt ... debemus nos ut qui membra ſumus, CAPITI NOSTRO ROMANO PONTIFICI & Apoſtolicæ Sedi adhærere.* (1) Dunque queſto Capo non ha ſopra ſe ſuperiore, tutti devono rendergli ubbidienza, anche i Patriarchi, come foſſe Criſto in terra, ricevendo da lui i doni, vale a dire l'autorita.

III. Le prerogative, l'autorità, i diritti dei Veſcovi, dice il Concilio d'Aquileja, a cui preſiedè S. *Ambrogio*, vengono dal Capo della Chieſa: *Totius Orbis Chriſtiani Caput Romanam Eccleſiam agnoſcere, unde in omnes venerandæ communionis jura dimanant.* (2) Chi è origine dell'autorita non può dipendere da altri per averla. S. Gio. *Criſoſtomo* chiama S. Pietro colonna della Chieſa, baſe della fede, Capo dell'Apoſtolico coro: *Columna Eccleſiæ, fidei baſis, Apoſtolici Chori Caput Petrus* (3). La colonna, la baſe non è da altri ſoſtenuta, ella è che colla ſua propria forza ſoſtenta tutto l'edifizio. S. *Bernardo* riconoſce il Papa ſommo Sacerdote, ſommo Pontefice,

(1) Lib. Theſa.
(2) Epiſ. ad Grati. Impe.
(3) Hom. 2. de pænit.

ce, Principe de' Veſcovi, erede degli Apoſtoli, nel Primato *Abele*, nel governo *Noe*, nel Patriarcato *Abramo*, nell' ordine *Melchiſedeco*, nella dignità *Aarone*, nell' autorità *Mosè*, nel giudicar *Samuelo*, nella poteſtà *Pietro*, nell' unzione *CRISTO*: tutti queſti non avevano altri ſopra di ſe. Poi ſoggiugne che gl' altri ſono chiamati in parte della ſollecitudine, ma egli nella pienezza della poteſta: quella degl' altri è limitata, ma la ſua ſi eſtende anche ſopra quelli che pur hanno a chi poter comandare: *Alii in partem ſollicitudinis, tu in PLENITUDINEM POTESTATIS vocatus es. Aliorum poteſtas certis arctatur limitibus: tua extenditur in ipſos, qui poteſtatem ſuper alios acceperunt.* (1)

IV. Anche l' attributo di *Vicario* di Criſto venendo accordato al Romano Pontefice da tutta la Criſtianità, *Febbronio* non ardiſce di contraſtarlo: vorrebbe però che foſſero a parte gli altri Veſcovi ancora, contentandoſi quello di Roma di eſſere il primo. Ma falla egli chiamandolo primo: deve conſiderarlo univerſale cioè rappreſentante Criſto riſpetto alla Chieſa tutta, dove gli altri Veſcovi portano la figura nella loro Chieſa particolare: e in queſto modo tutti ſono è vero Vicarj di

(1) Lib. 2. de conſi. ca. 8.

di Criſto. Il Concilio generale di Firenze ſotto *Eugenio* IV. dichiara apertamente, che il Pontefice Romano è vero Vicario di Criſto: la confeſſione da eſſo fatta è troppo nobile per dover ancora quì traſcrivere. Eccola: *Definimus ſanctam Apoſtolicam Sedem & Romanum Pontificem in univerſum Orbem tenere primatum, & ipſum Pontificem Romanum ſucceſſorem eſſe B. Petri Principis Apoſtolorum, & verum Chriſti Vicarium, totiuſque Eccleſiæ Caput, & omnium Chriſtianorum Patrem ac Doctorem exiſtere, & ipſi in B. Petro paſcendi, regendi ac gubernandi univerſalem Eccleſiam a Domino noſtro Jeſu Chriſto plenam poteſtatem traditam eſſe, quemadmodum & in geſtis œcumenicorum Conciliorum & in ſacris Canonibus continetur.* Avevano i Greci premeſſa una ſchedola, colla quale dimandavano che nella formula così ſi diceſſe: *Papam eſſe ſummum Pontificem, Vicarium Chriſti, omnium Chriſtianorum Paſtorem & Magiſtrum, cum jure adminiſtrandæ Eccleſiæ Dei, ſalvis privilegiis & juribus Patriarcharum Orientis.* Ma non fu ammeſſa per queſte ultime parole per non coartare la poteſtà e dominio del Capo della Chieſa.

V. *Febbronio* non ſapendo coſa altro fare, cerca prima (1) di far credere, non eſſere pie-

(1) Cap. 5. §. 4. nu. 56

pienamente certo, che il Concilio di *Firenze* ſia ſtato ecumenico. Ma conſulti il ſuo Natal *Aleſſandro* (1) che potrà dileguare i ſuoi dubbi. Poi ne fa una più bella, ſi prende la libertà di alterare il teſto della confeſſione, volendo che così ſi legga: *Juxta eùm modum qui & in geſtis Ecumenicorum Conciliorum, & in ſacris canonibus continetur*, coll' idea di far credere, che il Papa deve governare la Chieſa a norma dei decreti Conciliari, e ſtatuti de' ſagri Canoni: ſenza però citare in ſuo favore un ſolo Codice o MS., che la ſua lezione autenticaſſe. Non vi voleva meno di un *Febbronio* per arrogarſi una libertà di tal natura. E poi ſi commenderà la ſincerità della ſua fede; ſi eſalterà la puriſſima intenzione di queſto Scrittore; ſi dovrà dire aureo il ſuo libro?

VI. Nelle lettere paſtorali de' ſommi Pontefici, in quelle cioè, nelle quali niun ſoſpetto può cadere di eſſere dalla rugine *Iſidoriana* contaminate, niente più di frequente leggeſi, particolarmente in quelle di S. Leone, ſe non che i Pontefici ſono eredi della cattedra di S. Pietro: portano le veci di Dio in terra: da Dio ricevono la dignità: preſiedono al governo di tutta la Chieſa: nelle loro Sedie

(1) Diſſ. 10. in ſæc. XV. art. 1. nu. 6.

vive la potestà e autorità di Dio (1): la sollecitudine verso tutti i Pastori, e la custodia delle pecore alla fede di Pietro appoggiate, nel Vescovo di Roma perseverа (2). Quantunque Gesù Cristo sia il fondamento della sua Chiesa, fuori del quale niuno può alcun' altro stabilirne, ciò non ostante anche Pietro è pietra, che della virtù di Gesù Cristo è fortificata e solidata: così che quello che è in Dio per potestà proprio, sia pure per partecipazione in Pietro con Cristo comune (3). Se ha voluto che qualche cosa fosse negli Apostoli ugualmente che in Pietro, mai però ha dato agl' altri se non per esso o in grazia di esso (4). Per Pietro come Capo sparte Dio in tutto il corpo della Chiesa i suoi doni (5). Tutta l' autorità del Vescovato deriva da Pietro (6). I Vescovi da Pietro il proprio nome e onore riconoscono (7). Tutte queste proposizioni dimostrano pur chiaramente, che il Romano Pontefice è Capo e Vicario di Cristo nel senso da me addotto.

CA-

(1) S. Leo ser. 2. de sua assum. cap. 3.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Idem.
(5) Idem epist. 89.
(6) Innoc. 1. epist. ad Conc. Carth
(7) Idem epist. ad Conc. Milev.

CAPITOLO XVIII.

Si prova che il Papa ha una autorità ſuperiore a quella de' Veſcovi, e che la ſua giuriſdizione ſi eſtende in tutta la Chieſa.

I. Tutto lo ſtudio di *Febbronio* tende principalmente nell' eſaltare per quanto mai può l' autorità e giuriſdizione dei Veſcovi: che vorrebbe indipendente da quella del Papa, anzi uguale a quella di lui nelle riſpettive loro Dioceſi. Stabiliſce (1) per baſe del ſuo aſſunto, che tutti i Veſcovi, compreſo eziandio il Papa, indifferentemente ed ugualmente ſono ſucceſſori degli Apoſtoli: onde pretende, che le prerogative ſiano a tutti comuni, toltone il Primato, ma non di giuriſdizione, che ſiccome fu dato a S. Pietro, così paſsò ne' ſuoi ſucceſſori i Romani Pontefici. Ma faccia pur egli quanto vuole, getta ſicuramente al vento le ſue fatiche. Falla enormemente in un ſuppoſto, che colla ſua mala fede ſi fabbricò, e vorrebbe in tutti i modi inſinuare negl' altri. Per far comparire la

(1) Cap. 7. §. 2.

noſtra propoſizione ſotto d' un aſpetto odioſo cerca di far credere, che vogliamo noi togliere ai Veſcovi ogni giuriſdizione, la qual coſa è falſiſſima quanto la bugia: *Sicut ab aliis noſtra exigimus, ita ſingulis ſua jura ſervamus*, diceva il gran Gregorio (1): *Si ſua unicuique Epiſcopo juriſdictio non ſervatur, quid aliud agitur niſi ut per nos, per quos eccleſiaſticus cuſtodiri debuit ordo, confundatur?* Scrive il medeſimo a *Romano* Difenſore. (2) Così pure *Onorio* II. nella lettera a *Burcardo* Veſcovo di Meaux: *Ex injuncto nobis officio Fratres noſtros Epiſcopos debemus diligere, & Eccleſiis ſibi a Deo commiſſis ſuam debemus juſtitiam conſervare. Innocenzo* II. lo ſteſſo ſcrive a *Manaſſe* pure di Meaux: *Suſcepti regiminis cura nos admonet, ita diſponente Domino, erga ſingulos attentam ſollicitudinem atque vigilantiam adhibere, ut in Eccleſiaſticis diſpoſitionibus nulla confuſio inducatur, ſed potius unicuique ſuum jus & propria dignitas conſervetur. S. Gregorio* VII. *Sicut Romanæ Eccleſiæ debitum honorem impendi a ceteris Eccleſiis, ita unicuique Eccleſiæ proprium jus ſervare deſideramus.* (3)

II. Così è, i Romani Pontefici neppure ſi ſono ſognati di togliere la giuriſdizione

(1) Lib. 3. epiſ. 29.
(2) Lib. 11. epiſ. 37.
(3) Lib. 1. epiſ. 24.

ne Veſcovile aſſolutamente ad eſſi neceſſaria pel buon governo dell' affidata porzione del gregge di Criſto: anzi a tutto potere ſi ſono ſempre fatti conoſcere i Papi manutentori e difenſori della medeſima, laſciando i Veſcovi in una piena libertà di eſercitarla in ogni occaſione. Ciò però non toglie che non ſi poſſa al Succeſſore di S. Pietro accordare una giuriſdizione univerſale in tutta la Chieſa. Queſta non diſtrugge la prima, anzi vie più la raſſoda: nel modo ſteſſo che un Monarca ha una piena poteſtà in tutto il ſuo dominio: con tutto queſto accorda beniſſimo a Feudatarj poteſtà e giuriſdizione, da eſſi con intiera libertà eſercitata: nè il Monarca o la diſturba o la impediſce ſe non in caſo urgente. Così il Pontefice, il quale è da Gesù Criſto coſtituito Paſtore di tutto il ſuo gregge, anche de' Paſtori medeſimi, dice S. *Bernardo*, laſcia benſì il libero corſo alla giuriſdizione de' Veſcovi: ma ſuccedendo qualche emergenza, ha quanta autorità e giuriſdizione abbiſogna per accorrervi *ad ædificationem, non ad deſtructionem*. Il Romano Pontefice, dice Melchior *Cano*, ha tanta autorità nella Chieſa, quanta è neceſſaria per contenere i Cittadini della Republica Criſtiana nella fede, religione e offizio: *Tantam habet ſummus a Chriſto inſtitutus Pontifex in Eccleſia auctoritatem, quantam ad continendos Chriſtianæ Rei-*

publicæ Cives in fide, religione, officio eſt neceſſaria. (1)

III. Il ſiſtema del governo Eccleſiaſtico non è un caprizioſo umano ritrovato, Gesù Criſto fu quello che lo ſtabilì e lo protegge con mano forte. Aveva già decretato di preſciegliere il *Monarchico*, come il più perfetto anche ſecondo l' opinione della maggior parte de' Politici, in quanto cioè coſtituir voleva una prima autorità in terra, da cui tutte le altre dipendeſſero; e che queſta colla ſua giuriſdizione agli altri Miniſtri preſiedeſſe, li teneſſe nella fede fermi e coſtanti; li correggeſſe e gaſtigaſſe ſe vacillanti foſſero; e decideſſe di ogni controverſia. Non intendeva però (ed è coſa molto da notarſi) che la perſona che aſſumer voleva per inveſtirla della ſublime dignità di Monarca nella ſua Chieſa, poteſſe ad arbitrio e come con diſpotico comando, ordinar dogmi, piantar dottrine, decidere della credenza ſecondo il proprio beneplacito. Niun vero Cattolico pensò mai di accordare al Capo della Chieſa una tal poteſtà. E ſe il Signor *Febbronio* che tanto inveiſce contro il governo aſſoluto del Papa, tacciandolo da diſpotiſmo, intende la coſa in queſto ſenſo, s' inganna a gran partito,

(1) Lib. 6. de locis Theo. ca. 3.

tito, e con la ſua mala fede induce in errore quelli che da lui prendono l' ammaeſtramento.

IV. La perſona, che ſoſtener doveva per divina iſtituzione la Monarchia nella Chieſa, duopo era conſiderarla qual *Vicario* di Criſto in terra: eſſa cuſtodir doveva i di lui inconcuſſi dogmi, che colla ſua divina ſapienza ſtabiliti aveva nella Chieſa: lo creò come primo Maeſtro e Dottore, acciò da lui i Fedeli ſuoi tutti apprendeſſero la dottrina da eſſo dettata, la qual ſola guidar poteva i ſeguaci al poſſedimento di quel regno eterno, le cui porte per aprirle verſò egli tutto il ſuo prezioſiſſimo Sangue ſu della Croce. Queſti dogmi adunque, queſta dottrina, queſta fede il gran Monarca, Capo della Chieſa, *Vicario* di Gesù Criſto con ſomma geloſia cuſtodir doveva e difendere, non allontanandoſi, nè facendo che alcuno ſi allontanaſſe un ſol jota: e a norma della medeſima diriger doveva i ſuoi giudizj, le ſue deciſioni, e ultimare le differenze tutte. In una parola nel governo della Chieſa per ciò che riguarda la dottrina e il logma, doveva poggiare ſopra la pietra fondamentale, che è lo ſteſſo Criſto. E perchè ben ſapeva il divin Maeſtro e Legislatore, che Satanaſſo avrebbe fatta aſpra guerra alla ſua Chieſa, nè la avrebbe perdonata al Capo ſuo medeſimo, ſiccome permiſe egli ſteſſo di eſſer tentato: per queſto interpoſe tutto il

ſuo credito innanzi il Trono del divin Padre, acciò le porte dell' Inferno mai prevaleſſero contro di eſſo Capo.

V. Ora chiedendo egli un giorno a ſuoi Diſcepoli, qual opinione di lui tenevano: *Pietro* prontamente e con gran coraggio riſpoſe: *Tu es Chriſtus Filius Dei vivi.* (1) Allora fu che il divin Redentore ſi ſpiegò così dicendo: Beato tu Figlio di Giona o ſia Giovanni, poichè la carne e 'l ſangue cioè l' Uomo non ti manifeſtò la confeſſione da te fatta; ma l' eterno mio Padre che ſtà ne' Cieli te la rivelò. Quindi giacchè lui ti ha preſcelto nel comunicarti una così auguſta verità, io pure voglio contraddiſtinguerti. Non ti chiamerai più *Simone*, ma *Ceffa* cioè *Pietro*: e ſopra di te fabbricherò la mia Chieſa: e farò sì che il Demonio non poſſa la tua fede ſcuotere: e inoltre ti diſpenſerò le chiavi del regno de' Cieli, cioè la ſomma poteſtà sì dell' ordine, che della giuriſdizione in tutta la Chieſa: *Beatus es Simon Bar Jona, quia caro & ſanguis non revelavit tibi, ſed Pater meus qui in cœlis eſt. Et ego dico tibi: Quia tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adverſus eam. Et tibi dabo Claves regni Cœlorum.*

VI.

(1) Mat. 16. 16.

VI. Con queſte eſpreſſioni per ſentimento di tutti i Padri e Teologi Gesù Criſto manifeſtò a ſuoi Diſcepoli la ſua deſtinazione, di coſtituire cioè *Pietro* non ſolo Capo della ſua Chieſa, ma di fare ancora che ſopra di lui ella poggiaſſe: e rappreſentando la ſua medeſima perſona, da lui riconoſceſſe la ſua fermezza, lo ſpirito, l'autorità; di maniera che colla ſimilitudine delle chiavi, che ſarebbe per conferirgli, lo coſtituiva padrone aſſoluto della ſua Chieſa, vale a dire gli avrebbe diſpenſato il dominio ſopra tutti i ſuoi Fedeli, che la Chieſa compongono: nella maniera ſteſſa, che allora quando ſi preſentano al Re le chiavi della Città, ſi vengono a raſſegnare al ſuo dominio i Cittadini. Tutto queſto inteſe Gesù Criſto di fare non allora, ma quando ſarebbe ſtato per aſcendere glorioſo in Cielo, come avverti S. Ambrogio: *Dominus elevandus in Cœlum amoris ſui velut Vicarium Petrum relinquebat.* (1) Sin che viſſe tra noi il divin Maeſtro, lui era il Capo della ſua Chieſa, lui il Moderatore, l'arbitro, il Monarca. S. *Pietro* era niente di più degli altri Apoſtoli: non aveva la fermezza, perchè lo negò. Ma dovendo ritornare nel ſeno dell'eterno Padre, duopo era che alla ſua Chieſa viſi-

(1) In cap. 24. Lucæ.

viſibile ſoſtituiſſe un Capo viſibile, che ſoſteneſſe le ſue veci, e dirigeſſe la medeſima nella forma ſteſſa, e coll' autorità che aveva egli fino allora praticata: lo che fu fatto da San Pietro e dietro a lui da' ſuoi legittimi Suceſſori, ne' quali con modo ammirabile ſi conſervò ſempre ſalva e pura la fede ortodoſſa; i nemici di Criſto reſtarono debellati, e le altre Sedi tutte ritrovarono in ogni tempo in queſta ſuprema ajuto e conforto: così che ſi è veduto ſempre e verificato quello promiſe Criſto a S. Pietro, e adempiuto quello richieſe Criſto a Pietro.

VIII. Che la Chieſa ſia ſopra Pietro fondata cioè a lui appoggiata la cura, lo abbiamo eſpreſſamente da Tertulliano: *Latuit aliquid Petrum ædificandæ Eccleſiæ petram dictum, claves regni cœlorum conſecutum & ſolvendi & alligandi in cœlis & in terris poteſtatem.* (1) Origene: *Per promiſſionem meruit fieri Eccleſiæ fundamentum.* (2) *Petrus, ſuper quem Chriſti Eccleſia, contra quam inferorum portæ non prævalebunt, ædificata eſt.* (3) S. Cipriano. *Nam Petro primum Dominus, ſuper quem ædificavit Eccleſiam poteſtatem illam dedit &c.* (4).... *An*

ad

(1) Lib. de præſc. ca. 22.
(2) In cap. 17. Mat.
(3) Apud Euſe lib. 6. hiſ. ca. 19.
(4) Epiſ. 73. ad Jubaja.

ad Eccleſiam, quæ una eſt, & ſuper Petrum, *qui & claves ejus accepit, Domini voce fundata eſt* (1). S. Cirillo Aleſſandrino: *Nec Simon fore jam nomen illi, ſed* Petrus, *prædicit, vocabulo ipſo commode ſignificans, quod in eo tanquam in petra lapideque firmiſſimo ſuam eſſet ædificaturus Eccleſiam.* (2) S. Girolamo *Petrus, ſuper quem Eccleſia Domini ſtabili mole fundata eſt* (3). S. Ilario *O in nuncupatione novi nominis fælix Eccleſiæ fundamentum, dignaque ædificatione illius petra, quæ infernas leges & tartari portas, & omnia mortis clauſtra diſſolveret!* (4) S. Agoſtino: *Petrus qui paulo ante Chriſtum confeſſus erat Filium Dei, & in illa confeſſione appellatus erat petra, ſupra quam fabricaretur Eccleſia.* (5) S. Leon. M. *Et ego dico tibi, hoc eſt ſicut meus Pater tibi manifeſtavit divinitatem meam, ita & ego notam facio tibi excellentiam ſuam, quia tu es Petrus, ideſt cum ego ſim inviolabilis petra...tamen tu quoque petra es, quia mea virtute ſolidaris, ut quæ mihi poteſtate ſunt propria, ſint tibi mecum participatione communia.* (6) Non sò ſe ſi poſſano ritro-

(1) Epiſ. 40.
(2) Lib. 2. in Joh. ca. 12.
(3) Lib. 1. con. Pelag. ca. 4.
(4) Can. 26. in Mat.
(5) In Pſal. 69.
(6) Ser. 3. in anniv. ſuæ aſſum.

ritrovare dottrine più aperte per dimoſtrare che effettivamente nella perſona di Pietro ſtà la Chieſa fabbricata, così che da lui riceve il vigore, lo ſpirito, l' autorità come interpreta Tertulliano così dicendo: *Etſi adhuc clauſum putas cœlum, memento claves ejus hic Dominum Petro, & per eum Eccleſiæ reliquiſſe.* (1) E in un' altro luogo così dice: Dabo *TIBI* claves, *non Eccleſiæ.* Et quæcunque ſolveris vel alligaveris, *non quæ ſolverint vel alligaverint. Sic enim & exitus docet. In ipſo Eccleſia extructa eſt, ideſt per ipſum. Ipſe clavem imbuit.* (2) Lo ſteſſo inſegnò San Leone: *Hunc*, Petrum, *in conſortium individuæ unitatis adſumptum, id quod ipſe erat, voluit nominari dicendo:* Tu es Petrus, & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam, *ut æterni ædificatio templi mirabili munere gratiæ Dei in Petri ſoliditate conſiſteret: HAC ECCLESIAM SUAM FIRMITATE CORROBORANS, ut illam nec humana temeritas poſſet appetere, nec portæ contra illam inferi prævalerent.* (3) E in altro luogo: Super hanc petram ædificabo Eccleſiam meam: *Super hanc fortitudinem æternum extruam templum, & Eccleſiæ meæ cœlo inſerenda ſublimitas in hujus fidei firmitate conſurget.* (4) *Sergio* Metropolitano di Ci-

(1) Lib. Scorpiaci ca. 10.
(2) Lib. de pudici. ca. 21.
(3) Epiſ. 10. ad Epiſco. Prov. Vien.
(4) Ser. 3. anniv.

Cipro nella ſua lettera a *Teodoro* Papa, che fu letta nel ſecretario 2. del Concilio Lateranenſe ſotto *Martino* I. così di lui dice: *Tu es, ſicut divinum veraciter pronunciat Verbum, Petrus, & ſuper fundamentum tuum Eccleſiæ columnæ confirmatæ ſunt.* S. *Tommaſo* di Cantorberi Veſcovo e martire: *Quis Romanam Eccleſiam caput omnium Eccleſiarum, & fontem Catholicæ doctrinæ ambigat eſſe?... Non ne in fide & doctrina Petri totius Eccleſiæ ſtructura conſurgit?* (1) San Gregorio: *Quis neſciat S. Eccleſiam in Apoſtolorum Principis ſolliditate firmatam?* (2)

X. Per ſcanſare la forza di queſte dottrine rende meraviglia che *Febbronio* e altri moderni cerchino di dare altre interpretazioni alle parole di Criſto dicendo, che quel *ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam*, s' intende dello ſteſſo Criſto, conforme a quello diſſe S. Paolo: *Petra autem erat Chriſtus.* (3) O pure che Criſto fondò la ſua Chieſa non ſopra *Pietro*, ma ſopra la fede di Pietro. Ma riſpondo prima che le addotte dottrine parlano chiaro, dicono eſpreſſamente che la Chieſa di Criſto è fondata ſopra *Pietro*: Criſto inteſe di parlare di *Pietro*, come appariſce dai pronomi *Tu es Petrus*, e *ſuper hanc Petram*. Pensò di

(1) Lib. 1. epiſ. 97.
(2) Lib. 6. epiſ. 37.
(3) 1. Caſ. 10.

di rimunerare l' insigne sua confessione, come dice S. Ilario: *Dignum plane confessio Petri præmium consecuta est, quia Dei Filium in homine vidisset.* (1) Se il senso si dovesse riferire al solo Cristo o alla fede di Pietro, di quest' Apostolo niente si direbbe.

XI. Ma già chi non sa che i sacri testi si possono in molte foggie interpretare? Non può cader in dubbio che Cristo non sia il fondamento principale della sua Chiesa per la suprema sua podestà, che i Teologi chiamano di eccellenza: e in questo modo San Pietro è fondamento secondo dopo Cristo, e ministeriale come dicono. Cristo adunque è pietra, e lo è anche S. Pietro: *Sicut ipse*, dice S. Girolamo, *lumen Apostolis donavit, ut lumen mundi appellarentur, ceteraque ex Domino sortiti sunt vocabula: ita & Simoni, qui credebat in petram Christum, Petri largitus est nomen. Ac secundum metaphoram petræ rectæ dicitur ei.* Edificabo Ecclesiam meam *super te* (2). Anche S. *Basilio* la discorre molto bene in questo proposito così dicendo: *At Petrus dixerat jam antea, & Beatus pronunciatus fuerat, cum dixisset*: Tu es Filius Dei excelsi; *& vicissim audierat se esse petram, laudatus a Domino.*

Licet

(1) In Mat. 16.
(2) In cap. 16. Mat.

Licet enim & ipſe petra eſſet, non tamen petra erat ut Chriſtus. Ut Petrus petra erat. Nam Chriſtus vere eſt immobilis petra Petrus vero propter petram. Dignitates namque ſuas Jeſus largitur aliis; largitur autem eas, nec illis ſpoliatur. Lux eſt & dicit: Vos eſtis lux mundi, *Sacerdos eſt & facit Sacerdotes: Ovis eſt & dicit*: Ecce ego mitto vos ſicut oves in medio luporum. *Petra eſt & petram facit. Quæ ſua ſunt largitur ſervis ſuis.* (1) S. *Agoſtino* dice di aver riferito (2) il teſto a Criſto, che è la principal pietra dell' edifizio eccleſiaſtico, maſſimamente trattando contro i *Donatiſti*, che riſondevano la forza de' Sagramenti nella ſantità del Miniſtro: ciò però non oſtante dice aver interpretato il teſto relativamente a S. Pietro: *Dixi in quodam loco de Apoſtolo Petro quod in eo tanquam in petra fundata ſit Eccleſia, qui ſenſus etiam cantatur ore multorum in Verſibus B. Ambroſii*: Hoc, ipſa Petra Eccleſiæ canente, culpam diluit (3). I varj ſentimenti adunque ſopra il medeſimo teſto non ſi eſcludono l' un l' altro, o ſi contraddicono: ma anzi mirabilmente tra ſe raſſodanſi, e ſi uniſcono.

XII.

---

(1) Homi. 28. de pæni.
(2) Lib. con. epiſ. Donati.
(3) Lib. 1. retrac. ca. 21.

XII. Quindi prendendoſi il teſto per la fede di S. Pietro, come fa S. *Ilario* (1) S. *Ambrogio* (2) S. Gio. *Criſoſtomo* (3) e S. *Cirillo* Aleſſandrino (4), non per queſto le addotte dottrine perdono in alcuna parte del loro nerbo. I SS. Padri riferiſcono le parole alla fede e confeſſione di S. Pietro, non ſola e ſeparata, ma come da Pietro proferita. La ſua Fede fu cagione per cui reſtò la ſua perſona eſaltata. Tra due ſenſi, cioè della fede e perſone di Pietro, dice il celebre Card. *Peronio* (5), che la eſpoſizione di queſta cioè della perſona, è immediata, quella, vale a dire della fede, è mediata: queſta diretta, quella collaterale: una letterale, l' altra morale: una originaria e perpetua, l' altra acceſſoria e temporanea: queſta fu ſino dal principio della Chieſa per 4. ſecoli uſurpata, quella per occaſione fu indotta. Innanzi la ereſia di *Ario* il teſto ſi riferì alla ſola perſona di Pietro, come ha fatto *Tertulliano*, *Origene* e S. *Cipriano* da me prodotti. Dopo che gli Ariani impugnarono la divinità di Gesù

(1) Lib. 6. de Tri.
(2) Lib. 6. in Luc. ca. 9.
(3) Hom. 55. in Mat.
(4) Lib. 4. in Iſa. ora. 2., & lib. 4. de Trin.
(5) Repliq. a la Reſponſ. du Roy de la grand Bretag., liv. 1. Chap. 56.

Gesù Criſto, i SS. Padri ritrovando nella confeſſione di S. Pietro, *Tu es Chriſtus Filius Dei vivi*, un validiſſimo argomento per la cauſa cattolica, non tralaſciarono di encomiarla a tutto potere, attribuendo al merito di eſſa l' eſaltamento di S. Pietro.

XIII. Per altro i medeſimi Padri propoſti dagli Avverſarj ben ravviſarono, aver Gesù Criſto fondata la ſua Chieſa ſopra di Pietro, cioè appoggiata alla ſua direzione, alla ſua autorità: e acciò non poteſſe deviarla da quella dottrina ch' egli inſegnò, e perpetua rimaneſſe la vera fede, ſiccome perenne fino alla conſumazione de' ſecoli durar doveva la medeſima Chieſa, fece sì che in Pietro e ſuoi ſucceſſori mai mancar poteſſe la fede, e irrefragabili foſſero le ſue definizioni. Così S. *Ilario* diſſe: *Cui*, Petro *ſuperius claves regni cælorum dederat, ſuper quem Eccleſiam ædificaturus erat* (1). E poco dopo chiama Pietro: *Primum Filii Dei confeſſorem, Eccleſiæ fundamentum*. S. *Ambrogio* abbiamo veduto in S. *Agoſtino*, che canto *Pietro* pietra della Chieſa. S. Gio. *Griſoſtomo*: *Columna illa Eccleſiæ, illa fidei baſis, illud Apoſtolici Chori Caput, Petrus, an non ſemel & iterum*. San *Cirillo*: *In eo tanquam in petra lapideque firmiſſimo*

(1) In Pſal. 131. nu. 4.

miſſimo ſuam eſſet adificaturus Eccleſiam (1).

XIV. Dietro all' alto onore deſtinato da Gesù Criſto a S. Pietro di appoggiar a lui tutta la cura, difeſa, e conſervazione della ſua Chieſa, inſinuò agli altri Diſcepoli l' eccellenza e i diritti, coi quali in virtù del gran privilegio lo voleva fregiato. Dice perciò: *Simon Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribraret ſicut triticum. Ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua: & tu aliquando confirma fratres tuos* (2). Con queſte parole fece vedere il divin Maeſtro, che la fede degli Apoſtoli e de' Veſcovi ſucceſſori era vacillante e poteva mancare: ma quella di Pietro e de' ſucceſſori Romani Pontefici ſarebbe indeficiente: onde incarica Pietro e nella di lui perſona i ſucceſſori della cura di tener fermi nella fede nel biſogno i titubanti Veſcovi.

XV. Il pericolo di eſſere dal demonio ſedotti, dice S. *Leone*, era comune a tutti gli Apoſtoli: Criſto però prende cura di pregar ſolo per Pietro, perchè aſſicurata la fede di lui, gli altri col mezzo di eſſo ſono poſti al ſicuro: *Commune erat omnibus Apoſtolis periculum de tentatione formidinis, & divinæ protectionis*

---

(1) Lib. 2. in Joh. ca. 12.
(2) Luc. 22. 31.

nis auxilio pariter indigebant, quoniam diabolus omnes exagitare, omnes cupiebat elidere: & tamen ſpecialis a Domino Petri cura ſuſcipitur, & pro fide Petri proprie ſupplicatur tanquam aliorum ſtatus certior ſit futurus, ſi mens Principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, & divinæ gratiæ ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quæ per Chriſtum Petro tribuitur, per Petrum Apoſtolis conferatur (1). Lo ſteſſo oſſervò *Pelagio* II. nella lettera ad *Elia* Veſcovo d' Aquileja. Queſt' uffizio appoggiato alla vigilanza del Succeſſore di Pietro di tener ſaldi nella fede i vacillanti, ſtando lui immobile lo hanno riconoſciuto i Concilj ecumenici, come rilevaſi dalle Sinodiche del Concilio *Efeſino* a *Celeſtino* I., del *Calcedonenſe* a *Leon* I., dal *Coſtantinopolitano* ad *Agatone*: giacchè come dice S. *Leone*: *Sicut permanet quod in Chriſto Petrus credidit; ita permanet quod in Petro Chriſtus inſtituit* (2). Onde ſegue a dire: *Si quid a nobis recte agitur, rectèque diſcernitur... illius eſt operum & meritorum, cujus in ſede ſua vivit poteſtas & excellit auctoritas.*

XVI. La ſteſſa verita confeſſarono i ſanti Padri, dai quali ſolo poſſiamo le ſane dottrine apprendere. Omeſſo S. *Gelaſio* I. (3) S. *Gre-*

(1) Ser. 3. in an.
(2) Ser. 2. in die aſſum.
(3) Epiſ. 5. ad Honor.

Gregorio M. (1) *Vitaliano* (2) *Adriano* I. (3) *Niccolò* I. (4) *Giovanni* VIII. (5) e altri molti Romani Pontefici, che pur formar posſono autorità grande, perchè ſi sà, di qual ſpirito erano imbevuti. *Sofronio* Veſcovo di Geroſolima mandò *Stefano* Veſcovo di Dori a *Martino* I. per conſultarlo intorno la fede contro i Monoteliti: onde nel libello preſentato così dice: *Et iterum ipſe*, Petrus, *præcipue ac ſpecialiter firmam præ omnibus habens in Dominum Deum noſtrum & immutabilem fidem, convertere aliquando & confirmare exagitatos conſortes ſuos & ſpiritales meruit fratres*. Quindi ſoggiugne: *Studuit*, Sophronius, *meam humilitatem ſine mora pro hujuſmodi tantummodo Capitulo cum ſua ſuggeſtione ad Apoſtolicam magnamque dirigere Sedem*. Così S. *Teodoro* Studita a nome ſuo e degl' altri Egumeni ſcrive a *Paſcale* I. per implorar ajuto contro gl' Iconomachi: *Huc igitur ab Occidente, o Chriſti imitator, exſurge, & ne repellas in finem. Tibi dixit Chriſtus Deus noſter*: Et tu aliquando converſus confirmabis fratres tuos. *Ecce tempus, ecce locus, opitulare nobis, qui es a Deo ad hoc ordi-*

(1) Lib. 6. Epiſ. 37.
(2) Epiſ. ad Paul. Creten.
(3) Epiſ. ad Carol. Mag.
(4) Epiſ. 8. ad Micha.
(5) Epiſ. 73. ad Petr. Com.

ordinatus: porrige manum quantum fieri poteſt: habes poteſtatem a Deo eo quod omnium princeps es, in quo & poſitus es (1). S. *Anſelmo* Veſcovo Lucenſe: *Cum pro fide Petri ne deficiat, a Chriſto oratum ſit, unius Romani Patriarchæ fides, in qua Fratres ſuos confirmat, nunquam deficict* (2). S. *Bernardo: Oportet ad veſtrum referri Apoſtolatum pericula quæque & ſcandala emergentia in regno Dei, ea præſertim quæ de fide contingunt. Dignum namque arbitror, ibi potiſſimum reſarciri damna fidei, ubi non poſſit fides ſentire defectum. Hæc quippe hujus prærogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum eſt:* Ego pro te rogavi Petre ut non deficiat fides tua? *Ergo quod ſequitur, a Petri ſucceſſore exigitur:* Et tu aliquando converſus confirma fratres tuos. *Id quidem modo neceſſarium eſt. Tempus eſt ut veſtrum agnoſcatis, Pater amantiſſime, principatum, probetis Zelum, miniſterium honoretis. In eo plane Petri impletis vicem, cujus tenetis & ſedem, ſi veſtra admonitione corda in fide fluctuantia confirmatis, ſi veſtra auctoritate conteritis fidei corruptores* (3). *Gennadio* finalmente Patriarca di Coſtantinopoli rende ſopra ciò un bel teſtimonio così dicendo:

(1) Lib. 2. epiſ. 12.
(2) Adv. Guibertum Pſeudo-Pontif.
(3) Epiſ. 190. ad Innoc. II. ſeu trac. adv. error. Abaelar.

Omnes Eccleſiæ ab hæreticis tanquam a fluctibus vexatæ ad Romanum Pontificem velut ad portum ſalutis confugiunt, ubi tranquillitatem & quietem omnem nanciſcuntur: nam eo loci fidei claves Chriſtus apud Petrum Apoſtolum depoſuit, ut Eccleſiam totam paſceret atque gubernaret: nec apud illum tantum, ſed etiam apud ejus Succeſſores ipſi dicens: Et tu aliquando converſus confirma fratres tuos: *Quæ quidem non ſoli Petro contigerunt, ſed & ejus Succeſſoribus.*

XVII. Arricchito S. *Pietro* di così nobili prerogative, non tardò molto Gesù Criſto a manifeſtargli, coſa egli da lui voleſſe. Allora quando fu imminente la ſua partenza da queſto mondo, e per conſeguenza doveva S. *Pietro* paſſare nell' attualità del governo della Chieſa, eſſendo per la terza volta comparſo. Riſorto a ſuoi Diſcepoli dimandò a S. Pietro, ſe da dovero lo amava più degli altri. Riſpoſe Pietro *Etiam Domine tu ſcis quia amo te* (1). Or bene dice Gesù: *Paſce Agnos meos*. Paſsò il Redentore alla ſeconda richieſta coi medeſimi termini: e S. Pietro replicò la ſteſſa cosa: Gesù pure ſoggiunſe: *Paſce Agnos meos*. Ma ecco che per la terza volta interroga *Pietro* ſe lo amava. Queſt' Apoſtolo ſi rattriſtò temendo, dice il *Griſoſtomo*, che

(1) Joh. 21. 15.

he il divin Maeſtro non ravviſaſſe nel di lui cuore quell' amore che pur credeva di avere: onde così gli riſpoſe: *Domine tu omnia noſti; tu ſcis quia amo te.* Allora Gesù gli diſſe: *Paſce oves meas.* Tre volte, dice Sant' *Agoſtino*, interrogò S. Pietro ſe lo amava, perchè tre volte lo negò: *Redditur trinæ negationi trina confeſſio* (1). Tre volte diſſe *Paſce*, perchè il buon Paſtore deve per ſentimento di S. *Bernardo* paſcere il ſuo gregge colla mente, colla lingua e colla mano: *Paſce mente, paſce ore, paſce opere. Paſce animi oratione, verbi exhortatione, exempli exhibitione.* (2) Gesù Criſto ha voluto prima aſſicurarſi della carità di Pietro avanti di affidargli il governo de' ſuoi Fedeli, perchè i Prelati ſe agli altri preſieder deſiderano ſpinti dall' ambizione, non dalla carità, perdono, dice il medeſimo S. *Bernardo*, (3) e ſe e gl' altri.

XVIII. Quì per ſentimento di tutti i Padri e buoni Teologi, Gesù Criſto compartì a S. Pietro la giuriſdizione ſopra tutti i Fedeli, cioè il governo di tutto affatto il ſuo gregge. Sant' *Ambrogio* oſſerva, che il Signore non diſſe la terza volta: *Diligis me*, ma *Amas me:* nè ordinò a Pietro di paſcere gli

(1) Trac. 123. in Joh.
(2) Ser. 2. de reſur.
(3) Ser. 18. in Cant.

Agnelli, ma le pecore, cioè le più perfette: *Tertio Dominus, non jam* diligis me? *ſed* amas me? *interrogavit, & jam non agnos ut primo quodam lacte paſcendos, nec oviculas ut ſecundo, ſed oves paſcere jubetur, perfectiores ut perfectior gubernaret* (1). Ora quali erano le pecore più perfette ſe non gli Apoſtoli? S. *Eucherio* Veſcovo di Lione fa la medeſima oſſervazione dicendo: *Prius agnos, deinde oves commiſit ei, quia non ſolum Paſtorem, ſed Paſtorum Paſtorem eum conſtituit. Paſcit igitur Petrus Agnos, paſcit & oves; paſcit filios, paſcit & matres; regit & ſubditos & Prælatos. Omnium igitur Paſtor eſt, quia præter agnos & oves in Eccleſia nihil eſt* (2) S. *Gregorio* ancora: *Cunctis Evangelium ſcientibus liquet, quod beatiſſimo omnium Apoſtolorum Principi Petro, Dominica voce totius Eccleſiæ cura commiſſa eſt* (3). Ma S. *Bernardo* più di tutti eſprime la coſa ſcrivendo ad Eugenio III., così dicendo. *Tu princeps Epiſcoporum... Habent illi ſibi aſſignatos greges, ſinguli ſingulos: ſibi univerſi crediti, uni unus. Nec modo ovium, ſed & Paſtorum tu unus omnium Paſtor. Unde id probem quaris? Ex verbo Domini. Cui, non dico Epiſcoporum, ſed etiam Apoſtolorum ſic abſolute & indiſcrete totæ commiſſæ*

(1) Lib. 10. in Luc. ca. 24.
(2) Ser. in natali SS. Apoſto.
(3) Lib. 4. epiſ. 32, ad Mauritium.

miſſæ ſunt oves? Si me amas Petre, paſce oves meas. *Quas? Illius aut illius populos Civitatis aut regionis, aut certi regni?* Oves meas, *inquit cui non planum non deſignaſſe aliquas, ſed aſſignaſſe omnes? Nihil excipitur, ubi diſtinguitur nihil* (1). E poco dopo con più forza eſprime la univerſal giuriſdizione in queſto modo: *Alii in partem ſollicitudinis, tu in* PLENITUDINEM POTESTATIS *vocatus es. Aliorum poteſtas certis arctatur limitibus: ſua extenditur & in ipſos qui poteſtatem ſuper alios acceperunt. Nonne, ſi cauſa extiterit, tu Epiſcopo cœlum claudere, tu ipſum ab Epiſcopatu deponere, etiam & tradere ſatanæ potes? Stat ergo inconcuſſum privilegium ſuum tibi tam in datis clavibus, quam in ovibus commendatis....cum quiſque cæterorum habeat ſuam, tibi una commiſſa eſt grandiſſima navis, facta ex omnibus ipſa univerſalis Eccleſia toto Orbe diffuſa.* Può con più chiarezza ſpiegarſi la poteſtà univerſale del Papa?

XIX. E dove ſtà quì la buona fede di *Febbronio*, il quale ci rimprovera perchè ſotto il nome delle pecore ſottomettiamo al dominio del Pontefice i Prelati della Chieſa: dicendo eſſer queſta una imaginaria noſtra ſottigliezza ignota all'antichità, architettata per eſaltare più del dovere l'aſſoluta poteſtà del Pontefi-

(1) Lib. 2. de conſid. ca. 8.

tefice: *Imaginaria ſubtilitas eſt antiquitati incognita, noviter ad ſuſtinendam abſolutam poteſtatem Romani Pontificis adinventa* (1). Ma la ſteſſa coſa pensò pure *S. Ambrogio*, *S. Eucherio*, *S. Gregorio*, *S. Bernardo*? Potrebbe pur diſingannarſi, che mal ſi appoggiò (2) a M. Claudio *Fleurì* (3) credendo con eſſo, che l' immediata giuriſdizione del Papa ſopra tutti i Criſtiani è affatto pellegrina. Lo crede verſatiſſimo nella ſtoria e diſciplina Eccleſiaſtica: e pure o quante volte prende sbaglio! Quì chi non vede, quanto ſi allontani dalle dottrine di un *Origene*, *Tertulliano*, *S. Cipriano*, *S. Ambrogio*, *S. Leone*, *S. Eucherio*, *S. Gregorio*, *S. Bernardo* e tanti altri, che ſe di nuovo veniſſero al mondo, e contemplaſſero la ingiuſta idea che da molti a giorni noſtri ſi fa del ſupremo Capo della Chieſa, Vicario di Criſto, Paſtor univerſale, il Romano Pontefice ſucceſſore di S. Pietro: o quanto ſi racapriccierebbero, quanto dolor proverebbero, quanto la gran cecità compiagnerebbero!

XX. Gran coſa! Niente abbiamo e più chiaro e più intereſſante nelle divine Scritture; niente col fatto più apertamente ci rappreſentarono gli antichi Concilj ecumenici; nien

(1) Cap. 1. §. 3. nu. 2.
(2) Cap. 7. §. 7.
(3) Lib. 84. hiſt. ca. 42.

niente i Padri della Chieſa con più forzà c' inculcarono, e con più ſicurezza c' inſegnarono, quanto che Gesù Criſto autor e Signore della ſua Chieſa ſtabilì in eſſa un' Uomo che le veci ſue ſoſteneſſe, che la medeſima Chieſa governaſſe, comunicandogli a queſto fine la ſua autorità, il ſuo credito, i ſuoi arbitrj riſpetto alla Chieſa di modo che quello era per podeſtà, dice S. *Leone*, in lui proprio, foſſe con eſſo per participazione comune: facendo che l' eterno Padre lo chiamaſſe per così dire (ſervendomi dell' eſpreſſione del medeſimo S. *Leone*) conſorte nella unità, con renderlo indefettibile nella fede, inſuperabile e terribile all' inferno tutto, e dando a lui ſolo le Chiavi del Cielo, e il dominio ſopra tutti, in guiſa che per eſſo e da eſſo la Chieſa tutta riceveſſe la direzione, la dottrina, la fermezza: nè alcuno poteſſe dal ſuo governo ſottrarſi: fino dal principio della Chieſa i Concilj anche più riſpettabili udirono la voce del ſucceſſore di Pietro come voce del divin Maeſtro: i Veſcovi ſolo da lui aſpettarono la regola di credere: i Fedeli delle ſole ſue definizioni ſi fidarono. Fallarono i popoli, fallarono i Veſcovi, fallarono i Concilj: ma il Romano Pontefice inveſtito della qualità di Succeſſore di S. Pietro, e definendo dalla ſua Cattedra mai fallò. Qual' argomento più efficace di queſto ſi può ritrovare? E non oſtante avrà cuore alcuno di

ſe-

ſeguire la novità, laſciando l'antichità da tanti graviſſimi monumenti, da tanti fatti lucidiſſimi, da tante dottrine poco men che divine corroborata?

XXI. S. *Ottato* Milevitano dice che ſolo Pietro ricevè da Criſto le Chiavi del Cielo, per poi comunicarle agli altri: *Claves regni Cœlorum communicandas ceteris ſolus accepit Petrus* (1). Lo ſteſſo diſſe S. Gregorio *Niſſeno*: *Per Petrum Epiſcopis dedit claves cœleſtium bonorum* (2). Tra i Canoni Niceni, che Franceſco *Turriano* ci traslatò dall' idioma Arabico in Latino, eſſendo già noto che la maſſima parte del Concilio *Niceno* ci manca. S. *Iſidoro* Iſpalenſe dice che a ſuoi tempi formava un groſſo volume: tra i canoni diſſi Turriani, il 39. così dice: *Qui tenet Sedem Romæ Caput eſt & Princeps omnium Patriarcharum, quandoquidem ipſe eſt primus ſicut Petrus, cui data eſt poteſtas in omnes Principes Chriſtianos, & omnes populos eorum, ut qui ſit Vicarius Chriſti Domini noſtri ſuper cunctos populos & univerſam Eccleſiam Chriſtianam: & quicunque contradixerit, a Synodo excommunicatur.* Queſta è la idea che del Succeſſore di S. Pietro formavano gli antichi Concilj e Padri della Chieſa.

XXII.

---

(1) Lib. 7. con Parmen.
(2) Ora. 5.

XXII. Notiſi però che quantunque S. Pietro ſi dica fondamento della Chieſa di Criſto, ciò ſiccome non deve intenderſi coll' eſclúſione del divin Redentore, che è quella pietra provata, angolare, prezioſa, di cui parla *Iſaìa* (1) ed è, come detto abbiamo, primo fondamento per la ſuprema ſua poteſtà chiamata da Teologi di eccellenza. Così nè tanpoco ſi poſſono eſcludere gli altri Apoſtoli, che ſe dir non ſi poſſono fondamento della Chieſa univerſale, dir devonſi però fondamento di quelle Chieſe particolari che fondavano, come S. *Giacopo* fondò quella di Geroſolima, S. *Marco* quella d' Aleſſandria, Sant' *Andrea* quella della Siria, S. *Tommaſo* quelle ne' Parti, S. *Bartolommeo* nelle Indie, S. *Matteo* nell' Etiopia, S. *Giovanni* nell' Aſia. Di ciaſcheduna di eſſe poſſono queſti Apoſtoli chiamarſi fondamenti principali: ma non poſſono dirſi come Pietro fondamenti della Chieſa univerſale, di quella diſſi che poggia ſopra la pietra fermiſſima, contro la quale le forze dell' inferno non poſſono prevalere, ſiccome ſi è veduto delle altre nominate, che furono un tempo dall' ereſia contaminate, e tutt' ora la loro rovina deploriamo. Che effettivamente gli altri Apoſtoli non ſi poſſano dire fon-

da-

(1) Iſa. 28. 16.

damento ſe non delle proprie Chieſe, di cui furono autori, ſi ha non oſcuramente da S. *Paolo*, allorchè diſſe: *Sic prædicavi, non ubi nominatus eſt Chriſtus, ne ſuper alienum fundamentum ædificarem* (1). Poſſono anche dirſi gli Apoſtoli fondamenti della Chieſa per ragion della dottrina, che dopo di averla da Gesù Criſto ricevuta, colla predicazione e colle lettere la ſparſero da per tutto. E in queſto ſenſo ſi può intendere quello diſſe S. Paolo: *Superædificati ſuper fundamentum Apoſtolorum & Prophetarum*, (2) e quello diſſe il Salmiſta: *Fundamenta ejus in montibus ſanctis* (3) *ideſt*, eſpone S. Agoſtino, in *Apoſtolis & Prophetis*.

XXIII. *Pietro* quando ricevè da Criſto le Chiavi portava la figura della Chieſa, come dicono molti Padri, e particolarmente Sant' *Agoſtino*: *Petrus quando claves accepit, Eccleſiam ſanctam ſignificavit* (4). Ciò però deve intenderſi, che *Pietro* rappreſentaſſe la Chieſa, non come Legato della medeſima, come vorrebbe *Febbronio* e altri Moderni, ma come ſupremo Paſtore e Moderatore dopo Criſto e ſotto Criſto: come tale ricevè le Chiavi del Redentore, per indi diſpenſarle agli altri Apoſtoli, come

(1) Rom. 15. 20.
(2) Ephe. 2. 20.
(3) Pſal. 86.
(4) Trac. 50. in Jo.

come dimoſtrai con *Tertulliano*, S. *Ottato*, S. *Leone*. Il medeſimo S. *Agoſtino* notò queſta ſteſſa verità allorchè diſſe: *Petrus Apoſtolus propter Apoſtolatus ſui Primatum Eccleſiæ gerebat figurata quadam generalitate perſonam* (1). E più chiaramente: *Petrus Eccleſiæ figuram portans, Apoſtolatus Principatum tenens* (2). Il ſenſo allegorico, di cui ſi ſerve Sant' *Agoſtino*, non diſtrugge la verità della ſtoria: CRISTO dice il medeſimo portava la figura della Chieſa quando fu battezzato (3). *Giuda* rappreſentò il corpo de' dannati (4), ed inſieme incorſe la ſentenza di dannazione.

XXIV. Ritrovano gli Avverſarj per contrapporre alla noſtra dottrina un gran fondamento, che può dirſi eſſere il loro achille, dal libro *De ſimplicitate Prælatorum*, o ſia *de unitate Eccleſiæ* di S. *Cipriano*, dove così ſi eſprime il Santo: *Hoc erant utique & ceteri Apoſtoli quod fuit & Petrus pari conſortio prædiți & honoris & poteſtatis: ſed exordium ab unitate proficiſcitur & Primatus Petro datur, ut una Chriſti Eccleſia & Cathedra una monſtretur.* E poco dopo dice: *Epiſcopatus unus eſt, cujus a ſingulis in ſolidum pars tenetur.*

(1) Trac. 124. in Joh.
(2) Ser. 13. de ver. Dom.
(3) Lib. 15. de Trin. ca. 26.
(4) In Pſal. 108.

tur. Da ciò ricavano che l' autorità e potestà di *S. Pietro* non era in alcun modo maggiore o superiore a quella degli altri Apostoli. Fu a lui accordato il Primato d' ordine piuttosto che di giurisdizione per indicare l' unità della Chiesa: *Ut una Ecclesia monstretur*: tutti concorrono ugualmente a formare un Vescovado: *Episcopatus unus est*. Ma se diligentemente esamineremo lo scopo, gli annessi, il sentimento di questo S. Dottore, o quanto differentemente apparirà la cosa! Osserva l' autore della prefazione alle di lui opere, che siccome l' amor all' unità era la virtù che più di tutte le altre risplendeva in S. *Cipriano*, così niente con più veemenza raccomandò ne' suoi scritti, niente con più accuratezza difese quanto l' unità della Chiesa.

XXV. Ora per costituire e conservare questa unità tutti gli Apostoli indifferentemente sono concorsi colla intrinseca ed essenziale potestà dell' Apostolato, che ugualmente tutti da Cristo riceverono: ma nell' ordine e disposizione del governo gli Apostoli non sono tutti uguali. Due cose ha voluto Gesù Cristo dagli Apostoli, una che la sua Chiesa propagassero, e la sua dottrina predicassero in tutto il mondo: l' altra che tenessero ferma e costante nella Chiesa l' unità, di modo che quelli che dalla medesima si allontanassero voleva che non si considerassero quai suoi seguaci: Rispetto al primo la potestà fu

in

in tutti uniforme: non così ordinò rispetto all' unità, avendo decretato di costituire il primo fondamento in S. Pietro, da cui essa avesse l' origine. Per questa ragione a lui dispensò una singolar autorità e potestà per tener in dovere non solo i Fedeli ma gli Apostoli ancora, sì rispetto alla dipendenza, che alla dottrina che predicavano, imperciocchè per conservare l' unità tutti diriger dovevano le loro linee al punto centrale, da cui aveva origine l'unità. Quindi da questo punto duopo era che tutti ricevessero l' influsso, la mozione e direzione: e siccome l' occhio di lui doveva attento guardare tutte le linee, acciò stassero a segno, e impor legge ancora affinchè non declinassero nè da una parte nè dall' altra, ma drittamente tutte il centro guardassero, così esse senza contrasto dipender dovevano dalla di lui direzione, e assicurarsi, che non allontanandosi dal punto, le loro mozioni sarebbero state sicure, inalterabili, irreprensibili, non potevano fallare.

XXVI. Così fecero gli Apostoli tutti rispetto a Cristo fin tanto che visse tra essi: tutti lo guardavano attenti, tutti seguivano le sue pedate senza timore di fallare, tutti lo ascoltavano sicuri di sentire la vera dottrina: *Domine*, dicevano, *ad quem ibimus? Verba vitæ æternæ habes* (1). Questo medesi-

(1) Joh. 6. 69.

mo ordine, queſto ſiſtema, queſta preciſa unità ha voluto egli ſi conſervaſſe nella Chieſa dal punto della ſua glorioſa aſcenſione al Cielo ſino al finire de' ſecoli, ſenza che vi foſſe la minima alterazione. Per queſto fine deſtinò egli tra i ſuoi Apoſtoli *Pietro* che le ſue veci teneſſe, occupaſſe il ſuo luogo nel punto centrale di tutta l' eccleſiaſtica periferia, acciò tutti lo rimiraſſero per ricevere e la direzione e l' influſſo, e l'ammaeſtramento: e dopo lui i legittimi ſucceſſori ſuoi i Romani Pontefici. A queſto fine pregò l' eterno Padre che rendeſſe indeficiente la fede di S. Pietro, e che contro di eſſa le porte dell' inferno non prevaleſſero. Commiſe a lui che vedendo vacillanti i Fratelli li confortaſſe e confermaſſe. Gl' inculcò con quella efficacia che ogn' uno sa di paſcere e governare tutto affatto il ſuo gregge cioè e Agnelli e Pecore anche le più ſublimi e perfette.

XXVII. Tutte queſte divine diſpoſizioni, queſte doti di S. Pietro riguardò beniſſimo l' avveduto S. *Cipriano*, anzi le riconobbe come baſe fondamentale di quella unità che di difendere aveva preſo l' aſſunto: imperciocchè immediatamente prima delle addotte parole diſſe, che le ereſie non da altro principio vengono ſe non perchè non ſi ricorre all' origine dell' unita; non ſi conſulta il Capo, nè ſi cuſtodiſce quella dottrina che in lui dal celeſte Maeſtro derivò. E per far capire

che

che tutto queſto ſi verifica in S. Pietro, porta le parole di S. Matteo al capo V., e di S. Giovanni al capo 21.: e ſoggiugne: *Super illum unum*, Petrum, *ædificat Eccleſiam ſuam*; *& illi paſcendas mandat oves ſuas. Et quamvis Apoſtolis omnibus poſt reſurrectionem ſuam parem poteſtatem tribuat & dicat*: Sicut miſit me Pater &c. Accipite Spiritum Sanctum &c., *tamen ut unitatem manifeſtaret, unitatis ejuſdem originem ab uno incipientem ſua auctoritate diſpoſuit. Hoc erant utique &c.* Ecco che rilpetto all' unità tutti concorrevano con ugual poteſtà: ma in quanto all' ordine, l' origine ſtava in Pietro e non in altri; ſopra di lui e non di altri fabbricò la ſua Chieſa, cioè a lui appoggiò la general direzione: ad eſſo e non ad altri commiſe la vigilanza e governo di tutto affatto il ſuo gregge.

XXVIII. Segue poi e dice: *Hanc Eccleſiæ unitatem*, o come legge *Ivone* (1) *Petri unitatem qui non tenet*, cioè non aderiſce, *tenere ſe fidem credit? Qui Eccleſiæ renititur & reſiſtit, qui cathedram Petri, ſuper quem fundata eſt Eccleſia, deſerit, in Eccleſia ſe eſſe confidit?* Adunque diremo con S. *Cipriano*: Chi tiene la fede di *Pietro*, è ſicuro, non può fallare: chi ſi uniſce alla cattedra di S. *Pietro*, ſi uniſce alla

(1) Cap. 5. cap. 361.

Chiesa soggiugne: *Quam unitatem firmiter tenere & vindicare debemus, maxime Episcopi qui in Ecclesia præsidemus, ut Episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum probemus*. Ecco i Vescovi impegnati ad aderire e difendere la cattedra di S. Pietro, nella quale risiede l' unità: e l' unità del Vescovato si sostiene col aderire al primo Vescovo che è il Papa. Porta qui le addotte parole: *Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur*: e soggiugne: *Ecclesia quoque una est, quæ in multitudinem latius incremento fœcunditatis extenditur*. E' dunque il Vescovato uno, siccome una è la Chiesa. Ora se la Chiesa è fondata sopra Pietro uno; anche tutto il Vescovato dipendera e la sua origine riconoscerà da Pietro Vescovo. La stessa cosa dice nella lettera 55. a *Cornelio* Papa, cioè che dal Romano Pontefice l' unità Sacerdotale riconosce l' origine.

XXIX. Per corona di questa sapientissima dottrina che prova a meraviglia tutto il vero sistema della Chiesa da Gesù Cristo stabilito, porta S. *Cipriano* subito dopo il laudato testo alcune bellissime similitudini per provare, che in S. Pietro vi era assai di più che non scorgevasi negli altri Apostoli: tutti concorrevano ugualmente per formare l' unità, ma in diversa maniera. Molti dice sono i ragi del Sole, ma il lume è un solo: molti sono i rami dell' arbore, ma il vigore fondato te-

na.

nacemente nella radice è un solo: molti sono i rivoli che da un solo fonte scaturiscono. La numerosità si diffonde colla copia eluberante della propagazione, ma l' unità si conserva nell' origine. Pietro era quel lume che tramandava ai ragi la luce: Pietro era quella tenace radice che comunicava ai rami l' umore: Pietro era quella fonte che spandeva ne' rivoli le acque: al contrario nè i ragi danno al lume la luce; nè l' umore de' rami passa nella radice; nè i ruscelli portano alla fonte le acque, così per sentimento di S. *Cipriano* e di tutti i Padri anche più antichi fa il Romano Pontefice verso i Vescovi e Fedeli tutti. Si aggiunga per fine il non mai commendato detto di questo gran santo e martire nella lettera a S. *Cornelio* Papa, da noi altrove (1) citato, cioè che le eresie e i scismi non per altra via si sono nella Chiesa insinuate se non ricusando di rendere la dovuta obbedienza al Sacerdote di Dio, cioè al Papa, e per non volerlo considerare quell' uno posto da Dio nella Chiesa per dirigerla, sostenerla e difenderla: e perchè portando le veci di Dio in terra non si riflette che è quel giudice a cui solo spetta decidere ogni controversia, e che per divin precetto tutta

(1) Cap. 10. nu. 7., & cap. 16. nu. 8.

la Fraternità deve ſottometterſi. Si rifletta a tutto queſto: e poi dica chi puole che *San Cipriano* non pensò mai di dare al Papa una autorità e giuriſdizione maggiore de' Veſcovi, anzi ſopra di eſſi; e una fermezza di tal natura, che *neque fallere aut falli poteſt*, come dice nella lettera 55., che in eſſo *Perfidia habere non poteſt acceſſum*.

XXX. Una ſola coſa ci reſta' a conſiderare, e queſta pure è molto importante, ed è queſta: Che i Veſcovi ſiano agli Apoſtoli ſucceduti è veriſſimo, non per queſto però il medeſimo penſamento far dobbiamo degli uni che degli altri. Criſto conferì agli Appoſtoli tutti una ſomma poteſtà nella Chieſa, perchè così era neceſſario in quei primi eſordj: ma eſſa non paſsò ne' Veſcovi. Profeſſavano gli Apoſtoli tutta la purità della dottrina, eſſendo anche ſtati muniti della fermezza nella fede. Potevano ſpargere indifferentemente a tutte le genti il S. Vangelo, amminiſtrare i Sagramenti, impartire lo Spirito Santo, far miracoli, ſcriver libri ſacri, ſtabilir leggi, pronunziar ſentenze, crear Veſcovi, fondar Chieſe. Queſti doni non paſſarono ne' Veſcovi. Due poteſtà pertanto ſi conſideravano negli Apoſtoli, una con tutta la pienezza per ragione dell' Apoſtolato, e queſta era in eſſi ſtraordinaria, nè ſi trasfuſe ne' ſucceſſori. L' altra era Epiſcopale ſeparata dall' Apoſtolato: e queſta non era colla pienez-

nezza della poteſta, e paſsò ne' Succeſſori, cioè ne' Veſcovi. Ma il Romano Pontefice ſuccede a S. Pietro come Apoſtolo, perchè ſuccede colla pienezza della poteſtà: e per queſto chiamaſi Apoſtolico, la ſua Sede Apoſtolica, il ſuo uffizio Apoſtolico: per tale vien riconoſciuto dal Concilio *Calcedonenſe*, da S. *Girolamo*, da S. *Agoſtino*, da S. *Bernardo* e da tutti gli altri Padri della Chieſa. *Tertullian* (1) chiamava il Pontefice Romano *Maſſimo*, *Veſcovo de' Veſcovi*: il VI. Sinodo (2) riconoſce *Agatone* per *Papa univerſale*. La Chieſa Africana in tre Concilj congregata (3) riguarda il Papa come Veſcovo ſopra tutti i Veſcovi. S. *Cipriano* (4) dice la Sede Romana radice e matrice di tutte le altre. I Padri del Concilio Calcedonenſe chiamano *Leon* I. fondamento della Chieſa, pietra della fede; portinajo del regno celeſte.

XXXI. Anche il medeſimo Giovanni *Gerſone* ha conoſciuto beniſſimo, che la giuriſdizione univerſale nella Chieſa fu data a San Pietro e ſuoi Succeſſori, imperciocchè alla conſiderazione I. dopo di aver detto che nel Romano Pontefice riſiede tutta la poteſta Ec-

(1) Lib. de pudic. ca. 1.
(2) Epiſ. ad Agatho.
(3) Epiſ. ad Theodor.
(4) Epiſ. 43. ad Cornel.

cleſiaſtica: *Poteſtas Eccleſiaſtica in ſua plenitudine eſt formaliter & ſubjective in Romano Pontifice*, ſegue a dire che la poteſtà dell' ordine e giuriſdizione paſsò da S. Pietro a Succeſſori, e durera ſino al finire de' ſecoli: *Plenitudo Eccleſiaſticæ poteſtatis eſt poteſtas ORDINIS & JURISDICTIONIS, quæ a Chriſto collata eſt ſupernaturaliter Petro ſicut Vicario ſuo, & MONARCHÆ primo pro ſe & Succeſſoribus legittimis uſque ad finem ſæculi ad ædificationem Eccleſiæ militantes & conſecutionem felicitatis æternæ.* Quello può ben baſtare per far vedere, quanto grande ſia ſtata la differenza tra S. Pietro e gli altri Apoſtoli: e così tra i Romani Pontefici, e i Veſcovi, diverſi, quanto ſono diverſi i membri dal Capo, i ragi dal Sole, i rami dall' arbore, i rivoli dalla fonte.

CA-

CAPITOLO XIX.

La giurisdizione dei Romani Pontefici sopra i Vescovi si rileva chiaramente dai fatti:

I. In confermazione di quanto ho fin' ora esposto vedremo qui co' fatti incontrastabili, che fino ne' primi secoli i Romani Pontefici esercitarono autorità e giurisdizione sopra tutti i Vescovi, concorrendovi alle loro elezioni, confermazioni, traslazioni, deposizioni e in ogn' altra forma facendo valere il suo dominio nelle loro Diocesi, quando a ciò fare la necessità o il bisogno li costrigneva. E già gli stessi Teologi e Canonisti Francesi accordano senza contrasto, che la giurisdizione Vescovile per rapporto a suoi limiti, ed esercizio è alla giurisdizion Papale soggetta. Senta *Febbronio* quel che dice il suo *Gerson* alla consideration 3. in tal proposito: *Status prælationis Episcopalis habuit in Apostolis & successoribus usum vel exercitium suæ potestatis sub Papa Petro & successoribus ejus, tanquam sub habente vel habentibus* PLENITUDINEM FONTALEM EPISCOPALIS AUCTORITATIS. *Unde & quoad talia minores Prælati scilicet Curati subsunt Episcopis, a quibus usus suæ potestatis quandoque limitatur vel arcetur: & sic a Papa fieri posse circa Prælatos majores ex certis & rationabilibus causis non est*

am-

ambigendum. E alla conſiderazion 4. parlando della elezione de' Veſcovi dice: *Status Epiſcopalis quoad acquiſitionem iſti perſonæ; & quoad exercitium ſubeſt rationabili Papæ voluntati ad utilitatem Eccleſiæ*. Monſ. Pietro de *Marca* ancora nel libro 5. della ſua concordia tra il Sacerdozio e l' Impero accorda che il Pontefice è di una piena poteſtà inveſtito: che l' autorità de' Veſcovi è ſubordinata alla Sede Romana: che non ſi può deponer un Veſcovo ſenza l' aſſenſo del Papa. Approva ancora ciò che dice il *Mabillon*, cioè che una volta le ordinazioni de' Veſcovi ſi facevano dai ſoli Pontefici Romani, anche preſenti gli altri Veſcovi.

II. Pretende *Febbronio* (1), che il Papa non debba ingerirſi nella elezione dei Veſcovi: e che ſino ad *Aleſſandro* III., vale a dire ſino all' anno 1159. la confermazione e conſacrazione ſpettava al Sinodo Provinciale. Quanto ſia la ſua mala fede notoria, ſi può dai ſeguenti fatti rimarcare. *Damaſo* ad iſtanza di S. Gio. *Griſoſtomo* e di *Teofilo* d' Aleſſandria confermò l' ordinazione di *Flaviano* d' Antiochia, diſſimulando, dice *Socrate* (2) il vizio dell' ordinazione. *Ravennio* d' Arles dimandò a *Leo-*

(1) Cap. 4. §. 3. nu. 1.
(2) Lib. 5. cap. 15.

a *Leone* la conferma. Risponde il Papa (1) ai dodici Vescovi che lo consacrarono, che colla sua autorità convalidava la promozione: *Bonum fraternitatis vestræ opus nostro judicio roboramus*. S. *Proterio* d' Alessandria fa lo stesso: ma S. *Leone* prima di accordar la conferma ha voluto assicurarsi della di lui fede. Il medesimo fa *Anatolio* di C. P., differì il Papa la grazia, *non dilectionem negans, sed manifestationem catholicæ veritatis expectans*. *Timoteo* Salofaziolo d' Alessandria chiede lui pure la conferma. S. *Simplicio* approva il Vescovo d' Antiochia fatto dal Sinodo di *Acacio*. S. *Gregorio* M. (2) avvalora l'elezione di *Giovanni* Vescovo della I. Giustiniana o sia *Locrida*, come pure (3) *Amando* di Sorrento. Era stato prescelto *Giovanni* per Napoli, ma S. *Gregorio* lo rigetta: passò il popolo e Clero all' elezione di *Pietro*; ma questo pure il Papa (4) non accorda: e soggiugne, che se non gli presenteranno un' idoneo, troverebbe egli un soggetto capace. Ordina (5) a *Giovanni* Subdiacono, che consacri *Costanzo* di Milano.

III. Antonio *Dadin* d' Altaserra dice che a tem-

(1) Epis. 40.
(2) Lib. 2. epis. 22.
(3) Lib. 10. epis. 19.
(4) Lib. 10. epis. 62.
(5) Lib. 3. epis. 30.

tempi di queſto gran Pontefice i Veſcovi dell' *Italia*, *Sicilia* e altre vicine Provincie non ſi elegevano o conſacravano ſe non dal Papa o colla di lui licenza. Crea perciò (1) *Paolo* Veſcovo di Napoli *Omobuono* (2) di Albano e *Numerio* di Nocera. A tempi di lui la Chieſa Romana deſtinava uno che chiamavaſi *Militem*, cioè ſerviva la Chieſa militante, il quale interveniva all'elezione dei Veſcovi, e faceva che quelli della Provincia lo conſacraſſero, coll' aſſenſo però del Papa. La iſpezione però alle volte commettevaſi a Diaconi o Suddiaconi o Veſcovi: e alle volte a Giudici e Magiſtrati, come fu *Scolaſtico* Giudice o Duce della Campania in occaſione della elezione di un Veſcovo di Napoli, dopo la rinuncia fatta da *Fiorentino*.

IV. Si ſa che gli Arciveſcovi di Ravenna, molti de' quali venivano da quel Clero preſcelti coll' indizio della Colomba: erano però preſentati al Romano Pontefice per eſſer confermati: ed è memorabile la elezione fatta per quella Sede di S. Pier *Griſologo* circa l' anno 433., poichè eſſendo il ſuo Predeceſſore mancato di vita, i Ravennatenſi vennero alla ſcelta di un' altro, e lo fecero preſentare a Papa *Siſto* III. per *Cornelio* Veſcovo d' Imola, acciò lo confermaſſe, ma il Pontefice per una

(1) Lib. 2. Epiſ. 15.
(2) Lib. 3. Epiſ. 40.

una viſione avuta laſciò ſenza riguardo quello che *Cornelio* eſibì, e deſtinò *Pietro* ancor Diacono. Sono pure tutti queſti fatti notorj accaduti aſſai prima del 1159. Come dunque può ſcrivere *Febbronio* nel luogo citato: *Confirmatio & approbatio electionis ſive nominationis primis Eccleſiæ ſæculis omnimodo erat penes Epiſcopos ordinatores, ideſt Metropolitanum cum Suffraganeis....ſed ab Alexandro* III. *cenſuerunt Pontifices inducendam majorem Epiſcoporum ab eis dependentiam: aut potius in conſpectu Iſidorianarum Decretalium toleratum eſt, ut illi majorem ſibi in hos auctoritatem attribuerent.* Oſſerva Stefano *Baluzio*, che il Pontefice nel conferire ad alcuni Veſcovi il Pallio veniva a confermare la elezione.

V. Eſaminiamo ora ſe poſſa il Papa colla pienezza della ſua autorità deporre un Veſcovo. *Febbronio* non fa buono ai Pontefici queſto diritto: lo crede ad eſſi inſinuato dall' aſtuto *Iſidoro*. Fa una lunga teſſera di depoſizioni ne' Secoli II. III. IV. inſinuate dalle decretali d' *Iſidoro*: poi dice: *Ante fictitios hos canones nullum habemus qui dixerit, inconſulto Pontifice Epiſcopum deponi non poſſe.* (1) Quanto ſia la propoſizione più del dovere avvanzata, lo abbiamo dal fatto di S. *Atanagio*. Fu egli

(1) Cap. 4. §. 8.

egli nel Concilio *Tirio* depoſto dagli Euſebiani dalla Sede d' Aleſſandria. Si appella a *Giulio* Papa, il quale, dice *Natal*, aſſume la cognizione della cauſa: *Julius Pontifex cauſæ Athanaſii cognitionem ſuſcepit, deque illa judicavit ſummo jure & Apoſtolica primæ Sedis auctoritate, non vero ut arbiter dumtaxat a partibus electus* (1) Poi rivolto ai di lei accuſatori così diſſe: E non ſapete che prima di proferire ſentenza di condannagione contro *Atanagio* deponendolo dalla ſua Sede dovevate informar noi per deliberare quello era giuſto? *An ignoratis, hanc eſſe conſuetudinem, ut primum nobis ſcribatur, & hinc quod juſtum eſt decernatur? Sane ſi qua hujuſmodi ſuſpicio in illius Urbis,* Alexandrinæ, *Epiſcopum cadebat, ad hanc Eccleſiam illud reſcribendum fuit* (2). La dottrina non è ella diametralmente oppoſta a quella di *Febbronio?*

VI. Portiamo ancor noi i fatti, non già dai fonti Iſidoriani, ma da puriſſimi, che non poſſono avere oppoſizione di ſorte. *Damaſo* ad iſtanza di Sant' *Atanagio* e ſuo Sinodo depone *Auſenzio* dalla cattedra di *Milano* e lo ſcomunica nel ſuo Concilio Romano celebrato nell' anno 372. *Leone* condanna *Ilario* d'Arles,

(1) Diſſ. 22. ſæc. IV. pro. 2.
(2) Epiſ. 4. ad Orien.

les, e gli laſcia il Veſcovado *pro Sedis Apoſtolicæ pietate* (1). *Agapito* colla ſola ſua autorità ſenza l' intervento di alcun Sinodo depone *Antimo* e crea Patriarca di CP. *Menna*, conſacrandolo, dice *Liberato*, colle proprie ſue mani: non ſo ſe ſi poſſa ritrovare monumento più riſplendente per comprovare la ſovranità, il Primato e l' univerſal dominio del Romano Pontefice. *Vigilio* privò del Sacerdozio e comunione *Teodoro* di Ceſarea in Cappadocia. S. *Gregorio* priva della Sede di Napoli *Demetrio* (2). Al contrario rimette *Adriano* di Tebe Ftiotica, e gaſtiga quelli che lo avevano eſautorato (3).

VII. Quanto alla traslazione de' Veſcovi da una Sede in un' altra, *Febbronio* colla ſolita ſua franchezza dice: *Nullus genuinus juris locus proſtat* Pontificatu Innocentii III. *antiquior, qui expreſſe vel æquivalenter dicat, translationes Epiſcoporum* Papæ *reſervari* (4). Vediamo come può la ſua fede reggere. *Felice* II. o ſia III. fa *motu proprio* che Giovanni *Talaja* paſſi dalla Sede d' Aleſſandria a quella di Nola, dice *Liberato* (5). S. *Gregorio* M. che pur precedè Inno-

(1) Epiſ. 10.
(2) Lib. 2. epiſ. 6.
(3) Lib. 3. epiſ. 6.
(4) Cap. 4. §. 6.
(5) Brev. Cap. 18.

Innocenzo III. per anni 540., destinò molte traslazioni de' Vescovi, come *Martino* da Tanate in Corsia a Savona (1). *Giovanni* d'Alessio nell' Illirico a Squillaco nella Calabria (2); *Paolino* di Tauri a Lipari (3); *Giovanni* di Veletri in Avenata (4). Il medesimo Pontefice fece ancora che di due Sedi se ne formasse una sola, onde destinò *Bacauda* per Minturno e Formio (5); *Benenato* per Cumana e Misseno (6); *Agnello* per Fondi e Terracina (7); *Grazioso* per Numento e S. Antemio (8); *Bonifazio* per Carino e Regitana (9). Trascorra *Febbronio* questi monumenti, e poi vegga quanto è nella giusta erudizione digiuno. E poi chi l'avrebbe da fare? i Concilj Provinciali, che oggidì son rari come le Mosche bianche, nascendo mai sempre infiniti intoppi?

VIII. La giurisdizione de' Romani Pontefici sopra le altre Chiese si rende manifesta colla destinazione de' *Visitatori*, con ingiogne-

re

(1) Lib. 1. epis. 79.
(2) Lib. 2. epis. 37.
(3) Lib. 2. epis. 17.
(4) Lib. 2. epis. 13.
(6) Lib. 1. epis. 8.
(6) Lib. 2. ep. 45.
(7) Lib. 3. ep. 13.
(8) Lib. 3. ep. 20.
(9) Lib. 6. Ep. 10.

rē anche l' eſecuzione di varie commiſſioni. *Pelagio* II. deſtinò a queſt' uffizio per la Chieſa di Catanea il Veſcovo di *Meſſina*, come ſi ha dal *Baluzio* (1) dandogli alcune iſtruzioni. Ma di S. *Gregorio* M. abbiamo moltiſſimi eſempli in tal propoſito. Commette a *Balbino* Veſcovo di Roſſelle che viſitaſſe la Chieſa di *Populonia* della Toſcana, ingiugnendogli di ordinar Sacerdoti e Diaconi (2); Deſtina *Felice* Veſcovo di Siponto per Canoſa: *Jubemus*, dice, *dilectioni tuæ, ut hujus præceptionis auctoritate commonitus memoratæ Eccleſiæ Viſitator accedas, & duos Parochiales Presbyteros debeas ordinare* (3). *Leone* Veſcovo in Corſica per la Chieſa di Saona (4); *Benenato* Miſſeno per Cuma (5); *Giovanni* di Squillacio per Croton (6); *Felice* di Acropoli per Velina, Policaſtro e Blanda (7); *Leonzio* di Urbino per Rimino (8); *Barbaro* per Ortona (9); *Gandenzio* di Nola per Capua (10), e altri molti.

(1) Miſcel. To. 5.
(2) Lib. 1. ep. 15.
(3) Lib. 1. ep. 53.
(4) Lib. 1. ep. 78.
(5) Lib. 2. ep. 25.
(6) Lib. 2. ep. 38.
(7) Lib. 2. ep. 43.
(8) Lib. 3. ep. 24.
(9) Lib. 4. ep. 41.
(10) Lib. 5. ep. 13.

IX. Anche l' autorità di coſtituire *Vicarj* in varie regioni dimoſtra poteſtà e dominio, imperciocchè portando il Vicario la perſona del ſuo principale, tutta l' autorità e giuriſdizione che dal Vicario vien praticata con aſſai più di ragione convenirà al Papa, che conferiſce al Vicario l' autorità. *Febbronio* non può negare che abbia il Papa diritto di coſtituire ſuoi Vicarj anche con ampla autorità. Per rendere però infermo anche queſto diritto porta due eſempli, ſempre colla ſolita ſua mala fede, coi quali dimoſtra, che fu l' autorità de' Vicarj coartata, tacendone il motivo, che ſicuramente metterebbe al coperto il diritto, e che inoltre moſtrerebbe, che non toglie l' attività negli altri caſi. Non fa inoltre menzione della Vicaria poteſtà conferita da Sommi Pontefici ne' tempi più rimoti e ſenza reſtrizione di ſorte: anzi riſervandoſi il Papa il giudizio delle cauſe maggiori, dei Veſcovi, e de' negozj più difficili e importanti, viene a maggiormente provare, aver egli una univerſale autorità.

X. A queſti Vicarj conferiva il Pontefice la poteſtà di congregar Sinodi, ricevere appellazioni, eſaminare i Veſcovi e Abati, rilaſciar lettere dimiſſoriali e por mano nelle ſteſſe giuriſdizioni de' Veſcovi ſecondo le circoſtanze, con la riſerva ſopraddetta, perchè come dicevano i Pontefici, deſtinavano i Vicarj *in partem ſollicitudinis, non in plenitudinem po-*

poteſtatis: Ora abbiamo dalle Storie, che anche ne' primi ſecoli in tutte le parti della Criſtianità dirigevano i Pontefici i ſuoi Vicarj. *Damaſo*, *Siricio*, *Innocenzo*, *Bonifazio*, *Celeſtino*, *Siſto*, *Leone*, *Ilaro*, *Simplicio*, *Felice*, *Ormiſda*, *Vigilio*, ſtabilirono per l' Illirico quai Vicarj i Veſcovi di *Teſſalonica*. *Simplicio* deſtinò per l' Oriente *Acacio*. *Simmaco* inveſte S. *Remigio* per tutto il regno di Clodoveo. *Ormiſda* S. *Avito* per la Gallia Narboneſe. *Giovanni* di Tarragona per le Spagne. *Saluſtio* ut vicigila per la Betica e Lusitania. *Tolagio* I. fa *Sapaudo* d' Arles per la Francia. A tempi di *Vigilio* il Vicariato era come ereditario nelle Sedi di *Teſſalonica* per l' Illirico: della *Giuſtiniana* I. ſopra ſei Provincie: della *Corintia* ſopra Acaja ed Ellade: della *Arelatenſe* ſopra le Gallie. S. *Gregorio* creò ſuo Vicario in Sicilia *Maſſimiano* di Siracuſa, colla riſerva: *Si qua fortaſſe difficilia exiſtunt... Hæc ſolumodo noſtrum judicium flagitent, ut ſublevati de minimis, in cauſis majoribus efficacius occupemur* (1). Deſtina *Virgilio* d' Arles per le Gallie, e vuole che i Veſcovi gli rendano ubbidienza (2). I motivi principali, per cui s' iſtituivano dai Pontefici i Vicarj, erano dice San

(1) Lib. 2. ep. 7.
(2) Lib. 5. ep. 54.

Gregorio (1) la conſervazione dell' integrità della Fede cattolica; togliere le diſcordie tra Fratelli e conſacerdoti e definire le cauſe inferiori.

XI. Nel conferire queſta autorità, ſempre ponevano i Pontefici la clauſola, che riſervavano a ſe il giudizio delle cauſe maggiori e più difficili. *Majora negotia*, ſcrive S. *Leone* ad Anaſtaſio di Teſſalonica, *& difficiliores cauſarum exitus liberum tibi eſſet ſub noſtræ ſententiæ expectatione ſuſpendere* (2). Lo ſteſſo ſcrive *Innocenzo* a Vitrizio, *Vigilio* ad Aureliano e Aurario. S. *Martino* I. coſtituiſce ſuo Vicario nell' Oriente *Giovanni* Veſcovo di Filadelfia con poteſtà di ſtabilir Veſcovi, Preti e Diaconi: *Conſtituas per omnem Civitatem earum, quæ Sedi tum Hieroſolymitanæ tum Antiochenæ ſubſunt, Epiſcopos & Presbyteros & Diaconos: hoc tibi omni modo facere præcipientibus nobis ex Apoſtolica auctoritate, quæ data eſt nobis a Domino per Petrum ſanctiſſimum & Principem Apoſtolorum* (3).

XII. Dice *Febbronio*, (4) che il Papa non ha giuriſdizione nelle altrui Dioceſi. E pure il Concilio Lateranenſe V. chiama il Papa

Or-

(1) Ibid.
(2) Epiſ. 14. ca. 1.
(3) Epiſ. 5.
(4) Ca. 7. §. 3.

Ordinarius Ordinariorum. S. *Gregorio* dona a *Paolino* l' Abazia di S. Teodoro in Meſſina, che pur ſpettava a quel Veſcovo (1). Deſtina Parroco di S. Maria di Campiſon Dioceſi di Attellana *Domenico* Prete (2), caſſa e annulla i giudizj de' Veſcovi, come quello di *Lorenzo* di Milano, che aveva ſcomunicato ingiuſtamente *Magno* Prete: *Hujus præcepti noſtri*, ſcrive a Magno, *auctoritate munitus officium tuum ſecurus perage, & communionem ſine aliqua ſume formidine* (3). Lo ſteſſo fa di quello di *Natal* di Salona contro l' Arcidiacono *Onorato* (4).

XIII. Per compimento dal fin quì detto ſi potrebbero produrre tanti fatti illuſtri che ci danno le ſtorie, particolarmente quella del *Natal* (5), i quali ſervono per provare il Primato del Sommo Pontefice Romano in tutta la Chieſa, che pur accorda anche *Febbronio*, (6) ma non vorrebbe che oltrepaſſaſſe i limiti di puro direttorio: anzi al cap. 2. §. 11. pretende di dimoſtrare, ma con inſuſſiſtenti ragioni, che il detto Primato non è

(1) Lib. 1. ep. 41.
(2) Lib. 2. ep. 12.

di giuriſdizione, ma di ordine e conſociazione: ſebbene poi accorda, che quello noi chiamiamo *giuriſdizione* egli uſurpa per *autorità*, e crede, che in ſoſtanza conveniamo, e il litigio ſi riduca nelle ſole voci: *Quod multi in Papa juriſdictionem vocant, nos auctoritatem dicimus... Forte de re convenimus, ſicque inutilis eſſet de voce concertatio:* lo che ſe è vero, ecco che viene ad accordare in realtà il diritto immediato del Pontefice in tutta la Chieſa; ecco il Monarcato da lui approvato; ecco per propria confeſſione tutto il ſuo ſiſtema roveſciato. Ma il fatto è che i Giureconſulti, del numero de' quali pur egli di eſſere ſi gloria, definiſcono in queſto modo la giuriſdizione: „ E', dicono, un potere o un' autorità che ha un' Uomo di far giuſtizia ne' „ caſi di ricorſo o querela fatta avanti di „ lui. " E queſto potere, queſta autorità abbaſtanza è dimoſtrata coi fatti da noi addotti, e che di addur ſarebbe coſa facile.

XIV. Da tutto queſto, ſebben poco in confronto del molto che dir potrei può bene *Febbronio* reſtar perſuaſo, di non aver io nel confutare il ſuo ſiſtema preſe per ſcorta le Iſidoriane Decretali, ma gl' incliti Padri della Chieſa anche de' primi ſecoli, e che precederono il ſuppoſto *Iſidoro* almeno per tre ſecoli: nè le dottrine ho ricavate da fonti torbidi; ma chiari e a tutti aperti; non mutilati, ma intieri; non con ſenſi eſtorti, ma

pia-

piani ; ē ñaturali. Baſta traſcorrerli coll' occhio per reſtarne perſuaſi, accaduti ne' tempi appunto, ne' quali vorrebbe *Febbronio*, che l' odierno Sommo Pontefice prendeſſe norma di governo, modello per conoſcere l' eſtenſione della ſua autorità e giuriſdizione, regola acciò ſi conſervaſſe la pace nella Chieſa e la quiete ne' Regni conforme l' iſtituzione di Criſto: *Juxta inſtitutionem Chriſti & morem antiquum exercitus, Eccleſiæ neceſſarius, & Regnorum quieti accomodus:* Il qual ſiſtema dice, non arrecava offeſa ad alcuno: *Integris octo ſæculis nulli mortalium, ſaltem uulli Chriſtianæ genti offenſioni fuit:* così ci fa fede nella ſua Prefazione.

XV. Se dunque ho cercato io di ſtabilire la Monarchia Pontifizia e le anneſſe prerogative ſublimi colla ſcorta ſingolarmente delle dottrine, della praſſi, de' fatti degli otto primi ſecoli, e che per conſeguenza ſono uniformi all' iſtituzione di Criſto, alle neceſſità della Chieſa, alla quiete de' Regni: nè arrecano offeſa di ſorte a Fedeli Criſtiani. Rilevandoſi le dottrine e fatti da me eſpoſti diametralmente contrarj a ciò che ha egli nel ſuo ſingolar libro preſentato: perchè non ſi arrenderà alla ragione per amor della verità e giuſtizia, di cui dice andar egli in

generoſo non ritratta gl' inſuſſiſtenti ſuoi detti? Perchè non lacera le carte ſue fallaci? Perchè non cerca di diſingannare le menti di quelli che ha condotti nell' errore, con graviſſimo pregiudizio della quiete della Chieſa, della tranquillità de' Fedeli, della diſciplina, della Fede ſteſſa, che pur troppo, così non foſſe, altamente ſi riſente?

Fine della Prima Parte.

IN-

INDICE
DE' CAPITOLI
PARTE PRIMA.

pag.

Parte I. Saggio di tutto il Febbroniano sistema 1.

Capitolo I. Qual fine abbia Febbronio nella sua Opera [illegible] 9.

II. Fu sempre la Chiesa bersagliata, ma da Dio coll' opra particolarmente de' Sommi Pontefici assistita e conservata 18.

III. Si nota la mala fede di Febbronio 25.

IV. Contraddizioni che in Febbronio rilevansi 47.

V. Esagera spesse fiate nella esposizione de' fatti 55.

VI. Giudizio delle Decretali volgarmente dette d' Isidoro Mercatore 73.

VII. Autori, de' quali principalmente si serve Febbronio 83.

VIII. Si esamina l' autorità del Concilio Pisano 96.

IX. Qual sia la forza dei due famosi decreti del Concilio di Costanza 111.

X. Succinta narrazione del Concilio di Basi-

vina conviene il Primato e ſuprema autorità o ſia Monarchia con una piena poteſtà nella Chieſa univerſale 191.

XIII. Il Papa è infallibile ne' ſuoi decreti, e giudica lui ſolo le materie di fede 203.

XIV. Si eſamina la gran queſtione dell' autorità del Papa ſopra il Concilio 215.

XV. Al Pontefice Romano conviene il diritto di aſcoltare le appellazioni e l'autorità legislativa. Titoli a lui dati 236.

XVI. E' il Papa centro dell' unità nella Chieſa 247.

XVII. Per ſentenza comune il Papa è Capo della Chieſa, e Vicario di Criſto in terra 256.

XVIII. Si prova che il Papa ha un' autorità ſuperiore a quella de' Veſcovi; e che la ſua giuriſdizione ſi eſtende in tutta la Chieſa 263.

XIX. La giuriſdizione de' Romani Pontefici ſopra i Veſcovi ſi rileva chiaramente dai fatti 301.

Fine della prima parte.

PAR-

PARTE SECONDA.

pag.

Parte II. Apologia in favore de' Ceti Religiosi, e riflessioni sopra gli oppositori de' medesimi, con altre osservazioni 317.

Capitolo I. Si esaminano i fondamenti e le ragioni, colle quali Febbronio tenta di screditare gli Ordini Religiosi 325.

II. Si risponde alle accuse date a Religiosi da Febbronio 343.

III. Si dimostra, quanto sia esagerante Febbronio in proposito de' privilegi concessi a Regolari 377.

IV. Gloriose azioni e vantaggi luminosissimi arrecati al Mondo dalle Religioni 386.

V. Anche gli odierni Religiosi meritano ogni venerazione e stima 405.

VI. Idea del libro intitolato: Storia dello stabilimento dei Monaci Mendicanti; e contraddizioni che in esso ravvisansi 423.

VII. Si esaminano le materie che tratta quest' Autore in tutto il progresso dell' Opera 448.

VIII. Stabilimento de' Monaci nell' Occidente: ingiuste imputazioni che dà lo Storico in proposito delle rilassatezze invalse 463.

IX. A Monaci non fu mai interdetto esercitare uffizi Ecclesiastici. Ordine di S. Be-

4
prodotti dall' Avversario in pregiudizio dell' Ordine di S. Francesco. Ingiuste persecuzioni mosse contro i Mendicanti 513.
XI. Controversia insorta tra i Religiosi Mendicanti, e l' Università di Parigi: e quello scrisse in tal proposito Guglielmo di S. Amour 552.
XII. Dello scisma accaduto nella Religione di S. Francesco 581.
XIII. Si risponde all' ultimo Capitolo dello Storico, ed è come l' epilogo di tutta la sua Opera 613.
XIV. Si esaminano i punti spettanti alle persone Religiose proposti dall' Autore delle Riflessioni d' un Italiano 644.
XV. Segue l' esame delle Riflessioni 680.
XVI. Fine dell' esame delle Riflessioni 730.
XVII. Si risponde ad alcuni punti proposti dall' Autore del Ragionamento intorno a beni temporali posseduti dalle Mani morte 758.

Fine dell' Indice de' Capitoli.

VIA 1
1531599